

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 dicembre 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che modifica e rettifica i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli (16CE2573)..... Pag. 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione, del 7 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (16CE2574)..... Pag. 60
- Publicati nel n. L 277 del 13 ottobre 2016*
- Decisione (UE) 2016/1790 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (16CE2575)..... Pag. 135
- Decisione (PESC) 2016/1791 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (16CE2576)..... Pag. 164
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1792 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza (16CE2577)..... Pag. 168
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1793 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di gelatina e di collagene nonché di materie prime trattate per tali prodotti provenienti da Taiwan 16CE2579 (16CE2578)..... Pag. 181
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1794 della Commissione, del 10 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2579)..... Pag. 183



<u>Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (16CE2580)</u>	Pag. 185
<u>Decisione (UE) 2016/1796 della Commissione, del 7 luglio 2016, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze [notificata con il numero C(2016) 4131] (16CE2581)</u>	Pag. 188
<u>Decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto di attuazione istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, del 15 settembre 2016, relativa alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) [2016/1797] (16CE2582)</u>	Pag. 195
<i>Publicati nel n. L 274 dell'11 ottobre 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1798 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ขาวสังขยัดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)] (16CE2583)</u>	Pag. 197
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE2584)</u>	Pag. 199
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE2585)</u>	Pag. 215
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE2586)</u>	Pag. 223
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE2587)</u>	Pag. 230
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1803 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2588)</u>	Pag. 233
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali [notificata con il numero C(2016) 6351] (16CE2589)</u>	Pag. 235
<i>Publicati nel n. L 275 del 12 ottobre 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1805 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carmarthen Ham (IGP)] (16CE2590)</u>	Pag. 250
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1806 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dehesa de Extremadura (DOP)] (16CE2591)</u>	Pag. 252



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1807 della Commissione, del 30 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet du Périgord (IGP)] (16CE2592).....</u>	Pag. 253
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1808 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che fissa, per l'esercizio contabile 2017 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze (16CE2593).....</u>	Pag. 254
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1809 della Commissione, del 12 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2594).....</u>	Pag. 256
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810 della Commissione, del 12 ottobre 2016, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (16CE2595)...</u>	Pag. 258
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) [notificata con il numero C(2016) 6290] (16CE2596)</u>	Pag. 260
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 339/15/COL, del 16 settembre 2015, che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2016/1812] (16CE2597).....</u>	Pag. 263
<i>Publicati nel n. L 276 del 13 ottobre 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (16CE2598).....</u>	Pag. 266
<u>Regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960) (16CE2599).....</u>	Pag. 302
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1815 della Commissione, del 13 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2600).....</u>	Pag. 307
<u>Decisione (UE) 2016/1816 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (16CE2601).....</u>	Pag. 309
<u>Decisione (UE) 2016/1817 del Consiglio, del 7 ottobre 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (16CE2602).....</u>	Pag. 310
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1818 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (16CE2603).....</u>	Pag. 311
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1819 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/294/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 [notificata con il numero C(2016) 6466] (16CE2604).....</u>	Pag. 313
<u>Decisione n. 4/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 30 settembre 2016, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) [2016/1820] (16CE2605).....</u>	Pag. 315
<i>Publicati nel n. L 278 del 14 ottobre 2016</i>	



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2016/841 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 141 del 28 maggio 2016) (16CE2607)..... Pag. 317

Publicato nel n. L 276 del 13 ottobre 2016


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17 febbraio 2015) (16CE2608).... Pag. 318

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23 gennaio 2015) (16CE2609)..... Pag. 322

Publicati nel n. L 278 del 14 ottobre 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1788 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che modifica e rettifica i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 19, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 6, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 12, l'articolo 60, paragrafo 1, nonché gli articoli 61 e 70,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013 consente l'applicazione di metodi di prova virtuali in alternativa alle prove fisiche effettuate dai servizi tecnici designati, e considerando che tali metodi di prova virtuali riducono notevolmente l'onere per i costruttori e sono particolarmente facili da applicare ai controlli dimensionali, dovrebbero essere aggiunte altre prescrizioni all'elenco delle prescrizioni che possono essere sottoposte a prove virtuali che figura nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione⁽²⁾.
- (2) Per una maggiore precisione, le prescrizioni tecniche relative agli strumenti di misurazione del livello di rumore percepito dal conducente, di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, dovrebbero essere aggiornate alla luce del progresso tecnico.
- (3) Per garantire la coerenza è necessario fissare ulteriori condizioni per l'omologazione UE di un sedile quale componente nell'allegato XIV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014.
- (4) Per ragioni di chiarezza e precisione è opportuno aggiungere ulteriori prescrizioni riguardo alle informazioni che devono essere contenute nel manuale di istruzioni conformemente all'allegato XXII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, soprattutto per quanto concerne le informazioni relative alle modalità di fissaggio laterale e verticale dell'attacco a tre punti per il trasporto su strada e le istruzioni e le avvertenze specifiche relative alle dimensioni ridotte del dispositivo di protezione della presa di forza di tipo 3 e agli intervalli di lubrificazione.
- (5) A causa della loro progettazione tecnica, i veicoli di categoria T o C muniti di trasmissione idrostatica comandata con il piede destro e i veicoli di categoria C con velocità massima di progetto inferiore a 15 km/h, di cui all'allegato XXIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo ai dispositivi di comando, dovrebbero essere esentati dall'obbligo di possedere pedali della frizione, dell'acceleratore e del freno aventi le stesse funzioni e la stessa disposizione di quelli di un veicolo a motore.


⁽¹⁾ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).



- (6) Ai fini di una maggiore precisione sarebbe opportuno migliorare le prescrizioni di sicurezza concernenti l'avviamento del motore, di cui all'allegato XXIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, e adeguarle alle specificità progettuali di determinati veicoli.
- (7) Per garantire la coerenza con il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, le prescrizioni concernenti i dispositivi di comando connessi a terminali virtuali, di cui all'allegato X del regolamento delegato (UE) 2015/208 ⁽¹⁾ della Commissione, relativo alle prescrizioni per i sistemi di informazione per il conducente, dovrebbero essere spostate nell'allegato XXIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo alle prescrizioni per i dispositivi di comando.
- (8) Per ragioni di coerenza e semplificazione occorrerebbe armonizzare con la norma ISO 17165-1:2007, attualmente utilizzata dai fabbricanti di tubi, le prescrizioni relative alla marcatura dei collegamenti idraulici di cui all'allegato XXIV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo alla protezione da altri rischi meccanici.
- (9) Per garantire la coerenza è necessario includere nel campo di applicazione dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, relativo alla protezione dalle sostanze pericolose, tutti i trattori muniti di cabina, compresi quelli dotati di cabina di livello 1, anche se non offrono alcuna protezione.
- (10) Onde far sì che il significato del termine «cabina» sia inteso in modo univoco, si dovrebbe inserire nel regolamento delegato (UE) 2015/208 una definizione di «cabina». Tale definizione dovrebbe basarsi sulla norma EN 15695-1:2009, riconosciuta a livello internazionale.
- (11) Per il calcolo della velocità massima teorica dei trattori, di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/208, si dovrebbe tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti riguardo alla gestione del motore.
- (12) Le condizioni per l'adempimento delle prescrizioni ISO di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/208, relative al campo visivo e ai tergicristalli, non includono espressamente le condizioni riguardanti la visione diretta e indiretta. Le condizioni riguardanti la visione diretta e indiretta dovrebbero essere indicate espressamente in tale allegato, per fare in modo che le prescrizioni ISO siano rispettate in maniera uniforme.
- (13) Gli impianti di illuminazione di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2015/208 dovrebbero ottemperare a determinati requisiti più rigorosi per i trattori veloci, in modo da aumentarne la sicurezza.
- (14) I dispositivi di comando che forniscono al conducente informazioni tattili presentano bordi sporgenti. Al fine di proteggere gli occupanti del veicolo mantenendo nel contempo la possibilità di fornire informazioni tattili, è necessario inserire prescrizioni specifiche per tali dispositivi nell'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2015/208.
- (15) Nell'allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 è opportuno inserire prescrizioni specifiche per le parti esterne e gli accessori dei veicoli agricoli e forestali, soprattutto in ragione delle finalità particolari di certe configurazioni esterne.
- (16) Le prescrizioni relative al riscaldamento e al raffreddamento della cabina di cui all'allegato XVII del regolamento delegato (UE) 2015/208 dovrebbero essere compatibili con le prescrizioni dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 per quanto riguarda il livello della pressione e il flusso dell'aria.
- (17) È necessario migliorare la visibilità delle targhe di immatricolazione, di cui all'allegato XIX del regolamento delegato (UE) 2015/208.
- (18) Occorre allineare determinate prescrizioni relative ai serbatoi di carburante, contenute nell'allegato XXV del regolamento delegato (UE) 2015/208, agli sviluppi tecnologici più recenti di cui al regolamento n. 34 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
- (19) A causa delle dimensioni particolari dei trattori T2 è necessario adeguare la lunghezza delle piattaforme indicata nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2015/208.
- (20) Le prescrizioni riguardanti i dispositivi di traino dell'allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2015/208 devono essere adattate per tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).



- (21) Nell'allegato XXXIII del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono necessarie ulteriori definizioni per quanto concerne i cingoli. È altresì necessario aggiornare varie definizioni per tenere conto degli sviluppi tecnologici più recenti.
- (22) Sono inoltre necessari termini e prescrizioni supplementari in relazione ai dispositivi meccanici di accoppiamento di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208, onde garantire la coerenza delle prove sul veicolo traente (trattore) e sul veicolo rimorchiato (rimorchio o attrezzatura intercambiabile trainata). Occorre adattare un certo numero di termini e prescrizioni relativi ai dispositivi di aggancio meccanici per evitare l'uso degli stessi termini in contesti diversi.
- (23) Taluni termini e determinate prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli agricoli e forestali contenuti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione⁽¹⁾ dovrebbero essere allineati agli sviluppi tecnologici più recenti in materia di costruzione e installazione dei freni.
- (24) Le prove di frenatura di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/68 dovrebbero essere allineate agli sviluppi tecnologici più recenti per quanto riguarda il comportamento in frenata e le prestazioni, nonché alle prescrizioni corrispondenti del regolamento UNECE n. 13.
- (25) Sono necessarie definizioni aggiuntive in relazione alle prove alternative di frenatura e occorre chiarire alcuni termini e alcune prescrizioni riguardanti le prove alternative di frenatura di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/68, al fine di allinearle pienamente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13.
- (26) Taluni termini e determinate prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli agricoli e forestali con trasmissione idrostatica di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2015/68 dovrebbero essere allineati agli sviluppi tecnologici più recenti in tema di prestazioni dei freni installati in tali veicoli.
- (27) Le prescrizioni di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2015/68 per i sistemi di frenatura a comando elettronico montati su determinati trattori dovrebbero essere adattate per ridurre al massimo i malfunzionamenti e aumentare il livello delle prestazioni di frenatura.
- (28) Le definizioni riguardanti le emissioni inquinanti dei motori di cui al regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione⁽²⁾ dovrebbero essere allineate alle definizioni corrispondenti utilizzate in relazione alle macchine mobili non stradali. È inoltre necessario allineare pienamente le prescrizioni relative alle macchine mobili non stradali di tale regolamento alle prescrizioni di cui alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e al regolamento UNECE n. 96.
- (29) Al fine di migliorare leggibilità e chiarezza dei regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208, è necessario correggere alcuni refusi, alcune contraddizioni e alcuni errori nei riferimenti.
- (30) L'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 relativo alle prescrizioni riguardanti l'omologazione UE dei veicoli dovrebbe consentire, laddove necessario, di stabilire prescrizioni di sicurezza funzionale per ulteriori categorie di veicoli.
- (31) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013.
- (32) I regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 dovrebbero quindi essere modificati e rettificati di conseguenza.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).



- (33) Dato che il regolamento (UE) n. 167/2013 e i regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 sono già applicabili e che le modifiche di tali atti prevedono numerose correzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

L'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/96

Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) la prima frase e la frase introduttiva sono sostituite da quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato XXXIII del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione (*). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(*) Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).»

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

[la modifica non riguarda la versione italiana];

c) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

[la modifica non riguarda la versione italiana];

d) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12) "potenza netta del motore", la potenza del motore ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente con gli elementi ausiliari di cui alla tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01 (*), determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento.

(*) GU L 166 del 30.6.2015, pag. 170.»



2) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'omologazione per quanto riguarda le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti dallo scarico e ai livelli sonori esterni può essere estesa dalle autorità di omologazione a versioni e varianti diverse del veicolo e a tipi e famiglie di motori, purché i parametri delle varianti del veicolo, dell'unità di propulsione e del sistema antinquinamento abbiano le medesime prestazioni o rientrino nei livelli di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 167/2013.»

b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) i parametri del tipo o della famiglia di motori, come stabiliti nell'allegato II della direttiva 97/68/CE e al punto 9.1, dell'allegato I del presente regolamento;

b) il sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico del motore, come descritto al punto 6.10 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, al punto 9.1.10 dell'allegato I e al punto 3.3 dell'allegato II del presente regolamento;»

c) al paragrafo 4, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per quanto riguarda i carburanti di riferimento, le prescrizioni di cui all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01, e all'allegato V della direttiva 97/68/CE;

b) per quanto riguarda i dispositivi antinquinamento e i dispositivi antinquinamento di ricambio, le prescrizioni di cui all'appendice 5 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE;

c) per quanto riguarda l'apparecchiatura di prova, le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 97/68/CE.»

3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al primo paragrafo, per il riconoscimento di un'omologazione alternativa come equivalente a un'omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore garantisce un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, come richiesto al capo XV del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Misurazione del livello sonoro esterno

1. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria T muniti di pneumatici e della categoria C muniti di cingoli a nastro in movimento in conformità alle condizioni e ai metodi di prova di cui al punto 1.3.1 dell'allegato III.

2. I servizi tecnici eseguono inoltre le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III per i veicoli agricoli e forestali fermi delle categorie T e C muniti di cingoli a nastro e ne registrano i risultati in conformità alle disposizioni del punto 1.3.2.4 dell'allegato III.

3. Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena in conformità alle condizioni e ai metodi della prova da fermi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III.



4. I servizi tecnici eseguono inoltre le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.3 dell'allegato III per i veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena e ne registrano i risultati.»
- 5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
- [la modifica non riguarda la versione italiana];
- 6) all'articolo 11, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Ai fini dell'omologazione, le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 *quater*, 3 *quinqüies* e 4 *bis*, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di motori delle categorie da L a R, sono posticipate di 3 anni.»
- 7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

Procedure di omologazione UE

Fatto salvo l'articolo 11, se un costruttore lo richiede, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle emissioni dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione UE o nazionale ad un nuovo tipo di veicolo o di motore, né proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di un veicolo nuovo e la vendita o l'uso di motori nuovi, se il veicolo o i motori in questione sono conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).»

- 8) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, relativo alle emissioni inquinanti, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di un numero limitato di veicoli muniti di motori che soddisfano i requisiti dell'articolo 9 della direttiva 97/68/CE in regime di flessibilità, in conformità alle disposizioni dell'allegato V del presente regolamento, a richiesta del costruttore e a condizione che un'autorità di omologazione abbia rilasciato la relativa autorizzazione all'entrata in servizio.»
- 9) gli allegati da I a IV sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
- a) la prima frase e la frase introduttiva sono sostituite da quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e agli allegati XII e XXXIII del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione (*). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(*) Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).»



- b) il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5) “trasmissione”: il complesso di componenti compresi tra il dispositivo di comando e il freno, ad esclusione delle linee di comando, delle linee di alimentazione e delle linee supplementari tra trattori e veicoli rimorchiati, che li collega funzionalmente con mezzi meccanici, idraulici, pneumatici o elettrici oppure tramite una combinazione di tali mezzi. Quando l'energia per la frenatura è ricavata o assistita da una fonte di energia indipendente dal conducente, anche la riserva di energia presente nel sistema fa parte della trasmissione;»
- c) il punto 17 è soppresso;
- d) sono aggiunti i seguenti punti 37 e 38:
- «37) “fonte di energia”: dispositivo che fornisce l'energia necessaria ad azionare i freni, direttamente o indirettamente attraverso un dispositivo di accumulo dell'energia;
- 38) “dispositivo di accumulo dell'energia”: apparecchio che immagazzina l'energia fornita dalla fonte di energia per azionare o rilasciare i freni.»
- 2) gli allegati da I a V, nonché VII, VIII, IX, XI, XII e XIII sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
- a) il punto 5 è sostituito dal seguente:
- «5) “pneumatici normalmente montati”: tipo o tipi di pneumatici previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda tecnica, il cui modello si trova all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione (*);
- _____
- (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).»
- b) il punto 6 è sostituito dal seguente:
- «6) “cingoli normalmente montati”: tipo o tipi di cingoli previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda tecnica, il cui modello si trova all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504;»
- c) il punto 12 è sostituito dal seguente:
- «12) “veicolo carico”: veicolo caricato fino alla massa massima tecnicamente ammissibile;»
- d) è aggiunto il seguente punto 13:
- «13) “cabina”: involucro che circonda l'operatore per mezzo di una barriera materiale e impedisce l'afflusso libero di aria esterna nella zona dell'operatore.»
- 2) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. I metodi di misurazione e i risultati delle prove sono notificati all'autorità di omologazione mediante verbali di prova il cui formato è stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
- 3) gli allegati I, III, V, VII, X, da XII a XV, XVII, XIX, XX, XXII, da XXV a XXXI, XXXIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato V del presente regolamento.




*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

1) alla riga n. 6, nella casella corrispondente alla colonna «Atto normativo di riferimento», è inserita la seguente abbreviazione:

«RVFSR»;

2) alla riga n. 9, la voce corrispondente alla categoria di veicoli T3a è sostituita da «X»;


3) alla riga n. 17, la voce corrispondente alla categoria di veicoli T3b è sostituita da «X»;

4) alla riga n. 23, le voci corrispondenti alle categorie di veicoli T3a e T3b sono sostituite da «X»;

5) alla riga n. 30, le voci corrispondenti alle categorie di veicoli Ca e Cb sono sostituite da «X»;

6) alla riga n. 34, nella casella corrispondente alla categoria di veicoli T3b, è inserita la seguente lettera:

«X».



ALLEGATO II

Gli allegati III, V, VIII, IX, X, da XIII a XVIII, da XXI a XXIV, XXVI e XXIX del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 sono modificati come segue:

1) l'allegato III è così modificato:

a) al punto 5.2., la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1


Elenco dei requisiti passibili di essere sottoposti a prove virtuali

Rif. atto delegato	N. allegato	Requisiti	Limitazioni/osservazioni
Regolamento (UE) n. 1322/2014	IX	Rotolamento continuo o interrotto di un trattore a carreggiata stretta in caso di ribaltamento laterale, dotato di una struttura di protezione montata davanti al sedile del conducente	Sezione B4
Regolamento (UE) n. 1322/2014	XV	Requisiti applicabili allo spazio di manovra e all'accesso al posto di guida	Soltanto i requisiti relativi alle dimensioni e alla posizione
Regolamento (UE) 2015/208	VII	Requisiti relativi al campo visivo e ai tergicristalli	Soltanto i requisiti relativi alle dimensioni, alla posizione e alla visibilità
Regolamento (UE) 2015/208	IX	Requisiti relativi agli specchietti retrovisori	Soltanto i requisiti relativi alle dimensioni, alla posizione e alla visibilità
Regolamento (UE) 2015/208	XII	Requisiti relativi ai dispositivi di illuminazione	Soltanto i requisiti relativi alle dimensioni, alla posizione e alla visibilità di cui ai punti 5. e 6. (ad eccezione dei requisiti colorimetrici e fotometrici)
Regolamento (UE) 2015/208	XIII	Requisiti relativi agli elementi di protezione degli occupanti del veicolo, come le finiture interne, i poggiatesta, le cinture di sicurezza e le porte del veicolo	Parte 2 Soltanto i requisiti relativi alle dimensioni, compresa la forma esatta, e alla posizione
Regolamento (UE) 2015/208	XIV	Requisiti relativi alle parti esterne e agli accessori del veicolo	Soltanto i requisiti relativi alle dimensioni, compresa la forma esatta, e alla posizione»;

b) il punto 6.2.2. è sostituito dal seguente:

«6.2.2. Processo di convalida del modello matematico

Il modello matematico deve essere convalidato rispetto alle condizioni di prova effettive. È necessario effettuare una prova fisica allo scopo di confrontarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Occorre quindi procedere alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. A tale fine, i costruttori devono fornire al servizio tecnico una relazione di correlazione contenente le informazioni sul modello matematico e la correlazione tra i risultati ottenuti con tale modello e quelli ottenuti con le prove fisiche secondo lo schema indicato al punto 6.1. Il costruttore o il servizio tecnico deve redigere una relazione di convalida attestante la conformità del modello matematico e consegnarlo all'autorità di omologazione. Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare il rapporto di convalida vanno comunicate all'autorità di omologazione, che può richiedere una nuova convalida. Il diagramma della procedura di convalida è riportato al punto 7., figura 1.»



c) sono inseriti i seguenti punti 6.2.7. e 6.2.8.:

«6.2.7. Procedura di omologazione in caso di prove virtuali

La conformità ai requisiti indicati al punto 5.2., tabella 1, può essere dimostrata mediante procedure di prova virtuali solo se queste si svolgono in base a un modello matematico convalidato in conformità alle prescrizioni di cui al punto 6.2.2. L'applicabilità e le limitazioni del modello devono essere concordate con i servizi tecnici e vanno sottoposte all'autorità di omologazione per l'approvazione.

6.2.8. Verbale delle prove virtuali

Il servizio tecnico deve fornire un verbale di prova contenente i risultati delle prove virtuali. Il verbale di prova, che deve essere coerente con la relazione di correlazione e con il rapporto di convalida, deve contenere almeno i seguenti elementi: la costruzione di un prototipo virtuale, i dati inseriti per la simulazione e i risultati della simulazione in relazione ai requisiti tecnici.»

2) l'allegato V è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 4.4.:

«4.4. Il punto 4.1.2. si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

I costruttori dei veicoli delle categorie R e S che per la diagnostica o la riprogrammazione dei loro veicoli non utilizzano strumenti diagnostici o una comunicazione fisica o senza fili con la centralina o le centraline elettroniche di bordo, tuttavia, sono esentati dagli obblighi di cui al punto 4.1.2.»

b) il punto 6.2. è sostituito dal seguente:

«6.2. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti di cui al punto 6.1. devono essere elencati nel sito Internet del costruttore dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.»

c) all'appendice 1, il punto 2.5. e i punti da 2.5.1. a 2.5.4. sono sostituiti dai seguenti:

«2.5. Per le operazioni diagnostiche e di riprogrammazione delle centraline ai fini di una nuova taratura a seguito di una riparazione, del caricamento del software in una centralina sostitutiva o della ricodifica o reinizializzazione di parti o componenti di ricambio, deve essere consentito l'uso di hardware non proprietario.

2.5.1. Le operazioni diagnostiche e di riprogrammazione (interfaccia di comunicazione PC-VCI) devono essere eseguite, a partire dal 1° luglio 2021, conformemente alla norma ISO 22900-2, SAE J2534 oppure TMC RP1210;

per i seguenti costruttori, tuttavia, il primo punto si applica a decorrere dal 1° luglio 2023:

a) i costruttori di veicoli delle categorie R e S;

b) i costruttori di veicoli delle categorie T e C la cui produzione è inferiore ai limiti di cui al punto 6.1. del presente allegato;

c) i costruttori di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti la cui produzione è inferiore ai limiti di cui al punto 6.1. del presente allegato.

2.5.2. Si possono usare anche Ethernet, cavi seriali o interfacce LAN (Local Area Network) e supporti alternativi come CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc) o dispositivi con memoria a stato solido, ma a condizione che non siano necessari hardware e software di comunicazione (come driver o plug-in) proprietari. Per convalidare la compatibilità dell'applicazione specifica del costruttore e delle interfacce di comunicazione del veicolo (VCI) conformi alla norma ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210B, il costruttore deve offrire una convalida di VCI sviluppate in modo indipendente oppure le informazioni e il prestito di ogni eventuale hardware speciale necessari a un costruttore di VCI per effettuare da solo la convalida. Alle spese fatturate per la convalida o per le informazioni e l'hardware, si applicano le condizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 167/2013.

2.5.3. A partire dal 1° luglio 2021 deve essere garantita la coesistenza dei software dei costruttori di veicoli;

per i seguenti costruttori, tuttavia, il primo punto si applica a decorrere dal 1° luglio 2023:

a) i costruttori di veicoli delle categorie R e S;




- b) i costruttori di veicoli delle categorie T e C la cui produzione è inferiore ai limiti di cui al punto 6.1. del presente allegato;
- c) i costruttori di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti la cui produzione è inferiore ai limiti di cui al punto 6.1. del presente allegato.

2.5.4. Per assicurare la comunicazione tra il veicolo e gli strumenti diagnostici occorre applicare le norme di seguito indicate per i connettori diagnostici fisici tra VCI e veicolo: SAE J1939-13, ISO 11783-2, ISO 15031-3 e ISO 13400-4.»

- 3) all'allegato VIII, la figura 4.3.b è sostituita dalla seguente:

«Figura 4.3.b

ROPS con due montanti



LEGENDA

- 1 - Punto indice del sedile (SIP)
- 2 - SIP, piano mediano longitudinale
- 3 - Punto della seconda applicazione di carico longitudinale, anteriore o posteriore
- 4 - Punto di applicazione di carico longitudinale, anteriore o posteriore»;
- 4) all'allegato IX, sezione B1, il punto 3.1.4.3.3. è sostituito dal seguente:
- «3.1.4.3.3. Il programma informatico (BASIC) per la determinazione delle caratteristiche di rotolamento continuo o interrotto di un trattore a carreggiata stretta che si ribalta lateralmente, dotato di una struttura di protezione in caso di capovolgimento montata anteriormente, è descritto nella sezione B4, con gli esempi da 6.1. a 6.11.»
- 5) all'allegato X, sezione B2, il punto 4.2.1.6. è sostituito dal seguente:
- «4.2.1.6. Prove d'urto aggiuntive


Se durante una prova d'urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

$$H' = (H \times 10^{-1}) (12 + 4a) (1 + 2a)^{-1}$$

va effettuata immediatamente dopo le prove d'urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature e in cui «a» corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente (Dp) e la deformazione elastica (De):

$$a = Dp/De$$

misurato al punto d'urto. L'ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30% della deformazione permanente causata dal primo urto.



Al fine di poter effettuare la prova aggiuntiva è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.»

6) l'allegato XIII è così modificato:

a) il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3. Strumenti di misurazione

Occorre utilizzare un fonometro di precisione di qualità che ottemperi alle prescrizioni delle norme della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) 61672-1:2013 Elettroacustica - Misuratori del livello sonoro - Parte 1: specifiche. La misurazione deve essere eseguita con una rete di ponderazione in frequenza conforme alla curva A utilizzando l'impostazione di risposta lenta, come descritto nella pubblicazione CEI.»

b) sono inseriti i seguenti punti 1.3.1., 1.3.2. e 1.3.3.:

«1.3.1. La strumentazione deve essere tarata spesso, possibilmente prima di ogni misurazione.

1.3.2. Il verbale di prova deve contenere una descrizione tecnica adeguata degli strumenti di misurazione.

1.3.3. In caso di indicazione variabile si devono prendere i valori medi fra i valori massimi.»

c) al punto 2.2.1., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La membrana del microfono deve essere rivolta in avanti, mentre il centro del microfono deve trovarsi 790 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S) descritto nell'allegato XIV, appendice 8, e 150 mm davanti ad esso. Occorre evitare che il microfono vibri eccessivamente.»

d) al punto 3.2.1., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La membrana del microfono deve essere rivolta in avanti, mentre il centro del microfono deve trovarsi 790 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S) descritto nell'allegato XIV, appendice 8, e 150 mm davanti ad esso. Occorre evitare che il microfono vibri eccessivamente.»

7) l'allegato XIV è così modificato:

a) nella tabella di cui al punto 1.14., la prima riga è sostituita dalla seguente:

«Classe I	trattori con massa a vuoto fino a 3 600 kg»;
-----------	--

b) al punto 2.6.2., il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— in lunghezza: $\pm 0,5\%$,»;

c) il punto 3.5.3.2.7. è sostituito dal seguente:

«3.5.3.2.7. Le misurazioni al punto di fissaggio del sedile e sul sedile stesso vanno effettuate durante la stessa tornata.

Per misurare le vibrazioni e registrarle si deve usare un accelerometro, un amplificatore di misurazione con registratore a nastro magnetico, un sistema elettronico di acquisizione dei dati o un vibrometro a lettura diretta. A tali dispositivi si applicano le specifiche di cui ai punti da 3.5.3.3.2. a 3.5.3.3.6.»

d) il punto 3.5.3.3.4. è sostituito dal seguente:

«3.5.3.3.4. Registratore a nastro magnetico o sistema elettronico di acquisizione dei dati

Se si usa un registratore a nastro magnetico o un sistema elettronico di acquisizione dei dati, è ammessa una tolleranza massima di riproduzione pari a $\pm 3,5\%$ nella gamma di frequenze da 1 a 80 Hz, compresa la variazione di velocità del nastro durante la riproduzione a scopo di analisi.»

e) è aggiunto il seguente punto 4.:

«4. **Condizioni ulteriori per l'omologazione UE di un sedile quale componente**

Per poter ottenere l'omologazione UE quale componente, un sedile deve soddisfare le seguenti condizioni, oltre a possedere i requisiti di cui ai punti 2. e 3.:

a) il campo di regolazione del carico del sedile in funzione della massa del conducente varia da 50 a 120 kg;

b) la variazione dell'angolo di inclinazione misurato durante la prova di stabilità laterale non è superiore a 5°;



- c) nessuno dei due valori di cui al punto 3.5.3.3.7.2. è superiore a $1,25 \text{ m/s}^2$;
- d) il rapporto di cui ai punti 3.5.7.4. e 3.5.7.5. non è superiore a 2.»
- f) all'appendice 5, la nota 2 è sostituita dalla seguente:
- «2) L'inclinazione all'indietro della superficie del cuscino del sedile montato deve essere fra 3° e 12° rispetto all'orizzontale, misurata con il dispositivo di carico conformemente all'appendice 8. La scelta dell'angolo di inclinazione all'interno di questa fascia dipende dalla posizione a sedere.»
- g) all'appendice 8 è aggiunto il seguente punto 2.1.:

«2.1. Posizione del sedile

Ai fini dell'allegato XV, il punto di riferimento del sedile (S) deve essere ottenuto con il sedile regolato longitudinalmente nella sua posizione più arretrata e in altezza nella sua posizione media. Se è munito di sospensione, regolabile o no in funzione del peso del conducente, il sedile deve essere fissato nella posizione intermedia della corsa.»

- 8) l'allegato XV è così modificato:

- a) nella tabella di cui al punto 4.2., la terza riga è sostituita dalla seguente:

«spazio libero in altezza:	almeno 125 mm,»
----------------------------	-----------------


- b) al punto 4.2.1., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La distanza orizzontale e verticale tra gradini successivi non deve essere inferiore a 150 mm; è ammessa comunque una tolleranza di 20 mm tra i gradini.»

- c) all'appendice 1, la figura 6 è sostituita dalla seguente:

«Figura 6

(fonte: EN ISO 4254-1 n. 4.7)



9) all'allegato XVI, punto 1, la tabella 1 è così modificata:

a) la seconda riga è sostituita dalla seguente:

«ISO 500-1:2014(*)	X	-	X ₁₎	X ₁₎	X ₁₎	X»
--------------------	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	----

(b) la nota (***) è soppressa;

10) nell'allegato XVII, il punto 2.6. è sostituito dal seguente:

«2.6. All'elemento di collegamento del trattore o al dispositivo di protezione devono essere saldamente fissati i seguenti dispositivi di sicurezza:

- a) dispositivi per fissare gli elementi di montaggio a sganciamento rapido;
- b) componenti di dispositivi di protezione che si possono aprire senza l'impiego di attrezzi.»

11) nell'allegato XVIII, il punto 3.4. è sostituito dal seguente:

«3.4. Risultato della prova

Condizioni di accettazione

La deformazione permanente di qualsiasi componente del sistema e dell'area di ancoraggio è accettabile sotto l'azione delle forze indicate ai punti 3.1. e 3.2. Tuttavia non vi devono essere errori che consentano il rilascio del sistema della cintura di sicurezza, del sedile o del meccanismo di blocco della regolazione del sedile.

Il dispositivo di regolazione o di blocco del sedile non deve necessariamente essere operativo dopo l'applicazione del carico di prova.»

12) nell'allegato XXI, il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. Le parti del tubo di scarico accessibili all'operatore durante il normale funzionamento del trattore, di cui all'allegato XVII, punto 6.1., devono essere protette mediante segregazione, protezioni o griglie, in modo da impedire il contatto accidentale con superfici incandescenti.»

13) l'allegato XXII è così modificato:

a) al punto 2, il punto ag) è sostituito dal seguente:

«ag) informazioni sulla posizione dei punti di lubrificazione, sulla sicurezza del processo di lubrificazione e sugli intervalli di lubrificazione (frequenza giornaliera/mensile/annuale);»

b) al punto 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) informazioni sulla capacità di sollevamento massima del meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti e sulle modalità di fissaggio laterale e verticale del meccanismo di sollevamento dell'aggancio a tre punti per il trasporto su strada;»

c) al punto 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) informazioni sull'utilizzo di strumenti dotati di alberi motore con prese di forza, e sul fatto che l'inclinazione tecnicamente possibile degli alberi dipende dalla forma e dalle dimensioni della protezione principale e/o della zona libera, comprese le istruzioni e le avvertenze specifiche riguardanti:

- i) l'inserimento e il disinserimento delle prese di forza;
- ii) l'utilizzo degli strumenti o delle macchine in cui viene inserita la presa di forza posteriore;
- iii) se del caso, l'impiego di prese di forza di tipo 3 di dimensioni ridotte e le conseguenze e i rischi connessi alle dimensioni ridotte dello scudo protettivo;»

14) l'allegato XXIII è così modificato:

a) al punto 1.2., la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I dispositivi di comando devono possedere tutti i requisiti prescritti, di cui ai punti da 1.2.1. a 1.2.4., per quanto riguarda la loro installazione, ubicazione e identificazione e il loro funzionamento.»



b) al punto 1.2.3., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per evitare che il conducente si confonda, i pedali della frizione, dell'acceleratore e del freno devono avere la stessa funzione e la stessa disposizione di quelle dei pedali di un veicolo a motore, tranne per:

- a) i veicoli muniti di sedile a sella e di manubrio che sono conformi ai requisiti della norma EN 15997:2011 per quanto riguarda il comando dell'acceleratore e il comando manuale della frizione;
- b) i veicoli della categoria T o C che necessitano dell'azionamento costante del pedale destro per mantenersi in movimento (ad esempio i veicoli muniti di un pedale dell'acceleratore e di trasmissione variabile continua o di due pedali per la direzione avanti/indietro e di trasmissione idrostatica);
- c) i veicoli della categoria C con velocità massima di progetto inferiore a 15 km/h muniti di leve manuali per comandare la sterzata differenziale.»

c) il punto 2.1. è sostituito dal seguente:

«2.1. I simboli utilizzati per l'identificazione dei dispositivi di comando devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 1. dell'allegato XXVI.»

d) il punto 3.1.1. è sostituito dal seguente:

«3.1.1. Nel caso dei veicoli dotati di trasmissione idrostatica o con un componente idrostatico, per il requisito di cui al punto 3.1., secondo cui il motore non deve poter essere avviato a meno che il meccanismo della frizione non sia rilasciato, deve intendersi che il motore non deve poter essere avviato se il comando del cambio non si trova in posizione neutra (folle) o il cambio non è privo di pressione.»

e) il punto 3.2. è sostituito dal seguente:

«3.2. Qualora per un operatore situato a terra (ad esempio accanto al trattore) sia possibile avviare il motore ottemperando alle prescrizioni che ne garantiscono l'avviamento in sicurezza in conformità al punto 3.1., per avviare il motore deve essere necessario azionare un ulteriore dispositivo di comando.»

f) è inserito il seguente punto 3.3.:

«3.3. I terminali del motorino di avviamento devono essere protetti, onde evitare che si possa derivare il relè con strumenti semplici (ad esempio un cacciavite).»

g) il punto 7.3. è sostituito dal seguente:

«7.3. Deve essere sempre possibile disattivare la PTO dal posto di guida. Tale prescrizione si applica anche ai dispositivi di comando esterni della PTO, se il veicolo ne è provvisto. Il comando di arresto deve essere sempre un dispositivo di comando prevalente.»

h) il punto 7.4. è sostituito dal seguente:

«7.4. Ulteriori prescrizioni per i dispositivi di comando esterni della PTO, se il veicolo ne è provvisto»;

i) è aggiunto il seguente punto 12:

12. Terminali virtuali

I dispositivi di comando relativi ai terminali virtuali devono possedere i requisiti di cui all'allegato B della norma ISO 15077:2008.»


15) l'allegato XXIV è così modificato:

a) il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3. I collegamenti idraulici flessibili devono essere chiaramente identificabili e contrassegnati in modo indelebile in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 13 della norma ISO 17165-1:2007.»

b) il punto 4.2. è sostituito dal seguente:

«4.2. I punti di lubrificazione devono essere chiaramente segnalati sul veicolo per mezzo di simboli, pittogrammi o codici cromatici; la loro ubicazione e le relative istruzioni per l'uso devono inoltre essere riportate nel manuale d'uso.»



16) l'allegato XXVI è così modificato:

a) il punto 3. è sostituito dal seguente:

«3. **Collegamenti idraulici**

Le valvole idrauliche e i relativi collegamenti situati sulla parte posteriore, su quella anteriore o sui lati dei trattori, nonché la direzione del flusso e le modalità di funzionamento, devono essere indicati per mezzo di un codice cromatico e/o di numeri su etichette durevoli resistenti ad olio, carburante, usura e agenti chimici quali i concimi; la loro ubicazione e identificazione e le relative istruzioni per l'uso devono essere riportate nel manuale d'uso.»

b) il punto 5. è sostituito dal seguente:

«5. **Segnali di avvertimento supplementari riguardanti il sistema di frenatura**

I trattori devono essere dotati di segnali luminosi di avvertimento in caso di guasti o anomalie del sistema di frenatura, conformemente alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione* (*), allegato I, punti da 2.2.1.29.1.1. a 2.2.1.29.2.1.


(*) Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).»

17) nell'allegato XXIX, il punto 2. è sostituito dal seguente:

«2. **Requisiti per la cabina**

2.1. I veicoli delle categorie T e C dotati di cabina devono essere conformi alla norma EN 15695-1:2009.

2.2. I veicoli delle categorie T e C che in base alla dichiarazione del costruttore forniscono una protezione dalle sostanze pericolose devono essere muniti di una cabina di livello 2, 3 o 4 in base alla definizione di cui alla norma EN 15695-1:2009 e rispettare le prescrizioni di detta norma (nel caso dei veicoli con protezione dai prodotti fitosanitari che producono vapori che possono presentare un rischio per l'operatore, la cabina deve essere di livello 4).»



ALLEGATO III

Gli allegati da I a IV del regolamento delegato (UE) 2015/96 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) i punti 2.2. e 2.3. sono sostituiti dai seguenti:

«2.2. La domanda di omologazione deve essere accompagnata dalla documentazione informativa, in conformità agli articoli da 2 a 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

2.3. Al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione va presentato un motore conforme alle caratteristiche del tipo di motore o del motore capostipite descritte negli allegati I e II della direttiva 97/68/CE.»

b) al punto 4., il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La documentazione informativa per l'omologazione deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

c) il punto 6. è sostituito dal seguente:

«6. Conformità della produzione

Oltre che in base alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 e dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, la conformità della produzione va verificata secondo le disposizioni del punto 5. dell'allegato I della direttiva 97/68/CE.»

d) il punto 8. è sostituito dal seguente:

«8. Vigilanza del mercato

Visto l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 167/2013, la vigilanza del mercato deve essere effettuata a norma degli articoli 4, 6 e 10 e degli allegati III, V e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

e) l'appendice è modificata come segue:

i) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il marchio di omologazione UE in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

ii) il punto 6. è sostituito dal seguente:


«6. La posizione esatta delle marcature del motore deve essere indicata nella scheda tecnica, in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

2) l'allegato II è così modificato:

a) i punti 2.1.2. e 2.1.3. sono sostituiti dai seguenti:

«2.1.2. Essa va accompagnata dalla scheda tecnica, in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

2.1.3. In conformità alle disposizioni dell'allegato I del presente regolamento e dell'allegato II della direttiva 97/68/CE, il costruttore deve presentare al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione un motore di un veicolo agricolo e forestale conforme alle caratteristiche del tipo di motore o del motore capostipite.»



b) il punto 2.2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2.2. Essa va accompagnata dalla scheda tecnica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, e da una copia della scheda di omologazione UE del motore o della famiglia di motori e, se del caso, dei sistemi, delle entità tecniche indipendenti e dei componenti montati sul tipo di veicoli agricoli e forestali.»

c) i punti 3.2.1. e 3.2.2. sono sostituiti dai seguenti:

«3.2.1. la depressione all'aspirazione non deve superare la depressione massima ammissibile all'aspirazione indicata per il motore omologato;

3.2.2. la contropressione allo scarico non deve superare la contropressione massima ammissibile allo scarico indicata per il motore omologato;»

d) è aggiunto il seguente punto 3.2.3.:

«3.2.3. le condizioni particolari per il montaggio del motore sul veicolo conformemente alla scheda di omologazione del motore.»

e) il punto 4. è sostituito dal seguente:

«4. Omologazione

A qualsiasi tipo di veicolo agricolo e forestale munito di un motore per il quale è stata rilasciata una scheda di omologazione UE in conformità all'allegato I del presente regolamento o una scheda di omologazione equivalente, conformemente all'allegato IV del presente regolamento, va rilasciata una scheda di omologazione UE in conformità all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

3) l'allegato III è così modificato:

a) il punto 1.3.1.1. è sostituito dal seguente:

«1.3.1.1. La velocità costante prima di approssimarsi alla linea AA' deve essere pari a tre quarti della velocità massima di progetto (v_{max}) dichiarata dal costruttore, raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su strada.»

b) al punto 1.3.1.2.3., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se tale valore supera di 1 dB (A) o più il livello sonoro massimo ammissibile per la categoria di veicoli agricoli e forestali sottoposta a prova, occorre effettuare due ulteriori misurazioni.»

c) al punto 1.3.2.4., primo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

«Il regime del motore va registrato in conformità alle disposizioni dell'articolo 9. Nel verbale deve essere indicato anche il carico del veicolo agricolo e forestale.»

d) il punto 1.3.3. è sostituito dal seguente:

«1.3.3. Disposizioni per le prove dei livelli sonori esterni dei veicoli della categoria C con cingoli a catena in movimento

Per i veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena, il rumore in movimento va misurato con la massa a vuoto in ordine di marcia a una velocità costante di 5 km/h (+/- 0,5 km/h), con il motore al regime nominale, su uno strato di sabbia umida, come specificato al paragrafo 5.3.2. della norma ISO 6395:2008. Il microfono va collocato in conformità alle disposizioni del punto 1.3.1. Il valore del rumore misurato va riportato nel verbale di prova.»




4) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO IV

Riconoscimento di omologazioni alternative

Le seguenti omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione sono riconosciuti come equivalenti a un'omologazione rilasciata a norma del presente regolamento:

1. per le categorie di motori H, I, J e K (fase IIIA), di cui all'articolo 9, paragrafi 3 bis e 3 ter, della direttiva 97/68/CE,
 - 1.1. le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 3.1., 3.2. e 3.3., della direttiva 97/68/CE;
 - 1.2. le omologazioni per la fase IIIA conformi alla direttiva 97/68/CE;
2. per le categorie di motori L, M, N e P (fase IIIB), di cui all'articolo 9, paragrafo 3 quater, della direttiva 97/68/CE,
 - 2.1. le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 4.1., 4.2. e 4.3., della direttiva 97/68/CE;
 - 2.2. le omologazioni per la fase IIIB conformi alla direttiva 97/68/CE;
3. per le categorie di motori Q e R (fase IV), di cui all'articolo 9, paragrafo 3 quinquies, della direttiva 97/68/CE,
 - 3.1. le omologazioni conformi all'allegato XII, punti 5.1. e 5.2., della direttiva 97/68/CE;
 - 3.2. le omologazioni per la fase IV conformi alla direttiva 97/68/CE;
 - 3.3. le omologazioni conformi alla serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 96 per le fasce di potenza Q e R, di cui al punto 5.2.1. di tale regolamento.”



ALLEGATO IV

Gli allegati da I a V, VII, VIII, IX, XI, XII e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) i punti 1.3., 1.4. e 1.5. sono soppressi;

b) il punto 2.1.1. è sostituito dal seguente:

«2.1.1. Componenti e parti del sistema di frenatura»

c) i punti 2.1.1.1. e 2.1.1.2. sono sostituiti dai seguenti:

«2.1.1.1. I componenti e le parti del sistema di frenatura devono essere progettati, costruiti e montati in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, il veicolo possa soddisfare le prescrizioni del presente allegato.

2.1.1.2. In particolare, i componenti e le parti del sistema di frenatura devono essere progettati, costruiti e montati in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui sono esposti.»

d) il punto 2.1.1.4. è sostituito dal seguente:

«2.1.1.4. Non è consentito montare valvole regolabili che potrebbero permettere all'utente del veicolo di modificare le prestazioni del sistema di frenatura in misura tale da rendere quest'ultimo non conforme alle prescrizioni del presente regolamento. È invece consentito utilizzare valvole regolabili che possono essere azionate esclusivamente dal costruttore utilizzando attrezzi speciali o su cui sia apposto un sigillo anti-manomissione, a patto che l'utente del veicolo non sia in grado di regolarle o che ogni eventuale modifica eseguita dall'utente sia facilmente riscontrabile dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge.»

e) i punti 2.1.1.5.1., 2.1.1.5.2. e 2.1.1.5.3. sono sostituiti dai seguenti:

«2.1.1.5.1. qualora, per ragioni tecniche, non possano essere dotati di un sensore di carico automatico, i veicoli della categoria Ra con velocità massima di progetto non superiore a 30 km/h e i veicoli della categoria Sa possono essere muniti di un dispositivo avente almeno tre regolazioni discrete per comandare le forze di frenatura;

2.1.1.5.2. nel caso particolare in cui il tipo di progettazione di un veicolo rimorchiato della categoria Ra con velocità massima di progetto non superiore a 30 km/h o della categoria Sa consenta soltanto due condizioni discrete dello stato di carico, vale a dire "vuoto" e "carico", tale veicolo può possedere esclusivamente due regolazioni discrete per comandare le forze di frenatura;

2.1.1.5.3. i veicoli della categoria S che non contengono altri carichi ad eccezione di un carico di materiali di consumo pari al 10% al massimo della somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse.»

f) il punto 2.1.2.3. è sostituito dal seguente:


«2.1.2.3. Sistema di frenatura di stazionamento

Il sistema di frenatura di stazionamento deve consentire di mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente o discendente anche in assenza del conducente, con gli elementi attivi mantenuti in posizione di bloccaggio da un dispositivo ad azione puramente meccanica. Il conducente deve poter ottenere questa azione frenante dal suo sedile di guida, conformemente, nel caso dei veicoli rimorchiati, alle prescrizioni di cui al punto 2.2.2.10.

Il sistema di frenatura di servizio del veicolo rimorchiato (di tipo pneumatico o idraulico) e il sistema di frenatura di stazionamento del trattore possono essere azionabili contemporaneamente, purché il conducente sia in grado di verificare in qualsiasi momento che il rendimento del sistema di frenatura di stazionamento del complesso di veicoli, ottenuta mediante la semplice azione meccanica del sistema di frenatura di stazionamento del trattore, sia sufficiente.»



- g) al punto 2.1.5.1.3., primo comma, la prima frase è soppressa;
- h) il punto 2.1.8.1.2. è sostituito dal seguente:
- «2.1.8.1.2. nei sistemi di frenatura dotati di un dispositivo di modulazione della pressione dell'aria nella trasmissione del freno, di cui all'allegato II, appendice I, punto 6.2., nella condotta di pressione a monte e a valle di detto dispositivo nel punto più vicino possibile allo stesso. Se il dispositivo è a comando pneumatico, è necessario un raccordo di prova supplementare per simulare la condizione di veicolo carico. Se il dispositivo non è presente, è sufficiente un unico raccordo per il controllo della pressione equivalente al raccordo a valle di cui al punto 2.1.5.1. del presente allegato. Questi raccordi devono essere disposti in maniera da risultare facilmente accessibili da terra o dall'interno del veicolo;»
- i) al punto 2.2.1.1., il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «Per i trattori della categoria Tb: quando la funzione di frenatura differenziale è attiva, non deve essere possibile viaggiare a velocità superiori a 40 km/h, oppure a velocità superiori a 40 km/h la funzione di frenatura differenziale deve disattivarsi. Queste due operazioni devono avvenire in modo automatico.»
- j) il punto 2.2.1.2.6.1. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.2.6.1. se il sistema di frenatura di servizio è azionato dall'energia muscolare del conducente assistita da una fonte di energia o da una o più riserve di energia, la frenatura di soccorso, nel caso in cui venga meno questa assistenza, deve poter essere assicurata dall'energia muscolare del conducente, assistita dalle eventuali riserve di energia non interessate dall'avaria. Lo sforzo esercitato sul dispositivo di comando non deve superare in questo caso i limiti massimi prescritti;»
- k) il punto 2.2.1.6.1. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.6.1. Efficienza delle tubazioni idrauliche e dei tubi flessibili raccordati nel caso dei veicoli dotati di un asse frenato e di un dispositivo automatico di trasmissione a tutti gli altri assi durante la frenatura
- Le tubazioni delle trasmissioni idrauliche devono essere in grado di sopportare una pressione di scoppio pari almeno a quattro volte la pressione di servizio massima normale (T) indicata dal costruttore del veicolo. I tubi flessibili raccordati devono essere conformi alle norme ISO 1402:2009, 6605:2002 e 7751: 1997+A1:2011.»
- l) al punto 2.2.1.7., la seconda frase è soppressa;
- m) al punto 2.2.1.10., primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «L'usura dei freni di servizio deve poter essere compensata mediante un sistema di registrazione manuale o automatico.»
- n) al punto 2.2.1.10.1., primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Per i veicoli che ne sono muniti, i dispositivi di registrazione automatica di compensazione dell'usura devono, dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento, consentire la marcia libera del veicolo, come indicato nell'allegato II, punto 2.3.4., dopo l'effettuazione della prova di tipo I specificata al punto 2.3. di tale allegato.»
- o) al punto 2.2.1.11.1. è aggiunto il seguente secondo comma:
- «Per i sistemi di frenatura idraulici in cui il fluido utilizzato per la trasmissione idraulica è dello stesso tipo di quello adoperato per altri dispositivi del veicolo e si trova nello stesso serbatoio, è anche consentito rilevare il livello corretto del fluido con un dispositivo per il quale è necessario aprire il contenitore.»
- p) al punto 2.2.1.11.2. è aggiunto il seguente secondo comma:
- «Per i sistemi di frenatura idraulici in cui il fluido utilizzato per la trasmissione idraulica è dello stesso tipo di quello adoperato per altri dispositivi del veicolo e si trova nello stesso serbatoio, è anche consentito rilevare un calo di pressione nella trasmissione idraulica fino ad un determinato valore stabilito dal costruttore.»



- q) al punto 2.2.1.11.3., la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Il simbolo deve essere apposto a non oltre 100 mm di distanza dagli orifizi di riempimento dei serbatoi del fluido, in conformità con le prescrizioni dell'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/208.»
- r) il punto 2.2.1.13. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.13. Trattori della categoria Tb con velocità massima di progetto superiore a 60 km/h
- Fatte salve le prescrizioni del punto 2.1.2.3., quando l'intervento di una fonte ausiliaria di energia è indispensabile per il funzionamento di un sistema di frenatura, la riserva di energia deve essere tale che, in caso di arresto del motore o di avaria del sistema di azionamento della fonte di energia, l'efficienza frenante resti sufficiente ad assicurare l'arresto del veicolo nelle condizioni prescritte. Inoltre, se l'azione muscolare del conducente sul sistema di frenatura di stazionamento è potenziata da un dispositivo di assistenza, l'azionamento del sistema di frenatura di stazionamento deve essere assicurato in caso di guasto di tale dispositivo, ricorrendo, se necessario, a una riserva di energia indipendente da quella che normalmente lo alimenta. Tale riserva di energia può essere quella destinata al sistema di frenatura di servizio.»
- s) il punto 2.2.1.17.3. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.17.3. In caso di avaria della linea o della condotta di comando tra due veicoli aventi la dotazione di cui al punto 2.1.4.1.2. del presente allegato, la linea o condotta di comando non interessata dall'avaria deve assicurare automaticamente l'efficienza frenante prescritta dall'allegato II, punto 3.2.1., per il veicolo rimorchiato.»
- t) il punto 2.2.1.18.6. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.18.6. In caso di avaria (ad esempio rottura o perdita) della condotta di comando, la pressione nella condotta supplementare deve scendere a 1 000 kPa entro i due secondi successivi all'azionamento a fondo del dispositivo di comando del freno di servizio; inoltre, al rilascio del dispositivo di comando del freno di servizio, deve essere ripristinata la pressione nella condotta supplementare (cfr. anche il punto 2.2.2.15.2.).»
- u) al punto 2.2.1.18.9., la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «I trattori che trainano veicoli della categoria R o S e che possono rispettare le prescrizioni di efficienza del sistema di frenatura di servizio, del sistema di frenatura di stazionamento o del sistema di frenatura automatica unicamente con l'aiuto dell'energia immagazzinata in un dispositivo di accumulo dell'energia idraulica devono essere muniti di un connettore ISO 7638:2003 al fine di poter indicare un eventuale basso livello dell'energia accumulata sul veicolo rimorchiato, ricevuta da quest'ultimo, come indicato al punto 2.2.2.15.1.1., mediante il segnale di avvertimento separato, tramite il polo 5 del connettore elettrico conforme alla norma ISO 7638:2003 di cui al punto 2.2.1.29.2.2. (cfr. anche il punto 2.2.2.15.1.).»
- v) il punto 2.2.1.20. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.20. Se il punto 3.1.3.4. dell'allegato II può essere rispettato soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 3.1.3.4.1.1. dell'allegato II:»
- w) il punto 2.2.1.25.1. è soppresso;
- x) il punto 2.2.1.26.1.2. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.26.1.2. In caso di avaria elettrica del dispositivo di comando o di rottura del cablaggio della trasmissione elettrica del comando all'esterno della centralina o delle centraline, ad esclusione dell'alimentazione di energia, deve essere comunque possibile azionare il sistema di frenatura di stazionamento dal sedile del conducente e con esso mantenere fermo il veicolo carico su una pendenza dell'8% in salita o in discesa.»
- y) il punto 2.2.1.26.3. è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.26.3. In alternativa alle prescrizioni relative all'efficienza del freno di stazionamento di cui ai punti 2.2.1.26.1.2. e 2.2.1.26.2.1.2., sono consentite anche le opzioni di cui ai punti 2.2.1.26.3.1. e 2.2.1.26.3.2.»



- 2.2.1.26.3.1. L'azionamento automatico del sistema di frenatura di stazionamento a veicolo fermo è consentito a condizione che si ottenga l'efficienza di cui ai punti 2.2.1.26.1.2. e 2.2.1.26.2.1.2. e che il sistema di frenatura di stazionamento, una volta azionato, rimanga inserito indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. In questo caso, il sistema di frenatura di stazionamento deve disinserirsi automaticamente non appena il conducente rimette in movimento il veicolo.
- 2.2.1.26.3.2. Azionamento dei freni del sistema di frenatura di stazionamento dal sedile del conducente mediante un dispositivo di comando ausiliario in modo da mantenere fermo il veicolo carico su una pendenza dell'8% in salita o in discesa: in questo caso occorre rispettare anche le prescrizioni di cui al punto 2.2.1.26.7.»
- z) al punto 2.2.1.26.5., il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «Se l'azionamento del sistema di frenatura di stazionamento è normalmente indicato per mezzo di un segnale di avvertimento separato, conforme a tutte le prescrizioni di cui al punto 2.2.1.29.4., detto segnale deve essere utilizzato per rispettare le prescrizioni riguardanti il segnale rosso di cui al primo e al secondo comma del presente punto.»
- aa) i punti 2.2.1.29.1.1. e 2.2.1.29.1.2. sono sostituiti dai seguenti:
- «2.2.1.29.1.1. un segnale di avvertimento rosso, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, indicante guasti dell'impianto di frenatura del veicolo, come specificato in altri punti del presente allegato e degli allegati V, VII, IX e XIII, che impediscono che il freno di servizio agisca con l'efficienza prescritta o che funzioni almeno uno dei due circuiti indipendenti di frenatura di servizio;
- 2.2.1.29.1.2. se del caso, un segnale di avvertimento giallo, conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, indicante un guasto elettrico individuato nell'impianto di frenatura del veicolo, per il quale non è prevista l'attivazione del segnale di avvertimento di cui al punto 2.2.1.29.1.1.»
- bb) al punto 2.2.1.29.2., la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «I trattori dotati di una linea di comando elettrica e/o autorizzati a trainare un veicolo dotato di una trasmissione di comando elettrica devono essere in grado di emettere un segnale di avvertimento separato, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, per indicare un difetto nella trasmissione elettrica del comando dell'impianto di frenatura del veicolo rimorchiato.»
- cc) al punto 2.2.1.29.2.1., la terza frase è sostituita dalla seguente:
- «In alternativa, anziché utilizzare il segnale di avvertimento di cui al punto 2.2.1.29.1.1. del presente allegato in combinazione con il segnale di avvertimento di cui al presente punto, nel trattore può essere previsto un segnale di avvertimento separato di colore rosso, conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, per indicare l'avaria dell'impianto di frenatura del veicolo rimorchiato.»
- dd) al punto 2.2.2.1., la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «I veicoli delle categorie R1a e S1a non devono necessariamente disporre di un sistema di frenatura di servizio. I veicoli delle categorie R1b e S1b con somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non superiore a 750 kg non devono necessariamente disporre di un sistema di frenatura di servizio.»
- ee) al punto 2.2.2.2., la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «I veicoli delle categorie R1b e S1b con somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse superiore a 750 kg e i veicoli della categoria R2 devono disporre di un sistema di frenatura di servizio di tipo continuo, semicontinuo o ad inerzia.»
- ff) il punto 2.2.2.3.1.3. è soppresso;



gg) al punto 2.2.2.15.1.1., il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando la pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia idraulica scende al di sotto della pressione dichiarata dal fabbricante del veicolo nella documentazione informativa, ad un livello in cui l'efficienza di frenatura prescritta non è garantita, tale bassa pressione deve essere indicata al conducente mediante il segnale di avvertimento separato di cui al punto 2.2.1.29.2.2. tramite il polo 5 del connettore elettrico conforme alla norma ISO 7638:2003.»

hh) al punto 2.2.2.18., la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Tali veicoli devono essere contrassegnati in modo indelebile, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/208, per indicare lo stato di funzionamento del sistema di frenatura quando il connettore ISO 7638:2003 è collegato e scollegato.»

2) l'allegato II è così modificato:

a) il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2. Per "curva di utilizzazione dell'aderenza" si intende la curva caratteristica del coefficiente di forza frenante senza la resistenza al rotolamento e la normale reazione della superficie stradale su un dato asse durante la frenata in relazione al tasso di frenatura del veicolo.»

b) al punto 2.1.4.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comportamento dei veicoli delle categorie Tb, R2b, R3b, R4b e S2b su strade con aderenza ridotta deve essere conforme alle prescrizioni pertinenti dell'appendice 1 del presente allegato oppure, se il veicolo è dotato di ABS, dell'allegato XI.»

c) il punto 2.2.2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2.2.2. Per il controllo della conformità alle prescrizioni di cui al punto 2.2.1.2.4. dell'allegato I deve essere eseguita una prova di tipo 0 con il motore disinnestato alla velocità iniziale di 30 km/h.

In caso di azionamento del comando del sistema di frenatura di stazionamento, la decelerazione media a regime e la decelerazione immediatamente prima dell'arresto del veicolo non devono essere inferiori a $1,5 \text{ m/s}^2$. La stessa prescrizione si applica nel caso di un comando ausiliario di cui al punto 2.2.1.2.4. dell'allegato I.

La prova deve essere effettuata a veicolo carico. La forza esercitata sul dispositivo di comando dei freni non deve superare i valori prescritti.»

d) al punto 2.3.1.4. è aggiunta la seguente frase:

«In alternativa, è altresì consentito effettuare la prova con il motore disinnestato, se del caso, durante le frenate.»

e) il punto 2.3.2.1. è sostituito dal seguente:

«2.3.2.1. Il sistema di frenatura di servizio dei veicoli delle categorie R1, R2, S1, R3a, R4a e S2a e dei veicoli delle categorie R3b e S2b con somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non superiore a 10 000 kg deve essere sottoposto a prova in modo che, a veicolo carico, l'energia esercitata sui freni corrisponda a quella che si registra nello stesso lasso di tempo quando il veicolo carico sottoposto a prova procede ad una velocità costante di 40 km/h su un percorso di 1,7 km in discesa con pendenza del 7%.

In alternativa, questa prescrizione si ritiene soddisfatta, per i veicoli delle categorie R3a, R4a e S2a e per i veicoli delle categorie R3b e S2b con somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non superiore a 10 000 kg, se tali veicoli hanno superato con esito positivo la prova di tipo III conformemente al punto 2.5.»

f) il punto 2.3.4.2. è sostituito dal seguente:

«2.3.4.2. quando il veicolo procede a una velocità costante $v = 60 \text{ km/h}$ o alla velocità massima di progetto del veicolo rimorchiato, se quest'ultima è più bassa, con i freni rilasciati, e le temperature asintotiche non fanno registrare un incremento della temperatura dei tamburi o dei dischi superiore a 80 °C ; allora i momenti frenanti residui sono considerati accettabili.»



g) il punto 2.5.3. è sostituito dal seguente:

«2.5.3. R3b e S2b con somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non superiore a 10 000 kg.»

h) il punto 3.1.1.2. è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso dei trattori autorizzati a trainare un veicolo non frenato appartenente alla categoria R o S, l'efficienza minima prescritta per il complesso di veicoli, di cui al punto 3.1.1.2.1., deve essere ottenuta con il veicolo rimorchiato non frenato agganciato al trattore e caricato in modo da raggiungere la massa massima dichiarata dal costruttore del trattore.»

ii) l'ultima frase del terzo comma è sostituita dalla seguente:

« P_{M+R} = massa del complesso di veicoli (massa P_M + massa P_R dichiarata del veicolo rimorchiato non frenato);»

i) al punto 3.1.3.3., secondo comma, è aggiunto il seguente trattino:

«— Durante il periodo di raffreddamento, il sistema di frenatura di stazionamento non deve essere regolato manualmente.»

j) al punto 3.1.3.3. è aggiunto il seguente quarto comma:

«La prova statica a caldo del sistema di frenatura di stazionamento può essere omessa se il sistema di frenatura di stazionamento agisce unicamente su superfici di frenatura non utilizzate durante la frenatura di servizio.»

k) al punto 3.1.3.4., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora tale prescrizione non possa essere soddisfatta a causa di limiti fisici (ad esempio in caso di scarsa aderenza fra pneumatico e manto stradale che impedisce al trattore di generare forze frenanti sufficienti, o di sistema di frenatura di stazionamento puramente meccanico che non consente al trattore di tenere fermo il complesso di veicoli, come prescritto al punto 3.1.3.1.), lo si considera soddisfatto quando è rispettata la prescrizione alternativa di cui al punto 3.1.3.4.1. del presente allegato con riguardo al punto 2.2.1.20. dell'allegato I.»

l) i punti 3.1.3.4.1., 3.1.3.4.1.1. e 3.1.3.4.1.2. sono sostituiti dai seguenti:

3.1.3.4.1. La prescrizione di cui al punto 3.1.3.4. si ritiene rispettata quando sussistono le condizioni di cui al punto 3.1.3.4.1.1., nel caso dei veicoli rimorchiati con freno di servizio, o quelle di cui al punto 3.1.3.4.1.2., nel caso dei veicoli rimorchiati non frenati o con frenatura ad inerzia.

3.1.3.4.1.1. Anche quando il motore del trattore è spento, il complesso di veicoli, alla massa massima ammessa, rimane fermo su un fondo con la pendenza prescritta se il conducente attiva dal suo posto di guida un singolo dispositivo di comando azionando con esso il sistema di frenatura di stazionamento del trattore e il sistema di frenatura di servizio del veicolo rimorchiato, oppure soltanto il primo dei due sistemi.

3.1.3.4.1.2. Il sistema di frenatura di stazionamento del trattore riesce a mantenere fermo il trattore collegato ad un veicolo rimorchiato non frenato o con frenatura ad inerzia con una massa pari alla più alta "massa del complesso P_{M+R} " indicata nel verbale di prova. Tale massa deve essere determinata nel modo seguente:

a) nel caso dei veicoli rimorchiati non frenati: P_{M+R} = massa del complesso di veicoli (massa P_M + massa P_R dichiarata del veicolo rimorchiato non frenato) conformemente al punto 3.1.1.2.;

b) nel caso dei veicoli rimorchiati con frenatura ad inerzia: P_{M+R} = massa del complesso di veicoli (massa P_M + massa dichiarata del veicolo rimorchiato con frenatura ad inerzia quale indicata dal costruttore);

P_M = massa del trattore (se del caso, inclusa la zavorra o il carico sostenuto o entrambi).»



m) al punto 3.2.1.3., il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La velocità prescritta per la prova è 60 km/h o, se inferiore, la velocità massima di progetto del veicolo rimorchiato.»

n) il punto 3.2.3. è sostituito dal seguente:

«3.2.3. Sistema di frenatura automatica

L'efficienza del sistema di frenatura automatica in caso di avaria, secondo la descrizione contenuta nell'allegato I, punti 2.2.1.17.1. e 2.2.1.18.5., determinata a veicolo carico e ad una velocità iniziale di 40 km/h o 0,8 v_{max} (il valore più basso dei due) non deve essere inferiore al 13,5% del carico statico massimo per ruota. Per livelli di efficienza superiori al 13,5% è consentito il bloccaggio delle ruote.»

o) l'appendice 1 è così modificata:

i) il punto 1.1.3. è sostituito dal seguente:

«1.1.3. I veicoli delle categorie di cui ai punti 1.1.1. e 1.1.2. dotati di sistema di frenatura antibloccaggio di categoria 1 o 2 (trattori) e di categoria A o B (veicoli rimorchiati) che soddisfano i requisiti pertinenti dell'allegato XI, devono tuttavia rispettare anche tutte le prescrizioni pertinenti della presente appendice, con le seguenti eccezioni o condizioni:»

ii) sono inseriti i seguenti punti 1.1.5. e 1.1.6.:

«1.1.5. Le prescrizioni della presente appendice valgono per i sistemi di frenatura utilizzati con gli pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore per il dato tipo di veicolo.

1.1.6. La conformità rispetto all'utilizzazione dell'aderenza e alle prescrizioni relative alla compatibilità in relazione ai diagrammi 1, 2 e 3 della presente appendice deve essere dimostrata mediante calcolo.»

iii) il punto 3. è sostituito dal seguente:

«3. **Prescrizioni per i trattori della categoria T**

3.1. Trattori a due assi

3.1.1. Per valori k compresi fra 0,2 e 0,8:

$$z \geq 0,10 + 0,85 (k - 0,20)$$

Le disposizioni di cui al presente punto non modificano le prescrizioni dell'allegato II sull'efficienza della frenatura. Se, tuttavia, nel corso delle prove effettuate secondo le prescrizioni del presente punto, sono ottenuti valori di efficienza di frenatura superiori a quelli prescritti nell'allegato II, si applicano le prescrizioni relative alle curve di utilizzazione dell'aderenza all'interno delle zone del diagramma 1 delimitate dalle rette $k = 0,8$ e $z = 0,8$.

3.1.2. Per tutti i tassi di frenatura compresi tra 0,15 e 0,30:

3.1.2.1. le curve di utilizzazione dell'aderenza per ciascun asse sono situate tra due rette di equazione $k = z \pm 0,08$ parallele alla retta di utilizzo ideale dell'aderenza, come si vede nel diagramma 1, e la curva di utilizzazione dell'aderenza per l'asse posteriore, per tassi di frenatura $z > 0,3$, soddisfa la relazione:

$$z \geq 0,3 + 0,74 (k - 0,38).$$

3.1.3. Per i trattori autorizzati a trainare veicoli delle categorie R3b, R4b e S2b muniti di sistema di frenatura ad aria compressa:



- 3.1.3.1. nella prova eseguita con la fonte di energia non in funzione, la linea di alimentazione chiusa, il serbatoio da 0,5 litri collegato alla condotta di comando pneumatica e il sistema alle pressioni di inserimento e disinserimento della fonte di energia, durante l'azionamento a fondo del dispositivo di comando della frenatura la pressione deve essere compresa tra 650 e 850 kPa agli attacchi della condotta di alimentazione e della condotta di comando pneumatica, indipendentemente dalle condizioni di carico del veicolo;
- 3.1.3.2. per i veicoli dotati di linea di comando elettrica, l'azionamento a fondo del dispositivo di comando del sistema di frenatura di servizio deve produrre un valore digitale di richiesta corrispondente a una pressione compresa tra 650 e 850 kPa (cfr. ISO 11992:2003, compresa la norma ISO 11992-2:2003 e la sua modifica 1:2007);
- 3.1.3.3. tali valori devono essere dimostrabili per il trattore quando questo non è collegato al veicolo rimorchiato. Le fasce di compatibilità dei diagrammi di cui ai punti 3.1.6., 4.1. e 4.2. non devono superare i 750 kPa e/o il valore digitale di richiesta corrispondente (cfr. ISO 11992:2003, compresa la norma ISO 11992-2:2003 e la sua modifica 1:2007);
- 3.1.3.4. quando la pressione del sistema corrisponde alla pressione di inserimento della fonte di energia, all'attacco della condotta di alimentazione deve essere garantita una pressione di almeno 700 kPa. La presenza di tale pressione deve essere dimostrata senza l'attivazione dei freni di servizio.
- 3.1.4. Per i trattori autorizzati a trainare veicoli delle categorie R3b, R4b e S2b muniti di sistema di frenatura idraulico:
- 3.1.4.1. Se sottoposti alla prova con la fonte di energia al regime minimo e il motore a 2/3 del regime massimo, una condotta di comando del simulatore del veicolo rimorchiato (allegato III, punto 3.6.) deve essere collegata alla condotta di comando idraulica. Quando il dispositivo di comando della frenatura viene azionato a fondo, la pressione deve essere compresa tra 11 500 e 15 000 kPa per il comando idraulico e tra 1 500 e 3 500 kPa per la condotta supplementare, indipendentemente dalle condizioni di carico del veicolo.
- 3.1.4.2. Tali valori devono essere dimostrabili per il trattore quando questo non è collegato al veicolo rimorchiato. Le fasce di compatibilità dei diagrammi di cui ai punti 3.1.6., 4.1. e 4.2. non devono superare i 13 300 kPa.
- 3.1.5. Verifica della conformità alle prescrizioni di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2.
- 3.1.5.1. Per la verifica della conformità alle prescrizioni di cui ai punti 3.1.1. e 3.1.2., il costruttore deve presentare le curve di utilizzazione dell'aderenza per gli assi anteriori e posteriori calcolate mediante le formule che seguono.

$$f1 = \frac{T1}{N1} = \frac{T1}{F1 + z \cdot \frac{h}{E} \cdot P \cdot g}$$

$$f2 = \frac{T2}{N2} = \frac{T2}{F2 - z \cdot \frac{h}{E} \cdot P \cdot g}$$

Le curve devono essere tracciate per ambedue le condizioni di carico seguenti:

- 3.1.5.1.1. a vuoto, senza che sia superata la massa minima dichiarata dal costruttore nella scheda tecnica;
- 3.1.5.1.2. a veicolo carico; se sono previste più possibilità di ripartizione del carico, deve essere presa in considerazione quella in cui il carico grava prevalentemente sull'asse anteriore.
- 3.1.5.2. Prescrizioni particolari per i trattori i cui assi sono tutti collegati permanentemente in modo rigido (percentuale di bloccaggio del 100%) dalla trazione integrale o sono collegati automaticamente dalla trazione integrale durante la frenata (percentuale di bloccaggio del 100%)



- 3.1.5.2.1. Non è necessaria una verifica matematica ai sensi del punto 3.1.5.1.
- 3.1.5.3. Trattori con trazione integrale permanente diversa da quelle di cui al punto 3.1.5.2.
- 3.1.5.3.1. Qualora non sia possibile, per i veicoli a trazione integrale permanente o con la trazione integrale che si inserisce durante la frenatura, effettuare la verifica matematica prevista dal punto 3.1.5.1., il costruttore può eseguire una prova per la determinazione della sequenza di bloccaggio delle ruote al fine di verificare che il bloccaggio delle ruote anteriori si produca contemporaneamente al bloccaggio delle ruote posteriori o prima di esso.
- 3.1.5.4. Tuttavia, nel caso dei trattori la cui trazione integrale è azionata automaticamente all'inizio della frenata quando il veicolo viaggia a una velocità superiore a 20 km/h, ma non all'entrata in funzione del sistema di frenatura di servizio quando il veicolo viaggia a una velocità non superiore a 20 km/h, non è necessario dimostrare la conformità con il punto 3.1.5.1. quando la trazione integrale non è inserita durante la frenatura.
- 3.1.5.5. Procedura per la verifica della conformità alle prescrizioni del punto 3.1.5.3.
- 3.1.5.5.1. La prova per la determinazione della sequenza di bloccaggio delle ruote deve essere effettuata, a veicolo carico e a vuoto, su superfici stradali con un'aderenza che faccia sì che il bloccaggio delle ruote del primo asse abbia luogo a un tasso di frenatura compreso tra 0,55 e 0,8 rispetto alla velocità iniziale di prova specificata al punto 3.1.5.5.2.
- 3.1.5.5.2. Velocità di prova:
0,9 v_{max} , ma non superiore a 60 km/h.
- 3.1.5.5.3. La forza esercitata sul pedale può essere superiore alle forze di azionamento ammissibili conformemente al punto 3.1.1. dell'allegato II.
- 3.1.5.5.4. La forza sul pedale deve essere aumentata in modo che la seconda ruota del veicolo si blocchi tra 0,5 e 1 s dopo l'inizio dell'azionamento del freno, fino al bloccaggio di entrambe le ruote di uno stesso asse (durante la prova possono bloccarsi anche altre ruote, ad esempio in caso di bloccaggio simultaneo).
- 3.1.5.5.4.1. Se nell'ambito della prova a veicolo carico non si riesce ad ottenere il bloccaggio della seconda ruota entro 1 s, la prova può essere omessa, purché il bloccaggio delle ruote nelle condizioni di cui al punto 3.1.5.5.4. possa essere dimostrato nell'ambito della prova a veicolo vuoto.
- Se non si riesce ad ottenere il bloccaggio della seconda ruota entro 1 s nemmeno nell'ambito della prova a veicolo vuoto, occorre eseguire una terza, decisiva prova su una superficie stradale con coefficiente di aderenza non superiore a 0,3 e con una velocità iniziale di 0,8 v_{max} km/h, ma comunque non superiore, in termini assoluti, a 60 km/h.
- 3.1.5.5.4.2. Ai fini delle prove di cui al punto 3.1.5.5., con "bloccaggio simultaneo delle ruote anteriori e posteriori" si intende che il lasso di tempo che intercorre tra il primo bloccaggio dell'ultima ruota (la seconda) dell'asse posteriore e il primo bloccaggio dell'ultima ruota (la seconda) dell'asse anteriore non è superiore a 0,3 secondi.
- 3.1.6. Trattori autorizzati al traino di rimorchi
- 3.1.6.1. Il rapporto consentito tra il tasso di frenatura T_M/F_M e la pressione p_m deve rientrare in due aree ricavate dal diagramma 2 per tutte le pressioni comprese tra 20 e 750 kPa (per i sistemi di frenatura ad aria compressa) e tra 350 e 13 300kPa (per i sistemi di frenatura idraulici).
- 3.2. Trattori con più di due assi
- Le prescrizioni di cui al punto 3.1. si applicano ai veicoli con più di due assi. Le prescrizioni del punto 3.1.2. si considerano soddisfatte, per quanto riguarda la sequenza di bloccaggio delle ruote, se per tassi di frenatura compresi tra 0,15 e 0,30 l'utilizzazione dell'aderenza di almeno uno degli assi anteriori è superiore a quella di almeno uno degli assi posteriori.»



iv) il punto 6.1. è sostituito dal seguente:

«6.1. Sui veicoli che soddisfano le prescrizioni del presente allegato per mezzo di un dispositivo comandato meccanicamente dalle sospensioni deve essere apposto, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/208, un contrassegno, con i dati appropriati, che indichi la corsa utile del dispositivo tra le posizioni corrispondenti rispettivamente al veicolo vuoto e al veicolo carico e che riporti ogni altra informazione necessaria per controllare la regolazione del dispositivo.»

v) al punto 6.3., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Un esempio di contrassegno per un dispositivo comandato meccanicamente montato su un veicolo dotato di sistema di frenatura ad aria compressa o idraulico è fornito in conformità alle prescrizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/504 (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).»

vi) il titolo del diagramma 2 è sostituito dal seguente:

«Rapporto consentito tra tasso di frenatura T_M/F_M e pressione all'attacco p_m per i trattori delle categorie T e C con sistema di frenatura ad aria compressa o idraulico»;

3) l'allegato III è così modificato:

a) il punto 3.6.2.1.2.1. è soppresso;

b) al punto 1.1. dell'appendice 2, la descrizione del simbolo A è sostituita dalla seguente:

«A = accumulatore idraulico (pressione di precarico: 1 000 kPa);»

4) l'allegato IV è così modificato:

a) al punto 1.2.2.1. della parte A, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«La pressione iniziale deve essere indicata nella documentazione informativa.»

b) la parte B è così modificata:

i) al punto 1.2.2.1., la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Il livello iniziale di energia deve essere indicato nella documentazione informativa.»

ii) al punto 1.3.2.1., la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Il livello iniziale di energia deve essere indicato nella documentazione informativa.»

c) la parte C è così modificata:

i) al punto 1.1.1. è aggiunto il seguente comma:

«I dispositivi di accumulo dell'energia utilizzati come smorzatori di pulsazioni nei sistemi di frenatura idraulici in cui l'efficienza prescritta per il freno di servizio è ottenuta da una fonte di energia non sono considerati dispositivi di accumulo dell'energia ai sensi del presente allegato.»



ii) il punto 2.1.3. è sostituito dal seguente:

«2.1.3. Interpretazione dei risultati

Il tempo t non deve superare i 30 s nel caso dei trattori ai quali non è consentito agganciare un rimorchio.»

5) all'allegato V, il punto 2.2.1. è sostituito dal seguente:

«2.2.1. le prescrizioni relative al tempo di risposta di cui all'allegato III, punto 6.»

6) l'allegato VII è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Prescrizioni di prova alternative per i veicoli per i quali non sono obbligatorie prove equivalenti al tipo I, al tipo II o al tipo III»;

b) i punti 1. e 2. sono sostituiti dai seguenti:

«1. **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si intende per:

- 1.1. "veicolo rimorchiato considerato", un veicolo rimorchiato rappresentativo del tipo di veicolo rimorchiato per il quale si richiede l'omologazione;
- 1.2. "identico", con identiche caratteristiche geometriche e meccaniche, nonché dei materiali utilizzati per i componenti dei veicoli;
- 1.3. "asse di riferimento", un asse per il quale esiste un verbale di prova;
- 1.4. "freno di riferimento", un freno per il quale esiste un verbale di prova;
- 1.5. "massa di prova nominale", la massa di un disco o di un tamburo specificata dal costruttore per il disco o tamburo con cui è eseguita la prova corrispondente da parte del servizio tecnico;
- 1.6. "massa di prova effettiva", la massa misurata dal servizio tecnico prima della prova;
- 1.7. "soglia di coppia di azionamento del freno", la coppia minima da applicare per produrre una coppia frenante misurabile;
- 1.8. "soglia di coppia di azionamento del freno dichiarata", la soglia di coppia di azionamento del freno dichiarata dal costruttore e rappresentativa del freno;
- 1.9. "diametro esterno dichiarato", il diametro esterno di un disco dichiarato dal costruttore e rappresentativo del diametro esterno del disco;
- 1.10. "diametro esterno nominale", il diametro esterno indicato dal costruttore per il disco con cui è eseguita la prova corrispondente da parte del servizio tecnico;
- 1.11. "diametro esterno effettivo", il diametro esterno di un disco misurato dal servizio tecnico prima della prova;
- 1.12. "lunghezza efficace dell'asse della camma", la distanza tra la linea mediana della camma ad S e la linea mediana della leva di comando;
- 1.13. "fattore di frenatura", fattore di amplificazione entrata/uscita del freno.




2. **Prescrizioni generali**
- Nei seguenti casi non è necessario effettuare le prove di tipo I, II o III, di cui all'allegato II, per un veicolo e i relativi sistemi presentati all'omologazione:
- 2.1. il veicolo in questione è un trattore o un veicolo rimorchiato che, per quanto riguarda pneumatici, energia frenante assorbita per asse e tipo di montaggio di pneumatici e freni, è identico dal punto di vista della frenatura a un trattore o a un veicolo rimorchiato che:
- 2.1.1. ha superato con esito positivo la prova di tipo I, II o III; e
- 2.1.2. è stato omologato, per quanto riguarda l'energia frenante assorbita, per una massa per asse non inferiore a quella del veicolo considerato;
- 2.2. il veicolo in questione è un trattore o un veicolo rimorchiato il cui asse o i cui assi sono, per quanto riguarda pneumatici, energia frenante assorbita per asse e tipo di montaggio di pneumatici e freni, identici, dal punto di vista della frenatura, ad assi che hanno superato individualmente con esito positivo la prova di tipo I, II oppure III per una massa per asse non inferiore a quella del veicolo considerato, purché l'energia frenante assorbita per asse non sia maggiore dell'energia assorbita per asse nella prova o nelle prove di riferimento eseguite sul singolo asse;
- 2.3. il veicolo in questione è un trattore dotato di un sistema di frenatura di rallentamento, diverso dal freno motore, identico a un sistema di frenatura di rallentamento già sottoposto a prova nelle condizioni seguenti:
- 2.3.1. in una prova effettuata su una pendenza pari ad almeno il 6% (prova di tipo II), il sistema di frenatura di rallentamento ha stabilizzato da solo un veicolo la cui massa massima durante la prova non era inferiore alla massa massima del veicolo presentato all'omologazione;
- 2.3.2. durante la prova di cui sopra si deve verificare che la velocità di rotazione degli elementi rotanti del sistema di frenatura di rallentamento sia tale che, quando il veicolo presentato all'omologazione raggiunge la velocità di 30 km/h su strada, la coppia di rallentamento non sia inferiore alla coppia di rallentamento prodotta durante la prova di cui al punto 2.3.1;
- 2.4. il veicolo in questione è un veicolo rimorchiato dotato di freni pneumatici con camma ad S o di freni a disco che soddisfa le prescrizioni dell'appendice 1 per quanto riguarda il controllo delle caratteristiche rispetto a quelle indicate in un verbale di prova per un asse di riferimento il cui modello figura nel verbale di prova. Tipi diversi dai freni pneumatici con camma ad S o a disco possono essere omologati dietro presentazione di informazioni equivalenti.»
- c) il punto 4. è sostituito dal seguente:

«4. **Scheda di omologazione**

Se si applicano le prescrizioni di cui sopra, la scheda di omologazione deve contenere le indicazioni seguenti:

- 4.1. nel caso di cui al punto 2.1. del presente allegato, deve essere riportato il numero di omologazione del veicolo sottoposto alla prova di tipo I, II o III che funge da riferimento;
- 4.2. nei casi di cui al punto 2.2. del presente allegato, occorre compilare la tabella I del modulo a norma dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504;
- 4.3. nei casi di cui al punto 2.3. del presente allegato, occorre compilare la tabella II del modulo a norma dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504;
- 4.4. se è applicabile il punto 2.4. del presente allegato, occorre compilare la tabella III del modulo a norma dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»




d) l'appendice 1 è così modificata:

i) il punto 2 è sostituito dal seguente:


«2. I simboli usati nel presente allegato sono spiegati nella tabella seguente:

2.1. Simboli

P	= parte della massa del veicolo che grava sull'asse in condizioni statiche
F	= reazione normale della superficie stradale sull'asse in condizioni statiche = $P \cdot g$
F_R	= reazione statica normale totale della superficie stradale su tutte le ruote del veicolo rimorchiato
F_e	= carico sull'asse di prova
P_e	= F_e / g
g	= accelerazione di gravità: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
C	= coppia di azionamento del freno
C_0	= soglia di coppia di azionamento del freno. Questa coppia può essere determinata mediante estrapolazione di misurazioni in un intervallo non superiore al 15% del tasso di frenatura o mediante metodi equivalenti
$C_{0,dec}$	= soglia di coppia di azionamento del freno dichiarata
C_{max}	= coppia massima di azionamento del freno
R	= raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico. In alternativa, per i veicoli delle categorie Ra e Sa può essere usato il raggio statico sotto carico, conformemente alle prescrizioni del costruttore dello pneumatico, piuttosto che il raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico
T	= forza frenante all'interfaccia tra pneumatico e superficie stradale
T_R	= forza frenante totale del veicolo rimorchiato all'interfaccia tra pneumatico e superficie stradale
M	= coppia frenante = $T \cdot R$
z	= tasso di frenatura = T/F o $M/(R \cdot F)$
s	= corsa dell'attuatore (corsa di lavoro + riserva di corsa)



s_p = corsa utile (corsa per la quale la spinta esercitata è pari al 90% della spinta media Th_A)



Th_A = spinta media (determinata integrando i valori compresi tra $1/3$ e $2/3$ della corsa totale s_{max})

l = lunghezza della leva

r = raggio interno dei tamburi del freno o raggio effettivo dei dischi del freno

p = pressione di azionamento del freno

Nota: i simboli recanti il suffisso "e" si riferiscono ai parametri associati alla prova con il freno di riferimento e possono essere aggiunti, se del caso, ad altri simboli.»

ii) il punto 3.1.2. è sostituito dal seguente:

«3.1.2. I risultati delle prove eseguite su un insieme di assi possono essere utilizzati come previsto al punto 2.1. del presente allegato, a condizione che ciascun asse fornisca la stessa energia di frenatura durante tutte le prove riguardanti la forza parassita di frenatura e l'efficienza a caldo.»

iii) il punto 3.7. è sostituito dal seguente:

«3.7. Identificazione

3.7.1. L'asse deve recare, in posizione visibile e scritte in modo leggibile e indelebile, almeno le indicazioni seguenti, raggruppate in qualsiasi ordine:

3.7.1.1. costruttore e/o marca dell'asse;

3.7.1.2. identificatore dell'asse;

3.7.1.3. Identificatore del freno;

3.7.1.4. identificatore F_e ;



- 3.7.1.5. parte di base del numero del verbale di prova;
3.7.1.6. esempio di identificatori:

Costruttore e/o marca dell'asse ABC
ID1-XXXXXX
ID2-YYYYYY
ID3-11111
ID4-ZZZZZZ

- 3.7.2. I dispositivi di registrazione automatica del freno di tipo non integrato devono recare, in posizione visibile e scritte in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni raggruppate:
- 3.7.2.1. costruttore o marca o uno dei due, se del caso;
- 3.7.2.2. tipo;
- 3.7.2.3. versione.
- 3.7.3. La marca e il tipo di ogni guarnizione o pastiglia del freno devono essere visibili quando la guarnizione o pastiglia è montata sulla ganaschia o sul supporto e l'iscrizione deve essere leggibile e indelebile.
- 3.7.4. Identificatori
- 3.7.4.1. Identificatore dell'asse

L'identificatore dell'asse classifica l'asse in base alla forza frenante/capacità di coppia indicate dal costruttore dell'asse.

Deve essere costituito da un codice alfanumerico formato dai quattro caratteri "ID1-" seguiti da un massimo di 20 caratteri.

- 3.7.4.2. Identificatore del freno

L'identificatore del freno deve essere costituito da un codice alfanumerico formato dai quattro caratteri "ID2-" seguiti da un massimo di 20 caratteri.

I freni a cui è attribuito lo stesso identificatore non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche seguenti:

- tipologia;
- materiale di base del corpo della pinza, del supporto del freno, del disco e del tamburo;
- dimensioni con il suffisso "e" conformemente al verbale di prova;
- metodo di base utilizzato nel freno per generare la forza frenante;
- nel caso dei freni a disco, metodo di montaggio della pista frenante: fisso o flottante;
- fattore di frenatura B_F ;
- diverse caratteristiche del freno in relazione alle prescrizioni dell'allegato VII non contemplate al punto 3.7.4.2.1. della presente appendice.



3.7.4.2.1. Differenze ammesse tra freni aventi lo stesso identificatore

Uno stesso identificatore può essere utilizzato per freni aventi caratteristiche diverse in relazione ai criteri seguenti:

- a) coppia massima di azionamento dichiarata C_{max} (valore superiore);
- b) scostamento rispetto alla massa dichiarata del disco o del tamburo del freno m_{dec} : $\pm 20\%$;
- c) metodo di fissaggio della guarnizione/pastiglia sulla ganaschia/supporto;
- d) per i freni a disco, corsa massima del freno (valore superiore);
- e) lunghezza efficace dell'asse della camma;
- f) soglia di coppia di azionamento dichiarata $C_{0,dec}$;
- g) diametro esterno dichiarato del disco (± 5 mm);
- h) tipo di raffreddamento del disco (ventilato/non ventilato);
- i) mozzo (integrato o non integrato);
- j) disco con tamburo integrato, con o senza funzione di freno di stazionamento;
- k) rapporto geometrico tra superfici di attrito del disco ed elementi di montaggio del disco;
- l) tipo di guarnizioni dei freni;
- m) materiali (ad esclusione del materiale di base di cui al punto 3.7.4.2.) se il costruttore conferma che le differenze non modificano l'efficienza nelle prove prescritte;
- n) supporto e ganasce.

3.7.4.3. Identificatore Fe

L'identificatore Fe indica il carico sull'asse di prova. È costituito da un numero alfanumerico formato dai quattro caratteri "ID3-" seguiti dal valore Fe in daN, senza l'identificatore di unità "daN".

3.7.4.4. Identificatore del verbale di prova

L'identificatore del verbale di prova è costituito da un codice alfanumerico formato dai quattro caratteri "ID4-" seguiti dalla parte di base del numero del verbale di prova.

3.7.5. Dispositivo di registrazione automatica del freno (integrato e non integrato)

3.7.5.1. Tipi di dispositivo di registrazione automatica del freno

I dispositivi di registrazione automatica dello stesso tipo non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche seguenti:

- a) corpo: materiale di base;
- b) momento massimo ammesso sull'albero del freno;
- c) principio di funzionamento della regolazione.



3.7.5.2. Versioni del dispositivo di registrazione automatica del freno in relazione al comportamento di regolazione

I dispositivi di registrazione automatica del freno di un determinato tipo che influiscono sul gioco delle guarnizioni del freno sono considerati appartenenti a versioni diverse.»

iv) il punto 3.8. è sostituito dal seguente:

«3.8. Criteri di prova

Nel caso in cui occorra un nuovo verbale di prova, o un'estensione di un verbale di prova, per un asse o un freno modificato entro i limiti indicati nella scheda tecnica, per stabilire se siano necessarie ulteriori prove si applicano i criteri seguenti, tenendo conto delle configurazioni più sfavorevoli individuate d'intesa con il servizio tecnico.

Abbreviazioni utilizzate nella tabella che segue:

CT (prova completa)	Prova: 3.5.1.: prova supplementare di efficienza a freddo 3.5.2.: prova della riduzione dell'efficienza frenante (prova di tipo I) (*) 3.5.3.: prova della riduzione dell'efficienza frenante (prova di tipo III) (*)
FT (prova della riduzione dell'efficienza frenante)	Prova: 3.5.1.: prova supplementare di efficienza a freddo 3.5.2.: prova della riduzione dell'efficienza frenante (prova di tipo I) (*) 3.5.3.: prova della riduzione dell'efficienza frenante (prova di tipo III) (*)

(*) Se pertinente.

Differenze secondo il punto 3.7.4.2.1.	Criteri di prova
a) Coppia massima di azionamento dichiarata C_{max} (valore superiore)	Variazione ammessa senza prove aggiuntive.
b) Scostamento rispetto alla massa dichiarata del disco o del tamburo del freno $m_{dec} \pm 20\%$	CT: deve essere sottoposta a prova la variante più leggera; se la massa di prova nominale relativa a una nuova variante differisce di meno del 5% rispetto alla variante precedentemente sottoposta a prova e presenta un valore nominale superiore, non è necessario sottoporre a prova la versione più leggera. La massa di prova effettiva del campione può differire di $\pm 5\%$ rispetto alla massa di prova nominale.
c) Metodo di fissaggio della guarnizione/pastiglia sulla ganasce/supporto	Caso più sfavorevole indicato dal costruttore e approvato dal servizio tecnico che esegue la prova.
d) Per i freni a disco, corsa massima del freno (valore superiore)	Variazione ammessa senza prove aggiuntive.
e) Lunghezza efficace dell'asse della camma	Si considera come caso più sfavorevole il valore più basso di rigidità torsionale dell'asse della camma, che va verificato con: i) FT; oppure ii) variazione ammessa senza prove aggiuntive se è possibile dimostrare mediante calcolo l'incidenza sulla corsa e sulla forza frenante. In questo caso il verbale di prova deve indicare i seguenti valori estrapolati: s_e , C_e , T_e , T_e/F_e .



Differenze secondo il punto 3.7.4.2.1.	Criteri di prova
f) Soglia di coppia di azionamento dichiarata $C_{0,dec}$	Si deve verificare che l'efficienza del freno rimanga entro le fasce del diagramma 1.
g) Diametro esterno dichiarato del disco (± 5 mm)	Si considera come caso più sfavorevole il diametro più piccolo. Il diametro esterno effettivo del campione può variare di ± 1 mm rispetto al diametro esterno nominale indicato dal costruttore dell'asse.
h) Tipo di raffreddamento del disco (ventilato/non ventilato)	Deve essere sottoposto a prova ogni tipo.
i) Mozzo (integrato o non integrato)	Deve essere sottoposto a prova ogni tipo.
j) Disco con tamburo integrato, con o senza funzione di freno di stazionamento	Per questa caratteristica non è richiesta alcuna prova.
k) Rapporto geometrico tra superfici di attrito del disco ed elementi di montaggio del disco	Per questa caratteristica non è richiesta alcuna prova.
l) Tipo di guarnizioni dei freni	Ogni tipo di guarnizioni dei freni.
m) Materiali (ad esclusione del materiale di base di cui al punto 3.7.4.2.) se il costruttore conferma che le differenze non modificano le prestazioni nelle prove prescritte	Per questa condizione non è richiesta alcuna prova.
n) Supporto e ganasce	Condizioni di prova più sfavorevoli (**): supporto: spessore minimo ganasce: ganasce più leggera

(**) La prova non è necessaria se il costruttore può dimostrare che una variazione non influisce sulla rigidità.

3.8.1. Se un dispositivo di registrazione automatica del freno si differenzia da un dispositivo sottoposto a prova secondo le disposizioni dei punti 3.7.5.1. e 3.7.5.2., è necessaria una prova supplementare in conformità al punto 3.6.2.»

7) l'allegato VIII è così modificato:

a) il punto 2.2.18. è sostituito dal seguente:

«2.2.18. s': corsa efficace (utile) del dispositivo di comando espressa in millimetri e determinata conformemente alle prescrizioni del punto 10.4.»

b) il punto 2.2.23. è sostituito dal seguente:


«2.2.23. M*: coppia frenante indicata dal costruttore. Questa coppia frenante deve produrre almeno la forza frenante prescritta B*»

c) il punto 2.2.24. è sostituito dal seguente:

«2.2.24. R: raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico. In alternativa, per i veicoli delle categorie Ra e Sa può essere usato il raggio statico sotto carico, conformemente alle prescrizioni del costruttore dello pneumatico, piuttosto che il raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico»

d) il punto 5.5. è sostituito dal seguente:

«5.5. Per i sistemi di frenatura ad inerzia su veicoli rimorchiati a più assi con timone deve essere misurata la perdita di corsa so di cui al punto 10.4.1.»



e) il punto 9. è sostituito dal seguente:

«9. **Relazioni di prova**

Alla domanda di omologazione dei veicoli rimorchiati muniti di sistema di frenatura ad inerzia devono essere allegati i verbali di prova relativi al dispositivo di comando e ai freni, nonché il verbale di prova concernente la compatibilità tra dispositivo di comando ad inerzia, dispositivo di trasmissione e freni del veicolo rimorchiato; tali verbali devono contenere almeno le indicazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

f) al punto 10.3.1., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per verificare la conformità a queste prescrizioni si devono applicare le seguenti disuguaglianze:»

g) il punto 10.3.1.1. è sostituito dal seguente:

«10.3.1.1. per i sistemi di frenatura ad inerzia a trasmissione meccanica:

$$\left[\frac{B \cdot R}{\rho} + n P_0 \right] \frac{1}{(D^+ - K) \cdot \eta_H} \leq i_H \text{ »;}$$

h) il punto 10.3.1.2. è sostituito dal seguente:

«10.3.1.2. per i sistemi di frenatura ad inerzia a trasmissione idraulica:

$$\left[\frac{B \cdot R}{n \cdot \rho'} + P_0 \right] \frac{1}{(D^* - K) \cdot \eta_H} \leq \frac{i_h}{F_{HZ}} \text{ »;}$$

i) il punto 10.4.3.2. è sostituito dal seguente:

«10.4.3.2. per i sistemi di frenatura ad inerzia a trasmissione idraulica:

$$\frac{i_h}{F_{HZ}} \leq \frac{s'}{2s_{b*} \cdot nF_{RZ} \cdot i'_g}$$

$$\text{e } \frac{s'}{i_H} \leq s_{Hz} \text{ »;}$$

j) sono inseriti i seguenti punti 10.4.4., 10.4.4.1., 10.4.4.1.1., 10.4.4.1.2., 10.4.4.2., 10.4.4.2.1., 10.4.4.2.2., 10.4.5., 10.4.5.1., 10.4.5.2., 10.4.5.3. e 10.4.5.4.:

«10.4.4. Quando il veicolo rimorchiato si muove in retromarcia, si devono applicare le seguenti disuguaglianze:



10.4.4.1. per i sistemi di frenatura ad inerzia a trasmissione meccanica:

$$10.4.4.1.1. \frac{s'}{i_H} \leq s_r$$

$$10.4.4.1.2. 0,08 \cdot g \cdot G_A \cdot R \leq n \cdot M_f$$

10.4.4.2. per i sistemi di frenatura ad inerzia a trasmissione idraulica:

$$10.4.4.2.1. \frac{s'}{F_{Hz}} \leq V_f$$

$$10.4.4.2.2. 0,08 \cdot g \cdot G_A \cdot R \leq n \cdot M_f$$

10.4.5. Controlli quando è installato un dispositivo di protezione dal sovraccarico ai sensi del punto 3.6.

Si devono applicare le seguenti disuguaglianze:

10.4.5.1. se il dispositivo di protezione dal sovraccarico montato sul dispositivo di comando ad inerzia è di tipo meccanico:

$$\frac{n \cdot P^*}{i_{H1} \cdot \eta_{H1} \cdot P'_{max}} \geq 1.2$$

10.4.5.2. se il dispositivo di protezione dal sovraccarico montato sul dispositivo di comando ad inerzia è di tipo idraulico:


$$\frac{P^*}{P'_{max}} \geq 1.2$$

10.4.5.3. se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è montato sul dispositivo di comando ad inerzia:

$$\frac{D_{op}}{D^*} \geq 1.2$$

10.4.5.4. se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è montato sul freno:

$$\frac{M_{op}}{B \cdot R} \geq 1.2;$$




k) nell'appendice 1, la figura 5A è sostituita dalla seguente:

«Figura 5A

Sistema di frenatura a trasmissione meccanica

(cfr. punto 2.3. del presente allegato)



8) l'allegato IX è così modificato:

a) il punto 5.2.2.2. è soppresso;

b) è inserito il seguente punto 5.2.3.1.:

«5.2.3.1. Se, in caso di trasmissione idrostatica, il veicolo non può essere arrestato su una pendenza, allora è ammesso azionare il sistema di frenatura di stazionamento per portare il veicolo da una velocità residua molto bassa all'arresto completo. A tale fine, il sistema di frenatura di stazionamento deve essere progettato in modo che sia possibile azionarlo durante la guida.»

c) il punto 5.3.4. è sostituito dal seguente:

«5.3.4. [la modifica non riguarda la versione italiana]»



d) al punto 5.3.12., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ciò deve essere dimostrato in base alle prescrizioni tecniche stabilite in conformità alle pertinenti disposizioni dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/208.»

e) al punto 6.1.2.2., il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il sollevamento di un asse è consentito per i veicoli delle classi I e II ad una decelerazione superiore a $4,5 \text{ m/s}^2$. Deve essere tuttavia preservata la stabilità di marcia.»

f) al punto 6.2.2., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso dei veicoli della classe III, questa sequenza deve essere automatica, con il solo utilizzo del dispositivo di comando del freno di servizio.»

g) nella tabella di cui al punto 6.4.4.2., la quinta riga è sostituita dalla seguente:

«Sistema di frenatura ad attrito	80	60»;
----------------------------------	----	------

h) al punto 6.5.2., secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso dei veicoli della classe III, questa sequenza deve essere automatica, con il solo utilizzo del dispositivo di comando del freno di stazionamento.»

9) l'allegato XI è così modificato:

a) al punto 4.4., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ciò deve essere dimostrato in conformità ai requisiti tecnici di cui all'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/208.»

b) nell'appendice 3, il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. Il tasso di frenatura prescritto, di cui al punto 5.3.5. del presente allegato, può essere calcolato basandosi sul coefficiente di aderenza determinato per le due superfici sulle quali viene eseguita la prova.

Le due superfici devono soddisfare le condizioni di cui al punto 5.3.4. del presente allegato.»

10) l'allegato XII è così modificato:

a) al punto 3.1., la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La linea di comando elettrica del trattore deve segnalare se le prescrizioni del punto 2.2.1.16.3. dell'allegato I possono essere da essa soddisfatte senza l'ausilio della condotta di comando pneumatica.»

b) il punto 3.3.3. è sostituito dal seguente:

«3.3.3. quando il segnale di comando elettrico supera l'equivalente di 100 kPa per più di 1 secondo, il veicolo rimorchiato deve verificare che sia presente un segnale pneumatico; se il segnale pneumatico è assente, il conducente deve esserne informato mediante il segnale di avvertimento giallo distinto proveniente dal veicolo rimorchiato di cui al punto 2.2.1.29.2. dell'allegato I.»

c) al punto 3.4., la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Un veicolo rimorchiato può disporre della dotazione descritta al punto 2.1.4.1.3. dell'allegato I a condizione che sia utilizzabile unicamente insieme a un trattore dotato di una linea di comando elettrica conforme alle prescrizioni del punto 2.2.1.16.3. dell'allegato I.»



d) al punto 3.5.3., la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se il trattore ha la dotazione di cui al punto 2.1.4.1.3. dell'allegato I o soddisfa le prescrizioni del punto 2.2.1.16.3. dell'allegato I senza l'ausilio della condotta di comando pneumatica (punto 2.1.4.1.2. dell'allegato I), l'azionamento del sistema di frenatura di stazionamento del trattore deve determinare l'azionamento di un sistema di frenatura del veicolo rimorchiato tramite la linea di comando elettrica.»

e) al punto 4.1.3., primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni avaria dovuta alla perdita di continuità elettrica (ad es. rottura, scollegamento) che impedisca di ottenere l'efficienza prescritta per la frenatura di servizio (segnale di avvertimento rosso) deve essere segnalata al conducente non appena si verifica e l'efficienza prescritta per la frenatura residua deve essere ottenuta mediante l'azionamento del dispositivo di comando del freno di servizio conformemente al punto 3.1.4. dell'allegato II.»

f) al punto 4.1.10., la prima frase è sostituita dalla seguente:

«In caso di avaria della trasmissione elettrica del comando di un veicolo rimorchiato collegato elettricamente tramite un'unica linea di comando elettrica, conformemente al punto 2.1.4.1.3. dell'allegato I, la frenatura del veicolo rimorchiato deve essere assicurata conformemente al punto 2.2.1.17.2.1. dell'allegato I.»

g) al punto 4.2.2., il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per i veicoli rimorchiati collegati elettricamente mediante un'unica linea di comando elettrica a norma del punto 2.1.4.1.3. dell'allegato I e che ottemperano alle prescrizioni del punto 2.2.1.17.2.2. dell'allegato I con l'efficienza prescritta al punto 3.2.3. dell'allegato II, è sufficiente applicare le prescrizioni del punto 4.1.10. del presente allegato quando non è più possibile assicurare un'efficienza frenante pari ad almeno il 30% dell'efficienza prescritta per il sistema di frenatura di servizio del veicolo rimorchiato, attraverso la trasmissione del segnale di "richiesta di frenatura mediante condotta di alimentazione" tramite la parte della linea di comando elettrica destinata alla trasmissione dati oppure mediante l'assenza continua di tale trasmissione di dati.»

h) al punto 3.2.2.2.1.4. dell'appendice 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Una volta che il sistema di frenatura ha verificato che non sono presenti difetti da segnalare mediante l'accensione del segnale di avvertimento rosso, tale messaggio deve essere impostato su 00_b.»

11) l'allegato XIII è così modificato:

a) il punto 1.2. è soppresso;

b) il titolo e il primo comma del punto 3. sono sostituiti dai seguenti:

«3. Prescrizioni alternative

In alternativa alle prescrizioni di cui ai punti 1. e 2., i collegamenti idraulici del tipo a un condotto installati sui trattori devono soddisfare tutte le prescrizioni del presente punto, oltre alle disposizioni del punto 2.1.»

c) il punto 3.9. è sostituito dal seguente:

«3.9. La valvola di comando del freno e la fonte di energia devono recare un marchio in conformità alle prescrizioni dell'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/208.»



ALLEGATO V

Gli allegati I, III, V, VII, X, da XII a XV, XVII, XIX, XX, XXII, da XXV a XXXI, XXXIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono modificati come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) sopra la riga del regolamento n. 3 è inserita la seguente riga:

«1	Installazione di dispositivi di illuminazione	Comprendente tutto il testo valido fino alla serie di modifiche 02	GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1.	T e C»
----	---	--	---------------------------------	--------

b) sopra la riga del regolamento n. 7 è inserita la seguente riga:

«6	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e relative fonti di luce	Supplemento 18 alla serie di modifiche 01 Rettifica 1 del supplemento 18 Supplemento 19 alla serie di modifiche 01	GU L 177 del 10.7.2010, pag. 40.	T, C, R e S»;
----	--	--	----------------------------------	---------------

c) sopra la riga del regolamento n. 10 è inserita la seguente riga:

«8	Installazione di dispositivi di illuminazione	Comprendente tutto il testo valido fino alla serie di modifiche 05 Rettifica 1 della revisione 4 del regolamento	GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71.	T e C»;
----	---	---	----------------------------------	---------

d) sopra la riga del regolamento n. 21 è inserita la seguente riga:


«20	Installazione di dispositivi di illuminazione	Comprendente tutto il testo valido fino alla serie di modifiche 03	GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170.	T e C»;
-----	---	--	-----------------------------------	---------

e) sopra la riga del regolamento n. 25 è inserita la seguente riga:

«23	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e relative fonti di luce	Supplemento 17 alla versione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 18.	T, C, R e S»
-----	--	--	-------------------------------	--------------

f) sopra la riga del regolamento n. 79 è inserita la seguente riga:

«77	Installazione di dispositivi di illuminazione	Supplemento 14 alla versione originale del regolamento	GU L 4 del 7.1.2012, pag. 21.	T, C, R e S»;
-----	---	--	-------------------------------	---------------



- 2) all'allegato III, il punto 2.6. è sostituito dal seguente:

«2.6. Al fine di permettere alle autorità di omologazione di calcolarne la velocità massima teorica, il costruttore deve precisare a titolo indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo e il regime di giri del motore a potenza massima o il regime di entrata in funzione del regolatore a pieno carico (a seconda di quale dei due è più elevato), con il comando dell'acceleratore spinto a fondo e il regolatore di velocità, se il veicolo ne è dotato, tarato secondo le specifiche del costruttore. La velocità teorica massima va calcolata senza le tolleranze di cui al punto 2.5.»

- 3) l'allegato V è così modificato:

- a) il punto 1. è sostituito dal seguente:

«1. **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui al punto 1. dell'allegato XXXIII. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:»

- b) il punto 2.3. è così modificato:

- i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I requisiti di cui al punto 2.2. non sono applicabili ai trattori della categoria C muniti di cingoli a catena di acciaio con sterzata differenziale.»

- ii) la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Se l'impianto dello sterzo è combinato con quello dei freni, si applicano le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).»

- c) al punto 3.4.1.1., la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Fatte salve le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2015/68, se vi è una connessione idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispositivo idraulico di frenatura e qualora i due dispositivi siano alimentati dalla stessa fonte di energia, la forza necessaria ad azionare il dispositivo di sterzo non deve essere superiore a 40 daN in caso di mancato funzionamento di uno dei due sistemi.»

- 4) all'allegato VII, il punto 2. è sostituito dal seguente:

«2. la parte relativa alla visuale sui lati del trattore della norma ISO 5721-2:2014 sul campo visivo posteriore e laterale dei trattori agricoli. Le prescrizioni di cui al punto 5.1.3. della norma ISO 5721-2:2014 possono essere soddisfatte mediante una combinazione fra visuale diretta e indiretta.»

- 5) l'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

Requisiti relativi ai sistemi di informazione per il conducente

1. Definizioni

Per "terminali virtuali" si intendono i sistemi informativi elettronici di bordo con schermi di visualizzazione che forniscono all'utente informazioni visive sulle prestazioni del veicolo e dei suoi sistemi e che gli consentono di monitorare e controllare varie funzioni tramite uno schermo tattile o una tastiera.



2. Requisiti

2.1. I sistemi di informazione per il conducente devono essere progettati in modo da ridurre al minimo la distrazione del conducente, pur comunicandogli le informazioni necessarie.

2.2. Le informazioni fornite in un formato non verbale su schermo digitale devono soddisfare le prescrizioni della norma ISO 3767: parte 1 (1998 +A2:2012) e parte 2 (2008).»;

6) l'allegato XII è così modificato:

a) il punto 3. è sostituito dal seguente:

«3. Omologazione

I modelli dei documenti di cui ai punti da 2.1. a 2.4. che vanno presentati nel corso della procedura di omologazione UE sono quelli di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

b) il punto 4. è sostituito dal seguente:

«4. Numero di omologazione e marcature

Ad ogni veicolo omologato conformemente alle prescrizioni del presente allegato devono essere assegnati un marchio e un numero di omologazione in conformità al modello di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

c) i punti 6.1. e 6.1.1. sono sostituiti dai seguenti:

«6.1. Proiettori abbaglianti (regolamenti UNECE n. 1, 8, 20, 98, 112 e 113, di cui all'allegato I del presente regolamento)

6.1.1. Presenza: obbligatoria per i trattori con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h; facoltativa per gli altri trattori. I proiettori abbaglianti sono vietati sui veicoli delle categorie R e S. I proiettori abbaglianti quali prescritti dal regolamento UNECE n. 1, di cui all'allegato I, sono consentiti esclusivamente per i trattori con velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h. I proiettori abbaglianti quali prescritti dai regolamenti UNECE n. 1, 8 e 20, di cui all'allegato I, sono consentiti esclusivamente per i nuovi tipi di trattori fino al 31 dicembre 2020 e per i trattori nuovi fino al 31 dicembre 2022.»

d) il punto 6.2. è sostituito dal seguente:

«6.2. Proiettori anabbaglianti (regolamenti UNECE n. 1, 8, 20, 98, 112 e 113, di cui all'allegato I del presente regolamento)»

e) il punto 6.2.1. è sostituito dal seguente:

«6.2.1. Presenza: i trattori devono essere dotati di proiettori anabbaglianti. I proiettori anabbaglianti sono vietati sui veicoli delle categorie R e S. I proiettori anabbaglianti quali prescritti dal regolamento UNECE n. 1, di cui all'allegato I, sono consentiti esclusivamente per i trattori con velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h. I proiettori anabbaglianti quali prescritti dai regolamenti UNECE n. 1, 8 e 20, di cui all'allegato I, sono consentiti esclusivamente per i nuovi tipi di trattori fino al 31 dicembre 2020 e per i trattori nuovi fino al 31 dicembre 2022.»

f) il punto 6.25.5.1.2. è sostituito dal seguente:

«6.25.5.1.2. gli altri due catadiottri devono rispettare un'altezza massima di 2 500 mm dal suolo e devono essere conformi alle disposizioni del punto 6.25.5.1.»



7) l'allegato XIII è così modificato:

a) al punto 1., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«sono valide le definizioni relative alla protezione degli elementi motori in conformità alle prescrizioni dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»

b) nella parte 2, il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. Parti interne dell'abitacolo ad esclusione delle portiere laterali, con tutte le portiere, i finestrini e gli sportelli di accesso chiusi»;

c) nella parte 2, al punto 1.1.3.2. è aggiunta la seguente frase:

«questa prescrizione non si applica alle parti dei dispositivi di comando e degli alloggiamenti tra i rispettivi interruttori che sporgono meno di 5 mm; gli angoli esterni di tali parti devono tuttavia essere smussati, a meno che dette parti non sporgano di meno di 1,5 mm;»

d) nella parte 2, al punto 3.1., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se i quadri, i componenti ecc. sono ricoperti di materiale di durezza inferiore a 60 Shore A, la procedura per la misurazione delle sporgenze descritta nel primo comma deve applicarsi solo dopo che tale materiale è stato rimosso.»

e) nella parte 2, al punto 4., il titolo è sostituito dal seguente:

«Apparecchio e procedura per l'applicazione dei punti 1.1.3. e 1.1.4.»

f) la parte 4 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 4

Cinture di sicurezza

Si applicano le prescrizioni dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014.»

8) l'allegato XIV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIV

Requisiti relativi alle parti esterne e agli accessori del veicolo

1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui all'allegato XII, punto 1, e all'allegato XXXIII, punto 1. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1.1. per "superficie esterna" si intende l'esterno del veicolo, comprendente ruote, cingoli, portiere, paraurti, cofano, accessi, serbatoi, parafranghi, impianto di scarico;
- 1.2. per "raggio di curvatura" si intende il raggio dell'arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata del componente in questione;
- 1.3. per "spigolo esterno estremo" del veicolo si intende, in rapporto ai fianchi del veicolo, il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo che coincide con il suo margine laterale esterno, senza tenere conto delle proiezioni:
 - a) degli pneumatici in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e degli attacchi per i dispositivi di misurazione della pressione e i condotti/dispositivi di gonfiaggio/sgonfiaggio degli pneumatici;
 - b) dei dispositivi antiscivolo eventualmente montati sulle ruote;
 - c) degli specchietti retrovisori, comprensivi dei relativi sostegni;




- d) degli indicatori di direzione, delle luci di ingombro, delle luci di posizione (laterali) anteriori e posteriori, delle luci di stazionamento, dei catadiottri, dei pannelli di segnalazione e dei pannelli di segnalazione posteriori destinati ai veicoli lenti;
- e) delle strutture di articolazione delle ROP (strutture di protezione anti-ribaltamento) pieghevoli dei trattori delle categorie T2, C2, T3 e C3;
- f) dei collegamenti meccanici, elettrici, pneumatici o idraulici, con i relativi sostegni, situati sui lati dei trattori.

2. Campo di applicazione


- 2.1. Il presente allegato si applica alle parti della superficie esterna che - a veicolo carico e munito degli pneumatici con il maggior diametro o dei cingoli delle più alte dimensioni verticali, con tutte le portiere, i finestrini, gli sportelli di accesso ecc. chiusi - risultano essere:
 - 2.1.1. ad un'altezza inferiore a 0,75 m e che costituiscono, soltanto ai lati del veicolo, l'estremità della larghezza fuori tutto in ciascun piano verticale perpendicolare all'asse longitudinale del veicolo, ad eccezione delle parti situate a una distanza superiore a 80 mm dall'estremità laterale della larghezza fuori tutto del veicolo, e nel senso del suo piano longitudinale mediano, quando il veicolo monta gli pneumatici o i cingoli di cui al punto 2.1. con la minor carreggiata; se vi è più di uno pneumatico o di un cingolo di cui al punto 2.1., va preso in considerazione quello che conferisce al veicolo la minore larghezza;
 - 2.1.2. ai lati e a un'altezza compresa tra 0,75 e 2 m, tutte le parti eccetto:
 - 2.1.2.1. le parti che non possono essere toccate da una sfera del diametro di 100 mm in spostamento orizzontale in ogni piano verticale perpendicolare all'asse della lunghezza del veicolo; la sfera non deve essere spostata di oltre 80 mm rispetto a ciascuna estremità (destra e sinistra) della larghezza fuori tutto del veicolo, e nel senso del suo piano longitudinale mediano, quando il veicolo monta gli pneumatici o i cingoli di cui al punto 2.1. con la minor carreggiata; se vi è più di uno pneumatico o di un cingolo di cui al punto 2.1., va preso in considerazione quello che conferisce al veicolo la minore larghezza.
- 2.2. Lo scopo delle presenti disposizioni è di ridurre il rischio di lesioni fisiche, o la loro gravità, per le persone urtate o sfiorate dalla superficie esterna del veicolo in caso di collisione. Ciò vale tanto per il veicolo fermo che per il veicolo in movimento.
- 2.3. Il presente allegato non si applica agli specchietti retrovisori esterni con i relativi sostegni.
- 2.4. Il presente allegato non si applica né ai cingoli a catena né alle parti dei cingoli situate all'interno del piano verticale formato dal margine esterno del cingolo, a nastro o a catena, dei veicoli della categoria C.
- 2.5. Il presente allegato non si applica alle parti delle ruote e degli elementi protettivi delle ruote situati all'interno del piano verticale formato dalla parete laterale esterna degli pneumatici.
- 2.6. Il presente allegato non si applica agli scalini e ai montatoi, con i relativi sostegni, di cui al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014, allegato XV, punti 3.3. e 4.2.
- 2.7. Il presente allegato non si applica ai collegamenti meccanici, elettrici, pneumatici o idraulici, con i relativi sostegni, situati sui lati dei trattori.
- 2.8. Il presente allegato non si applica alle strutture di articolazione delle ROP pieghevoli dei trattori delle categorie T2, C2, T3 e C3.

3. Requisiti

- 3.1. La superficie esterna del veicolo non deve presentare, rivolte all'esterno, parti spigolose o taglienti, superfici ruvide o sporgenze esterne che per la loro forma, le loro dimensioni, il loro orientamento o la loro durezza potrebbero aumentare il rischio o la gravità delle lesioni fisiche subite da una persona urtata o sfiorata dalla carrozzeria in caso di collisione.



- 3.2. Le superfici esterne di ciascun lato del veicolo non devono presentare, rivolte all'esterno, parti in grado di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
- 3.3. Nessuna parte sporgente della superficie esterna deve presentare un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm, ovvero ciascuna parte esterna che presenta degli spigoli deve essere posizionata, rispetto all'asse longitudinale, in modo che la sua superficie esterna sia piana e senza spigoli vivi e si trovi su un piano parallelo al piano verticale contenente l'asse longitudinale. Questa prescrizione non si applica alle parti della superficie esterna che sporgono meno di 5 mm; gli angoli esterni di tali parti devono tuttavia essere smussati, a meno che dette parti non sporgano di meno di 1,5 mm.
- 3.4. Le parti sporgenti della superficie esterna realizzate in materiali di durezza non superiore a 60 Shore A possono presentare un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. La misurazione della durezza con il metodo Shore A può essere sostituita da una dichiarazione del valore di durezza effettuata dal fabbricante del componente.
- 3.5. I veicoli dotati di sospensioni idropneumatiche, idrauliche o pneumatiche o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico vanno sottoposti a prova a veicolo carico.
- 3.6. Nel caso delle strutture di collegamento delle ROP dei trattori delle categorie T2, C2, T3 e C3 si applica esclusivamente il punto 3.1.
- 3.7. Nel caso degli indicatori di direzione, delle luci di ingombro, delle luci di posizione (laterali) anteriori e posteriori, delle luci di stazionamento, dei catadiottri, dei pannelli di segnalazione e dei pannelli di segnalazione posteriori destinati ai veicoli lenti, con i relativi sostegni, si applicano esclusivamente i punti 3.1. e 3.2.
- 3.8. Gli attrezzi esposti dei veicoli delle categorie R e S che presentano spigoli vivi o denti quando sono ripiegati per il trasporto su strada e che sono già disciplinati dalla direttiva 2006/42/CE sono esentati dall'osservanza dei punti da 3.1 a 3.5. Per le zone esposte di qualsiasi altra parte dei veicoli delle categorie R e S con velocità massima di progetto superiore a 60 km/h si applicano i punti da 3.1. a 3.5. Per le zone esposte di qualsiasi altra parte dei veicoli delle categorie R e S con velocità massima di progetto non superiore a 60 km/h si applicano soltanto i punti 3.1. e 3.2.»
- 9) all'allegato XV, la parte 2 è così modificata:
- a) i punti 1.1.1. e 1.1.2. sono sostituiti dai seguenti:
- «1.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente alla compatibilità elettromagnetica va presentata, ai sensi degli articoli 24 e 26 del regolamento (UE) n. 167/2013 e dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, dal costruttore del veicolo.
- 1.1.2. Il costruttore del veicolo deve presentare la scheda tecnica, il cui modello è riportato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
- b) al punto 1.1.4., la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «Tale veicolo deve essere rappresentativo del tipo di veicolo indicato nella scheda tecnica di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
- c) al punto 1.2.1., la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «La domanda di omologazione di un tipo di unità elettrica/elettronica relativamente alla compatibilità elettromagnetica va presentata, ai sensi degli articoli 24 e 26 del regolamento (UE) n. 167/2013 e dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, dal costruttore del veicolo o dal fabbricante dell'unità.»
- d) il punto 1.2.2. è sostituito dal seguente:
- «1.2.2. Il costruttore del veicolo deve presentare la scheda tecnica, il cui modello è riportato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»



e) il punto 1.2.6. è sostituito dal seguente:

«1.2.6. Le eventuali restrizioni di impiego devono essere indicate e inserite nella scheda tecnica di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 o nella scheda di omologazione UE di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»

f) il punto 2.1. è sostituito dal seguente:

«2.1. Ogni unità elettrica/elettronica conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare un marchio di omologazione UE in conformità all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 e all'allegato XX del presente regolamento.»

g) il punto 3.3.2.4. è sostituito dal seguente:

«3.3.2.4. Nonostante i limiti definiti ai punti 3.3.2.1., 3.3.2.2. e 3.3.2.3., se durante la fase iniziale descritta nella parte 4, punto 1.3., l'intensità del segnale misurato ai capi dell'antenna di radiricezione del veicolo è inferiore a 20 dB $\mu\text{V}/\text{m}$ (10 $\mu\text{V}/\text{m}$) sulla gamma di frequenze da 88 a 108 MHz, il veicolo è ritenuto conforme ai limiti delle radiazioni elettromagnetiche a banda stretta e non sono necessarie altre prove.»

10) all'allegato XVII, i punti 1.1. e 1.2. sono sostituiti dai seguenti:

«1.1. I trattori dotati di cabina devono disporre di un impianto di riscaldamento conforme al presente allegato. Possono inoltre essere muniti di impianti di condizionamento dell'aria. Se installati, tali impianti devono essere conformi alle disposizioni del presente allegato.

1.2. In combinazione con la ventilazione della cabina, l'impianto di riscaldamento deve permettere di sbrinare e disappannare il parabrezza. Gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento devono essere sottoposti a prova conformemente ai punti 8. e 9., e segnatamente da 8.1.1. a 8.1.4. e da 9.1.1. a 9.1.4., della norma ISO 14269-2:2001. Durante la prova, i comandi dell'impianto devono essere impostati secondo le specifiche del fabbricante. I verbali di prova devono essere acclusi alla scheda tecnica.»

11) l'allegato XIX è così modificato:

a) il punto 2.6.1. è sostituito dal seguente:

«2.6.1. Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa non supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:

a) due piani verticali che toccano i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno, alla destra e alla sinistra della targa, un angolo di 30° con il piano mediano longitudinale del veicolo;


b) il piano tangente al bordo superiore della targa che forma un angolo verso l'alto di 15° con il piano orizzontale;

c) un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa.»

b) è inserito il seguente punto 2.6.1. bis:

«2.6.1. bis Se l'altezza dal suolo del bordo superiore della targa supera 1,20 m, la targa deve essere visibile in tutto lo spazio incluso entro i seguenti quattro piani:

a) due piani verticali che toccano i due bordi laterali della targa formando verso l'esterno, alla destra e alla sinistra della targa, un angolo di 30° con il piano mediano longitudinale del veicolo;



- b) il piano tangente al bordo superiore della targa che forma un angolo verso l'alto di 15° con il piano orizzontale;
- c) il piano tangente al bordo inferiore della targa che forma un angolo verso il basso di 15° con il piano orizzontale.»
- c) il punto 2.6.2. è sostituito dal seguente:
- «2.6.2. Nello spazio descritto ai punti 2.6.1. e 2.6.1. bis non devono trovarsi elementi strutturali, nemmeno se completamente trasparenti.»
- 12) l'allegato XX è così modificato:
- a) i punti 2.1. e 2.2. sono sostituiti dai seguenti:
- «2.1. Ogni veicolo agricolo o forestale deve essere provvisto di una targhetta e delle iscrizioni descritte nei punti seguenti. Targhetta e iscrizioni devono essere apposte dal costruttore.
- 2.2. Tutti i componenti o tutte le entità tecniche indipendenti conformi a un tipo omologato a norma del regolamento (UE) n. 167/2013 devono recare un marchio di omologazione UE, di cui al punto 6 del presente allegato, oppure un marchio a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, di tale regolamento, stabilito nell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
- b) i punti 3.1. e 3.2. sono sostituiti dai seguenti:
- «3.1. Una targhetta regolamentare, il cui modello figura nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, deve essere fissata saldamente a un punto ben visibile e facilmente accessibile di una parte che, normalmente, non è soggetta a sostituzione, manutenzione periodica o riparazione (ad es. in caso di danneggiamento in seguito a incidente). Essa deve riportare, in modo chiaro e indelebile, le informazioni indicate nel modello per il marchio di omologazione UE di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
- 3.2. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o a lato delle iscrizioni prescritte, all'esterno di un rettangolo chiaramente contrassegnato comprendente soltanto le indicazioni prescritte in conformità all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
- c) il punto 4.3. è sostituito dal seguente:
- «4.3. deve essere impresso sul telaio o su altra struttura analoga, se possibile nella parte anteriore destra del veicolo;»
- d) il punto 5. è sostituito dal seguente:
- «5. **Caratteri**
- Per le iscrizioni di cui ai punti 3. e 4. devono essere utilizzati i caratteri indicati nel modello del marchio di omologazione UE di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
- e) al punto 6., la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Ogni componente o entità tecnica indipendente conforme a un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione UE per componenti o entità tecniche indipendenti in base al capo V del regolamento (UE) n. 167/2013 deve recare un marchio di omologazione UE per componenti o entità tecniche indipendenti a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, di tale regolamento e conforme all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
- 13) l'allegato XXII è così modificato:
- a) al punto 1., il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di “veicolo rimorchiato con timone” e “veicolo rimorchiato con timone rigido” di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/68.
- Si applicano inoltre le seguenti definizioni:»



b) il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2. per “massa massima tecnicamente ammissibile sull’asse” si intende la massa corrispondente al carico statico verticale massimo ammissibile trasmesso al suolo dalle ruote dell’asse o dai sottocarri cingolati in base alle caratteristiche di costruzione del veicolo e dell’asse e alle rispettive prestazioni di progetto, a prescindere dalla capacità di carico degli pneumatici o dei cingoli.»

c) il punto 2.3.2. è sostituito dal seguente:

«2.3.2. Per i veicoli delle categorie R e S che trasmettono un carico statico verticale significativo al trattore (veicolo rimorchiato con timone rigido o veicolo rimorchiato ad asse centrale), si considera che la massa massima ammissibile del veicolo applicabile ai fini dell’omologazione è la somma delle masse massime ammissibili per asse, invece della massa massima ammissibile corrispondente di cui alla terza colonna della tabella 1. Il carico statico verticale significativo sul trattore deve essere preso in considerazione in sede di omologazione del trattore come indicato al punto 2.3.1.»

14) all’allegato XXV, punto 3., il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se necessario, il veicolo deve essere munito di dispositivi di dissipazione delle stesse. Non vige tuttavia l’obbligo di dotare di sistemi di dissipazione i serbatoi di carburante progettati per contenere combustibile con un punto di infiammabilità di almeno 55 °C. Il punto di infiammabilità deve essere determinato conformemente alla norma ISO 2719:2002.»

15) all’allegato XXVI, il punto 1. è sostituito dal seguente:

«1. Aspetti generali

I veicoli della categoria R disciplinati dal presente regolamento devono essere progettati in modo da offrire un’efficace protezione posteriore anticastro rispetto ai veicoli delle categorie M₁ e N₁ (*). Essi devono ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 2. e 3. del presente allegato, devono ricevere una scheda di omologazione di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 e sulla loro struttura protettiva posteriore deve essere apposto il marchio di omologazione UE di cui al punto 5.2. dell’allegato IV di tale regolamento.

(*) Cfr. la definizione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato II, parte A.»

16) all’allegato XXVII, i punti 2.4.1.1. e 2.4.1.2. sono sostituiti dai seguenti:

«2.4.1.1. nel caso dei rimorchi con timone: arretrato di non più di 500 mm rispetto al piano trasversale verticale tangente alla parte più arretrata dello pneumatico della ruota situata immediatamente davanti alla protezione;

2.4.1.2. nel caso dei rimorchi con timone rigido o ad asse centrale: nella zona anteriore al piano trasversale passante per il centro dell’asse anteriore, ma senza superare l’eventuale parte anteriore della carrozzeria, per garantire la normale manovrabilità del rimorchio.»

17) all’allegato XXVIII, il punto 7. è sostituito dal seguente:

«7. Lunghezza della piattaforma per i trattori delle categorie T4.3 e T2


7.1. Per i trattori della categoria T4.3, la lunghezza della piattaforma non deve essere superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore (a seconda di quale è maggiore) del trattore.

7.2. Per i trattori della categoria T2, la lunghezza della piattaforma non deve essere superiore a 1,8 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore (a seconda di quale è maggiore) del trattore.»

18) l’allegato XXIX è così modificato:

a) al punto 3., il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il dispositivo di traino deve avere forma di ganascia o deve essere un verricello adatto all’uso che se ne fa. L’apertura a livello del centro del perno di bloccaggio deve essere di 60 mm + 0,5/-1,5 mm e la profondità della ganascia dal centro del perno di 62 mm - 0,5 / +5 mm.»



b) il punto 5. è sostituito dal seguente:

«5. Istruzioni

Il corretto utilizzo del dispositivo di traino deve essere illustrato nel manuale di istruzioni, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014.»

19) l'allegato XXX è così modificato:

a) il punto 2.2.4.3. è sostituito dal seguente:

«2.2.4.3. Le informazioni pertinenti riguardanti gli indici di carico e di velocità nonché le pressioni di gonfiaggio applicabili per gli pneumatici devono essere riportate con chiarezza nel manuale di istruzioni del veicolo, in modo che una volta che il veicolo è in circolazione sia possibile, qualora necessario, montare pneumatici sostitutivi con una capacità di carico adeguata.»

b) il punto 2.2.6.2. è sostituito dal seguente:

«2.2.6.2. Nel caso degli pneumatici "a flessione migliorata" o "a flessione molto elevata" classificati nella categoria di impiego "Trattore - ruota motrice" (contrassegnati dal prefisso IF o VF) adoperati a velocità non superiori a 10 km/h su un veicolo dotato di un "caricatore frontale", il carico massimo su uno pneumatico non deve superare di 1,40 volte il carico corrispondente all'indice di carico indicato sullo pneumatico e la pressione di riferimento pertinente deve essere aumentata di 80 kPa.»

c) il punto 2.2.6.3. è sostituito dal seguente:

«2.2.6.3. Nel caso degli pneumatici classificati nella categoria di impiego "Trattore - ruota motrice" contrassegnati dal simbolo di categoria di velocità D oppure A8 e montati su rimorchi agricoli funzionanti a velocità comprese tra 25 km/h e 40 km/h, il carico massimo su uno pneumatico non deve superare di 1,20 volte il carico corrispondente all'indice di carico indicato sullo pneumatico.»

20) all'allegato XXXI, il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. I veicoli delle categorie Tb e Rb devono essere muniti di elementi protettivi per le ruote (parti della carrozzeria, parafanghi ecc.).»

21) l'allegato XXXIII è così modificato:

a) i punti 1.1., 1.2. e 1.3. sono sostituiti dai seguenti:

«1.1. "sottocarro cingolato" si intende un sistema comprendente almeno due dei seguenti elementi: rulli portanti, tendicingolo e guidacingolo, con un cingolo continuo, a catena o a nastro, che gira su di essi;

1.2. "rulli portanti" si intendono i cilindri del sottocarro cingolato che trasmettono al suolo la massa del veicolo e del sottocarro attraverso il cingolo a nastro o a catena;

1.3. "cingolo a nastro" si intende un nastro continuo e flessibile di materiale gommoso, rinforzato internamente per poter assorbire le forze di trazione;»

b) sono inseriti i seguenti punti 1.6., 1.7., 1.8. e 1.9.:


«1.6. "tendicingolo" si intendono denti o pulegge nel sottocarro cingolato che non trasmettono la coppia al cingolo a nastro o a catena, ma la cui funzione principale è quella di tendere il cingolo a nastro o a catena; i tendicingoli possono anche formare gli angoli di rampa ascendente e discendente nella geometria del cingolo;

1.7. "guidacingolo" si intende il dente o la ruota a gabbia del sottocarro cingolato che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo a nastro o a catena;

1.8. "cingolo a catena" si intende una catena metallica continua che si innesta nel guidacingolo e ogni maglia della quale è provvista di un pattino metallico trasversale, eventualmente munito di una striscia di gomma per salvaguardare il manto stradale;



1.9. le figure illustrano le definizioni di cui ai punti 1.2., 1.6. e 1.7.:



c) i punti 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3. sono sostituiti dai seguenti:

- «2.1.1. I veicoli con velocità massima di progetto non superiore a 15 km/h possono essere muniti di cingoli a catena o di cingoli a nastro.
- 2.1.2. I veicoli con velocità massima di progetto superiore a 15 km/h, ma inferiore o uguale a 40 km/h, possono essere muniti soltanto di cingoli a nastro.
- 2.1.3. I veicoli con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h possono essere muniti soltanto di cingoli a nastro.»

d) i punti 3.1. e 3.2. sono sostituiti dai seguenti:

- «3.1. I veicoli con velocità massima di progetto non inferiore a 15 km/h devono essere muniti di cingoli a nastro.
- 3.2. I sottocarri cingolati non devono danneggiare le strade. Si considera che i veicoli muniti di sottocarri cingolati non danneggiano le strade quando non superano i limiti di cui ai punti da 3.3. a 3.5. e la loro superficie di contatto con il manto stradale è formata da materiale elastomerico (gomma o simile).»

e) il punto 3.3.1. è sostituito dal seguente:

- «3.3.1. Cingoli a catena»;

f) il punto 3.3.1.2. è sostituito dal seguente:

- «3.3.1.2. Nel caso dei veicoli che presentano una combinazione di assi muniti di ruote e di cingoli, per calcolare P occorre misurare il carico che agisce attraverso gli assi muniti di ruote quando il veicolo è carico utilizzando supporti per pesatura adeguati e sottrarlo dalla massa massima ammissibile totale. Altrimenti si può utilizzare il carico massimo combinato dichiarato dal costruttore per i sottocarri cingolati in luogo della massa massima ammissibile del veicolo.»

g) il punto 3.3.2. è sostituito dal seguente:

- «3.3.2. Cingoli a nastro»;

h) il punto 3.3.2.2. è sostituito dal seguente:

- «3.3.2.2. Nel caso dei veicoli che presentano una combinazione di assi muniti di ruote e di cingoli, per calcolare P occorre misurare il carico che agisce attraverso gli assi muniti di ruote quando il veicolo è carico utilizzando supporti per pesatura adeguati e sottrarlo dalla massa massima ammissibile totale. Altrimenti si può utilizzare il carico massimo combinato dichiarato dal costruttore per i sottocarri cingolati in luogo della massa massima ammissibile del veicolo.»



i) i punti 3.9.1.1. e 3.9.1.2. sono sostituiti dai seguenti:

«3.9.1.1. Per i veicoli muniti di un solo sottocarro cingolato per lato, la funzione sterzante deve essere svolta cambiando la velocità di rotolamento fra il sottocarro sinistro e quello destro.

3.9.1.2. Per i veicoli che dispongono di due sottocarri cingolati per lato, la funzione sterzante deve essere eseguita mediante rotazione della parte anteriore e di quella posteriore del veicolo attorno a un asse verticale centrale oppure mediante rotazione di due sottocarri opposti o di tutti e quattro i sottocarri.»

j) il punto 3.9.2.1. è sostituito dal seguente:

«3.9.2.1. La funzione sterzante deve essere eseguita mediante rotazione della parte anteriore e di quella posteriore del veicolo attorno a un asse verticale centrale oppure mediante rotazione di tutti i sottocarri cingolati.»

22) l'allegato XXXIV è così modificato:

a) il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3. “centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento sul trattore” si intende il punto dell'asse del perno equidistante dalle ali nel caso del gancio a perno o della barra oscillante ad uncino e il punto risultante dall'intersezione del piano di simmetria del gancio con la generatrice della parte concava di detto gancio a livello del contatto con l'occhione in posizione di trazione;»

b) è inserito il seguente punto 1.3. bis:

«1.3. bis “centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento sul veicolo rimorchiato” si intende: per i dispositivi di accoppiamento a testa cilindrica o arrotondata, il punto di intersezione tra l'asse verticale passante per il centro del foro del dispositivo e il piano mediano della testa cilindrica o arrotondata del dispositivo; per i dispositivi di accoppiamento a testa sferica, il punto del centro geometrico della cavità sferica.»

c) il punto 1.4. è sostituito dal seguente:

«1.4. “altezza dal suolo del dispositivo meccanico di accoppiamento sul trattore” si intende la distanza tra il piano orizzontale passante per il centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento sul trattore e il piano orizzontale su cui poggiano le ruote del trattore;»

d) il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2. I componenti meccanici di accoppiamento del veicolo devono possedere i requisiti di cui ai punti 3.1. e 3.2., per quanto riguarda dimensioni e robustezza, e al punto 3.3., per quanto concerne il carico verticale sul punto di aggancio.»

e) al punto 2.6., il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per i dispositivi di accoppiamento meccanici dei trattori deve essere garantita un'oscillazione orizzontale dell'occhione di almeno 60° da ambo i lati dell'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento non montato sul veicolo. È prescritta inoltre una mobilità verticale costante di 20° sia verso il basso che verso l'alto (cfr. anche l'appendice 1).»

f) i punti 2.7. e 2.8. sono sostituiti dai seguenti:


«2.7. Per i dispositivi di accoppiamento meccanici dei trattori, il gancio a perno deve permettere una libertà di rotazione assiale dell'occhione di almeno 90° verso destra o verso sinistra rispetto all'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento; detta libertà deve essere contrastata mediante una coppia compresa fra 30 e 150 Nm.

Il gancio a uncino, il gancio di traino a perno fisso, il gancio a sfera e il gancio a perno (piron) devono permettere una libertà di rotazione assiale dell'occhione di almeno 20° verso destra o verso sinistra rispetto all'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento.

2.8. Per i dispositivi di accoppiamento meccanici dei trattori, al fine di impedire lo sganciamento involontario dall'anello di aggancio, la distanza tra la punta del gancio a uncino o della testa sferica o del perno (piron) e il giunto di chiusura (dispositivo di bloccaggio) non deve essere superiore a 10 mm al carico massimo di progetto.»



- g) al punto 3.3.1., la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- [la modifica non riguarda la versione italiana];
- h) al punto 3.4.1., il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Per i dispositivi di accoppiamento meccanici dei trattori, tutti i trattori con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate devono essere muniti di un dispositivo di accoppiamento la cui altezza dal suolo sia conforme a una delle formule seguenti:»
- i) i punti 4.1. e 4.2. sono sostituiti dai seguenti:
- «4.1. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, dotato di un dispositivo di accoppiamento debitamente omologato.
- 4.2. Il servizio tecnico in questione verifica se il tipo di dispositivo di accoppiamento omologato è adatto al tipo di veicolo per il quale è richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se il fissaggio del dispositivo di accoppiamento corrisponde a quello verificato in sede di omologazione UE.»
- j) al punto 4.3., il secondo trattino è sostituito dal seguente:
- «— una breve descrizione tecnica del dispositivo di accoppiamento la quale precisi soprattutto il tipo di costruzione e il materiale utilizzato;»
- k) i punti 4.5.2. e 4.5.3. sono sostituiti dai seguenti:
- «4.5.2. il dispositivo è adatto al tipo di veicolo per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione UE;
- 4.5.3. il fissaggio del dispositivo di accoppiamento al veicolo corrisponde a quello presentato ai fini dell'omologazione UE quale componente.»
- l) il punto 4.6. è sostituito dal seguente:
- «4.6. Alla scheda di omologazione UE è allegato un certificato, il cui modello è riportato all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, per ciascuna omologazione o estensione dell'omologazione concessa o rifiutata.»
- m) il punto 4.7. è sostituito dal seguente:
- «4.7. I punti 4.1. e 4.2. non si applicano se la domanda di omologazione UE di un tipo di veicolo è presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione UE quale componente di un tipo determinato di dispositivo di accoppiamento per tale tipo di veicolo.»
- n) il punto 5.1.2. è sostituito dal seguente:
- «5.1.2. marchio di omologazione UE conforme al modello di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504;»
- o) è aggiunto il seguente punto 8.:
- «8. I seguenti veicoli possono essere muniti di dispositivi di accoppiamento concepiti per essere collegati all'attacco a tre punti o ai bracci di attacco del trattore:
- a) veicoli della categoria Sa;
- b) attrezzature intercambiabili trainate della categoria Ra destinate principalmente al trattamento di materiali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013;



- c) veicoli della categoria Ra con una differenza inferiore a 2 tonnellate fra massa a veicolo carico e massa a vuoto.

Se i veicoli di cui al primo comma sono dotati di dispositivi di accoppiamento concepiti per essere collegati all'attacco a tre punti o ai bracci di attacco del trattore, le parti di tali sistemi devono possedere i requisiti dimensionali di cui al punto 5. della norma ISO 730:2009, modifica 1: 2014.

Al servizio tecnico devono essere forniti i calcoli del costruttore o i risultati delle prove di resistenza delle parti dei dispositivi di accoppiamento, che riguardano la conformità alla direttiva 2006/42/CE, anziché i risultati delle prove di cui al punto 3.2. del presente allegato. Il servizio tecnico deve verificare l'esattezza dei calcoli del costruttore o dei risultati delle prove. Il manuale di istruzioni deve riportare informazioni adeguate in merito al collegamento e al fissaggio sicuri dei bracci inferiori, verticalmente e lateralmente, nonché alla qualità del materiale dei ricambi e al gioco ammissibile.»

- p) l'appendice 1 è così modificata:

- i) le parti intitolate «Tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento dei trattori» e «Tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento dei veicoli rimorchiati» sono sostituite dalle seguenti:

«Dispositivi meccanici di accoppiamento dei veicoli agricoli e forestali

Dispositivi meccanici di accoppiamento dei trattori

“Dispositivo meccanico di accoppiamento a perno”: cfr. figure 1 e 2.

“Dispositivo meccanico di accoppiamento a perno fisso”: cfr. figura 1d.

“Gancio a uncino”: cfr. figura 1, “Dimensioni del gancio”, della norma ISO 6489-1:2001.

“Barra di traino” (barra oscillante): cfr. figura 3.

“Dispositivo meccanico di accoppiamento a sfera”: cfr. figura 4.

“Dispositivo meccanico di accoppiamento a perno (piton)”: cfr. figura 5.

Le dimensioni della barra di traino devono essere conformi a quelle delle seguenti categorie della norma ISO 6489-3:2004:

Categoria (0) (pin 18); compatibile con la norma ISO 5692-3, a forma di W (foro di 22 mm).

Categoria (1) (pin 30); compatibile con la norma ISO 5692-3, a forma di X (anello di 35 mm); ISO 5692-2:2002 (foro di 40 mm); ISO 8755:2001 (foro di 40 mm).

Categoria (2) (pin 30); compatibile con la norma ISO 5692-3, a forma di X (anello di 35 mm); ISO 5692-2:2002 (foro di 40 mm); ISO 8755:2001 (foro di 40 mm).

Categoria (3) (pin 38); compatibile con la norma ISO 5692-1:2004 (anello di 50 mm); ISO 5692-3:2011, a forma di Y (foro di 50 mm); ISO 20019:2001.


Categoria (4) (pin 50); compatibile con la norma ISO 5692-3:2011, a forma di Z (foro di 68 mm).

Dispositivi meccanici di accoppiamento dei veicoli rimorchiati

“Anelli di aggancio” a norma ISO 5692-1:2004 (foro di 50 mm, diametro dell'anello di 30 mm).

“Anelli di aggancio” a norma ISO 20019:2001 (foro di 50 mm, diametro dell'anello da 30 a 41 mm).

“Anelli di aggancio girevoli” a norma ISO 5692-3:2011.



“Anelli di accoppiamento” a norma ISO 5692-2:2002 (attacco di 40 mm).

“Occhione del timone” a norma ISO 8755:2001 (foro di 40 mm).

“Occhione del timone” a norma ISO 1102:2001 (foro di 50 mm).

“Dispositivo di accoppiamento” a norma ISO 24347:2005 (diametro della sfera di 80 mm).»;

ii) il titolo della figura 4 è sostituito dal seguente:

«**Dispositivo di accoppiamento a sfera (a norma ISO 24347:2005)**»

iii) il titolo della figura 5 è sostituito dal seguente:

«**Dispositivo di accoppiamento a perno (piton) (a norma ISO 6489-4:2004)**»

iv) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Dispositivo di accoppiamento del trattore	Dispositivo di accoppiamento del veicolo rimorchiato
Corrispondente alla norma ISO 6489-1:2001 (gancio di traino)	Corrispondente alla norma ISO 5692-1:2004 (anello di aggancio, foro di 50 mm, diametro dell'anello di 30 mm) o alla norma ISO 20019:2001 (anello di aggancio, foro di 50 mm, diametro dell'anello da 30 a 41 mm) o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)
Corrispondente alla norma ISO 6489-5:2011 (dispositivo di accoppiamento a perno fisso)	Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli)
Corrispondente alla norma ISO 6489-2:2002 (dispositivo di accoppiamento a perno)	Corrispondente alla norma ISO 5692-2:2002 (anello di accoppiamento, attacco di 40 mm) o alla norma ISO 8755:2001 (occhione del timone di 40 mm) o alla norma ISO 1102:2001 (occhione del timone di 50 mm, compatibile solo con la norma ISO 6489-2:2002, a forma di A – non automatico)
Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (barra di traino)	Accoppiamento appropriato indicato nella presente colonna che corrisponde alle dimensioni della barra di traino del trattore di cui alla presente appendice o agli anelli di aggancio dei veicoli della categoria Sa; fissaggio alla barra del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.
Corrispondente alla norma ISO 24347:2005 (accoppiamento meccanico a sfera)	Corrispondente alla norma ISO 24347:2005 (diametro della sfera di 80 mm)
Corrispondente alla norma ISO 6489-4:2004 (accoppiamento a perno - piton)	Corrispondente alla norma ISO 5692-1:2004 (anello di aggancio, foro di 50 mm, diametro dell'anello di 30 mm) o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm) »;

q) l'appendice 2 è modificata come segue:

i) al punto 3.1., il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La sollecitazione di prova deve essere applicata ai dispositivi meccanici di accoppiamento da sottoporre a prova secondo un angolo che risulta dalla relazione tra la sollecitazione verticale di prova F_v e la sollecitazione orizzontale F_h nella direzione da avanti in alto verso dietro in basso rispetto al piano longitudinale mediano.

La sollecitazione di prova va applicata al normale punto di contatto tra il dispositivo meccanico di accoppiamento del trattore e quello corrispondente del veicolo rimorchiato.



Il gioco tra il dispositivo meccanico di accoppiamento del trattore e quello corrispondente del veicolo rimorchiato deve essere limitato al minimo.»

ii) al punto 3.1., il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, a motivo della concezione tecnica del dispositivo meccanico di accoppiamento (per esempio gioco eccessivo, gancio di traino) la prova con sollecitazioni alternate non risulti possibile, si può anche esercitare una sollecitazione in progressione continua, sia di trazione sia di compressione, applicando la maggiore delle due.»

iii) è aggiunto il seguente punto 3.3.:

«3.3. Applicazione del carico

Per i componenti del dispositivo meccanico di accoppiamento del trattore o del veicolo rimorchiato, il carico è applicato utilizzando i componenti di un dispositivo meccanico di accoppiamento corrispondente, installato rispettivamente sul veicolo rimorchiato o sul trattore, in base alle combinazioni consentite di cui alla tabella 2 dell'appendice 1.»

r) l'appendice 3 è così modificata:

i) il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2. Preparazione della prova

Le prove devono essere eseguite su apposita macchina, con il dispositivo meccanico di accoppiamento e l'eventuale telaio di collegamento al corpo del veicolo fissati a una struttura rigida con gli stessi elementi utilizzati per il montaggio del dispositivo sul veicolo.»


ii) al punto 1.4.2., il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il rilievo dei dati per la determinazione del diagramma carichi-deformazione alla trazione, ovvero il grafico di detto diagramma fornito dalla scrivente accoppiata alla macchina di trazione, deve essere effettuato applicando solo carichi crescenti a partire da 500 daN in corrispondenza del centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento del trattore o del veicolo rimorchiato.»

iii) al punto 1.5., il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima della prova di cui al punto 1.4.2. deve essere effettuata una prova consistente nell'applicare, in maniera gradualmente crescente in corrispondenza del centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento e a partire da un carico iniziale di 500 daN, un carico pari a tre volte la forza verticale massima ammissibile (in daN, pari a $g \cdot S/10$) indicata dal fabbricante.»

16CE2573



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1789 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 34, paragrafo 3, l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 ⁽²⁾ della Commissione fissa, tra l'altro, i modelli per taluni documenti redatti nell'ambito dell'omologazione e della vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Ai fini di chiarezza e completezza, nella scheda tecnica e nel certificato di conformità è opportuno indicare ulteriori informazioni sulla massa rimorchiabile massima del meccanismo di sollevamento dell'attacco a tre punti posteriore.
- (2) Al fine di meglio identificare la categoria o la sottocategoria di un veicolo, la carreggiata massima e minima di ogni combinazione pneumatico deve essere indicata nella scheda tecnica.
- (3) Al fine di migliorare la coerenza e la completezza delle informazioni fornite, la scheda tecnica dovrebbe contenere ulteriori informazioni pertinenti sulle prescrizioni relative alla frenatura.
- (4) Il certificato di conformità dovrebbe essere semplificato in modo da ridurre l'onere per i costruttori.
- (5) Le informazioni relative alla frenatura contenute nella scheda dei risultati di prova dovrebbero essere ampliate e migliorate ai fini di chiarezza e coerenza.
- (6) Per assistere i servizi tecnici nella stesura dei verbali di prova di frenatura è opportuno mettere a disposizione modelli specifici per tali verbali di prova.
- (7) È opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni comportanti contraddizioni o informazioni superflue e a taluni riferimenti in modo da migliorare la leggibilità e la chiarezza del testo.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
- (9) Affinché i costruttori e le autorità nazionali dispongano di più tempo per applicare tempestivamente le modifiche di cui al presente regolamento è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in particolare alla luce del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e che le relative prescrizioni amministrative diventeranno obbligatorie per tutti i nuovi veicoli immatricolati o immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2018.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013,

⁽¹⁾ GU L 60 del 23.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85, 28.3.2015, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) nell'allegato III, l'appendice 1 è modificata conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 5) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 6) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- 7) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) nell'elenco delle appendici, la riga relativa all'appendice 8 è sostituita dalla seguente:

«8	Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di installazione di retrovisori»;	
----	--	--

2) la parte A è così modificata:

a) al punto 1.1 è aggiunta la seguente lettera j):

- «j) per i veicoli di categoria T2, T3 e T4.3 muniti di ROPS abbattibile con sistema di bloccaggio automatico, un certificato del costruttore che dichiara che il test preliminare è stato eseguito conformemente alla procedura di prova di cui all'allegato IX, parte B3, punto 5.5., del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»;

b) al punto 2., nelle note esplicative relative al modulo della documentazione informativa, la nota 5) è così modificata:

- «5) Per i motori, indicare le informazioni relative al tipo di motore o al tipo di famiglia di motori, a seconda dei casi, senza il numero dell'estensione dell'omologazione.»;

3) la parte B è così modificata:

a) al punto 3.1, la tabella 1-1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1-1


Elenchi dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che possono essere oggetto di un'omologazione UE

ELENCO I — Prescrizioni relative alla compatibilità ambientale e alle prestazioni dell'unità di propulsione

Appendice	Sistema o componente/entità tecnica indipendente	Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (*) Numero dell'allegato	Modificato da e/o in fase di attuazione
1	Sistema: installazione di un motore/una famiglia di motori	II	
2	Sistema: livello sonoro esterno	III	
3	Componente/entità tecnica indipendente: motore/famiglia di motori:	I	

ELENCO II — Prescrizioni relative alla sicurezza funzionale del veicolo

Appendice	Sistema o componente/entità tecnica indipendente	Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione Numero dell'allegato	Modificato da e/o in fase di attuazione
4	Sistema: informazione del conducente	X	



5	Sistema: installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	XII	
6	Sistema: compatibilità elettromagnetica	XV	
7	Sistema: installazione di uno o più segnalatori acustici	XVI	
8	Sistema: installazione di retrovisori	IX	
9	Sistema: installazione del sottocarro cingolato	XXXIII	
10	Entità tecnica indipendente: compatibilità elettromagnetica delle unità elettriche/elettroniche	XV	
11	Componente/entità tecnica indipendente: zavorra	XXIII	
12	Componente/entità tecnica indipendente: struttura di protezione laterale e/o posteriore,	XXVI / XXVII	
13	Componente: pneumatico	XXX	
14	Componente/entità tecnica indipendente: collegamento meccanico	XXXIV	

ELENCO III — Prescrizioni in materia di frenatura dei veicoli

Appendice	Sistema o componente/entità tecnica indipendente	Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (**). Numero dell'allegato	Modificato da e/o in fase di attuazione
15	Sistema: frenatura	II	

ELENCO IV — Costruzione dei veicoli e prescrizioni generali di omologazione

Appendice	Sistema o componente/entità tecnica indipendente	Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione. Numero dell'allegato	Modificato da e/o in fase di attuazione
16	Sistema: esposizione del conducente al livello sonoro	XIII	
17	Sistema: ancoraggi delle cinture di sicurezza	XVIII	
18	Sistema: protezione dalle sostanze pericolose	XXIX	
19	Entità tecnica indipendente: struttura di protezione dal rischio di ribaltamento (ROPS)	VI / VII / VIII / IX / X	



20	Entità tecnica indipendente: struttura di protezione dalla caduta di oggetti (FOPS)	XI	
21	Componente/entità tecnica indipendente: sedile del conducente	XIV	
22	Componente/entità tecnica indipendente: cinture di sicurezza.	XIX	
23	Entità tecnica indipendente: protezione dalla penetrazione di oggetti (OPS).	XX	

(*) Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).

(**) Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).;

b) il punto 5 è così modificato:

i) il punto 1.6.1.1. è soppresso;

ii) è aggiunto il seguente punto 1.6.3.:

«1.6.3. Il numero di identificazione del veicolo del tipo inizia con:»;

iii) il punto 2.5.1. è sostituito dal seguente:

«2.5.1. Omologazione: del tipo di motore/della famiglia di motori⁽⁴⁾»;

iv) il punto 3.3. è sostituito dal seguente:

«3.3. Assi e ruote»;

v) il punto 4.1.2.1.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2.1.2. Nel caso di un veicolo a timone rigido o ad asse centrale della categoria R o S indicare il carico verticale sul punto di aggancio anteriore (S):kg»;

vi) il punto 4.1.2.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2.2. Masse e pneumatici

Combinazione pneumatico n.	Asse n.	Dimensioni degli pneumatici compresi l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità	Raggio di rotolamento ⁽¹⁾ [mm]	Classificazione di carico degli pneumatici per ciascuno di essi [kg]	Massa massima ammissibile per asse [kg] (*)	Massa massima ammissibile del veicolo [kg] (*)	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio [kg] (*) (**) (***)	Larghezza di carreggiata [mm]	
								Minima	Massima
1	1
	2

2	1
	2

...	1



Combinazione pneumatico n.	Asse n.	Dimensioni degli pneumatici compresi l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità	Raggio di rotolamento ⁽¹⁾ [mm]	Classificazione di carico degli pneumatici per ciascuno di essi [kg]	Massa massima ammissibile per asse [kg] (*)	Massa massima ammissibile del veicolo [kg] (*)	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio [kg] (*) (**) (***)	Larghezza di carreggiata [mm]	
								Minima	Massima
	2

(*) Secondo le specifiche dello pneumatico.

(**) Carico trasmesso al centro di riferimento dell'aggancio in condizioni statiche, a prescindere dal dispositivo di traino; se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio, a seconda dell'aggancio, è indicato nella presente tabella, espandere la tabella sul lato destro e indicare l'identificazione del dispositivo di traino nell'intestazione della colonna; per i veicoli della categoria R o S questa colonna riguarda gli eventuali dispositivi di traino posteriore.

(***) Indicare il valore solo se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio è inferiore rispetto alle indicazioni di cui ai punti 38.3 e 38.4;

vii) il punto 4.1.2.4. è soppresso;

viii) il punto 4.1.3. è sostituito dal seguente:

«4.1.3. Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili dei veicoli della categoria T o C per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura dei veicoli della categoria R o S (per i veicoli delle categorie R e S indicare i carichi massimi ammissibili sul punto di aggancio posteriore):

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
	Freno		
Non frenato (*) kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg

(*) Calcolato usando la condizione di carico parziale definita dal costruttore del trattore in accordo con il servizio tecnico conformemente all'allegato II, punto 3.1.1.2., del regolamento delegato (EU) 2015/68 della Commissione.»

ix) il punto 4.1.4. è sostituito dal seguente:


«4.1.4. Masse massime tecnicamente ammissibili della combinazione trattore (veicolo della categoria T o C) e veicolo rimorchiato (veicolo della categoria R o S) per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
	Freno		
Non frenato kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg»;

x) i punti da 4.1.5. a 4.1.5.3. sono soppressi;



- xi) il punto 4.2.1.3. è sostituito dal seguente:
«4.2.1.3. Altezza (in ordine di marcia)⁽³³⁾»;
- xii) dopo il punto 4.2.1.3., sono aggiunti i seguenti punti 4.2.1.3.1. e 4.2.1.3.2.:
«4.2.1.3.1. Massima... mm
4.2.1.3.2. Minima... mm»;
- xiii) il punto 5.1.2.2. è soppresso;
- xiv) il punto 5.6. è sostituito dal seguente:
«5.6. Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo della ruota: ... mm»;
- xv) i punti 6.6. e 6.7. sono sostituiti dal testo seguente:
«6.6. Regime nominale: min⁻¹
6.7. Regime di coppia massima: min⁻¹»;
- xvi) il punto 6.18., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «6.18. **Alimentazione di carburante per i motori diesel**
- 6.18.1. *Pompa di alimentazione*
- 6.18.1.1. Pressione⁽⁷⁾ ... kPa o diagramma caratteristico:
- 6.18.2. *Sistema a iniezione*
- 6.18.2.1. *Pompa*
- 6.18.2.1.1. Marche:...
- 6.18.2.1.2. Tipi:...
- 6.18.2.1.3. Mandata: e...mm³⁽⁷⁾ per corsa o ciclo di iniezione completa per un regime di rotazione della pompa di:giri/min (nominale) e: ... giri/min (coppia massima) rispettivamente o curva caratteristica:
- 6.18.2.1.3.1. Metodo usato: su motore/su banco prova pompe⁽⁴⁾
- 6.18.2.2. *Anticipo di iniezione:*
- 6.18.2.2.1. Curva di anticipo di iniezione⁽⁷⁾:
- 6.18.2.2.2. Fasiatura⁽⁷⁾: ...
- 6.18.2.3. *Condotti di iniezione:*
- 6.18.2.3.1. Lunghezza: ... mm
- 6.18.2.3.2. Diametro interno: ... mm
- 6.18.2.4. *Iniettori*
- 6.18.2.4.1. Marche:....
- 6.18.2.4.2. Tipi:...
- 6.18.2.4.3. Pressione di apertura⁽⁷⁾: ...kPa oppure curva caratteristica:
- 6.18.2.5. *Regolatore*
- 6.18.2.5.1. Marche:....
- 6.18.2.5.2. Tipi:...
- 6.18.2.5.3. Regime di rotazione al quale inizia l'interruzione a pieno carico⁽⁷⁾: min⁻¹
- 6.18.2.5.4. Regime massimo a vuoto⁽⁷⁾: min⁻¹




- 6.18.2.5.5. Regime minimo⁽⁷⁾: min⁻¹
- 6.18.2.6. Sistema di avviamento a freddo
- 6.18.2.6.1. Marche:...
- 6.18.2.6.2. Tipi:...
- 6.18.2.6.3. Descrizione:...»;
- xvii) il punto 6.19.4.2. è sostituito dal seguente:
«6.19.3.2. Tipi:...»;
- xviii) il punto 7.1.1. è sostituito dal seguente:
«7.1.1. Ciclo di combustione: accensione comandata/accensione spontanea⁽⁴⁾»;
- xix) i punti 8.6. e 8.7. sono sostituiti dai seguenti:
«8.6. Regime nominale: min⁻¹
8.7. Regime di coppia massima: min⁻¹»;
- xx) il punto 8.12.2., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
«8.12.2. Aria
8.12.2.1. Ventilatore: sì/no⁽⁴⁾
8.12.2.1.1. Caratteristiche del ventilatore
8.12.2.1.2. Rapporti di trasmissione (se applicabili):»;
- xxi) il punto 8.17., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
«8.17. **Misure prese contro l'inquinamento atmosferico**
8.17.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no⁽⁴⁾
8.17.2. Eventuali altri dispositivi antinquinamento:
8.17.2.1. Convertitore catalitico: sì/no⁽⁴⁾
8.17.2.1.1. Marca:
8.17.2.1.2. Tipo:
8.17.2.1.3. Numero di convertitori e di elementi catalitici
8.17.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici:
8.17.2.1.5. Tipo di reazione catalitica
8.17.2.1.6. Contenuto totale di metalli preziosi:
8.17.2.1.7. Concentrazione relativa:
8.17.2.1.8. Substrato (struttura e materiale):
8.17.2.1.9. Densità delle celle:
8.17.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici:
8.17.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici e distanze minime/massime dal motore:
8.17.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale:.....K
8.17.2.1.13. Eventuale reagente di consumo:
8.17.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario per l'azione catalitica:
8.17.2.1.13.2. Intervallo della normale temperatura di funzionamento del reagente: K




- 8.17.2.1.13.3. Eventuale norma internazionale:
- 8.17.2.1.14. Sensore NO_x: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.15. Sensore di ossigeno: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.15.1. Marca:
- 8.17.2.1.15.2. Tipo:
- 8.17.2.1.15.3. Posizione:
- 8.17.2.1.16. Iniezione di aria: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.16.1. Tipo: ... aria pulsata/pompa dell'aria/altro⁽⁴⁾ (se si sceglie «altro», specificare:)
- 8.17.2.1.17. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.17.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.):
- 8.17.2.1.18. Filtro antiparticolato: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.18.1. Dimensioni e capacità del filtro antiparticolato:
- 8.17.2.1.18.2. Tipo e configurazione del filtro antiparticolato:
- 8.17.2.1.18.3. Posizione (ubicazioni e distanze minime/massime dal motore):
- 8.17.2.1.18.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno:
- 8.17.2.1.18.5. Intervallo della normale temperatura di funzionamento: K e della normale pressione di funzionamento: kPa
- 8.17.2.1.19. Altri sistemi: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.19.1. Descrizione e funzionamento:

xxii) il punto 8.18., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

- «8.18. **Alimentazione di carburante per i motori diesel**
- 8.18.1. *Pompa di alimentazione*
- 8.18.1.1. Pressione⁽⁷⁾ kPa o diagramma caratteristico:
- 8.18.2. *Sistema a iniezione*
- 8.18.2.1. *Pompa*
- 8.18.2.1.1. Marche:
- 8.18.2.1.2. Tipi:
- 8.18.2.1.3. Mandata: ... e ... mm³⁽⁷⁾ per corsa o ciclo di iniezione completo per un regime di rotazione della pompa di: giri/min (nominale) e: ... giri/min (coppia massima) rispettivamente o curva caratteristica:
- 8.18.2.1.3.1. Metodo usato: su motore/su banco prova pompe⁽⁴⁾
- 8.18.2.2. *Anticipo di iniezione:*
- 8.18.2.2.1. Curva di anticipo di iniezione⁽⁷⁾:
- 8.18.2.2.2. Fasiatura⁽⁷⁾:
- 8.18.2.3. *Condotti di iniezione:*
- 8.18.2.3.1. Lunghezza: ... mm
- 8.18.2.3.2. Diametro interno: ... mm
- 8.18.2.4. *Iniettori*



- 8.18.2.4.1. Marche:
- 8.18.2.4.2. Tipi: ...
- 8.18.2.4.3. Pressione di apertura⁽⁷⁾: kPa oppure curva caratteristica:
- 8.18.2.5. Regolatore
- 8.18.2.5.1. Marche:
- 8.18.2.5.2. Tipi:
- 8.18.2.5.3. Regime di rotazione al quale inizia l'interruzione a pieno carico⁽⁷⁾: min⁻¹
- 8.18.2.5.4. Regime massimo a vuoto⁽⁷⁾: min⁻¹
- 8.18.2.5.5. Regime minimo⁽⁷⁾: min⁻¹
- 8.18.2.6. Sistema di avviamento a freddo
- 8.18.2.6.1. Marche:
- 8.18.2.6.2. Tipi:
- 8.18.2.6.3. Descrizione:»;
- xxiii) il punto 8.19. è sostituito dal seguente:
- «8.19. **Alimentazione di carburante per i motori a benzina**»
- xxiv) il punto 9., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «9. DISPOSITIVI DI ACCUMULO DELL'ENERGIA⁽¹¹⁾
- 9.1. Descrizione: batteria/condensatore/volano/generatore⁽⁴⁾
- 9.2. Numero di identificazione:
- 9.3. Tipo di coppia elettrochimica:
- 9.4. Energia accumulata
- 9.4.1. Per la batteria, tensione: e capacità: Ah in 2h
- 9.4.2. Per il condensatore: ... J
- 9.4.3. Per il volano/generatore⁽⁴⁾: ... J
- 9.4.3.1. Momento di inerzia del volano: ... kg m²
- 9.4.3.1.1. Momento di inerzia supplementare in folle: ... kg m²
- 9.5. Caricatore: interno/esterno/assente⁽⁴⁾»;
- xxv) il punto 10.4.4.1. è sostituito dal seguente:
- «10.4.4.1. Dispositivo di riduzione del rumore allo scarico contenente materiali fibrosi: sì/no⁽⁴⁾»;
- xxvi) il punto 11., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «11. TRAZIONE E CONTROLLO⁽¹³⁾
- 11.1. Breve descrizione e disegno schematico della trazione del veicolo e del suo sistema di comando (comando del cambio, comando della frizione o qualsiasi altro elemento della trazione):
- 11.2. **Trasmissione**
- 11.2.1. Breve descrizione e disegno schematico del cambio e del suo comando: ...
- 11.2.2. Descrizione e/o disegno del sistema di trasmissione:
- 11.2.3. Tipo di trasmissione: meccanica/idraulica/elettrica/altro⁽⁴⁾ (se si sceglie «altro», specificare...)



11.2.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:

11.2.5. Posizione rispetto al motore:

11.2.6. Metodo di comando:

11.2.7. Gruppo di rinvio: presente/assente⁽⁴⁾

11.2.8. Tipo di cambio⁽²⁴⁾:

11.3. Eventuale frizione

11.3.1. Breve descrizione e disegno schematico della frizione e del suo sistema di controllo:

11.3.2. Conversione della coppia massima:

11.4. Rapporti di trasmissione

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e il numero di giri dell'albero secondario del cambio)	Rapporti del gruppo di rinvio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e il numero di giri dell'albero secondario del cambio)	Rapporti finali di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)	Rapporti totali di trasmissione	Rapporto (regime del motore/velocità del veicolo) solo in caso di cambio manuale
Massima per trasmissione variabile continua (CVT) (*)					
1					
2					
3					
Minima per trasmissione variabile continua (CVT) (*)					
Retromarcia					
1					
...					

(*) Trasmissione a variazione continua

11.5. Bloccaggio del differenziale

11.5.1. Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale⁽⁴⁾;

xxvii) il punto 22.3.1. è sostituito dal seguente:

«22.3.1. Fotografie, disegni e/o un disegno esploso degli allestimenti interni, che illustrino le parti nell'abitacolo e i materiali impiegati (esclusi i retrovisori interni), la disposizione dei comandi, i sedili e la parte posteriore degli stessi, i poggiatesta, il tetto e il tetto apribile, le portiere e gli alzacristalli e gli altri allestimenti non specificati:

xxviii) il punto 25.5.2. è sostituito dal seguente:

«25.5.2. Tensione o pressione nominale: V / kPa⁽⁴⁾;

xxix) il punto 28., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«28. ALLOGGIAMENTO DELLE TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORI

28.1. Posizione delle targhe di immatricolazione (indicare le varianti ove necessario; si possono usare disegni, se opportuno):



- 28.1.1. Altezza da terra del bordo superiore: ... mm
 28.1.2. Altezza da terra del bordo inferiore: ... mm
 28.1.3. Distanza della linea mediana dal piano mediano longitudinale del veicolo: ... mm
 28.1.4. Dimensioni (lunghezza × larghezza):mm ×mm
 28.1.5. Inclinazione del piano rispetto alla verticale:gradi
 28.1.6. Angolo di visibilità sul piano orizzontale:gradi»;

xxx) il punto 29., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«29. ZAVORRA

- 29.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni con le dimensioni) della zavorra e del modo in cui è montata sul trattore:
 29.2. Numero di zavorre:.....
 29.2.1. Numero di componenti di ciascuna zavorra: Zavorra 1: Zavorra 2: Zavorra
 29.3. Massa dei componenti di ciascuna zavorra: Zavorra 1: kg ... Zavorra 2: ... kg ... Zavorra kg
 29.3.1. Massa totale di ogni zavorra: Zavorra 1: ... kg Zavorra 2: ... kg Zavorra kg
 29.4. Massa totale delle zavorre: kg
 29.4.1. Distribuzione di tale massa sugli assi: kg
 29.5. Materiali e metodo di costruzione:»;

xxxi) il punto 38.5. è sostituito dal seguente:

«38.5. Descrizione del collegamento meccanico:

Tipo (in conformità all'appendice 1 dell'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione):	...
Marca:	...
Designazione del tipo attribuita dal costruttore:	...
Carico orizzontale massimo/valore $D^{(4)(44)}$: kg/kN ⁽⁴⁾
Massa rimorchiabile (T) ⁽⁴⁾⁽⁴⁴⁾ : tonnellate
Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio (S) ⁽⁴⁴⁾ :	... kg
Fotografie e disegni in scala del dispositivo di traino. Nei disegni si devono indicare dettagliatamente, in particolare, le dimensioni prescritte nonché le misure per il montaggio del dispositivo.	
Descrizione tecnica sommaria del dispositivo di traino che precisi il tipo di costruzione e il materiale utilizzato.	
Tipo di prova	statica/dinamica ⁽⁴⁾
Marchio o numero di omologazione UE	...»;
— degli occhioni del timone, degli attacchi sferici o dei dispositivi di traino simili che fanno parte del collegamento meccanico (in caso di timoni articolati o rigidi)	
— dei collegamenti meccanici da agganciare al telaio della scala/al sostegno del gancio del rimorchio (se limitati ad alcuni tipi);	



xxxii) è aggiunto il seguente punto 39.2.:

«39.2. Massa rimorchiabile massima⁽¹⁶⁾: kg»;

xxxiii) il punto 43.1. è sostituito dal seguente:

«43.1. Breve descrizione dei sistemi di frenatura montati sul veicolo ⁽⁵⁵⁾:»;

xxxiv) il punto 43.3. è soppresso;

xxxv) il punto 43.6., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«43.6. **Dispositivi di frenatura del veicolo rimorchiato**

43.6.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: idraulica/pneumatica/elettrica/nessuna ⁽⁴⁾

43.6.2. Dispositivo di azionamento del freno dei veicoli rimorchiati (descrizione, caratteristiche):

43.6.3. Descrizione dei giunti, dei dispositivi di traino e dei dispositivi di sicurezza (compresi disegni, schemi e l'identificazione delle eventuali parti elettroniche):

43.6.4. Tipo di collegamento: a una condotta/a due condotte/nessuna ⁽⁴⁾

43.6.4.1. Pressione di alimentazione Idraulica: A una condotta: kPa A due condotte: kPa

43.6.4.2. Pressione di alimentazione Pneumatica: A due condotte: kPa

43.6.5. Presenza di connettore ISO 7638:2003 ⁽¹⁵⁾: sì/no⁽⁴⁾»;

xxxvi) prima del titolo «E. Informazioni sulla costruzione del veicolo» sono inseriti i punti seguenti:

«43.A. SCHEDA TECNICA DELL'ASSE E DEL FRENO DEL VEICOLO RIMORCHIATO RISPETTO ALLA PROCEDURA ALTERNATIVA DI TIPO I E DI TIPO III

43.A.1. Osservazioni generali

43.A.1.1. Denominazione e indirizzo del costruttore dell'asse o del veicolo:

43.A.2. Dati relativi all'asse

43.A.2.1. Costruttore (denominazione e indirizzo):

43.A.2.2. Tipo/variante:

43.A.2.3. Identificatore dell'asse: ID1-

43.A.2.4. Carico sull'asse di prova (F): daN

43.A.2.5. Dati relativi alla ruota e al freno in base alle figure seguenti 1A e 1B.....

43.A.3. Freno

43.A.3.1. Informazioni di carattere generale

43.A.3.1.1. Marca:

43.A.3.1.2. Costruttore (denominazione e indirizzo):

43.A.3.1.3. Tipo di freno (ad esempio a tamburo / a disco):

43.A.3.1.3.1. Variante (ad esempio a camma a S, a cuneo singolo, ecc.):

43.A.3.1.4. Identificatore del freno: ID2-

43.A.3.1.5. Dati relativi al freno in base alle figure 2A e 2B:


43.A.3.2. Dati relativi al freno a tamburo

43.A.3.2.1. Dispositivo di registrazione del freno (esterno/integrato):.....

43.A.3.2.2. Coppia massima di azionamento dichiarata C_{max} : Nm



43.A.3.2.3.	Efficienza meccanica: $\eta =$	
43.A.3.2.4.	Soglia di coppia di azionamento del freno dichiarata $C_{0,dec}$:	Nm
43.A.3.2.5.	Lunghezza effettiva dell'asse della camma:	mm
43.A.3.3.	Tamburo del freno	
43.A.3.3.1.	Diametro massimo della superficie di attrito (limite di usura)	mm
43.A.3.3.2.	Materiale di base:	
43.A.3.3.3.	Massa dichiarata:	kg
43.A.3.3.4.	Massa nominale:	kg
43.A.3.4.	Guarnizione del freno	
43.A.3.4.1.	Costruttore e indirizzo:	
43.A.3.4.2.	Marca	
43.A.3.4.3.	Tipo	
43.A.3.4.4.	Identificazione (identificazione del tipo sulla guarnizione):	
43.A.3.4.5.	Spessore minimo (limite di usura)	mm
43.A.3.4.6.	Metodo di fissaggio del materiale di attrito alla ganascia:	
43.A.3.4.6.1. Fissaggio più sfavorevole (se più d'uno):	
43.A.3.5.	Dati relativi al freno a disco	
43.A.3.5.1.	Tipo di collegamento all'asse (assiale, radiale, integrato ecc.):	
43.A.3.5.2.	Dispositivo di registrazione del freno (esterno/integrato):	
43.A.3.5.3.	Corsa massima dell'attuatore:	mm
43.A.3.5.4.	Forza massima di azionamento dichiarata Th_{Amax} :	daN
43.A.3.5.4.1	$C_{max} = Th_{Amax} \cdot l_e$:	Nm
43.A.3.5.5.	Raggio di attrito: $r_e =$	mm
43.A.3.5.6.	Lunghezza della leva: $l_e =$	mm
43.A.3.5.7.	Grado di efficienza (l_e/e_e): $i =$	
43.A.3.5.8.	Efficienza meccanica: $\eta =$	
43.A.3.5.9.	Soglia di forza di azionamento del freno dichiarata $Th_{A0,dec}$:	N
43.A.3.5.9.1.	$C_{0,dec} = Th_{A0,dec} \cdot l_e$:	Nm
43.A.3.5.10.	Spessore minimo del rotore (limite di usura):	mm
43.A.3.6.	Dati relativi al disco del freno:	
43.A.3.6.1.	Descrizione del tipo di disco:	
43.A.3.6.2.	Collegamento/montaggio sul mozzo:	
43.A.3.6.3.	Ventilazione (sì/no):	
43.A.3.6.4.	Massa dichiarata:	kg
43.A.3.6.5.	Massa nominale:	kg
43.A.3.6.6.	Diametro esterno dichiarato:	mm
43.A.3.6.7.	Diametro esterno minimo:	mm



- 43.A.3.6.8. Diametro interno della pista frenante: mm
- 43.A.3.6.9. Larghezza del canale di ventilazione (se del caso): mm
- 43.A.3.6.10. Materiale di base:
- 43.A.3.7. Dati relativi alle pastiglie del freno:
- 43.A.3.7.1. Costruttore e relativo indirizzo:
- 43.A.3.7.2. Marca:
- 43.A.3.7.3. Tipo:
- 43.A.3.7.4. Identificazione (identificazione del tipo sul supporto delle pastiglie):
- 43.A.3.7.5. Spessore minimo (limite di usura): mm
- 43.A.3.7.6. Metodo di fissaggio del materiale di attrito al supporto delle pastiglie:
- 43.A.3.7.6.1. Fissaggio più sfavorevole (se più d'uno):

Figura 1A





Figura 1B




Figura 2A







Figura 2B



x_e (mm)	a_e (mm)	h_e (mm)	c_e (mm)	d_e (mm)	e_e (mm)	α_{0e}	α_{1e}	b_e (mm)	r_e (mm)	A_e (cm ²)	S_{1e} (mm)	S_{2e} (mm)	S_{3e} (mm)»;



xxxvii) i punti da 45.6.3.1. a 45.6.3.4. sono sostituiti dai seguenti:

- «45.6.3.1. SAE J1939-13 (controllo seriale e rete di comunicazione del veicolo) sì/no⁽⁴⁾
- 45.6.3.2. ISO 11783-2 (trattrici e macchine agricole e forestali - controllo seriale e rete telematica): sì/no⁽⁴⁾
- 45.6.3.3. ISO 15031-3: (veicoli stradali - comunicazione tra il veicolo e i dispositivi esterni che effettuano diagnosi sulle emissioni): sì/no⁽⁴⁾
- 45.6.3.4. ISO 13400-4 (veicoli stradali - comunicazione diagnostica tramite protocollo Internet (DoIP))⁽⁴⁾: sì/no⁽⁴⁾»;

xxviii) il punto 46.2.1. è sostituito dal seguente:

- «46.2.1. In caso di “roll bar”: abbattibile/non abbattibile⁽⁴⁾»;

xxxix) il punto 46.2.2., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

- «46.2.2. In caso di “roll bar” abbattibile:
 - 46.2.2.1. Operazione di abbattimento: assistita / parzialmente assistita / completamente assistita⁽⁴⁾
 - 46.2.2.2. In caso di operazione di abbattimento non assistita o parzialmente assistita:
 - 46.2.2.2.1. ROPS abbattibile azionata a mano: mediante l'uso di attrezzi/senza l'uso di attrezzi⁽⁴⁾;
 - 46.2.2.2.2. fotografie e disegni tecnici particolareggiati che illustrino la zona di impugnatura e una vista laterale e dall'alto delle zone accessibili. Le dimensioni e le forze massime per l'avvio del ROPS devono figurare sui disegni:
 - 46.2.2.3. In casi di operazione di abbattimento assistita o parzialmente assistita, breve descrizione dei dispositivi di assistenza nonché dei loro eventuali dispositivi di comando e della loro posizione:
 - 46.2.2.4. Meccanismo di blocco: manuale/automatico⁽⁴⁾;
 - 46.2.2.4.1. Per i meccanismi di blocco manuali, breve descrizione del meccanismo di blocco e della sua progettazione ergonomica per evitare rischi di schiacciamento o di tranciamento e per limitare la forza necessaria per la sua operazione:
 - 46.2.2.4.2. Per i meccanismi di blocco automatici:
 - 46.2.2.4.2.1. breve descrizione del meccanismo di blocco, dei suoi eventuali dispositivi di comando e della loro posizione:
 - 46.2.2.4.2.2. Certificato del costruttore di cui all'allegato IX, parte B3, punto 5.5., nota 2, del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione: sì/no⁽⁴⁾»;

xxxx) il punto 49.4.1. è sostituito dal seguente:

- «49.4.1. Posizione del sedile del conducente: sinistra/destra/centro⁽⁴⁾»;

xxxxi) il punto 49.5., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

- «49.5. **Sedili dei passeggeri:**
 - 49.5.1. Numero di sedili dei passeggeri:
 - 49.5.2. Posizione e disposizione⁽⁸⁾:
 - 49.5.3. Dimensioni dei sedili dei passeggeri:
 - 49.5.4. Caratteristiche principali dei sedili dei passeggeri:
 - 49.5.5. Le prescrizioni di cui alla norma EN 15694:2009 (trattrici agricole e forestali - sedile del passeggero - requisiti e procedure di prova) sono soddisfatte mediante l'inclusione della documentazione pertinente nella scheda tecnica: sì/no/non applicabile⁽⁴⁾



49.5.6. Le prescrizioni di cui alla norma EN 15997:2011 [quadricicli fuoristrada (ATV - quad) - Requisiti di sicurezza e metodi di prova] relative ai sedili dei passeggeri per i veicoli fuoristrada di tipo II sono soddisfatte mediante l'inclusione della documentazione pertinente nella scheda tecnica: sì/no/non pertinente ⁽⁴⁾;

xxxxii) il punto 51.2., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«51.2. **Presa di forza principale**

51.2.1. Posizione: anteriore/posteriore/altro⁽⁴⁾ (se si sceglie "altro", specificare:)

51.2.2. Giri al minuto: min⁻¹

51.2.2.1. Rapporto tra giri della presa di forza e giri del motore:

51.2.3. Opzionale: potenza alla presa di forza, ai regimi nominali, [secondo il codice 2⁽⁵⁷⁾ dell'OCSE o la norma ISO 789-1:1990 (trattori agricoli - procedure di prova - parte 1: prove di potenza per la presa di forza)]

Regime nominale alla presa di forza (min ⁻¹)	Regime corrispondente del motore (min ⁻¹)	Potenza (kW)
1-540
2-1 000
540E		
1 000E		

51.2.4. Protezione della presa di forza (descrizione, dimensioni, disegni, fotografie):»;

xxxxiii) il punto 51.2.3. è sostituito dal seguente:

«51.3.3. Opzionale: potenza alla presa di forza, ai regimi nominali, [secondo il codice 2⁽⁵⁷⁾ dell'OCSE o la norma ISO 789-1:1990 (trattori agricoli - procedure di prova - parte 1: prove di potenza per la presa di forza)]

Regime nominale alla presa di forza (min ⁻¹)	Regime corrispondente del motore (min ⁻¹)	Potenza (kW)
1-540
2-1 000»
540E		
1 000E		

xxxxiv) il punto 54.3. è sostituito dal seguente:

«54.3. **Indicare nella tabella a seguire il numero e la posizione delle cinture di sicurezza e dei sedili sui quali possono essere usate:**

Configurazione delle cinture di sicurezza e informazioni connesse

			Marchio di omologazione UE completo / Marchio di omologazione ECE	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/opzionale)
Sedile del conducente	}	L			
		C			
		R			



			Marchio di omologazione UE completo / Marchio di omologazione ECE	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/opzionale)
Sedile del passeggero 1	}	L			
		C			
		R			
Sedile del passeggero ...	}	L			
		C			
		R			

L = sinistra, C = centro, R = destra»;

xxxxv) il punto 57., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

- «57. DISPOSITIVI DI COMANDO AZIONATI DAL CONDUCENTE, COMPRESA L'IDENTIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI COMANDO, DELLE SPIE E DEGLI INDICATORI
- 57.1. Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli e dei comandi, delle spie e degli indicatori.
- 57.2. **Comandi, spie e indicatori che, se montati, è obbligatorio identificare e simboli da usare a tal fine**

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/indicatore disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)	Spia disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)
1	Proiettori anabbaglianti						
2	Proiettori abbaglianti						
3	Luci di posizione (laterali)						
4	Proiettori fendinebbia anteriori						
5	Proiettore fendinebbia posteriore						
6	Dispositivo di regolazione dell'inclinazione dei proiettori						
7	Luci di stazionamento						
8	Indicatori di direzione						
9	Luci di emergenza						
10	Tergicristallo						
11	Lavacristallo						
12	Tergicristallo e lavacristallo						




Simbolo n.	Dispositivo	Comando/indicatore disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)	Spia disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)
13	Dispositivo tergifarri						
14	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza						
15	Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del lunotto posteriore						
16	Ventilatore						
17	Dispositivo di preriscaldamento (diesel)						
18	Avviamento						
19	Guasto all'impianto frenante						
20	Livello del carburante						
21	Carica della batteria						
22	Temperatura del liquido di raffreddamento del motore						
23	Spia di malfunzionamento (MI)						

(*) x = sì
 - = no o non disponibile separatamente
 o = opzionale.
 (**) d = direttamente sul comando,
 c = sull'indicatore o sulla spia

57.3. **Comandi, spie e indicatori che, se montati, è facoltativo identificare e simboli da usare se devono essere identificati**

Simbolo n.	Dispositivo	Comando/indicatore disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)	Spia disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)
1	Freno di stazionamento						
2	Tergicristallo lunotto posteriore						
3	Lavacristallo lunotto posteriore						



Simbolo n.	Dispositivo	Comando/ indicatore disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)	Spia disponibile (*)	Simbolo di identificazione (*)	Dove (**)
4	Tergicristallo e lavacrystallo lunotto posteriore						
5	Tergicristallo a intermittenza						
6	Segnalatore acustico						
7	Cofano						
8	Cintura di sicurezza						
9	Pressione olio motore						
10	Benzina senza piombo						
11	...						
12						

(*) x = sì
 - = no o non disponibile separatamente
 o = opzionale.
 (**) d = direttamente sul comando,
 c = sull'indicatore o sulla spia

- 57.4. Breve descrizione e disegno schematico della posizione, del movimento, delle modalità di funzionamento e del codice colore dei diversi dispositivi di comando all'interno del veicolo, con indicazione, per i trattori senza cabina chiusa, di come è stata evitata l'accessibilità ai dispositivi di comando interni da terra:
- 57.5. Breve descrizione e disegno schematico della posizione, del movimento, delle modalità di funzionamento e del codice colore dei diversi dispositivi di comando all'esterno del veicolo, con indicazione delle zone di pericolo anteriori e posteriori, conformemente all'appendice 1 dell'allegato XXIII del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione:.....
- 57.6. Le prescrizioni di cui agli allegati A e C della norma ISO 15077:2008 (trattrici e macchine agricole semoventi - comandi dell'operatore - forze di azionamento, movimenti, posizionamento e modalità di funzionamento), sono soddisfatte mediante l'inclusione della documentazione pertinente nella scheda tecnica: sì/no⁽⁴⁾
- 57.7. Le prescrizioni di cui al punto 4.5.3 della norma ISO 4254-1:2013 (macchine agricole - sicurezza - parte 1: requisiti generali), ad eccezione dei dispositivi di comando azionati con i polpastrelli, sono soddisfatte mediante l'inclusione della documentazione pertinente nella scheda tecnica: sì/no⁽⁴⁾
- 57.8. Le prescrizioni di cui alla norma EN 15997:2011 [quadricicli fuoristrada (ATV - quad) - requisiti di sicurezza e metodi di prova] sul comando della valvola a farfalla e sul comando manuale della frizione sono soddisfatte mediante l'inclusione della documentazione pertinente nella scheda tecnica: sì/no/non applicabile⁽⁴⁾
- 57.9. Per i veicoli delle categorie T e C, le prescrizioni di cui alla norma ISO 10975:2009 (trattrici e macchine agricole - sistemi di guida automatica per trattrici e macchine agricole semoventi comandate dall'operatore - requisiti di sicurezza) sono soddisfatte mediante l'inclusione della documentazione pertinente nella scheda tecnica: sì/no/non pertinente⁽⁴⁾;



c) l'appendice II è così modificata:

i) il punto 2.5.1. è sostituito dal seguente:

«2.5.1. Omologazione: del tipo di motore/della famiglia di motori⁽⁴⁾»;

ii) il punto 5.1.2.2. è soppresso;

iii) i punti 6.6. e 6.7. sono sostituiti dai seguenti:

«6.6. Regime nominale: min⁻¹

6.7. Regime di coppia massima: min⁻¹»;

v) il punto 6.18., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«6.18. **Alimentazione di carburante per i motori diesel**

6.18.1. *Pompa di alimentazione*

6.18.1.1 Pressione⁽⁷⁾ ... kPa o diagramma caratteristico:

6.18.2. *Sistema a iniezione*

6.18.2.1. Pompa

6.18.2.1.1. Marche:...

6.18.2.1.2. Tipi:...

6.18.2.1.3. Mandata: e mm³⁽⁷⁾ per corsa o ciclo di iniezione completo per un regime di rotazione della pompa di:giri/min (nominale) e: ... giri/min (coppia massima) rispettivamente o curva caratteristica:

6.18.2.1.3.1. Metodo usato: su motore/su banco prova pompe⁽⁴⁾

6.18.2.2. Anticipo di iniezione:

6.18.2.2.1. Curva di anticipo di iniezione⁽⁷⁾:

6.18.2.2.2. Fasatura⁽⁷⁾:

6.18.2.3. Condotti di iniezione:

6.18.2.3.1. Lunghezza: ... mm

6.18.2.3.2. Diametro interno: ... mm

6.18.2.4. Iniettori

6.18.2.4.1. Marche:....

6.18.2.4.2. Tipi:...

6.18.2.4.3. Pressione di apertura⁽⁷⁾: ...kPa oppure curva caratteristica:

6.18.2.5. Regolatore

6.18.2.5.1. Marche:

6.18.2.5.2. Tipi: ...

6.18.2.5.3. Regime di rotazione al quale inizia l'interruzione a pieno carico⁽⁷⁾: min⁻¹

6.18.2.5.4. Regime massimo a vuoto⁽⁷⁾: min⁻¹


6.18.2.5.5. Regime minimo⁽⁷⁾: min⁻¹

6.18.2.6. Sistema di avviamento a freddo

6.18.2.6.1. Marche:...

6.18.2.6.2. Tipi:...

6.18.2.6.3. Descrizione:«...»;



v) il punto 7.1.1. è sostituito dal seguente:

«7.1.1. Ciclo di combustione: accensione comandata/accensione spontanea⁽⁴⁾»;

vi) i punti 8.6. e 8.7. sono sostituiti dai seguenti:

«8.6. Regime nominale: min⁻¹

8.7. Regime di coppia massima: min⁻¹»;

vii) il punto 8.12.2., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«8.12.2. Aria

8.12.2.1. Ventilatore: sì/no⁽⁴⁾

8.12.2.1.1. Caratteristiche del ventilatore

8.12.2.1.2. Rapporti di trasmissione (se applicabili):»;

viii) il punto 8.17., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«8.17. **Misure prese contro l'inquinamento atmosferico**

8.17.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no⁽⁴⁾

8.17.2. Eventuali altri dispositivi antinquinamento:

8.17.2.1. Convertitore catalitico: sì/no⁽⁴⁾

8.17.2.1.1. Marca:

8.17.2.1.2. Tipo:

8.17.2.1.3. Numero di convertitori e di elementi catalitici

8.17.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici:

8.17.2.1.5. Tipo di reazione catalitica

8.17.2.1.6. Contenuto totale di metalli preziosi:

8.17.2.1.7. Concentrazione relativa:

8.17.2.1.8. Substrato (struttura e materiale):

8.17.2.1.9. Densità delle celle:

8.17.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici:

8.17.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici e distanze minime/massime dal motore:

8.17.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale:K

8.17.2.1.13. Eventuale reagente di consumo:

8.17.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario per l'azione catalitica:

8.17.2.1.13.2. Intervallo della normale temperatura di funzionamento del reagente: K

8.17.2.1.13.3. Eventuale norma internazionale:

8.17.2.1.14. Sensore NOx: sì/no⁽⁴⁾


8.17.2.1.15. Sensore di ossigeno: sì/no⁽⁴⁾

8.17.2.1.15.1. Marca:

8.17.2.1.15.2. Tipo:

8.17.2.1.15.3. Posizione:

8.17.2.1.16. Iniezione di aria: sì/no⁽⁴⁾




- 8.17.2.1.16.1. Tipo: ... aria pulsata/pompa dell'aria/altro⁽⁴⁾ (se si sceglie «altro», specificare:)
- 8.17.2.1.17. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.17.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.):
- 8.17.2.1.18. Filtro antiparticolato: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.18.1. Dimensioni e capacità del filtro antiparticolato:
- 8.17.2.1.18.2. Tipo e configurazione del filtro antiparticolato:
- 8.17.2.1.18.3. Posizione (ubicazioni e distanze minime/massime dal motore):
- 8.17.2.1.18.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno:
- 8.17.2.1.18.5. Intervallo della normale temperatura di funzionamento: K e della normale pressione di funzionamento: kPa
- 8.17.2.1.19. Altri sistemi: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.19.1. Descrizione e funzionamento:.....»;
- ix) il punto 8.18., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«8.18. **Alimentazione di carburante per i motori diesel**


- 8.18.1. *Pompa di alimentazione*
- 8.18.1.1 Pressione⁽⁷⁾ kPa o diagramma caratteristico:
- 8.18.2. *Sistema a iniezione*
- 8.18.2.1. *Pompa*
- 8.18.2.1.1. Marche:
- 8.18.2.1.2. Tipi:
- 8.18.2.1.3. Mandata: emm³⁽⁷⁾ per corsa o ciclo di iniezione completa per un regime di rotazione della pompa di: giri/min (nominale) e: giri/min (coppia massima) rispettivamente o curva caratteristica:
- 8.18.2.1.3.1. Metodo usato: su motore/su banco prova pompe⁽⁴⁾
- 8.18.2.2. *Anticipo di iniezione:*
- 8.18.2.2.1. Curva di anticipo di iniezione⁽⁷⁾:
- 8.18.2.2.2. Fasatura⁽⁷⁾:
- 8.18.2.3. *Condotti di iniezione:*
- 8.18.2.3.1. Lunghezza: mm
- 8.18.2.3.2. Diametro interno: mm
- 8.18.2.4. *Iniettori*
- 8.18.2.4.1. Marche:
- 8.18.2.4.2. Tipi:
- 8.18.2.4.3. Pressione di apertura⁽⁷⁾: ...kPa oppure curva caratteristica:
- 8.18.2.5. *Regolatore*
- 8.18.2.5.1. Marche:
- 8.18.2.5.2. Tipi:
- 8.18.2.5.3. Regime di rotazione al quale inizia l'interruzione a pieno carico⁽⁷⁾: min⁻¹
- 8.18.2.5.4. Regime massimo a vuoto⁽⁷⁾: min⁻¹




- 8.18.2.5.5. Regime minimo⁽⁷⁾: min⁻¹
- 8.18.2.6. Sistema di avviamento a freddo
- 8.18.2.6.1. Marche:
- 8.18.2.6.2. Tipi:
- 8.18.2.6.3. Descrizione:
- x) il punto 8.19 è sostituito dal seguente:
- «8.19. **Alimentazione di carburante per i motori a benzina**»
- d) l'appendice 2 è così modificata:
- i) il punto 2.5.1. è sostituito dal seguente:
- «2.5.1. Omologazione: del tipo di motore/della famiglia di motori⁽⁴⁾»;
- ii) il punto 5.1.2.2. è soppresso;
- iii) il punto 10.4.4.1. è sostituito dal seguente:
- «10.4.4.1. Dispositivo di riduzione del rumore allo scarico contenente materiali fibrosi: sì/no⁽⁴⁾»;
- e) l'appendice 3 è così modificata:
- i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:
- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:
- ii) il punto 2.5.1. è sostituito dal seguente:
- «2.5.1. Omologazione: del tipo di motore/della famiglia di motori⁽⁴⁾»;
- iii) i punti 6.6. e 6.7. sono sostituiti dai seguenti:
- «6.6. Regime nominale: min⁻¹
- 6.7. Regime di coppia massima: min⁻¹»;
- v) il punto 6.18., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «6.18. **Alimentazione di carburante per i motori diesel**
- 6.18.1. *Pompa di alimentazione*
- 6.18.1.1. Pressione⁽⁷⁾ ... kPa o diagramma caratteristico:
- 6.18.2. *Sistema a iniezione*
- 6.18.2.1. *Pompa*
- 6.18.2.1.1. Marche:...
- 6.18.2.1.2. Tipi:...
- 6.18.2.1.3. Mandata: e mm³⁽⁷⁾ per corsa o ciclo di iniezione completa per un regime di rotazione della pompa di: giri/min (nominale) e: giri/min (coppia massima) rispettivamente o curva caratteristica:
- 6.18.2.1.3.1. Metodo usato: su motore/su banco prova pompe⁽⁴⁾
- 6.18.2.2. *Anticipo di iniezione:*
- 6.18.2.2.1. Curva di anticipo di iniezione⁽⁷⁾:
- 6.18.2.2.2. Fasatura⁽⁷⁾:
- 6.18.2.3. *Condotti di iniezione:*
- 6.18.2.3.1. Lunghezza: ... mm
- 6.18.2.3.2. Diametro interno: ... mm



- 6.18.2.4. Iniettori
- 6.18.2.4.1. Marche:...
- 6.18.2.4.2. Tipi:...
- 6.18.2.4.3. Pressione di apertura⁽⁷⁾: ...kPa oppure curva caratteristica:
- 6.18.2.5. Regolatore
- 6.18.2.5.1. Marche:...
- 6.18.2.5.2. Tipi:...
- 6.18.2.5.3. Regime di rotazione al quale inizia l'interruzione a pieno carico⁽⁷⁾: min⁻¹
- 6.18.2.5.4. Regime massimo a vuoto⁽⁷⁾: min⁻¹
- 6.18.2.5.5. Regime minimo⁽⁷⁾: min⁻¹
- 6.18.2.6. Sistema di avviamento a freddo
- 6.18.2.6.1. Marche:...
- 6.18.2.6.2. Tipi:...
- 6.18.2.6.3. Descrizione:...»;
- v) il punto 6.19.4.2. è sostituito dal seguente:
- «6.19.3.2. Tipi:»;
- vi) il punto 7.1.1. è sostituito dal seguente:
- «7.1.1. Ciclo di combustione: accensione comandata/accensione spontanea⁽⁴⁾»;
- vii) i punti 8.6. e 8.7. sono sostituiti dai seguenti:
- «8.6. Regime nominale:..... min⁻¹
- 8.7. Regime di coppia massima: min⁻¹»;
- viii) il punto 8.12.2., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «8.12.2. Aria
- 8.12.2.1. Ventilatore: sì/no⁽⁴⁾
- 8.12.2.1.1. Caratteristiche del ventilatore.....
- 8.12.2.1.2. Rapporti di trasmissione (se applicabili):.....»;
- ix) il punto 8.17., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «8.17. **Misure prese contro l'inquinamento atmosferico**
- 8.17.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2. Eventuali altri dispositivi antinquinamento:
- 8.17.2.1. Convertitore catalitico: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.1. Marca:
- 8.17.2.1.2. Tipo:
- 8.17.2.1.3. Numero di convertitori e di elementi catalitici
- 8.17.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici:
- 8.17.2.1.5. Tipo di reazione catalitica
- 8.17.2.1.6. Contenuto totale di metalli preziosi:
- 8.17.2.1.7. Concentrazione relativa:



- 8.17.2.1.8. Substrato (struttura e materiale):
- 8.17.2.1.9. Densità delle celle:
- 8.17.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici:
- 8.17.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici e distanze minime/massime dal motore:
- 8.17.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale: ...K
- 8.17.2.1.13. Eventuale reagente di consumo:
- 8.17.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessario per l'azione catalitica:
- 8.17.2.1.13.2. Intervallo della normale temperatura di funzionamento del reagente: K
- 8.17.2.1.13.3. Eventuale norma internazionale:
- 8.17.2.1.14. Sensore NO_x: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.15. Sensore di ossigeno: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.15.1. Marca:
- 8.17.2.1.15.2. Tipo:
- 8.17.2.1.15.3. Posizione:
- 8.17.2.1.16. Iniezione di aria: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.16.1. Tipo: ... aria pulsata/pompa dell'aria/altro⁽⁴⁾ (se si sceglie "altro", specificare:)
- 8.17.2.1.17. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.17.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.):
- 8.17.2.1.18. Filtro antiparticolato: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.18.1. Dimensioni e capacità del filtro antiparticolato:
- 8.17.2.1.18.2. Tipo e configurazione del filtro antiparticolato:
- 8.17.2.1.18.3. Posizione (ubicazioni e distanze minime/massime dal motore):
- 8.17.2.1.18.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno:
- 8.17.2.1.18.5. Intervallo della normale temperatura di funzionamento: K e della normale pressione di funzionamento: kPa
- 8.17.2.1.19. Altri sistemi: sì/no⁽⁴⁾
- 8.17.2.1.19.1. Descrizione e funzionamento: »;
- x) il punto 8.18., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «8.18. **Alimentazione di carburante per i motori diesel**
- 8.18.1. *Pompa di alimentazione*
- 8.18.1.1 Pressione⁽⁷⁾ kPa o diagramma caratteristico:
- 8.18.2. *Sistema a iniezione*
- 8.18.2.1. *Pompa*
- 8.18.2.1.1. Marche:
- 8.18.2.1.2. Tipi:
- 8.18.2.1.3. Mandata: ...e ... mm³⁽⁷⁾ per corsa o ciclo di iniezione completa per un regime di rotazione della pompa di: giri/min (nominale) e: ... giri/min (coppia massima) rispettivamente o curva caratteristica:



- 8.18.2.1.3.1. Metodo usato: su motore/su banco prova pompe⁽⁴⁾
- 8.18.2.2. Anticipo di iniezione:
- 8.18.2.2.1. Curva di anticipo di iniezione⁽⁷⁾:
- 8.18.2.2.2. Fasatura⁽⁷⁾:
- 8.18.2.3. Condotti di iniezione:
- 8.18.2.3.1. Lunghezza: mm
- 8.18.2.3.2. Diametro interno: mm
- 8.18.2.4. Iniettori
- 8.18.2.4.1. Marche:
- 8.18.2.4.2. Tipi:.....
- 8.18.2.4.3. Pressione di apertura⁽⁷⁾: ...kPa oppure curva caratteristica:
- 8.18.2.5. Regolatore
- 8.18.2.5.1. Marche:
- 8.18.2.5.2. Tipi:
- 8.18.2.5.3. Regime di rotazione al quale inizia l'interruzione a pieno carico⁽⁷⁾: min⁻¹
- 8.18.2.5.4. Regime massimo a vuoto⁽⁷⁾:min⁻¹
- 8.18.2.5.5. Regime minimo⁽⁷⁾:..... min⁻¹
- 8.18.2.6. Sistema di avviamento a freddo
- 8.18.2.6.1. Marche:
- 8.18.2.6.2. Tipi:
- 8.18.2.6.3. Descrizione:.....»;

xi) il punto 8.19 è sostituito dal seguente:

«8.19. **Alimentazione di carburante per i motori a benzina**»

f) nell'appendice 7, il punto 25.5.2 è sostituito dal seguente:

«25.5.2. Tensione o pressione nominale: V / kPa⁽⁴⁾»;

g) nell'appendice 8, il titolo è sostituito dal seguente:

«Appendice 8

Modello di scheda tecnica relativa all'omologazione UE di un tipo di (o di un tipo di veicolo con riferimento ad un) sistema di installazione di retrovisori»


h) l'appendice 9 è così modificata:

i) il punto 3.3. è sostituito dal seguente:

«3.3. Assi e ruote:»;

ii) il punto 4.1.2.1.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2.1.2. Nel caso di un veicolo a timone rigido o ad asse centrale della categoria R o S indicare il carico verticale sul punto di aggancio anteriore (S): kg»;



iii) i punti 4.1.2.2. e 4.1.2.4. sono soppressi;

iv) il punto 4.1.3. è sostituito dal seguente:

«4.1.3. Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili dei veicoli della categoria T o C per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura dei veicoli della categoria R o S (per i veicoli delle categorie R e S indicare i carichi massimi ammissibili sul punto di aggancio posteriore):

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
Freno			
Non frenato (*) kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg

(*) Calcolato usando la condizione di carico parziale definita dal costruttore del trattore in accordo con il servizio tecnico conformemente all'allegato II, punto 3.1.1.2., del regolamento delegato (EU) 2015/68 della Commissione.»;

v) il punto 4.1.4. è sostituito dal seguente:

«4.1.4. Masse massime tecnicamente ammissibili della combinazione trattore (veicolo della categoria T o C) e veicolo rimorchiato (veicolo della categoria R o S) per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
Freno			
Non frenato kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg»;

vi) i punti da 4.1.5. a 4.1.5.3. sono soppressi;

i) l'appendice 10 è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:

«2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»;

ii) il punto 24.1. è sostituito dal seguente:

«24.1. Elenco in cui siano descritte tutte le combinazioni previste di sistemi o unità elettrici/elettronici, i tipi di carrozzeria⁽⁶⁰⁾, i diversi materiali della carrozzeria, la disposizione generale dei cablaggi, i vari tipi di motore, le versioni con guida a destra/a sinistra e le versioni aventi interassi diversi pertinenti del veicolo»;

j) l'appendice 11 è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:

«2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»;



ii) il punto 29., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

- «29. ZAVORRA
- 29.1. Descrizione tecnica dettagliata (comprese fotografie o disegni con le dimensioni) della zavorra e del modo in cui è montata sul trattore:
- 29.2. Numero di zavorre:
- 29.2.1. Numero di componenti di ciascuna zavorra: Zavorra 1:Zavorra 2: Zavorra
- 29.3. Massa dei componenti di ciascuna zavorra: Zavorra 1: kg Zavorra 2: kg Zavorra kg
- 29.3.1. Massa totale di ogni zavorra: Zavorra 1: kg Zavorra 2:..... kg Zavorra kg
- 29.4. Massa totale delle zavorre:kg
- 29.4.1. Distribuzione di tale massa sugli assi: kg
- 29.5. Materiali e metodo di costruzione:»;

k) l'appendice 12 è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:

- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»

l) l'appendice 13 è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:

- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»;

m) l'appendice 14 è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:

- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»;


ii) il punto 38.1. è sostituito dal seguente:

- «38.1. Fotografie e disegni quotati del collegamento meccanico, del suo montaggio sul veicolo e del suo aggancio al dispositivo montato sul veicolo rimorchiato:»;

iii) il punto 38.5. è sostituito dal seguente:

«38.5. Descrizione del collegamento meccanico:

Tipo [in conformità all'appendice 1 dell'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione]:	...
Marca:	...
Designazione del tipo attribuita dal costruttore:	...
Carico orizzontale massimo/valore D ⁽⁴⁾ (44): kg/kN ⁽⁴⁾
Massa rimorchiabile (T) ⁽⁴⁾ (44): tonnellate
Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio (S) ⁽⁴⁴⁾ : kg



Fotografie e disegni in scala del dispositivo di traino. Nei disegni si devono indicare dettagliatamente, in particolare, le dimensioni prescritte nonché le misure per il montaggio del dispositivo.	
Descrizione tecnica sommaria del dispositivo di traino che precisi il tipo di costruzione e il materiale utilizzato.	
Tipo di prova	statica/dinamica ⁽⁴⁾
Marchio o numero di omologazione UE	...»;
— dei collegamenti meccanici da agganciare al telaio della scala/al sostegno del gancio del rimorchio (se limitati ad alcuni tipi);	
— dei collegamenti meccanici da agganciare al telaio della scala/al sostegno del gancio del rimorchio (se limitati ad alcuni tipi)»;	

n) l'appendice 15 è così modificata:

i) il punto 3.3. è sostituito dal seguente:

«3.3. Assi e ruote»;

ii) il punto 4.1.2.1.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2.1.2. Nel caso di un veicolo a timone rigido o ad asse centrale della categoria R o S indicare il carico verticale sul punto di aggancio anteriore (S): kg»;

iii) il punto 4.1.2.4. è soppresso;

iv) il punto 4.1.3. è sostituito dal seguente:

«4.1.3. Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili dei veicoli della categoria T o C per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura dei veicoli della categoria R o S (per i veicoli delle categorie R e S indicare i carichi massimi ammissibili sul punto di aggancio posteriore):

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
Freno			
Non frenato (*) kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg

(*) Calcolato usando la condizione di carico parziale definita dal costruttore del trattore in accordo con il servizio tecnico conformemente all'allegato II, punto 3.1.1.2., del regolamento delegato (EU) 2015/68 della Commissione.»;

v) il punto 4.1.4. è sostituito dal seguente:

«4.1.4. Masse massime tecnicamente ammissibili della combinazione trattore (veicolo della categoria T o C) e veicolo rimorchiato (veicolo della categoria R o S) per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
Freno			
Non frenato kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg»;



- vi) i punti da 4.1.5. a 4.1.5.3. sono soppressi;
- vii) il punto 5.1.2.2. è soppresso;
- viii) i punti 6.6. e 6.7. sono sostituiti dai seguenti:
- «6.6. Regime nominale: min⁻¹
- 6.7. Regime di coppia massima: min⁻¹»;
- ix) sono aggiunti i seguenti punti 7., 7.1. e 7.1.1.:
- «7. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA FAMIGLIA DI MOTORI
- 7.1. Parametri comuni⁽⁵⁶⁾
- 7.1.1. Ciclo di combustione: accensione comandata/accensione spontanea⁽⁴⁾»;
- x) il punto 9., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «9. DISPOSITIVI DI ACCUMULO DELL'ENERGIA⁽¹¹⁾
- 9.1. Descrizione: batteria/condensatore/volano/generatore⁽⁴⁾
- 9.2. Numero di identificazione:
- 9.3. Tipo di coppia elettrochimica:
- 9.4. Energia accumulata
- 9.4.1. Per la batteria, tensione: e capacità: Ah in 2h
- 9.4.2. Per il condensatore: J
- 9.4.3. Per il volano/generatore⁽⁴⁾: J
- 9.4.3.1. Momento di inerzia del volano: kg m²
- 9.4.3.1.1. Momento di inerzia supplementare in folle: kg m²
- 9.5. Caricatore: interno/esterno/assente⁽⁴⁾»;
- ii) il punto 11., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «11. TRAZIONE E CONTROLLO⁽¹³⁾
- 11.1. Breve descrizione e disegno schematico della trazione del veicolo e del suo sistema di comando (comando del cambio, comando della frizione o qualsiasi altro elemento della trazione):
- 11.2. **Trasmissione**
- 11.2.1. Breve descrizione e disegno schematico del cambio e del suo comando:
- 11.2.2. Descrizione e/o disegno del sistema di trasmissione:
- 11.2.3. Tipo di trasmissione: meccanica/idraulica/elettrica/altro⁽⁴⁾ (se si sceglie "altro", specificare)
- 11.2.4. Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici:
- 11.2.5. Posizione rispetto al motore:
- 11.2.6. Metodo di comando:



11.2.7. Gruppo di rinvio: presente/assente⁽⁴⁾

11.2.8. Tipo di cambio⁽²⁴⁾:

11.3. **Eventuale frizione**

11.3.1. Breve descrizione e disegno schematico della frizione e del suo sistema di controllo:

11.3.2. Conversione della coppia massima:

11.4. **Rapporti di trasmissione**

Marcia	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e il numero di giri dell'albero secondario del cambio)	Rapporti del gruppo di rinvio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e il numero di giri dell'albero secondario del cambio)	Rapporti finali di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)	Rapporti totali di trasmissione	Rapporto (regime del motore/velocità del veicolo) solo in caso di cambio manuale
Massima per trasmissione variabile continua (CVT) (*)					
1					
2					
3					
Minima per trasmissione variabile continua (CVT)*					
Retromarcia					
1					
...					

(*) Trasmissione a variazione continua

11.5. **Bloccaggio del differenziale**

11.5.1. Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale⁽⁴⁾;

xii) il punto 43.1. è sostituito dal seguente:

«43.1. Breve descrizione dei sistemi di frenatura montati sul veicolo ⁽⁵⁵⁾:»;

xiii) il punto 43.3. è soppresso;

xiv) il punto 43.6., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«43.6. **Dispositivi di frenatura del veicolo rimorchiato**

43.6.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: idraulica/pneumatica/elettrica/nessuna ⁽⁴⁾

43.6.2. Dispositivo di azionamento del freno dei veicoli rimorchiati (descrizione, caratteristiche):

43.6.3. Descrizione dei giunti, dei dispositivi di traino e dei dispositivi di sicurezza (compresi disegni, schemi e l'identificazione delle eventuali parti elettroniche):

43.6.4. Tipo di collegamento: a una condotta/a due condotte/nessuna ⁽⁴⁾

43.6.4.1. Pressione di alimentazione idraulica: A una condotta: kPa A due condotte: kPa


43.6.4.2. Pressione di alimentazione pneumatica: A due condotte: kPa

43.6.5. Presenza di connettore ISO 7638:2003 ⁽¹⁵⁾: sì/no⁽⁴⁾;



xv) sono aggiunti i punti seguenti:

- «43.A. SCHEDE TECNICHE DELL'ASSE E DEL FRENO DEL VEICOLO RIMORCHIATO RISPETTO ALLA PROCEDURA ALTERNATIVA DI TIPO I E DI TIPO III
- 43.A.1. Osservazioni generali
- 43.A.1.1. Denominazione e indirizzo del costruttore dell'asse o del veicolo:
- 43.A.2. Dati relativi all'asse
- 43.A.2.1. Costruttore (denominazione e indirizzo):
- 43.A.2.2. Tipo/variante:
- 43.A.2.3. Identificatore dell'asse: ID1-
- 43.A.2.4. Carico sull'asse di prova (Fe): daN
- 43.A.2.5. Dati relativi alla ruota e al freno in base alle figure seguenti 1A e 1B
- 43.A.3. Freno
- 43.A.3.1. Informazioni di carattere generale
- 43.A.3.1.1. Marca:
- 43.A.3.1.2. Costruttore (denominazione e indirizzo):
- 43.A.3.1.3. Tipo di freno (ad esempio a tamburo / a disco):
- 43.A.3.1.3.1. Variante (ad esempio a camma a S, a cuneo singolo ecc.):
- 43.A.3.1.4. Identificatore del freno: ID2-
- 43.A.3.1.5. Dati relativi al freno in base alle figure 2A e 2B:
- 43.A.3.2. Dati relativi al freno a tamburo
- 43.A.3.2.1. Dispositivo di registrazione del freno (esterno/integrato):
- 43.A.3.2.2. Coppia massima di azionamento dichiarata C_{max} : Nm
- 43.A.3.2.3. Efficienza meccanica: $\eta =$
- 43.A.3.2.4. Soglia di coppia di azionamento del freno dichiarata $C_{0,dec}$: Nm
- 43.A.3.2.5. Lunghezza effettiva dell'asse della camma: mm
- 43.A.3.3. Tamburo del freno
- 43.A.3.3.1. Diametro massimo della superficie di attrito (limite di usura) mm
- 43.A.3.3.2. Materiale di base:
- 43.A.3.3.3. Massa dichiarata: kg
- 43.A.3.3.4. Massa nominale: kg
- 43.A.3.4. Guarnizione del freno
- 43.A.3.4.1. Costruttore e indirizzo:
- 43.A.3.4.2. Marca
- 43.A.3.4.3. Tipo.....
- 43.A.3.4.4. Identificazione (identificazione del tipo sulla guarnizione):
- 43.A.3.4.5. Spessore minimo (limite di usura) mm
- 43.A.3.4.6. Metodo di fissaggio del materiale di attrito alla ganascia:



- 43.A.3.4.6.1.Fissaggio più sfavorevole (se più d'uno):
- 43.A.3.5. Dati relativi al freno a disco
- 43.A.3.5.1. Tipo di collegamento all'asse (assiale, radiale, integrato ecc.):
- 43.A.3.5.2. Dispositivo di registrazione del freno (esterno/integrato):
- 43.A.3.5.3. Corsa massima dell'attuatore: mm
- 43.A.3.5.4. Forza massima di azionamento dichiarata Th_{Amax} : daN
- 43.A.3.5.4.1 $C_{max} = Th_{Amax} \cdot l_e$: Nm
- 43.A.3.5.5. Raggio di attrito: $r_e =$ mm
- 43.A.3.5.6. Lunghezza della leva: $l_e =$ mm
- 43.A.3.5.7. Grado di efficienza (l_e/e_0): $i =$
- 43.A.3.5.8. Efficienza meccanica: $\eta =$
- 43.A.3.5.9. Soglia di forza di azionamento del freno dichiarata $Th_{A0,dec}$: N
- 43.A.3.5.9.1. $C_{0,dec} = Th_{A0,dec} \cdot l_e$: Nm
- 43.A.3.5.10. Spessore minimo del rotore (limite di usura): mm
- 43.A.3.6. Dati relativi al disco del freno:.....
- 43.A.3.6.1. Descrizione del tipo di disco:.....
- 43.A.3.6.2. Collegamento/montaggio sul mozzo:.....
- 43.A.3.6.3. Ventilazione (sì/no):.....
- 43.A.3.6.4. Massa dichiarata: kg
- 43.A.3.6.5. Massa nominale: kg
- 43.A.3.6.6. Diametro esterno dichiarato: mm
- 43.A.3.6.7. Diametro esterno minimo: mm
- 43.A.3.6.8. Diametro interno della pista frenante: mm
- 43.A.3.6.9. Larghezza del canale di ventilazione (se del caso): mm
- 43.A.3.6.10. Materiale di base:
- 43.A.3.7. Dati relativi alle pastiglie del freno:
- 43.A.3.7.1. Costruttore e relativo indirizzo:
- 43.A.3.7.2. Marca:
- 43.A.3.7.3. Tipo:
- 43.A.3.7.4. Identificazione (identificazione del tipo sul supporto delle pastiglie):.....
- 43.A.3.7.5. Spessore minimo (limite di usura): mm
- 43.A.3.7.6. Metodo di fissaggio del materiale di attrito al supporto delle pastiglie:
- 43.A.3.7.6.1. Fissaggio più sfavorevole (se più d'uno):



Figura 1A




Figura 1B




Figura 2A





Figura 2B



x_e (mm)	a_e (mm)	h_e (mm)	c_e (mm)	d_e (mm)	e_e (mm)	α_{0e}	α_{1e}	b_e (mm)	r_e (mm)	A_e (cm ²)	S_{1e} (mm)	S_{2e} (mm)	S_{3e} (mm)»;



- o) l'appendice 19 è così modificata:
- i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:
- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»
- ii) il punto 46.2.1. è sostituito dal seguente:
- «46.2.1. In caso di “roll bar”: abbattibile/non abbattibile⁽⁴⁾»;
- iii) il punto 46.2.2., inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:
- «46.2.2. In caso di “roll bar” abbattibile:
- 46.2.2.1. Operazione di abbattimento: assistita / parzialmente assistita / completamente assistita⁽⁴⁾
- 46.2.2.2. In caso di operazione di abbattimento non assistita o parzialmente assistita:
- 46.2.2.2.1. ROPS abbattibile azionata a mano: mediante l'uso di attrezzi/senza l'uso di attrezzi⁽⁴⁾;
- 46.2.2.2.2. fotografie e disegni tecnici particolareggiati che illustrino la zona di impugnatura e una vista laterale e dall'alto delle zone accessibili. Le dimensioni e le forze massime per l'avvio del ROPS devono figurare sui disegni:
- 46.2.2.3. In casi di operazione di abbattimento assistita o parzialmente assistita, breve descrizione dei dispositivi di assistenza nonché dei loro eventuali dispositivi di comando e della loro posizione: ...
- 46.2.2.4. Meccanismo di blocco: manuale/automatico⁽⁴⁾;
- 46.2.2.4.1. per i meccanismi di blocco manuali, breve descrizione del meccanismo di blocco e della sua progettazione ergonomica per evitare rischi di schiacciamento o di tranciamento e per limitare la forza necessaria per la sua operazione:
- 46.2.2.4.2. Per i meccanismi di blocco automatici:
- 46.2.2.4.2.1. breve descrizione del meccanismo di blocco, dei suoi eventuali dispositivi di comando e della loro posizione:
- 46.2.2.4.2.2. Certificato del costruttore di cui all'allegato IX, parte B3, punto 5.5., nota 2, del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione: sì/no⁽⁴⁾»;
- p) all'appendice 20 è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:
- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»;
- q) l'appendice 21 è così modificata:
- i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:
- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»;
- ii) il punto 49.4.1. è sostituito dal seguente:
- «49.4.1. Posizione del sedile del conducente: sinistra/destra/centro⁽⁴⁾»;
- r) l'appendice 22 è così modificata:
- i) è aggiunto il seguente punto 2.2.4.:
- «2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:»;



ii) il punto 54.3. è sostituito dal seguente:

«54.3. **Indicare nella tabella a seguire il numero e la posizione delle cinture di sicurezza e dei sedili sui quali possono essere usate:**

Configurazione delle cinture di sicurezza e informazioni connesse

			Marchio di omologazione UE completo / Marchio di omologazione ECE	Eventuale variante	Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/opzionale)
Sedile del conducente	}	L			
		C			
		R			
Sedile del passeggero 1	}	L			
		C			
		R			
Sedile del passeggero ...	}	L			
		C			
		R			

L = sinistra, C = centro, R = destra»;

s) all'appendice 23 è aggiunto il seguente punto 2.2.4:

«2.2.4. Per i componenti e le entità tecniche indipendenti, posizione e modalità di fissaggio dei marchi di omologazione (se disponibili)⁽¹⁹⁾:

r) l'appendice 24 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 24

Dichiarazione del costruttore riguardante la non manomissibilità del gruppo propulsore e del dispositivo di limitazione della velocità

Dichiarazione del costruttore riguardante la non manomissibilità del gruppo propulsore e del dispositivo di limitazione della velocità
Una versione debitamente compilata della presente dichiarazione va inclusa nella documentazione informativa.

Il sottoscritto: [..... (cognome, nome e funzione)]
2.3. Ragione sociale e indirizzo del costruttore:
2.3.2. Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore (1):

Dichiara che:

2.1. Marche (denominazioni commerciali del costruttore):
2.4.1. Tipo (?):
2.4.2. Varianti (?):



2.4.3. Versioni (²):
2.4.4. Denominazioni commerciali (se disponibili):.....
2.4.5. Categoria, sottocategoria e indice di velocità del veicolo (³):

Si impegna a non commercializzare componenti intercambiabili che potrebbero comportare un aumento delle prestazioni di propulsione della variante del veicolo	
Luogo:	Data:
Firma:	Nome e funzione nella società:

Note esplicative relative all'appendice 24

(I riferimenti delle note a piè di pagina, le note a piè di pagina e le note esplicative non vanno riportati nella dichiarazione del costruttore)

- (1) Cancellare la voce se non pertinente.
 (2) Indicare il codice alfanumerico Tipo-Variante-Versione o "TVV" attribuito a ciascun tipo, variante e versione come indicato al punto 2.3, parte B, allegato I, del presente regolamento. Per l'identificazione di variante e versioni si può usare la matrice di cui al punto 2.2, parte B, allegato I, del presente regolamento.
 (3) Classificati secondo l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013; il codice deve essere indicato, per esempio "T4.3a" per un trattore con scarsa altezza libera dal suolo e una velocità massima di progetto inferiore o uguale a 40 km/h.»;

s) le note esplicative relative alla scheda tecnica sono così modificate:

i) la nota esplicativa ⁽⁹⁾ è sostituita dalla seguente:

«(9) Indicare il tipo di carburante con i seguenti codici:

P: benzina

B5: diesel

E5: benzina E5

M: miscela (per motori a due tempi)

O: altro.»

ii) è aggiunta la seguente nota esplicativa ⁽¹¹⁾:

«(11) Ad esclusione delle batterie SLI che forniscono l'energia elettrica per l'avvio, l'illuminazione e l'accensione.»;

iii) la nota esplicativa ⁽¹⁴⁾ è sostituita dalla seguente:

«(14) "A": per le cinture a tre punti;

"B": per le cinture addominali;

"S": per i tipi speciali di cinture (in questo caso fornire informazioni specifiche sulla natura di questi tipi alla voce "osservazioni" di cui al punto 53.4.1.);


"Ar", "Br" o "Sr": per le cinture con riavvolgitore incorporato;

"Are", "Bre" e "Sre": per le cinture con riavvolgitore incorporato e con un dispositivo di assorbimento dell'energia su almeno un ancoraggio.»;


iv) sono aggiunte le seguenti note esplicative ⁽¹⁵⁾ e ⁽¹⁶⁾:

«(15) Applicabile solo ai veicoli di categoria T e C autorizzati a rimorchiare veicoli di categoria R o S se sono attrezzati con un dispositivo di accumulo dell'energia idraulica.»;

«(16) Indicare la massa rimorchiabile massima sui bracci di attacco del meccanismo di sollevamento dell'attacco a tre punti posteriore o dello stesso meccanismo di sollevamento dell'attacco a tre punti posteriore, come dichiarato dal costruttore. »;



- v) la nota esplicativa (24) è sostituita dalla seguente:
- «(24) Indicare il tipo di cambio con i codici seguenti:
- A: automatico
 - M1: manuale
 - M2: manuale automatizzato
 - C: trasmissione variabile continua (CVT)
 - W: motore sul mozzo della ruota
 - O: altro (specificare...);
- vi) la nota esplicativa (26) è sostituita dalla seguente:
- «(26) Indicare la disposizione dei cilindri con i seguenti codici:
- LI: in linea
 - V: a V
 - O: motore a cilindri opposti
 - S: motore monocilindrico
 - R: motore a pistoni rotanti. »;
- vii) la nota esplicativa (48) è sostituita dalla seguente:
- «(48) Per i veicoli delle categorie R e S indicare lo sbalzo nel punto di aggancio anteriore. »;
- viii) la nota esplicativa (49) è sostituita dalla seguente:
- «(49) Per i motori, indicare le informazioni relative al tipo di motore o al tipo di famiglia di motori, a seconda dei casi, senza il numero dell'estensione dell'omologazione. »;
- ix) la nota esplicativa (52) è sostituita dalla seguente:
- «(52) Quando il trattore è munito di vari sedili opzionali o ha un posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), le dimensioni rispetto ai punti indice del sedile (SIP 1, SIP 2, ecc.) devono essere misurate in ciascuno dei casi. ».
-



ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504, nelle note esplicative relative all'allegato II la nota esplicativa (4) è sostituita dalla seguente:

- «(4) Per i motori, indicare le informazioni relative al tipo di motore o al tipo di famiglia di motori, a seconda dei casi, senza il numero dell'estensione dell'omologazione.»



ALLEGATO III

L'appendice 1 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificata:

1) la sezione 2 è così modificata:

a) il modello 1 è così modificato:

i) al titolo «Caratteristiche costruttive generali» il punto 3.4.4. è sostituito dal seguente:

«3.4.4. Sterzata tramite^(33a):

— variazione della velocità tra i treni di cingoli del lato sinistro e del lato destro: sì/no⁽¹⁾

— rotazione di due treni di cingoli opposti o di tutti e quattro i treni di cingoli: sì/no⁽¹⁾

— articolazione della parte anteriore e della parte posteriore del veicolo attorno ad un asse centrale verticale: sì/no⁽¹⁾

— articolazione della parte anteriore e della parte posteriore del veicolo attorno ad un asse centrale verticale e tramite cambiamento di direzione delle ruote sull'asse che ne è munito: sì/no⁽¹⁾;

ii) al titolo «Caratteristiche costruttive generali» i punti 37.2. e 3.4.2. (tipo di telaio) sono soppressi;

iii) al titolo «Caratteristiche costruttive generali» il punto 58.3. è sostituito dal seguente:

«58.3. Veicolo munito di una cabina classificata per la protezione dalle sostanze pericolose della categoria: 2/3/4⁽¹⁾⁽³⁵⁾ e di un filtro antipolvere/ filtro per la rimozione di aerosol/ filtro antivapore⁽¹⁾⁽³⁶⁾ per quanto concerne la protezione dalle sostanze pericolose⁽³³ⁿ⁾.»

iv) al titolo «Caratteristiche costruttive generali» il punto 4.1.2.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2.2. Masse e pneumatici

Combinazione pneumatico n.	Asse n.	Dimensioni degli pneumatici compresi l'indice di carico e il simbolo della categoria di velocità	Raggio di rotolamento ⁽¹⁾ [mm]	Classificazione di carico degli pneumatici per ciascuno di essi [kg]	Massa massima ammissibile per asse [kg] (*)	Massa massima ammissibile del veicolo [kg] (*)	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio [kg] (*) (**) (***)	Larghezza di carreggiata [mm]	
								Minima	Massima
1	1
	2

2	1
	2

...	1



Combinazione pneumatico n.	Asse n.	Dimensioni degli pneumatici compresi l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità	Raggio di rotolamento ⁽¹⁾ [mm]	Classificazione di carico degli pneumatici per ciascuno di essi [kg]	Massa massima ammissibile per asse [kg] (*)	Massa massima ammissibile del veicolo [kg] (*)	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio [kg] (*) (**) (***)	Larghezza di carreggiata [mm]	
								Minima	Massima
	2

(*) Secondo le specifiche dello pneumatico.
 (**) Carico trasmesso al centro di riferimento dell'aggancio in condizioni statiche, a prescindere dal dispositivo di traino; se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio, a seconda dell'aggancio, è indicato nella presente tabella, espandere la tabella sul lato destro e indicare l'identificazione del dispositivo di traino nell'intestazione della colonna; per i veicoli della categoria R o S questa colonna riguarda gli eventuali dispositivi di traino posteriore.
 (***) Indicare il valore solo se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio è inferiore rispetto alle indicazioni ai punti 38.3 e 38.4;

v) al titolo «Masse» i punti 4.1.3. e 4.1.4 sono sostituiti dal seguente:

«4.1.3. Masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
	Freno		
Non frenato kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg


4.1.4. Masse massime tecnicamente ammissibili della combinazione trattore (veicolo della categoria T o C) e veicolo rimorchiato (veicolo della categoria R o S) per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo della categoria R o S:

Veicolo delle categorie R e S	Timone	Timone rigido	Asse centrale
	Freno		
Non frenato kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg;

vi) al titolo «Masse» il punto 4.1.5.1. è soppresso;

vii) tutti punti del titolo «Zavorra» sono sostituiti dai seguenti:

«29.2. Numero di zavorre:



29.2.1. Numero di componenti di ciascuna zavorra: Zavorra 1: Zavorra 2: Zavorra...

29.4. Massa totale delle zavorre:kg»;

viii) al titolo «Dimensioni principali» il punto 4.2.1.3. è sostituito dal seguente:

«4.2.1.3. Altezza (in ordine di marcia)⁽³³⁾: massima mm minima mm»;

ix) al titolo «Dimensioni principali» il punto 4.2.2.8. è sostituito dal seguente:

«4.2.2.8. Larghezza di carreggiata⁽¹⁷⁾: Massima: Asse 1 mm Asse 2 mm Asse..... mm

Minima: Asse 1 mm Asse 2 mm Assemm»;

x) al titolo «Caratteristiche generali del gruppo propulsore» il punto 5.1.1.3. è sostituito dal seguente:

«5.1.1.1. Velocità massima di progetto dichiarata del veicolo:km/h»;

xi) al titolo «Caratteristiche generali del gruppo propulsore» il punto 5.1.2.2. è sostituito dal seguente punto 5.1.2.1.:

«5.1.2.1. Velocità massima di progetto dichiarata del veicolo in retromarcia: km/h»;

xii) al titolo «Motore» il punto 2.2.2. è sostituito dal seguente:

«2.2.2. Numero di omologazione senza il numero dell'estensione:»;

xiii) al titolo «Motore» il punto 2.5.4.1. è soppresso;

xiv) al titolo «Motore» è aggiunto il seguente punto 7.1.1.:

«7.1.1. Ciclo di combustione: accensione comandata/accensione spontanea⁽¹⁾»;

xv) al titolo «Cambio» i punti 11.4.1., 11.5. e 11.5.1. sono soppressi;

xvi) al titolo «Cambio» è aggiunto il seguente punto 11.2.8.:

«11.2.8. Tipo di cambio⁽²²⁾:»;

xvii) tutti punti del titolo «Frenatura» sono sostituiti dai seguenti:

«43.4.6. Sistema di frenatura elettronico: sì/no/opzionale⁽¹⁾

43.5.1. Trasmissione della frenatura: meccanica/idrostatica senza servoassistenza/servoassistita/completamente elettrica⁽¹⁾

43.5.3. Bloccaggio dei comandi di frenatura destro e sinistro:

43.6.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: idraulica/pneumatica/elettrica/nessuna⁽¹⁾

43.6.4. Tipo di collegamento: a una condotta/a due condotte/nessuna⁽¹⁾



43.6.4.1. Pressione di alimentazione idraulica: A una condotta: kPa A due condotte: kPa

43.6.4.2. Pressione di alimentazione pneumatica: A due condotte: kPa

43.6.5. Presenza di connettore ISO 7638:2003^(33p); sì/no⁽¹⁾;

xviii) al titolo «Struttura di protezione dal rischio di ribaltamento (ROPS)», il punto 46.1. è sostituito dal seguente:

«46.1. ROPS: obbligatoria/opzionale/standard⁽¹⁾»;

xix) al titolo «Struttura di protezione dal rischio di ribaltamento (ROPS)», i punti 46.2.1. e 46.2.2 sono sostituiti dal seguente:

«46.2.1. In caso di “roll bar”: abbattibile/non abbattibile⁽¹⁾»

46.2.2. In caso di “roll bar” abbattibile:

46.2.2.1. Operazione di abbattimento: assistita / parzialmente assistita / completamente assistita⁽¹⁾;

46.2.2.2.1. ROPS abbattibile azionata a mano: mediante l'uso di attrezzi/senza l'uso di attrezzi⁽⁴⁾;

46.2.2.4. Meccanismo di blocco: manuale/automatico⁽¹⁾»;

xx) al titolo «Posti a sedere (selle e sedili)» il punto 49.5.1. è sostituito dal seguente:

«49.5.1. Numero di sedili per passeggeri.....»

xxi) il titolo «Piattaforme di carico», inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«**Piattaforme di carico**^(33d)»

33.1.1. Lunghezza delle piattaforme di carico: mm

33.1.2. Larghezza delle piattaforme di carico: mm

33.1.3. Altezza delle piattaforme di carico da terra: mm mm

33.2. Capacità di carico sicura della piattaforma di carico dichiarata dal costruttore: kg»;

xxii) il titolo «Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa» e il punto 21.1. sono soppressi;

xxiii) al titolo «Collegamenti meccanici» il punto 38.4. è sostituito dal seguente:

«38.3. Collegamento meccanico posteriore

Tipo (in conformità all'appendice 1 dell'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione):
Marca:
Designazione del tipo attribuita dal costruttore:
Marchio o numero di omologazione UE:



Carico orizzontale massimo/valore $D^{(4)/(44)}$:		... kg/kN ⁽⁴⁾	... kg/kN ⁽⁴⁾	... kg/kN ⁽⁴⁾	
Massa rimorchiabile (T) ^{(4)/(44)} :		... tonnellate	... tonnellate	... tonnellate	
Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio ⁽⁴⁴⁾ :		... kg	... kg	... kg	
Posizione del punto di aggancio ⁽⁶²⁾	Altezza dal suolo	minima	... mm	... mm	
		massima	... mm	... mm	
	Distanza dal piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore	minima	... mm	... mm	... mm
		massima	... mm	... mm	... mm);

xxiv) al titolo «Meccanismo di sollevamento dell'attacco a tre punti» è aggiunto il seguente punto 39.2.:

«39.2. Massa rimorchiabile massima⁽²³⁾: kg»;

xxv) tutti punti del titolo «Prese di forza» sono sostituiti dai seguenti:

«51.2. Presa di forza principale (PTO): Posizione: anteriore/posteriore/altro⁽¹⁾ (se si sceglie "altro", specificare:)

51.3. Presa di forza secondaria (PTO)⁽³³⁾: Posizione: anteriore/posteriore/altro⁽¹⁾ (se si sceglie "altro", specificare:)

51.2.3. Opzionale⁽³³⁾: potenza alla presa di forza, ai regimi nominali, [secondo il codice 2⁽²⁶⁾ dell'OCSE o la norma ISO 789-1:1990 (trattori agricoli - procedure di prova - parte 1: prove di potenza per la presa di forza)]

Regime nominale alla presa di forza (min-1)	Regime corrispondente del motore (min-1)		Potenza (kW)	
	Prese di forza principale (PTO)	Prese di forza secondaria (PTO) ⁽³³⁾	Prese di forza principale (PTO)	Prese di forza secondaria (PTO) ⁽³³⁾
1-540
2-1 000
540E
1 000E;


b) il modello 2 è così modificato:

i) al titolo «Masse» il punto 4.1.2.1.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2.1.2. Carico verticale sul punto di aggancio anteriore (S)^(3h)»;.....kg kg

ii) al titolo «Masse» il punto 4.1.2.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2.2. Masse e pneumatici



Combinazione pneumatico n.	Asse n.	Dimensioni degli pneumatici compresi l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità	Raggio di rotolamento ⁽¹⁾ [mm]	Classificazione di carico degli pneumatici per ciascuno di essi [kg]	Massa massima ammissibile per asse [kg] (*)	Massa massima ammissibile del veicolo [kg] (*)	Carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio [kg] (*) (**) (***)	Larghezza di carreggiata [mm]	
								Minima	Massima
1	1
	2

2	1
	2

...	1
	2

(*) Secondo le specifiche dello pneumatico.
 (***) Carico trasmesso al centro di riferimento dell'aggancio in condizioni statiche, a prescindere dal dispositivo di traino; se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio, a seconda dell'aggancio, è indicato nella presente tabella, espandere la tabella sul lato destro e indicare l'identificazione del dispositivo di traino nell'intestazione della colonna; per i veicoli della categoria R o S questa colonna riguarda gli eventuali dispositivi di traino posteriore.
 (***) Indicare il valore solo se il carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio è inferiore rispetto alle indicazioni ai punti 38.3 e 38.4;

iii) al titolo «Masse» il punto 4.1.3. è sostituito dal seguente:

«4.1.3. Carichi massimi ammissibili sul punto di aggancio posteriore per rimorchiare un secondo veicolo della categoria R o S per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura di tale secondo veicolo^(33e)»;

Veicolo delle categorie R e S Freno	Timone	Timone rigido	Asse centrale
Non frenato kg kg kg
Frenatura ad inerzia kg kg kg
Frenatura idraulica kg kg kg
Frenatura pneumatica kg kg kg»;

iv) al titolo «Masse» il punto 4.1.5.2. è soppresso;

v) al titolo «Dimensioni principali» il punto 4.2.1.3. è sostituito dal seguente:

«4.2.1.3. Altezza (in ordine di marcia)⁽³³⁾: massima mm minima mm»

vi) al titolo «Dimensioni principali» il punto 4.2.2.8. è sostituito dal seguente:

«4.2.2.8. Larghezza di carreggiata⁽¹⁷⁾: Massima: Asse 1 mm Asse 2 mm Asse mm
 Minima: Asse 1 mm Asse 2 mm Asse mm»;



vii) tutti i punti del titolo «Frenatura» sono sostituiti dai seguenti:

- «43.4.6. Sistema di frenatura elettronico: sì/no/opzionale⁽¹⁾
- 43.5.1. Trasmissione della frenatura: meccanica/idrostatica senza servoassistenza/servoassistita/completamente elettrica⁽¹⁾
- 43.6.1. Tecnologia del sistema di comando della frenatura dei veicoli rimorchiati: idraulica/pneumatica/elettrica/nessuna⁽¹⁾
- 43.6.4. Tipo di collegamento: a una condotta/a due condotte/nessuna⁽¹⁾
- 43.6.4.1. Pressione di alimentazione idraulica: A una condotta: kPa A due condotte: kPa
- 43.6.4.2. Pressione di alimentazione pneumatica: A due condotte: ... kPa;

viii) il titolo «Piattaforme di carico», inclusi tutti i suoi sottopunti, è sostituito dal seguente:

«Piattaforme di carico»^(33d)

- 33.1.1. Lunghezza delle piattaforme di carico: mm
- 33.1.2. Larghezza delle piattaforme di carico: mm
- 33.1.3. Altezza delle piattaforme di carico da terra: mm mm
- 33.2. Capacità di carico sicura della piattaforma di carico dichiarata dal costruttore: kg;

ix) il titolo «Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa» e il punto 21.1. sono soppressi;

c) le note esplicative relative all'appendice 1 sono così modificate:

i) le note esplicative da (20) a (23) sono sostituite dalle seguenti:

«(20) Indicare il tipo di carburante con i seguenti codici:

- P: benzina
- B5: diesel
- E5: benzina E5
- M: miscela (per motori a due tempi)
- O: altro

(21) Indicare la disposizione dei cilindri con i seguenti codici:

- LI: in linea
- V: a V
- O: motore a cilindri opposti
- S: motore monocilindrico
- R: motore a pistoni rotanti.



- (22) Indicare il tipo di cambio con i codici seguenti:
- A: automatico
 - M1: manuale
 - M2: manuale automatizzato
 - C: Trasmissione variabile continua (CVT)
 - W: motore sul mozzo della ruota
 - O: altro (specificare...)
- (23) Indicare la massa rimorchiabile massima sui bracci di attacco del meccanismo di sollevamento dell'attacco a tre punti posteriore o dello stesso meccanismo di sollevamento dell'attacco a tre punti posteriore, come dichiarato dal costruttore.»
- ii) la nota esplicativa (24) è soppressa;
- iii) la nota esplicativa (33) è sostituita dalla seguente:
- «(33) Cancellare questa voce del certificato di conformità se non è applicabile al veicolo.»
- iv) la nota esplicativa (33d) è sostituita dalla seguente:
- «(33d) Applicabile solo ai veicoli muniti di piattaforme di carico.»
- v) è aggiunta la seguente nota esplicativa (33p):
- «(33p) Applicabile solo ai veicoli di categoria T e C autorizzati a rimorchiare veicoli di categoria R o S se sono attrezzati con un dispositivo di accumulo dell'energia idraulica.»
- vi) la nota esplicativa (37) è soppressa.
-



ALLEGATO IV

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) il punto 2.1.1. è sostituito dal seguente:

«2.1.1. Le informazioni sulla targhetta devono essere chiaramente leggibili e indelebili e devono riportare quanto segue, nell'ordine sotto indicato e in conformità a uno dei due modelli alternativi di cui all'appendice 1:»

2) il punto 2.1.1.8. è sostituito dal testo seguente:

«2.1.1.8. masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo rimorchiato della categoria R o S, conformemente a quanto indicato al punto 4.1.3. della scheda tecnica, come stabilito nella parte B dell'allegato I del presente regolamento⁽²⁾, nel seguente formato: "B-1" non frenato, "B-2" con frenatura a inerzia, "B-3" con frenatura idraulica, "B-4" con frenatura pneumatica, "T-1" timone, "T-2" timone rigido, "T-3" asse centrale;»

3) il punto 4.1.1.8. è sostituito dal testo seguente:

«4.2.1.8. masse rimorchiabili tecnicamente ammissibili per ciascun telaio/ciascuna configurazione del sistema di frenatura del veicolo rimorchiato della categoria R o S, conformemente a quanto indicato al punto 4.1.3. della scheda tecnica, come stabilito nella parte B dell'allegato I del presente regolamento⁽²⁾, nel seguente formato: "B-1" non frenato, "B-2" con frenatura a inerzia, "B-3" con frenatura idraulica, "B-4" con frenatura pneumatica, "T-1" timone, "T-2" timone rigido, "T-3" asse centrale;»

4) L'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

"Appendice 1

Esempi della targhetta regolamentare

1. MODELLO A per un veicolo di categoria T1b

SOFIA TRAKTOR WERKE.			
T1b			
e6*167/2013*01223			
5DRH123UPAX000001			
5 590 kg			
A-1: 2 390 kg			
A-2: 3 200 kg			
	T-1	T-2	T-3
B-1	3 000 kg	4 000 kg	2 000 kg
B-2	3 000 kg	4 000 kg	2 000 kg
B-3	6 000 kg	8 000 kg	4 000 kg
B-4	12 000 kg	15 000 kg	9 000 kg



2. MODELLO B alternativo al MODELLO A per un veicolo di categoria T1b


SOFIA TRAKTOR WERKE. T1b e6*167/2013*01223 5DRH123UPAX000001 5 590 kg A-1: 2 390 kg A-2: 3 200 kg		T-1	T-2	T-3
	B-1	3 000 kg	4 000 kg	2 000 kg
	B-2	3 000 kg	4 000 kg	2 000 kg
	B-3	6 000 kg	8 000 kg	4 000 kg
	B-4	12 000 kg	15 000 kg	9 000 kg

3. MODELLO C per la fase 1 di un veicolo della categoria C2a

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd. C2a STAGE 1 e3*167/2013*14863 ZFS159000AZ000055 820 kg A-1: 366 kg S-2: 454 kg P: 255 kPa			
	T-1	T-2	T-3
B-1	1 000 kg	2 000 kg	1 000 kg
B-2	1 000 kg	2 000 kg	1 000 kg
B-3	2 000 kg	3 000 kg	2 000 kg
B-4	4 000 kg	5 000 kg	4 000 kg

4. MODELLO D alternativo al MODELLO C per la fase 1 di un veicolo della categoria C2a

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd. C2a STAGE 1 e3*167/2013*14863 ZFS159000AZ000055 820 kg A-1: 366 kg S-2: 454 kg P: 255 kPa		T-1	T-2	T-3
	B-1	1 000 kg	2 000 kg	1 000 kg
	B-2	1 000 kg	2 000 kg	1 000 kg
	B-3	2 000 kg	3 000 kg	2 000 kg
	B-4	4 000 kg	5 000 kg	4 000 kg



5. MODELLO E per un veicolo della categoria R2a a timone rigido

REMRQUES HENSCHLER SA.			
R2a			
e12*167/2013*00053			
YA9EBS37009000005			
2 050 kg			
A-0: 1 100 kg			
A-1: 850 kg			
A-2: 1 200 kg			
\	T-1	T-2	T-3
B-1	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg
B-2	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg
B-3	2 000 kg	2 000 kg	2 000 kg
B-4	2 000 kg	2 000 kg	2 000 kg

6. MODELLO F alternativo al MODELLO E per un veicolo della categoria R2a a timone rigido

REMRQUES HENSCHLER SA.	\	T-1	T-2	T-3
R2a	B-1	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg
e12*167/2013*00053	B-2	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg
YA9EBS37009000005	B-3	2 000 kg	2 000 kg	2 000 kg
2 050 kg	B-4	2 000 kg	2 000 kg	2 000 kg
A-0: 1 100 kg				
A-1: 850 kg				
A-2: 1 200 kg".				



ALLEGATO V

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

1) nell'appendice 1, sezione III, il punto 2.1. è sostituito dal seguente:

«2.1. L'omologazione è rilasciata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 167/2013 e la sua validità è pertanto limitata al gg/mm/aaaa⁽⁶⁾.»

2) l'appendice 2 è così modificata:

a) nella sezione III, il punto 4.1. è sostituito dal seguente:

«4.1. L'omologazione è rilasciata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 167/2013 e la sua validità è pertanto limitata al gg/mg/aaaa⁽⁶⁾.»

b) la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

La presente omologazione UE riguarda i veicoli, le varianti o le versioni incompleti e completati.

1. Omologazioni dei veicoli rilasciate in fasi precedenti.

Fase	Numero di omologazione UE	Data	Applicabile a (secondo i casi)	Varianti o versioni che sono complete o completate (secondo i casi) ⁽⁹⁾
1 (veicolo di base)				
2				

2. Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo, di variante incompleto omologato (tenendo conto dell'ambito di applicazione e della più recente modifica di ciascuno degli atti normativi che seguono)⁽¹⁰⁾.


Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	Modificato da e/o fase di attuazione	Applicabile alle varianti
				»;

3) nell'appendice 4, sezione III, il punto 2.1. è sostituito dal seguente:

«2.1. L'omologazione è rilasciata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 167/2013 e la sua validità è pertanto limitata al gg/mm/aaaa⁽⁶⁾.»

4) nell'appendice 5, sezione III, il punto 2.1. è sostituito dal seguente:

«2.1. L'omologazione è rilasciata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 167/2013 e la sua validità è pertanto limitata al gg/mm/aaaa⁽⁴⁾.»



ALLEGATO VI

Nell'allegato VII, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/504 il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Efficienza frenante

Misurata secondo l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) .../... della Commissione⁽¹⁾⁽³⁾

Tabella I

	Assi del veicolo			Assi di riferimento		
	Massa statica (P) ¹	Forza frenante necessaria alle ruote	Velocità	Massa di prova (P ₀) (*)	Forza frenante sviluppata alle ruote	Velocità
	kg	N	km/h	kg	N	km/h
Asse 1						
Asse 2						
Asse 3						
Asse 4						

(*) Cfr. punto 2.1. dell'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68.

Tabella II

Massa totale del veicolo presentato all'omologazione	kg
Forza frenante necessaria alle ruote	N
Coppia di rallentamento necessaria all'albero principale del sistema di frenatura di rallentamento	Nm
Coppia di rallentamento ottenuta all'albero principale del sistema di frenatura di rallentamento (in base al diagramma)	Nm

Tabella III

Asse di riferimento	Verbale n.	Data:.....
.....(copia allegata)		
	Tipo I	Tipo III
Forza frenante per asse (N) Cfr. punto 4.2.1. dell'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68.		
Asse 1	T ₁ = % F _e	T ₁ = % F _e
Asse 2	T ₂ = % F _e	T ₂ = % F _e
Asse 3	T ₃ = % F _e	T ₃ = % F _e
Corsa prevista dell'attuatore (mm) Cfr. punto 4.3.1.1. dell'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68.		
Asse 1	s ₁ =	s ₁ =
Asse 2	s ₂ =	s ₂ =
Asse 3	s ₃ =	s ₃ =



Spinta media esercitata in uscita (N) Cfr. punto 4.3.1.2. dell'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68.			
Asse 1 Asse 2 Asse 3	Th _{A1} = Th _{A2} = Th _{A3} =	Th _{A1} = Th _{A2} = Th _{A3} =	
Efficienza frenante (N) Cfr. punto 4.3.1.4. dell'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68.			
Asse 1 Asse 2 Asse 3	T ₁ = T ₂ = T ₃ =	T ₁ = T ₂ = T ₃ =	
	Risultato della prova di tipo 0 sul veicolo rimorchiato (E)	Tipo I a caldo (previsto)	Tipo III a caldo (previsto)
Efficienza frenante del veicolo Cfr. punti 2.3.3, 2.4.3 e 2.5.5 dell'allegato II del regolamento (UE) 2015/68.			».



ALLEGATO VII

L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 è così modificato:

- 1) il punto 1.1. è sostituito dal seguente:
 - 1.1. Per ciascuno degli atti normativi elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013, il modello dei verbali di prova è stabilito dal servizio tecnico conformemente alle proprie norme di buona pratica.
- 2) sono aggiunti i seguenti punti da 3.3. a 3.4.2:
 - «3.3. Verballi di prova relativi alla frenatura

I modelli dei verbali di prova relativi alla frenatura figurano nelle appendici da 1 a 5.
 - 3.4. Le ulteriori informazioni da aggiungere al modello di verbale di prova per le procedure alternative per le prove di tipo I e di tipo III dei freni del veicolo rimorchiato (allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68) figurano nell'appendice 1.
 - 3.4.1. Numero del verbale di prova

Il numero del verbale di prova è formato da due parti: una parte di base e un suffisso che identifica la versione del verbale.

 - 3.4.1.1. La parte di base, che è composta da un massimo di 20 caratteri, e il suffisso devono essere chiaramente separati, ad esempio per mezzo di un punto o di una barra.
 - 3.4.1.2. La parte di base del numero di verbale di prova riguarda solo freni con lo stesso identificatore del freno e con lo stesso fattore di frenatura.
 - 3.4.2. Codice di prova

Oltre al numero del verbale di prova, un "codice di prova" formato da un massimo di otto caratteri (ad es. ABC123) indica i risultati di prova applicabili agli identificatori e al campione di prova, che è descritto mediante i dettagli indicati all'allegato VII, appendice 1, punto 3.7., del regolamento (UE) 2015/68.»
- 3) sono aggiunte le seguenti appendici da 1 a 5:

«Appendice 1

Modello di verbale di prova per le procedure alternative per le prove di tipo I e di tipo III dei freni del veicolo rimorchiato (allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68)

- Verbale di prova N.
- Parte di base: ID4-
- Suffisso:
1. Osservazioni generali
 - 1.1. Costruttore dell'asse (denominazione e indirizzo):
 - 1.1.1. Marca del costruttore dell'asse:
 - 1.2. Costruttore del freno (denominazione e indirizzo):
 - 1.2.1. Identificatore del freno ID2-:
 - 1.2.2. Dispositivo di registrazione automatica dei freni: integrato/non integrato (*)
 - 1.3. Scheda tecnica del costruttore:
 2. Registrazione della prova

Per ogni prova devono essere registrati i seguenti dati:

 - 2.1. Codice di prova:



- 2.2. Campione: (identificazione esatta della variante sottoposta a prova in riferimento alla scheda tecnica del costruttore)
- 2.2.1. Asse
- 2.2.1.1. Identificatore dell'asse: ID1-
- 2.2.1.2. Identificazione dell'asse sottoposto a prova:
- 2.2.1.3. Carico sull'asse di prova (identificatore Fe): ID3- daN
- 2.2.2. Freno
- 2.2.2.1. Identificatore del freno: ID2-
- 2.2.2.2. Identificazione del freno sottoposto a prova:
- 2.2.2.3. Corsa massima del freno (**)
- 2.2.2.4. Lunghezza effettiva dell'asse della camma³:
- 2.2.2.5. Variazione materiale di cui all'allegato VII, appendice 1, punto 3.8.1., del regolamento (UE) 2015/68:
- 2.2.2.6. Tamburo/disco del freno (*)
- 2.2.2.6.1. Massa di prova effettiva del disco/tamburo (*):
- 2.2.2.6.2. Diametro esterno nominale del disco (**):
- 2.2.2.6.3. Tipo di raffreddamento del disco (ventilato/non ventilato (*))
- 2.2.2.6.4. Mozzo (integrato o non integrato (*))
- 2.2.2.6.5. Disco con tamburo integrato – con o senza funzione di freno di stazionamento (*) (**)
- 2.2.2.6.6. Rapporto geometrico tra superfici di attrito del disco ed elementi di montaggio del disco:
- 2.2.2.6.7. Materiale di base:.....
- 2.2.2.7. Guarnizioni o pastiglie del freno (*)
- 2.2.2.7.1. Costruttore:
- 2.2.2.7.2. Marca:
- 2.2.2.7.3. Tipo:
- 2.2.2.7.4. Metodo di fissaggio della guarnizione/pastiglia sulla ganasce/supporto (*):
- 2.2.2.7.5. Spessore del supporto, peso delle ganasce o altre informazioni (scheda tecnica del costruttore) (*):
- 2.2.2.7.6. Materiale di base della ganasce o del supporto (*):
- 2.2.3. Dispositivo di registrazione automatica dei freni (non applicabile nel caso di un dispositivo di registrazione automatica dei freni integrato) (*)
- 2.2.3.1. Costruttore (denominazione e indirizzo):
- 2.2.3.2. Marca:
- 2.2.3.3. Tipo:
- 2.2.3.4. Versione:
- 2.2.4. Ruote (per le dimensioni cfr. figure 1A e 1B nella scheda tecnica dell'asse e del freno del veicolo rimorchiato rispetto alle procedure alternative per le prove di tipo I e tipo III)
- 2.2.4.1. Raggio di rotolamento dello pneumatico di riferimento (R_0) con carico sull'asse di prova (F_0):



2.2.4.2. Dati della ruota montata nel corso della prova:

Dimensioni dello pneumatico	Dimensioni del cerchio	X_e (mm)	D_e (mm)	E_e (mm)	G_e (mm)

2.2.5. Lunghezza della leva l_e :

2.2.6. Attuatore del freno

2.2.6.1. Costruttore:

2.2.6.2. Marca:

2.2.6.3. Tipo:

2.2.6.4. Numero di identificazione (prova):

2.3. Risultati di prova (corretti in modo da tenere conto della resistenza al rotolamento di $0,01 \cdot F_e$ e $0,02 \cdot F_e$ rispettivamente)

2.3.1. Per i veicoli di categoria

— R1, R2, S1

— «R3a/R4a/S2a» (***)

— «R3b, R4b, S2b» la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 10 000 kg (***)

A seconda della velocità massima di progetto e di una resistenza al rotolamento presunta di 0,01 o 0,02 sono applicabili le seguenti tabelle da A a C:

2.3.1.1. Coefficiente di resistenza al rotolamento considerato $R = 0,01$ (riguarda anche i veicoli rimorchiati di cui al punto 2.3.1. con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h)

Tabella A: Applicabile a tutti i veicoli rimorchiati specificati nel punto 2.3.1 sopra Tipo di prova	I		
	0	I	
Appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) 2015/68, punto:	3.5.1.4.	3.5.2.2. o 3.5.2.3.	3.5.2.4.
Velocità di prova km/h	40	40	40
Pressione nell'attuatore del freno p_e kPa		—	
Tempo di frenatura min	—	2,55	—
Forza frenante sviluppata T_e daN			
Efficienza del freno T_e/F_e -			
Corsa dell'attuatore s_e mm		—	
Coppia di azionamento del freno C_e Nm		—	
Soglia di coppia di azionamento del freno $C_{0,e}$ Nm			

2.3.1.2. Coefficiente di resistenza al rotolamento considerato $R = 0,02$ (riguarda anche i veicoli rimorchiati Ra e Sa di cui al punto 2.3.1. con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h)

Tabella B: Procedura di prova alternativa applicabile a tutti i veicoli rimorchiati delle categorie Ra e Sa Tipo di prova	I		
	0	I	
Allegato VII, appendice 2, punto:	3.5.1.4.	3.5.2.2. o 3.5.2.3.	3.5.2.4.




Tabella B: Procedura di prova alternativa applicabile a tutti i veicoli rimorchiati delle categorie Ra e Sa Tipo di prova	0	I	
Velocità di prova km/h	40	40	40
Pressione nell'attuatore del freno p_e kPa		—	
Tempo di frenatura min	—	2,55	—
Forza frenante sviluppata T_e daN			
Efficienza del freno T_e/F_e -			
Corsa dell'attuatore s_e mm		—	
Coppia di azionamento del freno C_e Nm		—	
Soglia di coppia di azionamento del freno $C_{0,e}$ Nm			


- 2.3.1.3 Coefficiente di resistenza al rotolamento considerato $R = 0,02$ (riguarda anche i veicoli rimorchiati Ra e Sa di cui al punto 2.3.1. con una velocità massima di progetto non superiore a 30 km/h)

Tabella C: Procedura di prova alternativa in caso di veicolo rimorchiato con $v_{max} \leq 30$ km/h Tipo di prova	0	I	
Appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) 2015/68, punto:	3.5.1.4.	3.5.2.2. o 3.5.2.3.	3.5.2.4.
Velocità di prova km/h	30	30	30
Pressione nell'attuatore del freno p_e kPa		—	
Tempo di frenatura min	—	3,90	—
Forza frenante sviluppata T_e daN			
Efficienza del freno T_e/F_e -			
Corsa dell'attuatore s_e mm		—	
Coppia di azionamento del freno C_e Nm		—	
Soglia di coppia di azionamento del freno $C_{0,e}$ Nm			

- 2.3.2. Per i veicoli di categoria

- «R3a/R4a/S2a» (***)
- «R3b, R4b, S2b» la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 10 000 kg (***)
- R3b, R4b, S2b" la cui somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 10 000 kg

Tipo di prova	0	III	
Appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) 2015/68, punto:	3.5.1.4.	3.5.3.1.	3.5.3.2.
Velocità della prova, iniziale km/h	60		60
Velocità della prova, finale km/h			



Tipo di prova	0	III	
Pressione nell'attuatore del freno p_e kPa		—	
Numero di azionamenti del freno	—	20	—
Durata del ciclo di frenatura s	—	60	—
Forza frenante sviluppata T_e daN			
Efficienza del freno T_e/F_e -			
Corsa dell'attuatore se mm		—	
Coppia di azionamento del freno C_e Nm		—	
Soglia di coppia di azionamento del freno $C_{0,e}$ Nm		—	

3. Gamma di applicazioni

La gamma di applicazioni specifica le varianti asse/freno che rientrano nel presente verbale di prova, indicando a quali variabili si riferiscono i codici di prova individuali.

4. Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati dichiarati conformemente all'allegato VII, appendice 1, del regolamento (UE) 2015/68.

Alla fine della prova di cui all'allegato VII, appendice 1, punto 3.6., del regolamento (UE) 2015/68, i requisiti di cui al punto 2.2.2.8.1. dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/68 sono stati giudicati soddisfatti / non soddisfatti (*).

Servizio tecnico (****)

Firmato:

Data:

5. Autorità di omologazione (****)

Firmato:


Data:

(*) Cancellare quanto non pertinente.

(**) Solo per i freni a disco.

(***) Qualora tali veicoli siano stati sottoposti alla prova di tipo III (cfr. punto 2.3.1. o 2.3.2.+).

(****) che ha effettuato la prova La firma deve essere apposta da persone diverse anche quando il servizio tecnico e l'autorità di omologazione coincidono oppure quando con il verbale viene rilasciata un'autorizzazione distinta dell'autorità di omologazione.



Appendice 2

Modello di verbale di prova per un dispositivo alternativo di registrazione automatica dei freni di cui all'allegato VII, appendice 1, punto 3.7.5. del regolamento (UE) 2015/68

Verbale di prova n.

1. Identificazione

1.1. Asse:

Marca:

Tipo:

Modello:

Carico sull'asse di prova (identificatore F_j): ID3- daN

Numero di verbale di prova per le procedure alternative per le prove di tipo I e di tipo III dei freni del veicolo rimorchiato (allegato VII, appendice I, del regolamento (UE) 2015/68)

1.2. Freno:

Marca:

Tipo:

Modello:

Guarnizioni dei freni:

Marca/tipo:

1.3. Attuatore:

Costruttore:

Tipo (a cilindro/a membrana) (*):

Modello:

Lunghezza della leva (l): mm

1.4. Dispositivo di registrazione automatica dei freni:

Costruttore (denominazione e indirizzo):

Marca:

Tipo:

Versione:

2. Registrazione dei risultati delle prove

2.1. Efficienza del dispositivo di registrazione automatica dei freni

2.1.1. Efficienza a caldo dei sistemi di frenatura di servizio determinata conformemente alla prova di cui all'allegato VII, appendice 1, punto 3.6.2.1., lettera a), del regolamento (UE) 2015/68: per cento

o

corsa dell'attuatore s_A determinata conformemente alla prova di cui all'allegato VII, appendice 1, punto 3.6.2.1., lettera b), del regolamento (UE) 2015/68: mm

2.1.2. Marcia libera come definita all'allegato VII, appendice 1, punto 3.6.3., del regolamento (UE) 2015/68. sì / no (*)

3. Denominazione del servizio tecnico/autorità di omologazione (*) che ha effettuato la prova:

4. Data della prova:

5. Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati dichiarati conformemente all'allegato VII, appendice 1, punto 3.6.2., del regolamento (UE) 2015/68.



- 6. Alla fine della prova di cui al punto 5, i requisiti di cui al punto 2.2.2.8.1. dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/68 sono stati giudicati: soddisfatti/non soddisfatti (*)
- 7. Servizio tecnico (**) che ha effettuato la prova
Firmato: Data:
- 8. Autorità di omologazione (**)
Firmato: Data:


(*) Cancellare quanto non pertinente.
(**) La firma deve essere apposta da persone diverse anche quando il servizio tecnico e l'autorità di omologazione coincidono oppure quando con il verbale viene rilasciata un'autorizzazione distinta dell'autorità di omologazione.



Appendice 3

Verbale di prova per il dispositivo di comando del sistema di frenatura a inerzia

1. Costruttore
2. Marca
3. Tipo
4. Caratteristiche dei veicoli rimorchiati per i quali il costruttore prevede il dispositivo di comando:
 - 4.1. Massa $G'_A = \text{kg}$
 - 4.2. Forza verticale statica ammessa all'attacco del dispositivo di traino N
 - 4.3. Veicolo rimorchiato con timone rigido/veicoli rimorchiati a più assi con timone articolato (*)
5. Descrizione sintetica
(elenco dei prospetti e disegni quotati allegati)
6. Schema del principio di comando
7. Corsa $s = \dots$ mm
8. Rapporto di demoltiplicazione del dispositivo di comando:
 - 8.1. con trasmissione meccanica (*)
 $i_{H_0} = \text{da } \dots \text{ a } \dots$ (**)
 - 8.2. con trasmissione idraulica (*)
 $i_h = \text{da } \dots \text{ a } \dots$ (**)
 $F_{HZ}^{(**)} = \dots$ cm
Corsa della pompa freni $s_{HZ} \dots$ mm
Riserva di corsa della pompa freni $s''_{HZ} \dots$ mm
9. Risultati della prova:
 - 9.1. Efficienza
con trasmissione meccanica (*) $\eta_H = \dots$
con trasmissione idraulica (*) $\eta_H = \dots$
 - 9.2. Forza aggiuntiva $K = \dots$ N
 - 9.3. Forza di compressione massima $D_1 = \dots$ N
 - 9.4. Forza di trazione massima $D_2 = \dots$ N
 - 9.5. soglia di forza $K_A = \dots$ N
 - 9.6. Perdita di corsa e riserva di corsa:
quando la posizione del dispositivo di traino è influente $s_o (*) = \text{mm } \dots$
con trasmissione idraulica $s'' (*) = s''_{HZ} \cdot i_h = \dots$ mm
 - 9.7. Corsa efficace (utile) del comando $s' = \dots$ mm
 - 9.8. Un dispositivo di protezione dal sovraccarico come definito all'allegato VIII, punto 3.6., del regolamento (UE) 2015/68 è fornito/non è fornito (*)
 - 9.8.1. Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è montato prima della leva di trasmissione del dispositivo di comando




- 9.8.1.1. soglia di forza del dispositivo di protezione dal sovraccarico D_{op} = N
- 9.8.1.2. Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è di tipo meccanico (*) max. forza che può sviluppare il dispositivo di comando ad inerzia
 $P'_{max}/i_{Ho} = P_{op_max} =$ N
- 9.8.1.3. Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è di tipo idraulico (*) la pressione che il dispositivo di comando ad inerzia può sviluppare
 $P'_{max}/i_h = P_{op_max} =$ N/cm²
- 9.8.2. Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è montato dopo la leva di trasmissione del dispositivo di comando
- 9.8.2.1. Soglia di forza sul dispositivo di protezione dal sovraccarico se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è di tipo meccanico (*) $D_{op} \cdot i_{Ho} = N$
 se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è di tipo idraulico (*) $D_{op} \cdot i_h = N$
- 9.8.2.2. Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è di tipo meccanico (*)
 forza massima che può sviluppare il dispositivo di comando ad inerzia
 $P'_{max} = P_{op_max} =$ N
- 9.8.2.3. Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è di tipo idraulico (*)
 la pressione che il dispositivo di comando ad inerzia può sviluppare
 $P'_{max} = P_{op_max} =$ N/cm²
10. Il dispositivo di comando descritto sopra è conforme/non è conforme (*) ai requisiti di cui all'allegato VIII, punti 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2015/68.
 Firmato: Data:
11. Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati dichiarati conformemente alle disposizioni pertinenti dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/68.
 Servizio tecnico (***) che ha effettuato la prova
 Firmato: Data:
12. Autorità di omologazione (***)
 Firmato: Data:

(*) Cancellare quanto non pertinente.

(**) Indicare le lunghezze il cui rapporto è stato utilizzato per determinare i_{Ho} or i_h .

(***) La firma deve essere apposta da persone diverse anche quando il servizio tecnico e l'autorità di omologazione coincidono oppure quando con il verbale viene rilasciata un'autorizzazione distinta dell'autorità di omologazione.




Appendice 4

Verbale di prova relativo al freno

- | | | | |
|--------|--|-------------------|--|
| 1. | Costruttore | | |
| 2. | Marca | | |
| 3. | Tipo | | |
| 4. | «Massa massima» ammessa per ruota $G_{Bo} =$ | | kg |
| 5. | Coppia frenante M^* (come specificato dal costruttore conformemente all'allegato VIII, punto 2.2.23., del regolamento (UE) 2015/68) = | | Nm |
| 6. | Raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico | | |
| | $R_{min} =$ m; | $R_{max} =$ | m |
| 7. | Descrizione sintetica
(elenco dei prospetti e dei disegni quotati allegati) | | |
| 8. | Schema del principio di funzionamento del freno | | |
| 9. | Risultato della prova: | | |
| | Freno (*) <i>meccanico</i> | | Freno idraulico (*) |
| 9.1. | Rapporto di demoltiplicazione
$i_g =$ (**) (***) | 9.1.A. | Rapporto di demoltiplicazione
$i'_g =$ (***) |
| 9.2. | Corsa di accostamento (corsa di attivazione)
$s_B =$ mm | 9.2.A. | Corsa di accostamento (corsa di attivazione)
$s_B =$ m |
| 9.3. | Corsa di accostamento
(corsa di attivazione) $s_{B^*} =$ mm | 9.3.A. | Corsa di accostamento
(corsa di attivazione) $s_{B^*} =$ mm |
| 9.4. | Forza di richiamo
$P_o =$ N | 9.4.A. | Pressione di richiamo
$p_o =$ N/cm ² |
| 9.5. | Coefficiente (caratteristica)
$\rho =$ m | 9.5.A. | Coefficiente (caratteristica)
$\rho' =$ m |
| 9.6. | Un dispositivo di protezione dal sovraccarico come definito all'allegato VIII, punto 3.6., del regolamento (UE) 2015/68 è/non è fornito ⁴ | 9.6.A. | Un dispositivo di protezione dal sovraccarico come definito all'allegato VIII, punto 3.6., del regolamento (UE) 2015/68 è/non è fornito ⁴ |
| 9.6.1. | Coppia frenante che attiva il dispositivo di protezione dal sovraccarico
$M_{op} =$ Nm | 9.6.1.A. | Coppia frenante che attiva il dispositivo di protezione dal sovraccarico
$M_{op} =$ Nm |
| 9.7. | Forza per M^*
$P^* =$ N | 9.7.A. | Pressione per M^*
$p^* =$ N/cm ² |



- 9.8.A. Superficie del cilindro ruota
 $F_{RZ} = \dots\dots\dots \text{cm}^2$
- 9.9.A. (per i freni a disco)
 Volume di fluido assorbito
 $V_{60} = \dots\dots\dots \text{cm}^3$
- 9.10. Efficienza del freno di servizio quando il veicolo rimorchiato si muove in retromarcia (cfr. allegato VIII, appendice 1, figure 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/68)
- 9.10.1. Coppia frenante massima (fig. 6) $M_f = \dots\dots\dots \text{Nm}$
- 9.10.1.A Coppia frenante massima (fig. 7) $M_f = \dots\dots\dots \text{Nm}$
- 9.10.2. Corsa massima ammessa $s_r = \dots\dots\dots \text{mm}$
- 9.10.2.A Volume massimo ammesso di fluido assorbito $V_r = \dots\dots\dots \text{cm}^3$
- 9.11. Altre caratteristiche del freno quando il veicolo rimorchiato si muove in retromarcia (cfr. allegato VIII, appendice 1, figure 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/68)
- 9.11.1. Forza di richiamo del freno $P_{or} = \dots\dots\dots \text{N}$
- 9.11.1.A Pressione di richiamo del freno $or = \dots\dots\dots \text{N/cm}^2$
- 9.11.2. Caratteristica del freno $r_r = \dots\dots\dots \text{m}$
- 9.11.2.A Caratteristica del freno $r'_r = \dots\dots\dots \text{m}$
- 9.12. Prove conformemente all'allegato VIII, punto 7.5., del regolamento (UE) 2015/68, se applicabili (corretti in modo da tenere conto della resistenza al rotolamento corrispondente a $0,01 \cdot g \cdot G_{Bo}$)
- 9.12.1. Prova di frenatura di tipo 0
 Velocità di prova = $\dots\dots\dots \text{km/h}$
 Tasso di frenatura = $\dots\dots\dots \%$
 Forza al comando = $\dots\dots\dots \text{N}$
- 9.12.2. Prova di frenatura di tipo I
 Velocità di prova = $\dots\dots\dots \text{km/h}$
 Tasso di frenatura mantenuto = $\dots\dots\dots \%$
 Tempo di frenatura = $\dots\dots\dots \text{minuti}$
 Efficienza a caldo = $\dots\dots\dots \%$
 (espressa come percentuale del risultato della prova di tipo 0 di cui al punto 9.12.1)
 Forza al comando = $\dots\dots\dots \text{N}$
10. Il freno di cui sopra è conforme/non è conforme alle prescrizioni dei punti 3 e 6 delle condizioni di prova dei veicoli muniti di sistemi di frenatura ad inerzia, di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/68. Cancellare quanto non pertinente.
- Il freno può/non può (*) essere utilizzato con un sistema di frenatura ad inerzia privo di dispositivo di protezione dal sovraccarico.
- Data: $\dots\dots\dots$ Firma: $\dots\dots\dots$



11. Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati dichiarati conformemente alle disposizioni pertinenti dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/68.

Servizio tecnico (****) che ha effettuato la prova

Data:

Firma:

12. Autorità di omologazione (****)

Data:

Firma:

(*) Cancellare quanto non pertinente.

(**) Indicare le lunghezze utilizzate per determinare i_g o i'_g

(***) Indicare le lunghezze il cui rapporto è stato utilizzato per determinare i_{Ho} o i_h .


(****) La firma deve essere apposta da persone diverse anche quando il servizio tecnico e l'autorità di omologazione coincidono oppure quando con il verbale viene rilasciata un'autorizzazione distinta dell'autorità di omologazione.



Appendice 5

Verbale di prova per la compatibilità tra il dispositivo di comando del freno ad inerzia, la trasmissione e i freni del rimorchio

1. Dispositivo di comando
descritto nel verbale di prova allegato (cfr. verbale di prova per il dispositivo di comando del sistema di frenatura ad inerzia)
Rapporto di demoltiplicazione scelto:
 $i_{Ho} (*) = \dots\dots\dots (**)$ o $i_{H} (*) = \dots\dots\dots (**)$
2. Freni descritti nel verbale di prova allegato
3. Dispositivi di trasmissione sul veicolo rimorchiato
 - 3.1. Breve descrizione con schema del principio di funzionamento
 - 3.2. Rapporto di demoltiplicazione ed efficienza del dispositivo di trasmissione meccanico sul veicolo rimorchiato
 $i_{H1} (*) = \dots\dots\dots (**)$
 $\eta_{H1} (*) = \dots\dots\dots$
4. Veicolo rimorchiato
 - 4.1. Costruttore
 - 4.2. Marca
 - 4.3. Tipo
 - 4.4. Tipo di timone: Veicolo rimorchiato con timone rigido/veicoli rimorchiati a più assi con timone articolato (*)
 - 4.5. Numero di freni n =
 - 4.6. Massa massima tecnicamente ammissibile $G_A =$ kg
 - 4.7. Raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico $R^* =$ m
 - 4.8. Spinta ammessa sul dispositivo di aggancio
 $D^* = 0,10 g G_A (*) =$ N
o
 $D^* = 0,067 g G_A (*) =$ N
 - 4.9. Forza frenante prescritta $B^* = 0,50 g G_A =$ N
 - 4.10. Forza frenante $B = 0,49 g G_A =$ N
5. Compatibilità - Risultati di prova
 - 5.1. Soglia di forza $100 \cdot K_A / (g \cdot G_A) =$
 - 5.2. $100 \cdot D_1 / (g \cdot G_A) =$



- 5.3. $100 \cdot D_2 / (g \cdot G_A) = \dots\dots\dots$
- 5.4. $G'A = \dots\dots\dots$ kg
- 5.5. $G_B = n \cdot G_{Bo} = \dots\dots\dots$ kg
- 5.6. Coppia frenante dei freni $n \cdot M^* / (B \cdot R) = \dots\dots\dots$
- 5.6.1. Un dispositivo di protezione dal sovraccarico come definito all'allegato VIII, punto 3.6., del regolamento (UE) 2015/68 è/non è montato sul dispositivo di comando ad inerzia / sui freni (*)
- 5.6.1.1 Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico montato sul dispositivo di comando ad inerzia è di tipo meccanico (*)
 - $n \cdot P^* / (iH1 \cdot hH1 \cdot P'max) = \dots\dots\dots$
- 5.6.1.2 Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico montato sul dispositivo di comando ad inerzia è di tipo idraulico (*)
 - $p^* / p'max = \dots\dots\dots$
- 5.6.1.3 Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è montato sul dispositivo di comando ad inerzia:
 - soglia di forza $Dop/D^* = \dots\dots\dots$
- 5.6.1.4 Se il dispositivo di protezione dal sovraccarico è montato sul freno:
 - soglia di coppia $n \cdot Mop / (B \cdot R) = \dots\dots\dots$
- 5.7. Sistema di frenatura ad inerzia con trasmissione meccanica (*)
- 5.7.1. $iH = iHo \cdot iH1 = \dots\dots\dots$
- 5.7.2. $\eta H = \eta Ho \cdot \eta H1 = \dots\dots\dots$
- 5.7.3. $\left[\frac{B \cdot R}{\rho} + n \cdot P_o \right] \cdot \frac{1}{(D^* - K \cdot \eta H)} = \dots\dots\dots$
- 5.7.4. $\frac{s'}{s_B \cdot i_g} = \dots\dots\dots$
- 5.7.5. Rapporto $s'/iH = \dots\dots\dots$
quando il veicolo rimorchiato si muove in retromarcia
- 5.7.6. Per la coppia frenante quando il veicolo rimorchiato si muove in retromarcia, inclusa la resistenza al rotolamento
 $0,08 \cdot g \cdot G_A \cdot R = \dots\dots\dots$ Nm
- 5.8. Sistema di frenatura da inerzia con trasmissione idraulica (*)
- 5.8.1. $ih/FHZ = \dots\dots\dots$
- 5.8.2. $\left[\frac{B \cdot R}{n \cdot \rho'} + P_o \right] \cdot \frac{1}{(D^* - K \cdot \eta H)} = \dots\dots\dots$
- 5.8.3. $\frac{s'}{2s_B \cdot n \cdot F_{RZ} \cdot i_g} = \dots\dots\dots$
- 5.8.4. $s/ih = \dots\dots\dots$
- 5.8.5. Rapporto $s'/FHZ = \dots\dots\dots$
quando il veicolo rimorchiato si muove in retromarcia



5.8.6. Per la coppia frenante quando il veicolo rimorchiato si muove in retromarcia, inclusa la resistenza al rotolamento

$$0,08 \cdot g \cdot G_A \cdot R = \dots\dots\dots \text{ Nm}$$

6. Corsa differenziale al compensatore del freno di stazionamento

6.1.1. Corsa massima ammessa del compensatore (in avanti) scf = mm

6.1.2. Corsa massima ammessa del compensatore (all'indietro) scr = mm

6.1.3. Corsa massima ammessa del compensatore differenziale scd = mm

7. Il sistema di frenatura ad inerzia descritto sopra è conforme/non è conforme (*) ai requisiti di cui all'allegato VIII, punti da 3. a 10., del regolamento (UE) 2015/68.

Firma:

Data:

8. Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati dichiarati conformemente alle disposizioni pertinenti dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/68.

Servizio tecnico (***) che ha effettuato la prova.

Firma:


Data:

(*) Cancellare quanto non pertinente.

(**) Indicare le lunghezze utilizzate per determinare i_g o i'_g

(***) La firma deve essere apposta da persone diverse anche quando il servizio tecnico e l'autorità di omologazione coincidono oppure quando con il verbale viene rilasciata un'autorizzazione distinta dell'autorità di omologazione.».

16CE2574



DECISIONE (UE) 2016/1790 DEL CONSIGLIO**del 12 febbraio 2016**

relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato III punto 3,

vista la proposta della Commissione europea,


vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo») è entrato in vigore il 16 ottobre 1995.
- (2) L'articolo 13 dell'accordo dispone che le modifiche riguardanti l'accordo stesso e le sue appendici siano adottate mediante notifica da parte di una parte contraente del testo delle modifiche proposte al segretario generale delle Nazioni Unite, che la deve trasmettere a tutte le parti contraenti. Se nessuna delle parti contraenti esprime un'obiezione entro un periodo di sei mesi dalla data di trasmissione degli emendamenti proposti dal segretario generale, gli emendamenti devono entrare in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di tale periodo di sei mesi.
- (3) Il WP.29 ha approvato, in occasione della sua 150ª sessione nel marzo 2010, l'istituzione di un gruppo informale al fine di assistere il WP.29 nella valutazione di interventi sulla futura impostazione dell'armonizzazione della regolamentazione sui veicoli nell'ambito dell'accordo. Tale futura impostazione dovrebbe mirare a favorire la partecipazione di più paesi e delle organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico.
- (4) Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la modifica dell'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, proposte di modifica dell'accordo nell'ambito del gruppo informale istituito dal WP.29.
- (5) Nel corso della sua 162ª sessione nel marzo 2014, il WP.29 ha preso atto delle proposte di revisione 3 dell'accordo preparate dal gruppo informale e ha invitato le parti contraenti dell'accordo ad avviare le rispettive procedure nazionali di esame delle proposte per la modifica dell'accordo.
- (6) In occasione della sua 164ª sessione nel novembre 2014, il WP.29 ha preso atto di una proposta presentata da un certo numero di parti contraenti dell'accordo per aumentare la soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti per l'istituzione di nuovi regolamenti UN e per gli emendamenti ai regolamenti UN esistenti. Il rappresentante dell'Unione ha annunciato l'intenzione di definire una posizione coordinata degli Stati membri dell'UE in merito a tale proposta.

⁽¹⁾ GUL 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽²⁾ Parere del 7 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



- (7) Le proposte per la revisione 3 dell'accordo e per l'aumento della soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti soddisfano gli obiettivi di negoziato specificati nella decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la revisione 3 dell'accordo.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli da 1 a 15 e le appendici 1 e 2 dell'accordo.
- (9) È opportuno che tali modifiche dell'accordo siano approvati a nome dell'Unione.
- (10) Il WP.29 organizzerà una votazione informale per verificare se tali modifiche dell'accordo possano ottenere il consenso di tutte le parti contraenti prima di avviare la procedura di cui al suo articolo 13 per la modifica dello stesso. È opportuno che l'Unione voti a favore di tali modifiche.
- (11) Dopo che la votazione informale in seno al WP.29 ha confermato che è stato ottenuto il consenso di tutte le parti contraenti in merito agli emendamenti dell'accordo proposti, il presidente del Consiglio dovrebbe designare il rappresentante dell'Unione abilitato a notificare, come previsto nell'allegato III, punto 3, della decisione 97/836/CE, il testo degli emendamenti proposti al segretario generale delle Nazioni Unite, secondo la procedura di cui all'articolo 13.1 dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della revisione 3 dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 13.1 dell'accordo, al fine di avviare la procedura di conclusione della revisione 3 dell'accordo e di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dalla revisione dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.


Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

(1) La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO

relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite ⁽¹⁾

Revisione 3**PREAMBOLO**

LE PARTI CONTRAENTI,

AVENDO DECISO di modificare l'accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, modificato il 16 ottobre 1995, e

DESIDEROSE di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio internazionale tramite la definizione di regolamenti tecnici armonizzati UN che sia sufficiente rispettare affinché alcuni veicoli a motore, accessori e parti possano essere utilizzati nei loro paesi o regioni,

RICONOSCENDO l'importanza della sicurezza, della protezione dell'ambiente, dell'efficienza energetica e della protezione antifurto dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore per l'elaborazione di regolamenti che siano tecnicamente ed economicamente attuabili e adeguati al progresso tecnico,

DESIDEROSE di applicare tali regolamenti UN nei loro paesi o regioni ogniqualvolta sia possibile,

DESIDEROSE di agevolare l'accettazione nei loro paesi dei veicoli, degli accessori e delle parti omologati conformemente a tali regolamenti UN dalle autorità di omologazione di un'altra parte contraente,

DESIDEROSE di stabilire un sistema di omologazione globale di un tipo di veicolo (International Whole Vehicle Type Approval = IWVTA) nel quadro dell'accordo per incrementare i vantaggi dei singoli regolamenti UN allegati all'accordo e in tal modo creare opportunità di semplificazione dell'attuazione da parte delle parti contraenti e di diffusione dell'adozione del reciproco riconoscimento delle omologazioni dei veicoli completi e

DESIDEROSE di aumentare il numero di parti contraenti dell'accordo, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti contraenti adottano i regolamenti UN relativi ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate su un veicolo a motore per il tramite di un comitato di amministrazione, composto da tutte le parti contraenti conformemente al regolamento interno riportato nell'appendice del presente accordo e sulla base delle disposizioni degli articoli e dei paragrafi che seguono. Sono previste condizioni relative al rilascio di omologazioni e al loro riconoscimento reciproco a beneficio delle parti contraenti che hanno deciso di applicare i regolamenti tramite omologazione.

Ai sensi del presente accordo:

i termini «veicoli a motore, accessori e parti» comprendono tutti i veicoli a motore, gli accessori e le parti le cui caratteristiche influiscono sulla sicurezza dei veicoli, la protezione dell'ambiente, il risparmio energetico e le prestazioni della tecnologia antifurto;

⁽¹⁾ Precedenti titoli dell'accordo:

Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore concluso a Ginevra il 20 marzo 1958 (versione originale);

Accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, concluso a Ginevra il 5 ottobre 1995 (Revisione 2).



l'espressione «omologazione a norma di un regolamento UN» designa la procedura amministrativa mediante la quale l'autorità di omologazione di una parte contraente, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, dichiara che un veicolo, un accessorio o una parte presentati dal costruttore è conforme alle prescrizioni di tale regolamento UN. Il costruttore certifica in seguito che ciascun veicolo, accessorio o parte che immette sul mercato è identico al prodotto omologato;

l'espressione «omologazione globale di un tipo di veicolo» indica che le omologazioni rilasciate in forza dei regolamenti UN applicabili per i veicoli a motore, gli accessori e le parti di un veicolo sono integrate in un'omologazione globale del veicolo secondo le disposizioni del sistema amministrativo IWVTA;

l'espressione «versione di un regolamento UN» indica che un regolamento UN, a seguito della sua adozione e istituzione, può essere successivamente modificato secondo le modalità descritte nel presente accordo, in particolare all'articolo 12. Il regolamento UN non modificato e il regolamento UN dopo l'integrazione di una o più modifiche successive sono considerati versioni distinte di tale regolamento UN;

il termine «applicazione di un regolamento UN» indica che un regolamento UN entra in vigore per una parte contraente. In tal caso, le parti contraenti hanno la possibilità di mantenere la propria legislazione nazionale/regionale. Se lo desiderano, esse possono sostituire la loro legislazione nazionale/regionale con le prescrizioni dei regolamenti UN che applicano, ma sono vincolate dall'accordo in tal senso. Le parti contraenti tuttavia accettano, in alternativa alla parte pertinente della loro legislazione nazionale/regionale, le omologazioni UN rilasciate in forza dell'ultima versione dei regolamenti UN applicati nel loro paese/regione. I diritti e gli obblighi delle parti contraenti che applicano un regolamento UN sono descritti nei vari articoli del presente accordo.

Per l'applicazione dei regolamenti UN si possono seguire varie procedure amministrative alternative all'omologazione. La sola procedura alternativa ampiamente conosciuta e applicata in alcuni Stati membri della commissione economica per l'Europa è quella dell'autocertificazione, mediante la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo preventivo, che ciascun prodotto che egli immette sul mercato è conforme al pertinente regolamento UN; le autorità amministrative competenti possono verificare, mediante prelievo di campioni a caso sul mercato, se i prodotti autocertificati sono effettivamente conformi al regolamento UN pertinente.

2. Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti contraenti, conformemente al regolamento interno riportato in appendice.

Dopo l'approvazione di un regolamento UN secondo la procedura indicata in appendice, il comitato di amministrazione ne comunica il testo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in seguito denominato «segretario generale». Il segretario generale notifica non appena possibile tale regolamento UN alle parti contraenti.

Il regolamento UN si ritiene adottato a meno che, nei sei mesi successivi alla data di notifica da parte del segretario generale, più di un quinto degli Stati che erano parti contraenti alla data della notifica abbiano informato il segretario generale della loro opposizione al regolamento UN.

Il regolamento UN deve precisare:

- a) i veicoli a motore, gli accessori o le parti interessate;
- b) prescrizioni tecniche, eventualmente comprensive di varianti, che ove opportuno devono essere orientate ai risultati senza limitare la libertà di progettazione, che prendano in considerazione in modo oggettivo le tecnologie disponibili, i costi e i benefici, secondo i casi;
- c) i metodi di prova previsti per dimostrare che le prestazioni rispettano le prescrizioni;
- d) le condizioni che disciplinano il rilascio dell'omologazione e il riconoscimento reciproco, comprese le disposizioni amministrative, l'eventuale marchio di omologazione e le condizioni intese a garantire la conformità della produzione;
- e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento UN, compresa la data in cui le parti contraenti che lo applicano possono rilasciare omologazioni a norma di tale regolamento UN e la data a partire dalla quale esse accettano le omologazioni (se diversa);
- f) la scheda informativa che deve essere fornita dal costruttore.



Il regolamento UN può eventualmente recare riferimenti ai laboratori accreditati dalle autorità di omologazione, nei quali devono essere effettuate le prove di collaudo dei tipi di veicoli a motore, accessori o parti presentati per l'omologazione.

Oltre ai suddetti regolamenti UN, il presente accordo prevede l'istituzione di un regolamento UN per introdurre un sistema di omologazione globale di un tipo di veicolo. Tale regolamento UN stabilisce l'ambito di applicazione, le procedure amministrative e le prescrizioni tecniche che possono comprendere diversi livelli di rigore in una versione di detto regolamento UN.

In deroga alle altre disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 12, una parte contraente che applica il regolamento UN sull'IWVTA è unicamente tenuta ad accettare le omologazioni rilasciate conformemente al più alto livello di rigore dell'ultima versione di detto regolamento UN.

Il presente accordo comprende inoltre schede recanti disposizioni amministrative e procedurali applicabili a tutti i regolamenti UN allegati al presente accordo e a tutte le parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN.

3. Successivamente all'adozione di un regolamento UN, il segretario generale lo notifica senza indugio a tutte le parti contraenti, indicando quali sono le parti contraenti che hanno presentato obiezioni o che hanno notificato il loro accordo, ma non intendono iniziare ad applicare il regolamento UN alla data di entrata in vigore, per le quali tale regolamento UN non entra in vigore.

4. Il regolamento UN adottato entra in vigore per tutte le parti contraenti che non abbiano notificato la loro opposizione o l'intenzione di non applicarlo alla data o alle date in esso precisate, come regolamento UN che costituisce un allegato del presente accordo.

5. Nel momento in cui deposita uno strumento di adesione, una nuova parte contraente può dichiarare che non applicherà alcuni regolamenti UN allegati al presente accordo oppure nessuno di essi. Se in quel momento è in corso la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo relativamente a un progetto di regolamento UN o a un regolamento UN già adottato, il segretario generale comunica tale progetto di regolamento UN o tale regolamento UN adottato alla nuova parte contraente ed esso entra in vigore come regolamento UN per tale nuova parte contraente, a meno che essa non notifichi il proprio disaccordo con il regolamento UN adottato nei sei mesi successivi al deposito del proprio strumento di adesione. Il segretario generale comunica a tutte le parti contraenti la data di entrata in vigore e tutte le dichiarazioni delle parti contraenti relative alla volontà di non applicare alcuni regolamenti UN, effettuate ai sensi del presente paragrafo.

6. Ciascuna parte contraente che applica un regolamento UN può notificare in qualsiasi momento al segretario generale, con preavviso di un anno, la sua intenzione di cessare di applicare tale regolamento UN. La notifica è comunicata alle altre parti contraenti dal segretario generale.

Le omologazioni precedentemente rilasciate a norma di tale regolamento UN da detta parte contraente restano in vigore a meno che non siano revocate ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4.

Se una parte contraente cessa di rilasciare omologazioni in base a un regolamento UN:

- a) continua a controllare la conformità della produzione dei prodotti ai quali ha rilasciato fino a quel momento l'omologazione;
- b) adotta le misure necessarie indicate all'articolo 4 qualora venga informata di una non conformità da una parte contraente che continua ad applicare il regolamento UN;
- c) continua a notificare alle altre parti contraenti la revoca delle omologazioni, ai sensi dell'articolo 5;
- d) continua a concedere estensioni delle omologazioni vigenti.

7. Le parti contraenti che non applicano un regolamento UN possono notificare in qualsiasi momento al segretario generale l'intenzione di applicarlo. In questo caso il regolamento UN entra in vigore per la parte il sessantesimo giorno successivo alla notifica. Il segretario generale notifica a tutte le parti contraenti l'entrata in vigore di un regolamento UN per una nuova parte contraente ai sensi del presente paragrafo.

8. Nel seguito del presente accordo, per «parti contraenti che applicano un regolamento UN» si intendono le parti contraenti per le quali tale regolamento UN è in vigore.



Articolo 2

1. Ciascuna parte contraente che applica i regolamenti UN essenzialmente tramite omologazione, rilascia l'omologazione e i marchi di omologazione descritti in ogni regolamento UN per i tipi di veicoli a motore, gli accessori e le parti inclusi in tale regolamento UN, a condizione che disponga delle competenze tecniche necessarie e si ritenga soddisfatta delle disposizioni intese a garantire la conformità del prodotto al tipo omologato. Ciascuna parte contraente che rilascia l'omologazione adotta le misure necessarie, come previsto nella scheda 1 allegata al presente accordo, ad accertare l'esistenza di adeguate disposizioni intese a garantire che i veicoli a motore, gli accessori e le parti siano fabbricati conformemente al tipo omologato.
2. Ciascuna parte contraente che rilasci omologazioni a norma di un regolamento UN indica un'autorità di omologazione per il regolamento UN. L'autorità di omologazione ha la responsabilità di tutti gli aspetti dell'omologazione a norma di detto regolamento UN. L'autorità di omologazione può affidare a servizi tecnici il compito di effettuare, per suo conto, le prove e le ispezioni necessari alle verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti contraenti garantiscono che i servizi tecnici siano valutati, designati e notificati conformemente alle prescrizioni di cui alla scheda 2 allegata al presente accordo.
3. Le omologazioni, i marchi di omologazione e gli identificatori per i tipi di veicoli a motore, accessori e parti sono specificati nel regolamento UN e rilasciati secondo le procedure di cui alle schede da 3 a 5 allegate al presente accordo.
4. Ciascuna parte contraente che applica il regolamento UN rifiuta di rilasciare l'omologazione e i marchi di omologazione di cui al regolamento UN se le suddette condizioni non sono rispettate.

Articolo 3

1. I veicoli a motore, gli accessori e le parti relativamente ai quali sono state rilasciate omologazioni da una parte contraente ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo, sono considerati conformi alla parte pertinente della legislazione nazionale di tutte le parti contraenti che applicano detto regolamento UN.
2. Le parti contraenti che applicano i regolamenti UN accettano, tramite il riconoscimento reciproco, l'immissione sui loro mercati, conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 8 e 12 nonché alle eventuali disposizioni speciali incluse in tali regolamenti UN, delle omologazioni rilasciate ai sensi di tali regolamenti UN, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marchi relativi a tali omologazioni.

Articolo 4

1. Se una parte contraente che applica un regolamento UN constata che determinati veicoli a motore, accessori o parti recanti i marchi di omologazione rilasciati ai sensi di tale regolamento UN da una delle parti contraenti non sono conformi al tipo omologato o alle prescrizioni di detto regolamento UN, essa ne informa le autorità di omologazione della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione.

La parte contraente che ha rilasciato l'omologazione adotta le misure necessarie per garantire che la non conformità sia corretta.

2. Se la non conformità è dovuta alla mancata osservanza delle prescrizioni tecniche specificate in un regolamento UN, come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione informa immediatamente tutte le altre parti contraenti in merito alla situazione e ragguglia regolarmente le parti contraenti sulle misure adottate, che possono comprendere, se necessario, la revoca dell'omologazione.

Dopo aver considerato le potenziali conseguenze sulla sicurezza dei veicoli, la protezione dell'ambiente, il risparmio energetico o le prestazioni della tecnologia antifurto, le parti contraenti possono vietare la vendita e l'utilizzo sul loro territorio di detti veicoli a motore, accessori o parti fino a che tale non conformità non sia stata corretta. In tal caso, le parti contraenti informano il segretariato del comitato di amministrazione in merito alle misure adottate. Per la risoluzione delle controversie tra le parti contraenti, si applica la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 4.



3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, se un prodotto non conforme, come definito al paragrafo 2 del presente articolo, non è reso conforme entro un termine di tre mesi, la parte contraente responsabile dell'omologazione deve, in via temporanea o definitiva, revocare l'omologazione. Tale periodo può in via eccezionale essere prorogato per non più di tre mesi, a meno che una o più delle parti contraenti che applicano il regolamento UN non si oppongano. Quando il termine è prorogato, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione notifica, entro i primi tre mesi, a tutte le parti contraenti che applicano il regolamento UN in questione l'intenzione di prorogare il periodo nel quale la non conformità deve essere corretta e fornisce una giustificazione per tale estensione.

4. Se la non conformità è dovuta all'inosservanza delle disposizioni amministrative, dei marchi di omologazione, delle condizioni per la conformità della produzione o della scheda informativa specificati in un regolamento UN, come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e f), la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione la revoca, in via temporanea o definitiva, se la non conformità non è stata corretta entro un periodo di sei mesi.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui sia la parte contraente responsabile del rilascio dell'omologazione a constatare che determinati veicoli a motore, accessori o parti recanti i marchi di omologazione non sono conformi ai tipi omologati o a un regolamento UN.

Articolo 5

1. Le autorità di omologazione di ciascuna parte contraente che applica i regolamenti UN trasmettono su richiesta delle altre parti contraenti un elenco di veicoli a motore, accessori o parti per cui esse abbiano rifiutato di concedere o revocato l'omologazione.

2. Inoltre a richiesta di un'altra parte contraente che applica un regolamento UN, trasmettono immediatamente, conformemente alle disposizioni della scheda 5 allegata al presente accordo, una copia di tutte le informazioni pertinenti sui cui hanno basato la loro decisione di rilasciare, rifiutare o revocare un'omologazione relativa a un veicolo a motore, a un accessorio o a una parte a norma di tale regolamento UN.

3. La copia cartacea può essere sostituita da una copia elettronica conformemente alla scheda 5 allegata al presente accordo.

Articolo 6

1. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati che vi sono ammessi a titolo consultivo ai sensi del paragrafo 8 del mandato della suddetta commissione, nonché le organizzazioni di integrazione economica regionale istituite da Stati membri della Commissione economica per l'Europa e alle quali i rispettivi Stati membri abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare la facoltà di adottare decisioni vincolanti per gli Stati membri.

Per il calcolo del numero dei voti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri della commissione economica per l'Europa.

2. Possono diventare parti contraenti del presente accordo gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che possono partecipare ad alcune attività della commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 11 del mandato di tale commissione e le organizzazioni di integrazione economica regionale alle quali tali Stati, che ne sono membri, abbiano trasferito competenze nei settori contemplati dal presente accordo, in particolare al fine di adottare decisioni vincolanti nei loro confronti.

Per il calcolo del numero di voti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. L'adesione al presente accordo di nuove parti contraenti che non sono parti dell'accordo del 1958 avviene mediante il deposito di uno strumento di adozione presso il segretario generale, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.



Articolo 7

1. Il presente accordo si considera entrato in vigore nove mesi dopo la data della sua trasmissione a tutte le parti contraenti dell'accordo del 1958 da parte del segretario generale.
2. Il presente accordo si considera non entrato in vigore se le parti contraenti dell'accordo del 1958 formulano obiezioni nei sei mesi successivi alla data di trasmissione del medesimo da parte del segretario generale.
3. Per qualsiasi nuova parte contraente che vi aderisca, il presente accordo entra in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione.

Articolo 8

1. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al segretario generale.
2. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il segretario generale ha ricevuto la notifica.
3. Ogni omologazione concessa dalla parte contraente resta valida per un periodo di dodici mesi dopo che la denuncia ha preso effetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9


1. Qualsiasi parte contraente, come definita all'articolo 6 del presente accordo, può dichiarare, al momento della sua adesione o in qualsiasi momento successivo, mediante notifica indirizzata al segretario generale, che il presente accordo si applica a tutti o a una parte dei territori che essa rappresenta sul piano internazionale. L'accordo si applica pertanto al territorio o ai territori indicati nella notifica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della stessa da parte del segretario generale.
2. Qualsiasi parte contraente, come definita all'articolo 6 del presente accordo, che abbia presentato, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione che rende il presente accordo applicabile a un territorio che essa rappresenta sul piano internazionale, può denunciare l'accordo separatamente relativamente a tale territorio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 10

1. Qualsiasi controversia tra due o più parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo viene composta, per quanto possibile, mediante negoziato tra le parti.
2. Qualsiasi controversia che non possa essere composta mediante negoziato è sottoposta ad arbitrato, se una delle parti contraenti coinvolte lo richiede, e viene pertanto rimessa a uno o più arbitri nominati di comune accordo dalle parti della controversia. Se nei tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sulla nomina di uno o più arbitri, una delle parti può richiedere al segretario generale di designare un arbitro unico al quale rimettere la controversia per decisione.
3. Il lodo dell'arbitro o degli arbitri designati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo è vincolante per le parti contraenti coinvolte nella controversia.
4. Qualsiasi controversia tra due o più parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione dei regolamenti UN allegati al presente accordo è risolta tramite negoziato secondo la procedura di cui alla scheda 6 allegata al presente accordo.

Articolo 11

1. Qualsiasi parte contraente può dichiarare, al momento dell'adesione al presente accordo, che non si considera vincolata dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del medesimo. Le altre parti contraenti non sono vincolate dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, nei confronti delle parti contraenti che abbiano formulato tale riserva.



2. Ogni parte contraente che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può revocare tale riserva in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al segretario generale.

3. Non è ammessa alcuna altra riserva al presente accordo, all'appendice, alle schede e ai regolamenti UN a esso allegati, ma ciascuna parte contraente ha la possibilità di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, che non intende applicare alcuni dei regolamenti UN oppure nessuno di essi.

Articolo 12

La procedura di modifica dei regolamenti UN allegati al presente accordo è regolata dalle seguenti disposizioni:

1. Le modifiche dei regolamenti UN sono adottate dal comitato di amministrazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all'appendice.

Il comitato di amministrazione trasmette al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ciascuna modifica del regolamento UN dopo la sua adozione. Successivamente, non appena possibile, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite notifica tale modifica alle parti contraenti che applicano il regolamento UN e al segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Una modifica di un regolamento UN si ritiene adottata se, entro sei mesi a decorrere dalla data della notifica da parte del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, più di un quinto delle parti contraenti che applicavano il regolamento UN alla data della notifica non hanno comunicato al segretario generale la loro opposizione alla modifica. Quando si adotta una modifica di un regolamento UN, il segretario generale dichiara non appena possibile che essa è adottata e vincolante per le parti contraenti che applicano il regolamento UN.
3. Le modifiche di un regolamento UN possono includere disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del regolamento UN modificato, alla data fino alla quale le parti contraenti accettano le omologazioni ai sensi della precedente versione del regolamento UN e alla data a partire dalla quale le parti contraenti non sono obbligate ad accettare le omologazioni rilasciate a norma della precedente versione del regolamento UN modificato.
4. Ferme restando disposizioni transitorie in qualsiasi versione dei regolamenti UN che possono avere disposto diversamente, le parti contraenti del presente accordo che applicano i regolamenti UN possono comunque rilasciare omologazioni a norma di versioni precedenti dei regolamenti UN, purché rispettino le disposizioni dell'articolo 2. Tuttavia, a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le parti contraenti che applicano un regolamento UN non sono obbligate ad accettare le omologazioni rilasciate conformemente a queste versioni precedenti.
5. Tutte le parti contraenti che applicano un regolamento UN, a eccezione delle parti contraenti che hanno notificato al segretario generale che intendono cessare di applicare il regolamento UN, accettano le omologazioni rilasciate conformemente alla versione più recente di tale regolamento UN. Una parte contraente che ha notificato al segretario generale la propria intenzione di cessare di applicare un regolamento UN accetta, durante il periodo di un anno di cui all'articolo 1, paragrafo 6, le omologazioni rilasciate a norma della versione o delle versioni del regolamento UN applicabili a tale parte contraente al momento della notifica al segretario generale.
6. Le parti contraenti che applicano un regolamento UN possono rilasciare un'omologazione in deroga a norma del regolamento UN a un unico tipo di veicolo a motore, accessorio o parte che si basa su una nuova tecnologia, qualora questa nuova tecnologia non sia coperta dal regolamento UN in vigore e sia incompatibile con una o più prescrizioni del presente regolamento UN. In tal caso si applicano le procedure di cui alla scheda 7 allegata al presente accordo.
7. Qualora una nuova parte contraente aderisca al presente accordo tra il momento della notifica della modifica di un regolamento UN da parte del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e la sua entrata in vigore, il regolamento UN in questione entra in vigore per detta parte contraente a meno che, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica di adesione da parte del segretario generale, tale parte non abbia informato il segretario generale della sua opposizione alla modifica.



Articolo 13

La procedura di modifica del testo dell'accordo e della sua appendice è regolata dalle seguenti disposizioni:

1. ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche del presente accordo e alla sua appendice. Il testo di ogni progetto di modifica dell'accordo e della sua appendice è trasmesso al segretario generale, che lo comunica a tutte le parti contraenti e lo porta a conoscenza di tutti gli altri paesi indicati all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo.
2. Un progetto di modifica trasmesso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si ritiene accettato se nessuna parte contraente formula obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale lo ha trasmesso.
3. Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le parti contraenti per informarle se sono state formulate o meno obiezioni al progetto di modifica. Se sono state formulate obiezioni, la modifica è considerata non accettata e rimane priva di efficacia. Se non vengono sollevate obiezioni, la modifica entra in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 13 bis

1. La procedura di modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali allegate al presente accordo è regolata dalle seguenti disposizioni:

- 1.1. le modifiche delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali sono stabilite dal comitato di amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e secondo la procedura di cui all'articolo 7 dell'appendice del presente accordo.
- 1.2. Il comitato di amministrazione trasmette al segretario generale ogni modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali. Il segretario generale notifica al più presto tale modifica alle parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN.
2. Una modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali si ritiene adottata se, entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del segretario generale, nessuna delle parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN ha notificato al segretario generale la sua opposizione alla modifica.
3. Il segretario generale invia al più presto una notifica a tutte le parti contraenti dell'accordo che applicano uno o più regolamenti UN per informarle se sono state formulate o meno obiezioni al progetto di modifica. Se sono state formulate obiezioni, la modifica è considerata non accettata e rimane priva di efficacia. Se non vengono sollevate obiezioni, la modifica entra in vigore per tutte le parti contraenti che applicano uno o più regolamenti UN tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Una nuova scheda è considerata una modifica delle schede di disposizioni amministrative e procedurali e pertanto è adottata secondo la stessa procedura di cui al presente articolo.

Articolo 14

1. Conformemente alle disposizioni del presente accordo, il segretario generale notifica alle parti contraenti:

- a) le adesioni ai sensi dell'articolo 6;
- b) le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 7;
- c) le denunce ai sensi dell'articolo 8;
- d) le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 9;
- e) le dichiarazioni e le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2;
- f) l'entrata in vigore di qualsiasi nuovo regolamento UN e di qualsiasi modifica di un regolamento UN esistente ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2, 3, 5 e 7, e dell'articolo 12, paragrafo 2;




- g) l'entrata in vigore di qualsiasi modifica dell'accordo, della sua appendice o delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali ai sensi rispettivamente dell'articolo 13, paragrafo 3 o dell'articolo 13 bis, paragrafo 3;
- h) la cessazione dell'applicazione dei regolamenti UN da parte delle parti contraenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6.
2. Ai sensi delle disposizioni del presente accordo e delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali allegate, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite notifica:
- a) al segretario generale e alle parti contraenti l'adozione di una modifica di un regolamento UN conformemente all'articolo 12, paragrafo 2;
- b) alle parti contraenti la decisione del comitato di amministrazione in merito alla richiesta di un'omologazione in deroga e, successivamente, la sua adozione ai sensi della scheda 7, paragrafo 5.

Articolo 15

1. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della versione precedente dell'accordo per l'adozione di un nuovo regolamento UN, il nuovo regolamento UN entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 di tale articolo.
2. Se, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che precedono, sono in corso le procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della versione precedente dell'accordo, per l'adozione di una modifica di un regolamento UN, tale modifica entra in vigore conformemente alle disposizioni di tale articolo.
3. Con il consenso di tutte le parti contraenti dell'accordo, ciascun regolamento UN adottato ai sensi della precedente versione dell'accordo può essere considerato come un regolamento UN adottato conformemente alle disposizioni che precedono.

Articolo 16

Il presente accordo è stato fatto a Ginevra in un unico esemplare, nelle lingue francese, inglese e russa, ciascun testo facente fede.



APPENDICE

Composizione e regolamento interno del comitato di amministrazione*Articolo 1*

Il comitato di amministrazione è composto da tutte le parti contraenti dell'accordo modificato.

Articolo 2

Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite fornisce servizi di segretariato al comitato.

Articolo 3

Il comitato elegge ogni anno un presidente e un vicepresidente in occasione della sua prima sessione.

Articolo 4

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riunisce il comitato sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa ogniqualvolta sia opportuno adottare un nuovo regolamento UN, apportare una modifica a un regolamento UN, effettuare una notifica secondo la procedura per un'omologazione in deroga per le nuove tecnologie (descritta nella scheda 7) o modificare le schede recanti disposizioni amministrative e procedurali.

Articolo 5


I progetti di nuovi regolamenti UN sono sottoposti a votazione. Ciascun paese che sia parte contraente dell'accordo dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri. Per poter essere adottato, ogni nuovo progetto di regolamento UN deve ottenere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.

Articolo 6

I progetti di modifiche dei regolamenti UN sono sottoposti a votazione. Ogni paese che sia parte contraente dell'accordo e che applichi il regolamento UN dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti che applicano il regolamento UN. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento UN in questione. Per poter essere adottato, ogni progetto di modifica di un regolamento UN deve ottenere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.

Articolo 7

I progetti di modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali allegate al presente accordo sono sottoposti a votazione. Ogni parte contraente dell'accordo che applica il regolamento UN dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti dell'accordo che applicano uno o più regolamenti UN. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano uno o più regolamenti UN. I progetti di modifica delle schede recanti disposizioni amministrative e procedurali devono ottenere l'unanimità dei voti dei membri presenti e votanti.



Articolo 8

La richiesta di una parte contraente di un'autorizzazione al rilascio di un'omologazione in deroga riguardante nuove tecnologie è sottoposta a votazione. Ogni parte contraente che applica il regolamento UN dispone di un voto. Il quorum necessario per adottare decisioni è costituito da almeno la metà delle parti contraenti che applicano il regolamento UN. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni di integrazione economica regionale, in quanto parti contraenti dell'accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un'organizzazione di integrazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati membri sovrani che applicano il regolamento UN in questione. L'autorizzazione al rilascio di un'omologazione in deroga per detta parte contraente deve ottenere i quattro quinti dei voti dei membri presenti e votanti.

Schede recanti disposizioni amministrative e procedurali

Le seguenti schede recanti disposizioni amministrative e procedurali (SAPP) sono allegate all'accordo del 1958 ⁽¹⁾ e specificano le disposizioni amministrative e procedurali applicabili a tutti i regolamenti UN allegati all'accordo del 1958:

- Scheda 1 Procedure di conformità della produzione
- Scheda 2 Valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici
- Scheda 3 Procedure di omologazione UN
- Scheda 4 Numerazione delle omologazioni UN
- Scheda 5 Circolazione dei documenti di omologazione
- Scheda 6 Procedure per risolvere problemi di interpretazione in relazione all'applicazione dei regolamenti UN e al rilascio di omologazioni a norma di tali regolamenti UN
- Scheda 7 Procedura di omologazione in deroga per le nuove tecnologie
- Scheda 8 Condizioni generali per l'applicazione di metodi di prova virtuali

*Scheda 1***Procedure di conformità della produzione****Obiettivi**

Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo a motore, accessorio o parte prodotto sia conforme al tipo omologato.

Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, di seguito denominata «valutazione iniziale», e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, di seguito denominata «disposizioni relative alla conformità dei prodotti».

1. *Valutazione iniziale*
 - 1.1. L'autorità di omologazione di una parte contraente verifica, prima di rilasciare l'omologazione UN, l'esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti che garantiscano controlli efficaci in modo che la produzione di veicoli a motore, accessori o parti sia conforme al tipo omologato.
 - 1.2. Orientamenti su come effettuare le valutazioni figurano nella norma internazionale ISO 19011:2002 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di gestione ambientale.
 - 1.3. L'autorità che rilascia l'omologazione UN si accerta che la prescrizione di cui al punto 1.1 sia rispettata,

⁽¹⁾ Accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.



e che la valutazione iniziale e la valutazione delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla successiva sezione 2, siano condotte tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti da 1.3.1 a 1.3.3 o, se del caso, di una combinazione di tutte le suddette disposizioni o di alcune di esse.

- 1.3.1. Concretamente, la valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall'autorità che rilascia l'omologazione UN o da un servizio tecnico designato ad agire per conto di tale autorità di omologazione.
 - 1.3.1.1. Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:
 - a) la certificazione del costruttore di cui al seguente punto 1.3.3, che non è stata qualificata o riconosciuta ai sensi di tale punto,
 - b) nel caso di un'omologazione UN di accessori o parti, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo, presso lo stabilimento del costruttore dell'accessorio o della parte, conformemente a una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma internazionale ISO 9001:2008.
 - 1.3.2. Concretamente, la valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità di omologazione di un'altra parte contraente, o dal servizio tecnico designato a tal fine da tale autorità di omologazione, purché tale parte contraente applichi almeno gli stessi regolamenti UN su cui si è basata l'omologazione UN.
 - 1.3.2.1. In tal caso, l'autorità di omologazione dell'altra parte contraente redige una dichiarazione di conformità indicando le aree e gli impianti di produzione considerati in quanto pertinenti per il prodotto o i prodotti da omologare e per i regolamenti UN a norma dei quali tali prodotti devono essere omologati.
 - 1.3.2.2. Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità di omologazione di una parte contraente che rilascia l'omologazione UN, l'autorità di omologazione di un'altra parte contraente invia senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunica di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.
 - 1.3.2.3. Nella dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:
 - a) gruppo o impresa (ad esempio: XYZ industria automobilistica);
 - b) organizzazione specifica (ad esempio divisione regionale);
 - c) stabilimenti/officine (ad esempio stabilimento motori 1 (nel paese A) — stabilimento veicoli 2 (nel paese B));
 - d) gamma di veicoli/componenti (ad esempio tutti i modelli della categoria M₁);
 - e) aree verificate (ad esempio assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo);
 - f) documenti esaminati (ad esempio manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina);
 - g) data della valutazione (ad esempio verifica condotta dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa);
 - h) visita di controllo programmata (ad esempio mm/aaaa).
 - 1.3.3. L'autorità competente può inoltre ritenere che la certificazione del costruttore, ai sensi della norma internazionale ISO 9001:2008 (il campo di applicazione della certificazione deve comprendere il prodotto o i prodotti da omologare) o di una norma di accreditamento equivalente, soddisfa le prescrizioni relative alla valutazione iniziale di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire i dettagli della certificazione e si impegna a informare l'autorità che rilascia l'omologazione di qualsiasi revisione della sua validità o del campo di applicazione di detta certificazione.
 - 1.4. Ai fini del sistema di omologazione globale di un tipo di veicolo, le valutazioni iniziali effettuate per rilasciare omologazioni UN ad apparecchiature e parti del veicolo non devono essere ripetute, ma devono essere integrate da una valutazione che interessi quanto non compreso nelle valutazioni precedenti, in particolare per quanto riguarda l'assemblaggio del veicolo completo.



2. *Disposizioni relative alla conformità dei prodotti*
 - 2.1. Tutti i veicoli, gli accessori o le parti omologati a norma di un regolamento UN allegato all'accordo del 1958 devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato rispettando le prescrizioni della presente scheda o di detto regolamento UN.
 - 2.2. L'autorità di omologazione di una parte contraente che rilascia un'omologazione a norma di un regolamento UN allegato all'accordo del 1958 si assicura che esistano disposizioni adeguate e programmi di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ciascuna omologazione, affinché siano effettuati a intervalli prestabiliti le prove o i controlli collegati necessari a verificare se la produzione rimane conforme al tipo omologato, comprese, se del caso, nello specifico, le prove indicate in detto regolamento UN.
 - 2.3. In particolare il titolare dell'omologazione UN:
 - 2.3.1. garantisce l'esistenza e l'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli a motore, accessori o parti) al tipo omologato;
 - 2.3.2. ha accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità a ciascun tipo omologato;
 - 2.3.3. garantisce che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l'autorità di omologazione, che non può superare i 10 anni;
 - 2.3.4. analizza i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche dei prodotti, tollerando le variazioni di una produzione industriale;
 - 2.3.5. garantisce che, per ciascun tipo di prodotti, siano effettuati almeno i controlli previsti nella presente scheda e le prove prescritte nei regolamenti UN applicabili;
 - 2.3.6. garantisce che eventuali serie di campioni o provini risultati non conformi nel il tipo di prova in questione diano luogo a un ulteriore campionamento e a un'altra prova. Si devono prendere tutte le misure necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
3. *Disposizioni relative alla verifica continua*
 - 3.1. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione UN può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuno stabilimento di produzione.
 - 3.1.1. Di regola, si deve verificare la costante efficacia delle procedure stabilite ai punti 1 e 2 (valutazione iniziale e disposizioni relative alla conformità dei prodotti) della presente scheda.
 - 3.1.1.1. Le attività di ispezione eseguite dai servizi tecnici (qualificati o riconosciuti conformemente al punto 1.3.3) devono essere riconosciute come conformi ai requisiti del punto 3.1.1 per quanto riguarda le procedure stabilite all'atto della valutazione iniziale.
 - 3.1.1.2. La frequenza normale di tali verifiche eseguite dall'autorità di omologazione (diverse da quelle di cui al punto 3.1.1.1) deve essere tale da garantire che i controlli pertinenti effettuati conformemente ai punti 1 e 2 della presente scheda siano regolarmente sottoposti a verifica sulla base di una metodologia di valutazione del rischio coerente con la norma internazionale ISO 31000:2009 — Gestione del rischio — Principi e linee guida e, in tutti i casi, con una frequenza minima di una volta ogni tre anni. Tale metodologia dovrebbe tener conto in particolare di qualsiasi non conformità rilevata dalle parti contraenti a norma dell'articolo 4 dell'accordo del 1958.
 - 3.2. In occasione di ogni verifica, i registri delle prove e dei controlli e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2.



- 3.3. L'ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso sono effettuate soltanto prove fisiche. Il numero minimo di campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli effettuati dal costruttore.
- 3.4. Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l'ispettore preleva campioni da inviare al servizio tecnico che effettua le prove fisiche.
- 3.5. Se, nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo, i risultati conseguiti non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione provvede affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

Scheda 2

Prima parte

valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici

1. *Designazione dei servizi tecnici*
 - 1.1. Quando un'autorità di omologazione designa un servizio tecnico, quest'ultimo rispetta le disposizioni della presente scheda.
 - 1.2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l'omologazione o sono incaricati della loro supervisione ed eseguono le ispezioni specificate nei regolamenti UN, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non siano stati opportunamente designati.

Le prestazioni fornite dai servizi tecnici e la qualità delle prove e delle ispezioni eseguite assicurano che i prodotti per i quali si richiede l'omologazione UN siano sottoposti ad adeguata verifica della loro conformità alle prescrizioni dei regolamenti UN applicabili per cui sono designati i servizi tecnici.

- 1.3. I servizi tecnici sono designati secondo una o più delle seguenti quattro categorie di attività, a seconda della loro sfera di competenza:
 - a) Categoria A: servizi tecnici che eseguono le prove di cui ai regolamenti UN presso i propri laboratori;
 - b) Categoria B: servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui ai regolamenti UN eseguite nei locali del costruttore o di terzi;
 - c) Categoria C: servizi tecnici che valutano e verificano a scadenze regolari le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione;
 - d) Categoria D: servizi tecnici incaricati della supervisione o dell'esecuzione di prove o ispezioni nell'ambito del controllo della conformità della produzione.
- 1.4. I servizi tecnici devono disporre di capacità adeguate, di conoscenze tecniche specifiche e di una comprovata esperienza negli ambiti specifici oggetto dei regolamenti UN per cui sono designati.

I servizi tecnici devono inoltre rispettare le norme elencate nella seconda parte della presente scheda, ma non necessariamente essere autorizzati/accreditati conformemente alle stesse, che sono pertinenti per le categorie di attività per le quali sono designati.

I servizi tecnici garantiscono di essere esenti da qualsiasi controllo e influenza esercitati dalle parti interessate che possano pregiudicare l'imparzialità e la qualità delle prove e delle ispezioni.

I servizi tecnici devono avere accesso agli impianti di prova e ai dispositivi di misura necessari alla supervisione o all'esecuzione delle prove o delle ispezioni di cui ai regolamenti UN per i quali i servizi tecnici sono designati.



- 1.5. Un'autorità di omologazione può agire in qualità di servizio tecnico in relazione a una o più delle attività di cui al punto 1.3. Se un'autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico è stata designata dalla legislazione nazionale di una parte contraente ed è finanziata da quest'ultima, devono essere rispettate le disposizioni della presente scheda o regole equivalenti alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3.4 della presente scheda. Lo stesso vale per i servizi tecnici che sono stati designati dalla legislazione nazionale di una parte contraente e sono soggetti a controllo finanziario e gestionale da parte del governo di tale parte contraente. Le norme equivalenti devono garantire lo stesso livello di efficienza e indipendenza.
- 1.6. Indipendentemente dal punto 3.3, un costruttore o il suo rappresentante che agisce in sua vece può essere designato quale servizio tecnico per le attività della categoria A solo per quei regolamenti UN che prevedono tale designazione. In tal caso, e a prescindere dal punto 1.4, il servizio tecnico deve essere accreditato conformemente alle norme di cui al punto 1 della seconda parte della presente scheda.
- 1.7. I soggetti di cui ai punti 1.5 e 1.6 devono conformarsi alle disposizioni del punto 1.
2. *Valutazione delle competenze dei servizi tecnici*
- 2.1. Le competenze di cui al punto 1 devono essere comprovate da una relazione di valutazione stilata da un'autorità competente⁽¹⁾. Essa può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
- 2.2. La valutazione di cui al punto 2.1 è effettuata conformemente alle disposizioni della terza parte della presente scheda.
- La relazione di valutazione è riesaminata al termine di un periodo massimo di tre anni.
- 2.3. La relazione di valutazione è trasmessa su richiesta al segretariato dell'UNECE e alle parti contraenti.
- 2.4. L'autorità di omologazione che agisce in qualità di servizio tecnico attesta la conformità mediante prove documentali
- che comprendono una valutazione effettuata da controllori indipendenti dell'attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano indipendenti rispetto al personale che esegue l'attività oggetto della valutazione.
- 2.5. Un costruttore o un rappresentante che agisce per suo conto, designato come servizio tecnico, si conforma alle disposizioni pertinenti del paragrafo 2.
3. *Procedure di notifica*
- 3.1. Le parti contraenti notificano al segretariato dell'UNECE il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica e la categoria di attività di ciascun servizio tecnico designato e ogni successiva modifica di tali dati.
- L'atto di notifica precisa per quali regolamenti UN sono stati designati i servizi tecnici.
- 3.2. Un servizio tecnico può eseguire le attività di cui al punto 1 ai fini dell'omologazione UN soltanto se è stato notificato al segretariato dell'UNECE.
- 3.3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato e notificato da varie parti contraenti indipendentemente dalla categoria di attività svolte.

(1) «Autorità competente», l'autorità di omologazione o un'autorità designata, ovvero un adeguato organismo di accreditamento che agisce rispettivamente per loro conto.



- 3.4. Il segretariato dell'UNECE pubblica sul proprio sito web un elenco e i recapiti delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici.

Seconda parte

Norme di cui ai punti da 1 a 3.4 della prima parte della presente scheda alle quali devono conformarsi i servizi tecnici

1. *Attività relative alle prove ai fini dell'omologazione UN da effettuare conformemente ai regolamenti UN*
 - 1.1. Categoria A (prove eseguite nei propri laboratori):

ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove conformemente ai regolamenti UN per i quali è stato designato nei locali del costruttore o del suo rappresentante.
 - 1.2. Categoria B (supervisione delle prove eseguite nei locali del costruttore o in quelli del suo rappresentante):

ISO/IEC 17020:2012 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Prima di eseguire o supervisionare prove nei locali di un costruttore o del suo rappresentante, il servizio tecnico verifica che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni di cui al punto 1.1.
2. *Attività relative alla conformità della produzione*
 - 2.1. Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e gli audit di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

ISO/IEC 17021:2011 sui requisiti degli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione.
 - 2.2. Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

ISO/IEC 17020:2012 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Terza parte

Procedura di valutazione dei servizi tecnici

1. *Obiettivo*
 - 1.1. La presente parte della scheda 2 definisce le condizioni in base alle quali l'autorità competente di cui al punto 2 della prima parte della presente scheda deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.
 - 1.2. Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).
2. *Principi di valutazione*

La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:

 - a) l'indipendenza, che costituisce il fondamento dell'imparzialità e dell'obiettività delle conclusioni,
 - b) l'approccio basato su dati concreti, che garantisce l'affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni.

I controllori devono dar prova di affidabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione. Essi devono riferire con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.



3. *Competenze dei controllori*

- 3.1. Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.
- 3.2. I controllori devono essere specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, devono possedere una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.
- 3.3. Fatte salve le disposizioni figuranti ai precedenti punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui al punto 2.5 della prima parte deve essere svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

4. *Domanda di designazione*


- 4.1. Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all'autorità competente una domanda formale. La domanda contiene quanto meno i seguenti elementi:
- a) una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse umane e tecniche;
 - b) una descrizione dettagliata, corredata di curriculum vitae, del personale incaricato di eseguire le prove e del personale direttivo completa di diplomi e qualifiche professionali;
 - c) in aggiunta a quanto sopra, i servizi tecnici che utilizzano i metodi di prova virtuali devono attestare le loro capacità di lavorare in un ambiente computerizzato;
 - d) informazioni generali riguardanti il servizio tecnico quali le sue attività, se del caso il suo rapporto nell'ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell'oggetto della designazione;
 - e) l'accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione dei regolamenti UN pertinenti per cui è stato designato;
 - f) una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro dei regolamenti UN applicabili e un elenco dei regolamenti UN per i quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;
 - g) una copia del manuale di garanzia della qualità o regole operative analoghe del servizio tecnico.
- 4.2. L'autorità competente verifica l'adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.
- 4.3. Il servizio tecnico notifica all'autorità di omologazione qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi del punto 4.1.

5. *Esame delle risorse*

L'autorità competente verifica la capacità del servizio tecnico di effettuare la valutazione con riguardo alla sua politica, alle sue competenze e alla disponibilità di controllori ed esperti qualificati.

6. *Subappalto della valutazione*

- 6.1. L'autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un'altra autorità designata o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori e gli esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.
- 6.2. L'autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.



7. *Predisposizione della valutazione*


- 7.1. L'autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione e garantisce che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico siano adeguate. In particolare, la squadra nel suo insieme possiede:
- a) un'adeguata conoscenza dell'obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione; e
 - b) una preparazione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico che opera nel settore per il quale è stato designato.
- 7.2. L'autorità competente definisce chiaramente l'incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell'esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell'effettuare la valutazione in loco.
- 7.3. L'autorità competente concorda con il servizio tecnico e con la squadra di valutazione incaricata la data e il programma della valutazione. Spetta tuttavia all'autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.
- 7.4. L'autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

8. *Valutazione in loco*

La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest'ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

9. *Analisi dei risultati e relazione di valutazione*

- 9.1. La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l'esame dei documenti e dei registri e all'atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.
- 9.2. In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell'autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.
- 9.2.1. Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione tiene una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale presenta una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico ha la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.
- 9.2.2. Una relazione scritta sui risultati della valutazione è sottoposta senza indugio all'attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione contiene osservazioni sulla competenza e la conformità e individua, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.
- 9.2.3. Il servizio tecnico è invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per ovviare alle non conformità eventualmente individuate.
- 9.3. L'autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico siano sufficienti ed efficaci per ovviare alle non conformità. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, sono richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l'effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l'effettiva attuazione delle misure correttive.
- 9.4. La relazione di valutazione contiene quanto meno i seguenti elementi:
- a) identificativo unico del servizio tecnico;
 - b) data/e della valutazione in loco;
 - c) nome/i del/i controllore/i e/o degli esperti partecipanti alla valutazione;



- d) identificativo unico di tutte le sedi valutate;
 - e) portata proposta della designazione oggetto della valutazione;
 - f) dichiarazione sull'adeguatezza dell'organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico a sostegno della sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;
 - g) informazioni sulla risoluzione di tutte le non conformità;
 - h) raccomandazione sull'opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.
10. *Concessione/conferma di una designazione*
- 10.1. L'autorità di omologazione, senza indebito ritardo, prende una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.
- 10.2. L'autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:
- a) identità e logo dell'autorità di omologazione;
 - b) identificativo unico del servizio tecnico designato;
 - c) data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;
 - d) una breve indicazione o un riferimento alla portata della designazione (regolamenti UN o loro parti applicabili);
 - e) una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente scheda.
11. *Rivalutazione e controllo*
- 11.1. La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell'esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni.
- 11.2. L'autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.
- Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata del servizio tecnico.
- 11.3. Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l'autorità competente stabilisce termini rigorosi per l'attuazione di misure correttive.
- 11.4. Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l'autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali l'effettuazione di una nuova valutazione, oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.
- 11.5. L'autorità competente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, ne informa quest'ultimo per posta raccomandata e ne informa il segretariato dell'UNECE. In ogni caso l'autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.
12. *Documentazione relativa ai servizi tecnici designati*
- 12.1. L'autorità competente conserva la documentazione relativa ai servizi tecnici a riprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.



- 12.2. L'autorità competente garantisce la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.
- 12.3. La documentazione relativa ai servizi tecnici contiene quanto meno i seguenti elementi:
- a) la corrispondenza pertinente;
 - b) le annotazioni e le relazioni di valutazione;
 - c) le copie dei certificati di designazione.

Scheda 3

Procedure di omologazione UN

1. *Domanda di omologazione UN e relative modifiche*
- 1.1. La domanda di omologazione UN deve essere presentata all'autorità di omologazione di una parte contraente dal costruttore o dal suo rappresentante autorizzato (in seguito denominato il «richiedente»).
- 1.2. Può essere presentata una sola domanda per un determinato tipo di veicolo, accessorio o parte e solo in una parte contraente che applica i regolamenti UN a norma dei quali viene chiesta l'omologazione UN. Per ogni tipo da omologare va presentata una domanda separata.
- 1.3. La domanda deve essere corredata delle informazioni specificate nei regolamenti UN a norma dei quali viene richiesta l'omologazione. Tali informazioni comprendono una descrizione dettagliata delle caratteristiche del tipo da omologare, inclusi disegni, diagrammi e fotografie, se necessario.
- 1.4. Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il richiedente può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove di omologazione richieste o ad agevolare l'esecuzione delle medesime.
- 1.5. Il richiedente deve mettere a disposizione dell'autorità di omologazione il numero di veicoli a motore, accessori o parti richiesti per l'esecuzione delle prove di cui ai regolamenti UN a norma dei quali viene richiesta l'omologazione.
- 1.6. Il rispetto delle prescrizioni stabilite nei regolamenti UN va dimostrato attraverso prove adeguate, eseguite su veicoli a motore, accessori e parti che siano rappresentativi del tipo da omologare.

L'autorità di omologazione applica il principio del «caso peggiore», selezionando la variante o la versione del tipo specificato che ai fini delle prove rappresenterà il tipo da omologare nelle condizioni più sfavorevoli. Le decisioni prese, insieme alla loro giustificazione, devono essere registrate nella documentazione di omologazione.

Tuttavia, il richiedente può selezionare, d'accordo con l'autorità di omologazione, un veicolo, un accessorio o una parte che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli rispetto al livello di prestazioni richiesto dai regolamenti UN (caso peggiore). Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione del caso peggiore possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.

- 1.7. Le prove di omologazione saranno eseguite o supervisionate dai servizi tecnici. Le procedure di prova da applicare e le attrezzature e gli strumenti specifici da utilizzare sono quelli specificati nei regolamenti UN.
- 1.8. In alternativa alle procedure di prova di cui ai precedenti punti 1.6 e 1.7, è possibile eseguire prove virtuali su richiesta del richiedente, nella misura in cui ciò è previsto nei pertinenti regolamenti UN e fatto salvo il rispetto delle condizioni generali previste nella scheda 8 allegata all'accordo del 1958.
- 1.9. Le parti contraenti rilasciano omologazioni solo se è garantita l'osservanza delle prescrizioni di conformità della produzione di cui alla scheda 1 allegata all'accordo del 1958.
- 1.10. Qualora le prove di omologazione dimostrino che il tipo è conforme alle prescrizioni tecniche del regolamento UN, si rilascia l'omologazione di tale tipo, si assegna un numero di omologazione conformemente alla scheda 4 allegata all'accordo del 1958 e si assegna un marchio di omologazione a ciascun tipo conformemente alle disposizioni specifiche del regolamento UN in questione.



- 1.11. L'autorità di omologazione assicura che la documentazione di omologazione contenga quanto segue:
- a) un resoconto della selezione del caso peggiore e una giustificazione di tale scelta. Ciò può comprendere informazioni fornite dal costruttore;
 - b) un resoconto di qualsiasi interpretazione tecnica significativa data, dei diversi metodi di prova applicati o di nuove tecnologie introdotte;
 - c) un verbale di prova redatto dal servizio tecnico che comprenda i valori registrati ottenuti per le misurazioni e le prove come richiesto nel regolamento UN;
 - d) schede informative del costruttore, in cui sono opportunamente specificate le caratteristiche del tipo da omologare;
 - e) una dichiarazione di osservanza delle prescrizioni di conformità della produzione di cui alla scheda 1 allegata all'accordo del 1958 che precisi che le disposizioni di cui al punto 1.3 della scheda 1 allegata all'accordo del 1958 sono state prese in considerazione come base per la valutazione iniziale, nonché la data della valutazione iniziale e le eventuali attività di sorveglianza;
 - f) il certificato di omologazione.

2. Modifiche delle omologazioni UN

- 2.1. Il costruttore che sia in possesso di un'omologazione UN per i suoi veicoli, accessori o parti informa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione UN di qualsiasi modifica delle caratteristiche del tipo come indicato nella scheda informativa di cui al paragrafo 1.3.
- 2.2. La parte contraente decide quale delle due procedure indicate ai punti 2.5 e 2.6. seguire per modificare l'omologazione UN. Se necessario, la parte contraente può decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione UN.
- 2.3. La domanda di modifica di un'omologazione UN può essere presentata solo alla parte contraente che ha rilasciato l'omologazione UN originale.
- 2.4. Se la parte contraente ritiene necessario effettuare ispezioni o prove, ai fini della modifica dell'omologazione UN, ne informa il costruttore.
- 2.5. Quando si verifica un cambiamento delle caratteristiche del tipo indicate nelle schede informative e nelle relazioni di prova e la parte contraente ritiene che le modifiche non rischino di avere effetti negativi di rilievo sull'ambiente e/o sulle prestazioni di sicurezza funzionale, e che in ogni caso il tipo rispetti ancora le prescrizioni dei regolamenti UN in questione, la modifica di un'omologazione UN è designata quale «revisione».

In tal caso, la parte contraente rilascia, se necessario, le pagine modificate delle schede informative e dei verbali di prova, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione consolidata e aggiornata delle schede informative e dei verbali di prova, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

- 2.6. La modifica di un'omologazione UN è designata quale «estensione» se, oltre al cambiamento dei dati registrati nelle schede informative:
- a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove; o
 - b) è stata modificata qualsiasi informazione figurante nella documentazione di notifica (esclusi gli allegati); o
 - c) è richiesta l'omologazione di una successiva serie di modifiche dopo la sua entrata in vigore, che può essere rilasciata a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni di una successiva serie di modifiche.
- 2.7. La conferma o il rifiuto di una modifica di un'omologazione UN, con l'indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati mediante un modulo di notifica alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento UN. Inoltre, l'indice delle schede informative e dei verbali di prova, allegati alla scheda di notifica, sono modificati di conseguenza per indicare la data dell'ultima revisione o estensione.



- 2.8. L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione aggiorna il numero di omologazione con un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive già rilasciate conformemente alla scheda 4 allegata all'accordo del 1958 e rilascia una scheda di notifica contrassegnata da questo numero di estensione.

Scheda 4

Numerazione delle omologazioni UN

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo del 1958, le parti contraenti rilasciano un numero di omologazione conformemente al punto 1.10 della scheda 3 per ciascuna nuova omologazione e per ogni estensione di tali omologazioni.
2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo del 1958 e indipendentemente da quanto stabilito nelle disposizioni in merito ai marchi di omologazione di qualsiasi versione dei regolamenti UN, il costruttore appone un marchio di omologazione, se richiesto, secondo le disposizioni dei regolamenti UN pertinenti, usando tuttavia in tale marchio le prime due cifre della sezione 2 e le cifre della sezione 3 del numero di omologazione di cui alla presente scheda come numero di omologazione di ogni veicolo a motore, accessorio o parte per i quali è stata rilasciata una nuova omologazione o per i quali tali omologazioni sono state estese. Tale disposizione tuttavia non si applica quando un regolamento UN richiede un codice di omologazione o un codice di identificazione da utilizzare nel marchio di omologazione invece di un numero di omologazione. Gli zeri iniziali alla sezione 3 possono essere omissi.
3. A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Il numero di omologazione si compone di 4 sezioni. Ciascuna sezione è separata da un asterisco.

Sezione 1: La lettera maiuscola «E» seguita dal numero distintivo della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione.

Sezione 2: Il numero del regolamento UN pertinente, seguito dalla lettera «R», successivamente seguito da:

- a) due cifre (eventualmente precedute da zeri non significativi) indicanti la serie di modifiche che incorporano le disposizioni tecniche del regolamento UN applicato all'omologazione (00 per il regolamento UN nella sua forma originale);
- b) una barra e due cifre (eventualmente precedute da zeri non significativi) indicanti il numero del supplemento alla serie di modifiche applicate all'omologazione (00 per la serie di modifiche nella sua forma originale);
- c) una barra e uno o due caratteri indicanti la fase di attuazione, se del caso.

Sezione 3: Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi). La sequenza numerica inizia da 0001.

Sezione 4: Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per indicare l'estensione. La sequenza numerica inizia da 00.

Tutte le cifre sono numeri arabi.

4. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un'altra omologazione.

Esempi:

Esempio di seconda estensione della quarta omologazione rilasciata dai Paesi Bassi conformemente al regolamento UN n. 58 nella sua versione originale:

E4*58R00/00*0004*02


Esempio della prima estensione della 2 439 a omologazione rilasciata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un veicolo a norma del regolamento UN n. 83, serie di modifiche 03, versione di un veicolo di categoria M, N₁ classe I per quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore:

E11*83R03/00J*2439*01



Scheda 5

Circolazione dei documenti di omologazione

1. Se un'autorità di omologazione è tenuta o è invitata a trasmettere una copia di un'omologazione e i suoi allegati, deve inviare i documenti in formato cartaceo o in formato elettronico per posta elettronica o utilizzando la banca dati protetta accessibile via Internet, istituita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
2. I documenti memorizzati nella banca dati protetta accessibile via Internet devono comprendere almeno i documenti specificati in ciascun regolamento UN. Questi ultimi comprendono la documentazione che notifica alle parti contraenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a motore, accessorio o parte, conformemente al regolamento UN.
3. Se le omologazioni applicabili a veicoli a motore, accessori o parti sono memorizzate nella banca dati protetta accessibile via Internet, i marchi di omologazione richiesti dai regolamenti UN possono essere sostituiti da un identificativo unico preceduto dal simbolo , salvo diversamente specificato nei regolamenti UN. Tale identificativo unico è generato automaticamente dalla banca dati.
4. Tutte le parti contraenti che applicano un regolamento UN possono accedere alle informazioni per tale regolamento UN contenute nella banca dati utilizzando l'identificativo unico, che consente di accedere alle informazioni pertinenti in merito all'omologazione o alle omologazioni specifiche.
5. I regolamenti UN allegati all'accordo del 1958 possono richiedere la circolazione delle omologazioni in formato elettronico mediante la banca dati protetta accessibile via Internet, laddove necessario ad assicurare il funzionamento efficace del processo di omologazione, fatti salvi i diritti di accesso quali definiti dalle parti contraenti.

Scheda 6

Procedure per risolvere problemi di interpretazione in relazione all'applicazione dei regolamenti UN e al rilascio di omologazioni a norma di tali regolamenti UN

1. *Problemi di interpretazione precedenti al rilascio di un'omologazione UN*

Quando per una domanda di omologazione UN è necessario che l'autorità di omologazione fornisca un'interpretazione significativa dell'applicazione del regolamento UN, o su istanza del richiedente l'omologazione, l'autorità di omologazione informa attivamente e chiede indicazioni ad altre autorità di omologazione prima di prendere una decisione.

L'autorità di omologazione interessata notifica la questione e la soluzione proposta per l'interpretazione, compresa qualsiasi informazione complementare da parte del costruttore, alle altre autorità di omologazione che applicano il regolamento UN. Come regola generale, ciò dovrebbe avvenire per via elettronica. Si deve concedere un periodo di quattordici giorni per le risposte delle altre autorità di omologazione.

- a) L'autorità di omologazione, dopo aver tenuto conto delle eventuali osservazioni ricevute, può quindi rilasciare omologazioni a norma della nuova interpretazione.
- b) Se non è possibile prendere una decisione in base alle osservazioni ricevute, l'autorità di omologazione chiede ulteriori chiarimenti mediante la procedura descritta al seguente punto 3.

2. *Problemi di interpretazione successivi al rilascio di un'omologazione UN*

Le seguenti procedure si applicano nelle situazioni in cui esistono diverse interpretazioni tra le parti contraenti successive al rilascio di un'omologazione.

In primo luogo, le parti contraenti interessate si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. Ciò richiederà contatti tra le parti e un riesame da parte di ciascuna di esse delle procedure utilizzate per eseguire le prove e omologare i veicoli a motore, gli accessori o le parti oggetto della questione interpretativa. Si applicano le seguenti procedure:

- a) in caso di errore riconosciuto da un'autorità di omologazione, essa deve agire conformemente alle disposizioni dell'accordo del 1958 e, in particolare, all'articolo 4;



- b) qualora si raggiunga un accordo che presuppone una nuova o diversa interpretazione delle pratiche correnti (da parte di una delle parti contraenti), questa viene comunicata con urgenza alle altre parti contraenti che applicano il regolamento UN interessato. Le altre parti dispongono di un termine di quattordici giorni per presentare le loro osservazioni in merito alla decisione, a seguito del quale le autorità di omologazione, tenuto conto delle osservazioni ricevute, possono rilasciare omologazioni UN conformemente alla nuova interpretazione;
- c) se non è possibile giungere a un accordo, le parti contraenti interessate richiedono un ulteriore riesame mediante la procedura di arbitrato di cui al seguente punto 3;
- d) la questione è in ogni caso sottoposta all'attenzione del competente gruppo di lavoro ausiliario al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29). Se lo ritiene necessario, il gruppo di lavoro ausiliario presenta al WP.29 proposte di opportune modifiche normative volte a risolvere la divergenza di interpretazioni.

3. Procedura di arbitrato tramite il WP.29 e i suoi gruppi di lavoro ausiliari

I presidenti dei gruppi di lavoro ausiliari individuano le questioni derivanti da interpretazioni divergenti tra le parti contraenti rispetto all'applicazione dei regolamenti UN e al rilascio di omologazioni UN a norma di tali regolamenti UN, al fine di mettere in atto il prima possibile misure che consentano di risolvere le diverse interpretazioni.

I presidenti dei gruppi di lavoro elaborano procedure adeguate a trattare tali problemi di interpretazione, al fine di essere in grado di dimostrare al WP.29 che:

- a) si presta la massima attenzione alle diverse opinioni delle autorità di omologazione delle parti contraenti interessate e ai pareri di altre parti contraenti che applicano il regolamento UN;
- b) le decisioni si basano su adeguate consulenze tecniche, tenendo nella massima considerazione la materia in oggetto;
- c) per quanto possibile si raggiunge una decisione unanime; e
- d) le procedure sono trasparenti e verificabili.

Se necessario per risolvere la questione, il presidente può presentare un nuovo punto all'ordine del giorno sulla questione nel corso della successiva sessione disponibile del gruppo di lavoro ausiliario, senza la previa approvazione da parte del WP.29. In tali circostanze, il presidente riferisce quanto prima al WP.29 sullo stato di avanzamento della questione.

Alla fine della procedura di arbitrato, il presidente presenta una relazione al WP.29.

3.1. Se la questione può essere risolta nell'ambito dell'attuale quadro normativo:

si applica l'interpretazione del regolamento UN come concordato in sede di gruppo di lavoro e le autorità di omologazione rilasciano omologazioni UN in modo conseguente.

3.2. Se la questione non può essere risolta nell'ambito dell'attuale quadro normativo:

il WP.29 ne è informato e richiede al gruppo di lavoro ausiliario pertinente di esaminare la questione in modo prioritario nel corso della sessione successiva. L'ordine del giorno di tale sessione è modificato di conseguenza.

Il gruppo di lavoro ausiliario esamina ogni eventuale proposta relativa al problema di interpretazione e presenta al WP.29 proposte formali di modifica del regolamento UN interessato secondo le procedure normali. WP. 29 esamina la questione come una priorità all'ordine del giorno della sessione successiva.

Scheda 7

Procedura di omologazione in deroga per le nuove tecnologie

1. Le parti contraenti che applicano un regolamento UN possono, su domanda del costruttore, rilasciare un'omologazione in deroga ai sensi di un regolamento UN a veicoli, accessori o parti che comprendono tecnologie che sono incompatibili con una o più prescrizioni di tale regolamento UN, previa autorizzazione concessa dal comitato di amministrazione dell'accordo del 1958 secondo la procedura di cui ai punti da 2 a 12 della presente scheda.



2. In attesa della decisione sulla concessione o meno dell'autorizzazione per tale omologazione in deroga, la parte contraente che applica il regolamento UN può rilasciare un'omologazione provvisoria valida solo sul proprio territorio. Le altre parti contraenti che applicano detto regolamento UN possono decidere se accettare tale omologazione provvisoria sul loro territorio.
3. La parte contraente che rilascia l'omologazione provvisoria di cui al punto 2 della presente scheda notifica al comitato di amministrazione la sua decisione e presenta una documentazione contenente i seguenti elementi:
 - a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il veicolo, l'accessorio o la parte incompatibile con le prescrizioni del regolamento UN;
 - b) una descrizione delle considerazioni in materia di sicurezza, di protezione dell'ambiente o di altro genere e dei provvedimenti adottati;
 - c) una descrizione delle prove e dei relativi risultati attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente è almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga;
 - d) una richiesta di autorizzazione a rilasciare un'omologazione in deroga al regolamento UN per il tipo di veicolo, accessorio o parte.
4. Il comitato di amministrazione esamina la notifica completa di cui al punto 3 della presente scheda nel corso della sessione successiva al ricevimento della notifica, a condizione che tale notifica sia pervenuta almeno tre mesi prima della sessione. Dopo aver esaminato la notifica, il comitato di amministrazione può decidere di autorizzare o di rifiutare il rilascio dell'omologazione in deroga o di sottoporre la questione al gruppo di lavoro ausiliario competente.
5. La decisione del comitato di amministrazione viene presa secondo la procedura indicata nell'appendice, articolo 8.
6. La richiesta di omologazione in deroga a norma di un regolamento UN, di cui al punto 3 della presente scheda, sarà considerata autorizzata a meno che, entro un mese dalla notifica da parte del segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite della decisione di autorizzazione del comitato di amministrazione, oltre un quinto delle parti contraenti che applicano il regolamento UN al momento della notifica non abbiano informato il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite della loro opposizione all'autorizzazione dell'omologazione in deroga.
7. Quando è adottata l'autorizzazione al rilascio dell'omologazione in deroga, il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite informa, non appena possibile, la parte contraente che applica il regolamento UN di tale adozione.

A decorrere dalla data di tale notifica, la parte contraente di cui al punto 3 della presente scheda può quindi rilasciare l'omologazione in deroga a norma del regolamento UN. L'omologazione in deroga è accettata dalle parti contraenti che applicano il regolamento UN, a eccezione di quelle che hanno notificato la loro opposizione, o la loro intenzione di non accettare da subito l'omologazione in deroga, al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Le parti contraenti che hanno notificato la loro opposizione o la loro intenzione di non accettare da subito l'omologazione in deroga, possono accettarla successivamente, previa autorizzazione del comitato di amministrazione, mediante notifica della loro decisione al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

8. Il comitato di amministrazione specifica le eventuali restrizioni della decisione di autorizzazione. I termini non devono essere inferiori a trentasei mesi. Le parti contraenti che applicano il regolamento UN accettano l'omologazione in deroga, almeno fino alla scadenza dell'eventuale termine o, qualora il regolamento UN in questione sia successivamente modificato a norma dei punti 9 e 10 della presente scheda al fine di tener conto della tecnologia oggetto dell'omologazione in deroga, fino alla data a partire dalla quale le parti contraenti possono rifiutare le omologazioni rilasciate in base alla precedente versione del regolamento UN, a seconda di quale data sia antecedente.

La parte contraente autorizzata a rilasciare l'omologazione in deroga deve assicurarsi che il costruttore rispetti pienamente tutte le restrizioni connesse a tale omologazione e che la scheda di notifica indichi chiaramente che si basa su una deroga autorizzata dal comitato di amministrazione.

9. Il comitato di amministrazione informa al tempo stesso il gruppo di lavoro ausiliario competente per il regolamento UN in merito all'autorizzazione a rilasciare l'omologazione in deroga.



La parte contraente autorizzata a rilasciare l'omologazione in deroga presenta al gruppo di lavoro ausiliario competente per il regolamento UN una proposta di modifica del regolamento UN per il quale è stata richiesta l'omologazione in deroga al fine di adeguarlo al progresso tecnologico. La presentazione di tale proposta deve avvenire al più tardi entro la successiva sessione del gruppo di lavoro ausiliario dalla notifica della decisione di autorizzazione del comitato di amministrazione a norma del punto 6 della presente scheda.

10. Non appena il regolamento UN è stato modificato per tener conto della tecnologia per la quale è stata concessa l'omologazione in deroga ed è entrato in vigore, il costruttore è autorizzato a richiedere l'omologazione a norma del regolamento UN modificato, in sostituzione dell'omologazione in deroga concessa precedentemente per tale regolamento UN. L'autorità di omologazione che rilascia tale omologazione, non appena ragionevole, revoca l'omologazione in deroga o informa l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in deroga che tale omologazione in deroga deve essere revocata.
11. Se la procedura di modifica del regolamento UN non è terminata entro la scadenza dei termini di cui al punto 8 della presente scheda, la validità dell'omologazione in deroga può essere prorogata, a richiesta della parte contraente che ha rilasciato l'omologazione in deroga, con decisione adottata secondo la procedura di cui ai punti 2 e 3 della presente scheda. Se tuttavia la parte contraente che è stata autorizzata a rilasciare l'omologazione in deroga non ha presentato una proposta di modifica del regolamento UN entro il termine di cui al punto 9 della presente scheda, tale parte contraente deve immediatamente revocare tale omologazione in deroga, tenendo tuttavia conto del termine definito al punto 8 della presente scheda. La parte contraente che ha revocato l'omologazione in deroga ne informa il comitato di amministrazione nel corso della successiva sessione.
12. Se il comitato di amministrazione decide di rifiutare un'autorizzazione a rilasciare un'omologazione in deroga, la parte contraente che ha rilasciato l'omologazione provvisoria di cui al punto 2 della presente scheda può revocare tale omologazione provvisoria. In tal caso, detta parte contraente informa immediatamente il titolare dell'omologazione provvisoria che tale omologazione provvisoria, rilasciata ai sensi del punto 2 della presente scheda, sarà revocata sei mesi dopo la data della decisione, tenendo conto che l'omologazione provvisoria è valida per almeno dodici mesi dalla data del rilascio.

Scheda 8

Condizioni generali per l'applicazione di metodi di prova virtuali

1. Impostazione delle prove virtuali

Lo schema che segue va utilizzato come struttura di base per la descrizione e l'esecuzione delle prove virtuali:

- a) scopo;
- b) modello di struttura;
- c) condizioni limite;
- d) ipotesi di carico;
- e) calcolo;
- f) valutazione;
- g) documentazione.

2. Dati fondamentali del calcolo e della simulazione al computer

2.1. Modello matematico

Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso rispecchia la complessità della struttura dei veicoli a motore, degli accessori o delle parti da sottoporre a prova conformemente alle prescrizioni del regolamento UN e alle sue condizioni limite.

Le stesse disposizioni si applicano *mutatis mutandis* alle prove dei componenti indipendenti dal veicolo.



2.2. Processo di convalida del modello matematico

Il modello matematico è convalidato rispetto alle condizioni di prova effettive.

A tal fine è effettuata una adeguata prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elaborano un rapporto di convalida e lo sottopongono all'autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all'autorità di omologazione che può richiedere una nuova procedura di convalida.

2.3. Documentazione

Il costruttore fornisce i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, debitamente documentati per il servizio tecnico.

3. *Strumenti e assistenza*

Su richiesta dell'autorità di omologazione o del servizio tecnico, il costruttore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, incluso il software adeguato.

Fornisce inoltre un'assistenza appropriata all'autorità di omologazione o al servizio tecnico.

L'accesso e l'assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest'ultimo dall'ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.

16CE2575



DECISIONE (PESC) 2016/1791 DEL CONSIGLIO**del 12 luglio 2016****relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 ⁽¹⁾ relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), la quale prevede che lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, sia oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) A seguito dell'adozione il 19 aprile 2016 di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a tal fine, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, conformemente all'articolo 37 TUE, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica centrafricana relativo allo status dell'EUTM RCA nella Repubblica centrafricana.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente missione.
- (4) È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21).




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽMIR



ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)

A. Lettera dell'Unione europea

S.E. Professor Faustin-Archange TOUADERA
Presidente della Repubblica centrafricana
Bangui
Repubblica centrafricana

Bruxelles, il 12 luglio 2016

Signor presidente,

Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 che istituisce una missione militare di formazione nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA). Occorre ora fissare lo status dell'EUTM RCA e del suo personale mediante un accordo internazionale tra il Suo paese e l'Unione europea.

Con lettera in data 30 marzo 2016, Lei ha accettato di concedere unilateralmente all'EUTM RCA i privilegi e le immunità che erano stati concessi nel quadro dell'operazione EUFOR Tchad/RCA alla forza dell'Unione europea e al suo personale dall'accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana il 16 aprile 2008.


Come da Lei auspicato e come convenuto per l'EUFOR RCA e per l'EUMAM RCA, Le propongo che l'insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUTM RCA, fermo restando che:

- nei suddetti articoli, ciascun riferimento all'EUFOR sarà considerato un riferimento all'EUTM RCA;
- ciascun riferimento al comandante della forza dell'Unione europea sarà considerato un riferimento al comandante della missione EUTM RCA;
- i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3 saranno considerati comprendere non soltanto i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUTM RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUMAM RCA;
- il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 contenuto nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è considerato un riferimento al nostro scambio di lettere del 29 e 30 marzo 2016 nonché alla decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, che istituisce l'EUTM RCA.

Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l'Unione europea relativo allo status dell'EUTM RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.

Voglia accettare, Signor presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea
Federica MOGHERINI



B. Lettera della Repubblica centrafricana

Signora Federica MOGHERINI
Alto Rappresentante dell'Unione europea
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza

Bangui, il 21 luglio 2016

Alto rappresentante,

La ringrazio per la Sua lettera del 12 luglio 2016 relativa all'EUTM RCA, che recita:

«Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 che istituisce una missione militare di formazione nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA). Occorre ora fissare lo status dell'EUTM RCA e del suo personale mediante un accordo internazionale tra il Suo paese e l'Unione europea.

Con lettera in data 30 marzo 2016, Lei ha accettato di concedere unilateralmente all'EUTM RCA i privilegi e le immunità che erano stati concessi nel quadro dell'operazione EUFOR Tchad/RCA alla forza dell'Unione europea e al suo personale dall'accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana il 16 aprile 2008.

Come da Lei auspicato e come convenuto per l'EUFOR RCA e per EUMAM RCA, Le propongo che l'insieme delle disposizioni di tale accordo (articoli da 1 a 19) sia reso applicabile all'EUTM RCA, fermo restando che:

- nei suddetti articoli, ciascun riferimento all'EUFOR sarà considerato un riferimento all'EUTM RCA;
- ciascun riferimento al comandante della forza dell'Unione europea sarà considerato un riferimento al comandante della missione EUTM RCA;
- i mezzi di trasporto citati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3 saranno considerati comprendere non soltanto i mezzi di trasporto di proprietà dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUTM RCA, ma anche quelli noleggiati dall'EUMAM RCA;
- il riferimento alla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2007 contenuto nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è considerato un riferimento al nostro scambio di lettere del 29 e 30 marzo 2016 nonché alla decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, che istituisce l'EUTM RCA.


Le sarei grata qualora potesse comunicarmi se tali proposte incontrano il Suo consenso. In caso di risposta positiva da parte Sua, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo internazionale giuridicamente vincolante fra la Repubblica centrafricana e l'Unione europea relativo allo status dell'EUTM RCA, che entrerà in vigore alla data di ricezione della Sua lettera di risposta.»

Mi pregio comunicarLe che i termini della Sua lettera incontrano il mio consenso.

Voglia accettare, Signora Alto Rappresentante, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Repubblica centrafricana
Il presidente
Faustin Archange TOUADERA

16CE2576



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1792 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), l'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), di tale regolamento.
- (2) La Slovacchia e la Polonia, rispettivamente il 28 ottobre e il 4 dicembre 2015, hanno notificato alla Commissione, per gli effetti dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C dello stesso regolamento. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti nel detto regolamento. Poiché tali modifiche sono già in vigore, il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore quanto prima.
- (3) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto ai sensi dell'articolo 45 del medesimo, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

¹⁾ GUL 160 del 30.6.2000, pag. 1.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA



ALLEGATO

«ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a)

BELGIQUE/BELGIË

- Het faillissement/La faillite
- De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif
- De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice
- De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
- De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
- De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
- De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs
- Reorganizace
- Oddlužení

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren
- Das gerichtliche Vergleichsverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren

EESTI

- Pankrotimenetus

ÉIRE/IRELAND

- Compulsory winding-up by the court
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)
- Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution



- Company examinership
- Debt Relief Notice
- Debt Settlement Arrangement
- Personal Insolvency Arrangement

ΕΛΛΑΔΑ

- Η πτώχευση
- Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία
- Σχέδιο αναδιοργάνωσης
- Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

- Concurso

FRANCE

- Sauvegarde
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire

HRVATSKA

- Stečajni postupak

ITALIA


- Fallimento
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

- Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
- Εκούσια εκκαθάριση από μέλη
- Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
- Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
- Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος
- Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

- Tiesiskās aizsardzības process
- Juridiskās personas maksātnespējas process
- Fiziskās personas maksātnespējas process



LIETUVA

- Įmonės restruktūrizavimo byla
- Įmonės bankroto byla
- Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka
- Fizinio asmens bankroto byla

LUXEMBOURG

- Faillite
- Gestion contrôlée
- Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)
- Régime spécial de liquidation du notariat
- Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

- Csődeljárás
- Felszámolási eljárás

MALTA

- Xoljiment
- Amministrazzjoni
- Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri
- Stralċ mill-Qorti
- Falliment f'każ ta' negozjant

NEDERLAND


- Het faillissement
- De surséance van betaling
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
- Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
- Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
- Das Schuldenregulierungsverfahren
- Das Abschöpfungsverfahren
- Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

- Postępowanie naprawcze
- Upadłość obejmująca likwidację
- Upadłość z możliwością zawarcia układu



- Upadłość
- Przyspieszone postępowanie układowe
- Postępowanie układowe
- Postępowanie sanacyjne

PORTUGAL

- Processo de insolvência
- Processo especial de revitalização

ROMÂNIA

- Procedura insolvenței
- Reorganizarea judiciară
- Procedura falimentului

SLOVENIJA

- Stečajni postopek
- Skrajšani stečajni postopek
- Postopek prisilne poravnave
- Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie
- Reštrukturalizačné konanie
- Oddĺženie

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs
- Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

- Konkurs
- Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the court
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)
- Administration including appointments made by filing prescribed documents with the court
- Voluntary arrangements under insolvency legislation
- Bankruptcy or sequestration



ALLEGATO B

Procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c)

BELGIQUE/BELGIË

- Het faillissement/La faillite
- De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
- De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
- De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

- Konkurs

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren
- Das Gesamtvollstreckungsverfahren
- Das Insolvenzverfahren

EESTI

- Pankrotimenetus

ÉIRE/IRELAND


- Compulsory winding-up
- Bankruptcy
- The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
- Winding-up in bankruptcy of partnerships
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)
- Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ΕΛΛΑΔΑ

- Η πτώχευση
- Η ειδική εκκαθάριση
- Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

- Concurso



FRANCE

— Liquidation judiciaire

HRVATSKA

— Stežajni postupak

ITALIA

— Fallimento

— Concordato preventivo

— Liquidazione coatta amministrativa

— Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

— Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

— Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

— Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές με επιβεβαίωση του Δικαστηρίου

— Πτώχευση

— Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

— Juridiskās personas maksātnespējas process

— Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

— Įmonės bankroto byla

— Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

— Faillite

— Régime spécial de liquidation du notariat

— Liquidation judiciaire dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

— Felszámolási eljárás

MALTA

— Stralċ volontarju

— Stralċ mill-Qorti

— Falliment inkluż il-hruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut



NEDERLAND

- Het faillissement
- De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

- Upadłość obejmująca likwidację
- Upadłość

PORTUGAL

- Processo de insolvência

ROMÂNIA

- Procedura falimentului

SLOVENIJA

- Stečajni postopek
- Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

- Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND


- Konkurssi/konkurs

SVERIGE

- Konkurs

UNITED KINGDOM

- Winding-up by or subject to the supervision of the court
- Winding-up through administration including appointments made by filing prescribed documents with the court
- Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)
- Bankruptcy or sequestration



ALLEGATO C

Curatori di cui all'articolo 2, lettera b)

BELGIQUE/BELGIË

- De curator/Le curateur
- De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué
- De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice
- De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes
- De vereffenaar/Le liquidateur
- De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

- Назначен предварително временен синдик
- Временен синдик
- (Постоянен) синдик
- Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA


- Insolvenční správce
- Předběžný insolvenční správce
- Oddělený insolvenční správce
- Zvláštní insolvenční správce
- Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter
- Vergleichsverwalter
- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
- Verwalter
- Insolvenzverwalter
- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
- Treuhänder
- Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

- Pankrotihaldur
- Ajutine pankrotihaldur
- Usaldusisik



ÉIRE/IRELAND

- Liquidator
- Official Assignee
- Trustee in bankruptcy
- Provisional Liquidator
- Examiner
- Personal Insolvency Practitioner
- Insolvency Service

ΕΛΛΑΔΑ

- Ο σύνδικος
- Ο εισηγητής
- Η επιτροπή των πιστωτών
- Ο ειδικός εκκαθαριστής

ESPAÑA

- Administradores concursales

FRANCE

- Mandataire judiciaire
- Liquidateur
- Administrateur judiciaire
- Commissaire à l'exécution du plan

HRVATSKA


- Stečajni upravitelj
- Privremeni stečajni upravitelj
- Stečajni povjerenik
- Povjerenik

ITALIA

- Curatore
- Commissario giudiziale
- Commissario straordinario
- Commissario liquidatore
- Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

- Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής
- Επίσημος Παραλήπτης
- Διαχειριστής της Πτώχευσης



LATVIJA

- Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

- Bankroto administratorius
- Restruktūrizavimo administratorius

LUXEMBOURG

- Le curateur
- Le commissaire
- Le liquidateur
- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat
- Le liquidateur dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

- Vagyonfelügyelő
- Felszámoló

MALTA

- Amministratur Provizorju
- Riċevitur Uffiċjali
- Stralċjarju
- Manager Speċjali
- Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment

NEDERLAND

- De curator in het faillissement
- De bewindvoerder in de surséance van betaling
- De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

- Masseverwalter
- Sanierungsverwalter
- Ausgleichsverwalter
- Besonderer Verwalter
- Einstweiliger Verwalter
- Sachwalter
- Treuhänder
- Insolvenzgericht
- Konkursgericht

POLSKA

- Syndyk
- Nadzorca sądowy



- Zarządca
- Nadzorca układu
- Tymczasowy nadzorca sądowy
- Tymczasowy zarządca
- Zarządca przymusowy

PORTUGAL

- Administrador de insolvência
- Administrador judicial provisório

ROMÂNIA

- Practician în insolvență
- Administrator judiciar
- Lichidator

SLOVENIJA

- Upravitelj prisilne poravnave
- Stečajni upravitelj
- Sodišče pristojno za postopek prisilne poravnave
- Sodišče pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

- Predbežný správca
- Správca

SUOMI/FINLAND

- Pesänhoitaja/boförvaltare
- Selvittäjä/utredare

SVERIGE

- Förvaltare
- Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

- Liquidator
- Supervisor of a voluntary arrangement
- Administrator
- Official Receiver
- Trustee
- Provisional Liquidator
- Judicial factor».

16CE2577



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1793 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di gelatina e di collagene nonché di materie prime trattate per tali prodotti provenienti da Taiwan****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione ⁽³⁾ contiene gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, tra cui figurano la gelatina e il collagene.
- (2) Per quanto riguarda la gelatina e il collagene l'allegato I, parte III, del regolamento (UE) 2016/759 suddivide in quattro categorie le specie dalle quali sono ricavati la gelatina e il collagene. Tale divisione figura altresì nel medesimo allegato, parte V, per quanto riguarda le materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene. Nelle suddette parti Taiwan non figura nell'elenco per le importazioni di gelatina o di collagene derivati dal pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da piuma, né per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o collagene.
- (3) Taiwan soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco per le importazioni nell'Unione di tale gelatina e collagene e per le importazioni di materie prime trattate per la produzione di tale gelatina o il collagene di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco pertinente di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/759.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759.
- (5) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni dopo la data di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/759, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GUL 126 del 14.5.2016, pag. 13).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

a) nella parte III, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Gelatina e collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO	PAESE/TERRITORIO
TW	Taiwan»

b) nella parte V, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Materie prime trattate ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:

CODICE ISO	PAESE/TERRITORIO
TW	Taiwan»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

16CE2578



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1794 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	184,0
	ZZ	184,0
0707 00 05	TR	128,9
	ZZ	128,9
0709 93 10	TR	136,2
	ZZ	136,2
0805 50 10	AR	75,0
	CL	97,4
	TR	86,7
	UY	50,0
	ZA	109,2
	ZZ	83,7
0806 10 10	BR	285,5
	EG	206,9
	TR	136,5
	US	210,1
	ZZ	209,8
	0808 10 80	AR
BR		100,2
CL		139,7
NZ		142,7
US		141,5
ZA		118,5
ZZ		123,8
0808 30 90		CN
	TR	133,6
	ZZ	104,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/1795 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore del trasporto delle merci pericolose dovrebbe puntare a migliorare la sicurezza dei trasporti, proteggere l'ambiente e agevolare il trasporto internazionale.
- (2) L'Unione non è parte contraente dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada («ADR») e dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne («ADN»). Tuttavia, tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell'ADR e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN.
- (3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa fa riferimento all'ADR, al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) («RID») e all'ADN. Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone quanto segue: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.».
- (4) Tra il 2014 e il 2016 il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno elaborato, secondo le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 14 dell'ADR e all'articolo 20 dell'ADN, alcune modifiche che si prevede entrino in vigore il 1° gennaio 2017.
- (5) Tali modifiche, che riguardano norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi, sono intese a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori dell'industria che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
- (6) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero essere sostenute. È pertanto opportuno stabilire la presente posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, che figurano nell'allegato,

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

Le modifiche formali e di minore entità alle modifiche proposte dell'ADR e dell'ADN di cui al primo comma, trasmesse dal segretario generale delle Nazioni Unite, possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti degli accordi di cui al suddetto articolo, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della data di entrata in vigore delle medesime.

Articolo 4


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente


P. ŽIGA



ALLEGATO

Pro-posta	Documento di riferimento	Notifica	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1	ECE/TRANS/WP.15/231	C.N.443.2016. TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.	Concorda con le modifiche.
2	ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1	C.N.443.2016. TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.	Concorda con le modifiche.
3	ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1	C.N.443.2016. TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.	Concorda con le modifiche.
4	ECE/ADN/36	C.N.444.2016. TREATIES-XI.D.6	Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN	Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo	Concorda con le modifiche.
5	ECE/ADN/36/Add.1	C.N.607.2016. TREATIES-XI.D.6	Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN	Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo	Concorda con le modifiche.

16CE2580



DECISIONE (UE) 2016/1796 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2016****che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze***[notificata con il numero C(2016) 4131]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ né a prodotti contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze, qualora non sia tecnicamente fattibile sostituire i prodotti suddetti in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativa, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regolamento.
- (3) La subtilisina è una sostanza pericolosa con una classificazione armonizzata conforme all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Essa comprende le seguenti classi di pericolo: sensibilizzazione delle vie respiratorie categoria 1, lesioni oculari gravi categoria 1, irritazione della pelle categoria 2 e tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola delle vie respiratorie categoria 3.
- (4) Le decisioni 2011/263/UE ⁽⁴⁾ e 2011/264/UE della Commissione ⁽⁵⁾, modificate dalla decisione 2012/49/UE della Commissione ⁽⁶⁾, comprendono già una deroga per l'enzima subtilisina, classificato con il codice H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici, con riguardo ai criteri ecologici stabiliti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie e i detersivi per bucato, in quanto la

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).⁽⁴⁾ Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).⁽⁵⁾ Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).⁽⁶⁾ Decisione 2012/49/UE della Commissione, del 26 gennaio 2012, che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 36).

subtilisina era stata riconosciuta come un importante ingrediente di tali detersivi ed era stata precedentemente oggetto di una deroga. Inoltre, con la stessa intenzione di autorizzare la subtilisina nei prodotti muniti del marchio Ecolabel UE, le decisioni della Commissione 2012/720/UE ⁽¹⁾ e 2012/721/UE ⁽²⁾ autorizzavano gli enzimi classificati con il codice H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici in detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale. Tali deroghe erano state concesse riconoscendo l'importante funzione della subtilisina nei gruppi di detersivi di cui sopra e il suo alto livello di degradazione/inattivazione in impianti di trattamento delle acque reflue e durante l'uso di detersivi e il trasporto verso reti fognarie. Le deroghe erano necessarie in quanto la subtilisina era stata classificata come rappresentante un pericolo per l'ambiente acquatico Acuto 1 (fattore M 1) (H400) nell'autoclassificazione quando era stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, il che avrebbe impedito la sua inclusione in prodotti recanti il marchio Ecolabel UE.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione ⁽³⁾. Le modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono divenute applicabili alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015. Il regolamento (UE) n. 286/2011 ha aggiunto nuovi criteri di classificazione per il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico sulla base della tossicità cronica per l'ambiente acquatico e dei dati sulla biodegradabilità. Sulla base dei nuovi criteri, da un recente studio condotto sulla subtilisina dal Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (FSIS) del REACH emerge che la subtilisina deve essere classificata anche come pericolosa per l'ambiente acquatico (tossicità cronica), categoria 2. La sostanza è facilmente biodegradabile e non dovrebbe causare un rischio per l'ambiente in quanto è quasi interamente disattivata negli impianti di trattamento delle acque reflue. A seguito di tale classificazione l'uso della subtilisina sarebbe vietato nei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. Sarebbe pertanto difficile far corrispondere i criteri ecologici stabiliti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale, indicativamente, al 10-20 % dei migliori detergenti e prodotti di pulizia disponibili sul mercato dell'Unione in termini di prestazione ambientale durante il loro ciclo di vita.
- (6) La subtilisina migliora l'efficacia di lavaggio dei detersivi dissolvendo efficacemente i componenti proteici delle macchie. L'enzima produce risultati eccellenti anche a basse temperature, con il dosaggio previsto per rispettare i criteri di bassa temperatura, compattazione e efficacia nell'ambito del sistema del marchio Ecolabel UE. Al momento non esistono ingredienti o tecnologie alternativi. Altri enzimi con diverse attività catalitiche, ad esempio alfa-amilasi, lipasi e pectato liasi, possono rimuovere altri tipi di depositi e macchie, ad esempio macchie di amido, grasso e pectina, ma non macchie proteiche.
- (7) Il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie e ai detersivi per bucato, stabilito dalle decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE, e l'elaborazione di criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e ai detersivi per bucato per uso professionale e le relative modifiche non hanno tenuto conto dei nuovi criteri di classificazione ambientale introdotti dal regolamento (UE) n. 286/2011.
- (8) La presente modifica si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1° dicembre 2012 in modo da assicurare che i criteri del marchio Ecolabel UE per i detersivi per lavastoviglie, i detersivi per bucato, i detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e i detersivi per bucato per uso professionale continuino ad essere validi.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni della Commissione 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/263/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).

⁽²⁾ Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1).



Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/264/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato della decisione 2012/720/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

L'allegato della decisione 2012/721/UE è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 5


La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2011/263/UE è così modificato:

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, con la seguente tabella che tiene conto delle modifiche introdotte dalla decisione 2014/313/UE della Commissione: (1)

«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**)	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(**) Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che i potenziali di bioaccumulo dei biocidi siano caratterizzati da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) determinato per via sperimentale sia ≤ 100.

(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

(1) Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 74).



ALLEGATO II

L'allegato della decisione 2011/264/UE è così modificato:

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, con la seguente tabella che tiene conto delle modifiche introdotte dalla decisione 2014/313/UE:


«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**)	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Fragranze	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Enzimi (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
Catalizzatori sbiancanti (***)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40
Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale)	H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R53

(*) La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

(**) Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che i potenziali di bioaccumulo dei biocidi siano caratterizzati da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) determinato per via sperimentale sia ≤ 100.

(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.



ALLEGATO III

L'allegato della decisione 2012/720/UE è così modificato:


Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 3, lettera b), sesto paragrafo, con la seguente tabella che tiene conto delle modifiche introdotte dalla decisione 2014/313/UE:

«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 15 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (*) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)	H331: Tossico se inalato	R23
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Enzimi (**)	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (***)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40

(*) La deroga riguarda unicamente il criterio 3, lettera b). I biocidi devono essere conformi al criterio 3, lettera d).

(**) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(***) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.



ALLEGATO IV

L'allegato della decisione 2012/721/UE è così modificato:

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire l'intera tabella delle deroghe di cui al criterio 4, lettera b), sesto paragrafo, con la tabella seguente:

«Subtilisina	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
Tensioattivi in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (*)	H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
Biocidi usati a fini di conservazione (**) (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)	H331: Tossico se inalato	R23
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
Enzimi (***)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43
Catalizzatori sbiancanti (***)	H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
NTA come impurità in MGDA e GLDA (****)	H351: Sospettato di provocare il cancro	R40


(*) La presente deroga è applicabile a condizione che i tensioattivi soddisfino il criterio 3, lettera a), e siano degradabili in modo anaerobico.

(**) La deroga riguarda unicamente il criterio 4, lettera b). I biocidi devono rispettare il criterio 4, lettera e).

(***) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(****) In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finito sia inferiore allo 0,10 %.

16CE2581



**Decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto di attuazione istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra,
del 15 settembre 2016
relativa alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) [2016/1797]**

IL COMITATO CONGIUNTO DI ATTUAZIONE,

visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (in appresso «l'accordo»), entrato in vigore il 1° maggio 2014 a seguito della ratifica delle parti,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano (SVL del legname) sulla base dei criteri di cui all'allegato VIII dell'accordo stesso.
- (2) Una valutazione congiunta indipendente dell'SVL del legname indonesiano ha concluso che si tratta di un sistema solido, che soddisfa i criteri di valutazione della sua operatività stabiliti all'allegato VIII dell'accordo.
- (3) Le parti hanno espletato le rispettive procedure interne e si sono notificate reciprocamente, attraverso il comitato congiunto di attuazione, la disponibilità ad avviare il sistema di licenze FLEGT.
- (4) Il comitato congiunto di attuazione continuerà a monitorare l'attuazione dell'accordo e le parti hanno individuato azioni congiunte a cui dovrà essere data priorità nel 2017 per garantire un'attuazione efficace dell'accordo,


DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di licenze FLEGT entra in vigore il 15 novembre 2016.

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.



Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 15 novembre 2016.

Fatto a Yogyakarta, Indonesia, il 15 settembre 2016

Per la Repubblica di Indonesia
IB Putera PARTHAMA, PhD.
*Direttore generale per la gestione sostenibile delle
foreste, ministero dell'Ambiente e delle politiche
forestali, Indonesia*

Per l'Unione europea
Charles-Michel GEURTS
Vice capo missione
Delegazione UE in Indonesia e Brunei

16CE2582



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1798 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione « ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง » (Khao Sangyod Muang Phatthalung) presentata dalla Thailandia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione « ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง » (Khao Sangyod Muang Phatthalung) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione « ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง » (Khao Sangyod Muang Phatthalung) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 188 del 27.5.2016, pag. 50.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

16CE2583



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1799 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 136, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano l'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e consentire a coloro che sono soggetti agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione.
- (2) L'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che sia determinato, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), a quali classi di merito di credito di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da una ECAI («associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
- (3) Alcuni termini e concetti analoghi utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. «Valutazione del merito di credito» è un termine utilizzato nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI, sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distinguono chiaramente tra questi due concetti con l'utilizzo rispettivamente dei termini «categoria di rating» e «rating del credito». Per evitare confusione, data la necessità di fare riferimento a questi due concetti separatamente, e data la complementarità dei due regolamenti, è opportuno utilizzare la terminologia del regolamento (CE) n. 1060/2009, in quanto più specifica.
- (4) Dato che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 autorizza l'utilizzo di rating del credito a fini regolamentari da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento solo se emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate o certificate in conformità al medesimo regolamento, è auspicabile che l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda le valutazioni del merito di credito che soddisfano la definizione di «rating del credito» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Inoltre, dato che a norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013 è necessario stabilire un'associazione per tutte le ECAI, la cui definizione include, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 98, del medesimo regolamento, anche i rating del credito emessi dalle banche centrali esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009, è opportuno che l'associazione tra le categorie di rating delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda anche i rating del credito in questione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 vieta l'uso di rating del credito per talune classi di attività (come le azioni) nel quadro del metodo standardizzato. Pertanto, per quanto riguarda le valutazioni degli organismi di investimento collettivo (OIC) a reddito fisso, solo quelle che dipendono esclusivamente dalla qualità creditizia delle attività sottostanti dovrebbero essere interessate dall'associazione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito.


⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).



- (5) L'associazione ha l'obiettivo di assegnare in modo appropriato i fattori di ponderazione del rischio previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 alle categorie di rating di una ECAI. Pertanto, dovrebbe essere in grado di individuare non soltanto le differenze relative di rischio, ma anche i livelli assoluti di rischio di ciascuna categoria di rating, garantendo livelli adeguati di capitale secondo il metodo standardizzato.
- (6) Data l'ampia gamma di metodologie utilizzate dalle ECAI, l'obiettività e la coerenza della metodologia di associazione sono aspetti fondamentali per garantire condizioni di parità per gli enti, nonché l'equità di trattamento per le ECAI. Per tale motivo, in sede di elaborazione delle norme sull'uso di fattori quantitativi e qualitativi e sul loro raffronto con il parametro di riferimento, è necessario basarsi sul quadro normativo precedente, ossia la parte 3 degli «Orientamenti riveduti sul riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito», del 30 novembre 2010, al fine di garantire una transizione agevole verso l'associazione di cui al presente regolamento. Ciò garantirebbe altresì la coerenza con le norme internazionali in questo settore presentate nell'allegato 2 di «Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — Nuovo schema di regolamentazione — Versione integrale» del giugno 2006.
- (7) Le definizioni di default utilizzate dalle ECAI possono differire da quella di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, aspetto di cui tengono conto il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione ⁽¹⁾. Tuttavia, per garantire che il livello complessivo del capitale necessario per le esposizioni con rating esterno non subisca modifiche, è opportuno utilizzare, per la definizione di default ai fini del presente regolamento, le tipologie di eventi qualificati come default usate per la calibratura del parametro di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) L'associazione dovrebbe essere intesa come la corrispondenza tra le categorie di rating di una ECAI e una scala di regolamentazione che è stata definita a fini prudenziali. È pertanto opportuno considerarla un concetto autonomo rispetto a quello che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tenuta a fornire sotto forma di relazione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1060/2009 per consentire agli investitori di confrontare agevolmente tutti i rating del credito emessi in relazione a una determinata entità valutata. Sempre ai fini del presente regolamento, il termine «associazione» non fa riferimento ad associazioni elaborate nell'ambito di altri quadri, quali il quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia, poiché esse potrebbero essere basate su diverse metodologie e definizioni.
- (9) È opportuno procedere a un'associazione distinta per ogni serie pertinente di categorie di rating («scala di rating»). Quando la scala di rating di una ECAI è la stessa per tutte le classi di esposizione, è opportuno che l'associazione non subisca variazioni al fine di garantire la differenziazione delle ponderazioni del rischio in tutte le classi di esposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 575/2013. Se una ECAI ha diverse scale di rating, ai fini dell'associazione è auspicabile che si tenga conto della relazione che la ECAI instaura tra di esse.
- (10) I rating non richiesti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (CE) n. 1060/2009 dovrebbero essere presi in considerazione nell'associazione delle valutazioni di una ECAI se tali rating possono essere utilizzati a fini regolamentari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se l'Autorità bancaria europea (ABE) ha confermato che essi non differiscono per qualità dai rating del credito richiesti della stessa ECAI, conformemente all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (11) Per determinare un'associazione dovrebbero essere utilizzati indicatori sia quantitativi che qualitativi, tenendo conto dei fattori qualitativi in un secondo momento, se e quando necessario e, in particolare, quando i fattori quantitativi non sono adeguati. Di conseguenza, i fattori qualitativi dovrebbero aiutare a rivedere, correggere e migliorare un'associazione iniziale determinata sulla base dei fattori quantitativi, qualora tale riesame risulti giustificato e necessario. Tale approccio in due fasi è necessario per contribuire a determinare un'associazione obiettiva e per assicurare che essa rappresenti effettivamente la corrispondenza tra le categorie di rating di una ECAI e una scala di regolamentazione che è stata definita a fini prudenziali.
- (12) Al fine di conciliare le preoccupazioni prudenziali con le esigenze del mercato, è necessario evitare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI che a causa del loro ingresso più recente sul mercato dispongono di scarse informazioni quantitative. Pertanto, dovrebbe essere attenuata la rilevanza dei fattori quantitativi per determinare l'associazione, che dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta ciò risulti necessario al fine di tener conto di informazioni quantitative raccolte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 24).



- (13) Il tasso di default associato agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating dovrebbe essere considerato il fattore quantitativo più rappresentativo, e dovrebbe essere calcolato a partire dai dati sui default corrispondenti a tali elementi. Se non sono disponibili dati sufficienti sui default corrispondenti a tali elementi, è comunque opportuno stimare il tasso di default in base al parere della ECAI interessata e di qualsiasi indicazione di default associata agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating oggetto della determinazione dell'associazione.
- (14) Il calcolo del tasso di default dovrebbe soddisfare determinati requisiti per garantirne la comparabilità tra le ECAI. Per esempio, dovrebbe essere misurato su un arco di tempo di tre anni per consentire l'osservazione di un numero significativo di default quando il rischio è estremamente basso e dovrebbe contabilizzare i ritiri per evitare una sottovalutazione del rischio. Inoltre, esso non dovrebbe includere né i rating del settore pubblico né i rating delle emissioni, data la scarsità di default per il primo tipo di rating, e per evitare che, in caso di utilizzo del secondo tipo di rating, il tasso di default sia falsato dagli emittenti con un numero maggiore di emissioni.
- (15) I tassi di default dovrebbero essere calcolati per ciascuna categoria di rating, per quanto possibile per un periodo di osservazione di lungo e di breve termine. Il tasso di lungo termine dovrebbe fornire la base per l'associazione, mentre il tasso di breve termine dovrebbe fungere da allarme preventivo in caso di un eventuale aumento o di una diminuzione del livello di rischio della categoria di rating. Se il numero di rating del credito disponibili non è sufficiente, è opportuno calcolare soltanto il tasso di default di lungo termine a causa dell'elevato grado di incertezza che caratterizza il calcolo dei tassi di default di breve termine. In questo caso, un potenziale aumento del livello di rischio della categoria di rating dovrebbe essere segnalato dai fattori qualitativi.
- (16) La definizione di default stabilita dalla ECAI per calcolare il tasso di default associato agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating è un elemento chiave del processo di determinazione dell'associazione. Una definizione di default più rigorosa può generare tassi di default superiori rispetto ad altre definizioni di default meno rigorose. Di conseguenza, è auspicabile stimare l'impatto della definizione di default sul calcolo del tasso di default al fine di garantire un'associazione accurata.
- (17) Quando sono disponibili soltanto dati limitati sui default, ai fini dell'associazione è opportuno tener conto dell'orizzonte temporale considerato in una categoria di rating per garantire coerenza tra le ECAI. Pertanto, quando si sceglie un orizzonte a breve termine, alcuni elementi potrebbero presentare un certo livello di rischio. Tuttavia, gli stessi elementi potrebbero presentare un livello di rischio notevolmente diverso se valutati per il periodo di tre anni scelto per il calcolo del tasso di default. È opportuno riconoscere questo fattore e tenerlo in debito conto nel processo di determinazione dell'associazione.
- (18) Il significato della categoria di rating e la sua posizione relativa nella scala di rating dovrebbero essere di particolare utilità quando non vi è alcun fattore quantitativo disponibile ed è nota l'associazione della categoria di rating adiacente ad una determinata classe di merito. A tal fine, i livelli di qualità creditizia dovrebbero essere caratterizzati da aspetti quali la capacità dell'emittente di adempiere ai suoi obblighi finanziari, la sensibilità alla situazione economica o la vicinanza alla situazione di default.
- (19) È altresì opportuno tenere conto dei fattori di rischio generale degli elementi cui è stata assegnata una categoria di rating. La dimensione e il grado di diversificazione delle attività degli elementi cui viene assegnata una categoria di rating dovrebbero essere considerati tra gli indicatori pertinenti del loro profilo di rischio sottostante. Dovrebbe anche essere possibile considerare come fattori qualitativi altre misure del merito creditizio assegnate a elementi della stessa categoria di rating, al fine di disporre di informazioni supplementari riguardanti il comportamento della categoria di rating interessata in materia di default. La pertinenza, l'obiettività e l'affidabilità delle diverse misure del merito creditizio dovrebbero essere attentamente analizzate prima di applicarle ai fini dell'esercizio di associazione.
- (20) Per garantire la coerenza con le norme internazionali, è opportuno utilizzare, nell'esercizio di associazione, i parametri di riferimento dei tassi di default nel lungo e nel breve periodo forniti dal documento «Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — Nuovo schema di regolamentazione — Versione integrale» del giugno 2006. Tuttavia, è auspicabile predisporre norme più dettagliate per tener conto della varietà delle ECAI che operano attualmente nel mercato dell'UE, i cui tassi di default possono differire in modo significativo dallo schema delle ECAI internazionali sottostante all'attuale parametro di riferimento. Più concretamente, il parametro di riferimento di lungo termine dovrebbe essere definito in termini di intervalli per tener conto del fatto che una serie di valori può essere compatibile con ciascuna classe di merito di credito.
- (21) Una categoria di rating dovrebbe essere inizialmente attribuita ad una classe di merito di credito in base al raffronto del tasso di default di lungo termine con il parametro di riferimento di lungo termine e le informazioni fornite dai fattori qualitativi.



- (22) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno riesaminare con regolarità l'adeguatezza dell'associazione poiché il tasso di default di lungo termine può cambiare e diventare rappresentativo di un'altra classe di merito del credito. A tal fine, i recenti tassi di default di breve termine riscontrati all'interno di una categoria di rating dovrebbero essere regolarmente raffrontati con i relativi parametri di riferimento di breve termine (livelli di «monitoraggio» e di «intervento»). Il superamento dei parametri di riferimento di breve termine per due anni consecutivi potrebbe indicare un indebolimento dei criteri di valutazione, il che potrebbe significare che il nuovo tasso di default di lungo termine sottostante sia rappresentativo di una classe di merito creditizio meno favorevole. Questo segnale avrebbe maggiore pertinenza se venisse superato il livello di intervento, piuttosto che il livello di monitoraggio. In particolare, un unico elemento in stato di default associato alle categorie di rating più elevato potrebbe comportare il riesame dell'associazione assegnata alla singola ECAI che ha valutato quell'elemento.
- (23) Laddove necessario, dovrebbero essere presentati progetti di norme tecniche di attuazione riveduti per includere le ECAI di recente costituzione nella determinazione dell'associazione.
- (24) Dato che è sempre prescritta la conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario monitorare i risultati delle determinazioni delle associazioni su base continuativa.
- (25) Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato congiuntamente alla Commissione dall'ABE, dall'ESMA e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le «Autorità europee di vigilanza» — AEV).
- (26) Il 29 marzo 2016 la Commissione ha notificato al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di attuazione con modifiche volte a garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la necessità di evitare un'ulteriore concentrazione nel mercato già molto concentrato dei rating del credito, dominato da tre grandi ECAI che detengono una quota di mercato combinata di circa il 90 %. Nella sua notifica la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di evitare l'applicazione automatica dopo tre anni di maggiore prudenza nell'associazione per tutte le ECAI che non hanno emesso un numero sufficiente di rating, indipendentemente dalla loro qualità, poiché tale approccio rischierebbe di creare una barriera normativa all'ingresso nel mercato e di pregiudicare la posizione concorrenziale delle ECAI più piccole o più recenti semplicemente perché non producono lo stesso numero di rating delle grandi imprese ben avviate. Nel suo parere formale del 12 maggio 2016, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato norme tecniche di attuazione modificate in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione.
- (27) Al fine di garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la concorrenza nel mercato dei rating del credito, è opportuno modificare il progetto di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le disposizioni che possono causare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI più piccole o più nuove a causa del loro più recente ingresso nel mercato, in particolare le disposizioni riguardanti l'applicazione di un trattamento più prudente in caso di scarsità di dati, l'entrata in vigore di una nuova associazione automaticamente nel 2019, la disposizione relativa al riesame dell'associazione e delle tabelle di associazione a decorrere dal 2019.
- (28) L'ABE, l'ESMA e l'EIOPA hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; nonché il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

FATTORI QUANTITATIVI, FATTORI QUALITATIVI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

CAPO 1

Fattori quantitativi

Articolo 1

Fattori quantitativi dell'associazione di una categoria di rating

I fattori quantitativi di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono i tassi di default di breve e di lungo termine associati agli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating di cui agli articoli da 2 a 6.

Articolo 2

Elementi utilizzati per il calcolo dei fattori quantitativi

Il calcolo dei tassi di default di cui all'articolo 1 per ciascuna categoria di rating è effettuato unicamente sulla base di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating dall'agenzia di valutazione del merito di credito (ECAI) oggetto della determinazione dell'associazione, qualora gli elementi soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) appartengono ai «rating di società» di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2, e sono assegnati in base all'emittente;
- b) è assegnato loro uno dei seguenti rating:
 - i) un rating di credito richiesto;
 - ii) un rating di credito non richiesto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sezione 1

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

Articolo 3

Determinazione della sufficienza del numero di rating del credito disponibili

1. Ai fini del calcolo del tasso di default di breve termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dall'ECAI per la quale l'associazione è in corso di determinazione è considerato sufficiente se gli elementi soddisfano tutti i seguenti requisiti:


- a) sono sufficienti per quanto riguarda il profilo di rischio percepito della categoria di rating, considerando come indicatore il numero di elementi corrispondente all'inverso del parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine associato alla categoria di rating di cui all'articolo 14, lettera a);
- b) sono rappresentativi dell'insieme più recente di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating.

2. Ai fini del calcolo del tasso di default di lungo termine, il numero di elementi cui è stata assegnata la stessa categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione è considerato sufficiente se sono disponibili almeno i 10 tassi di default di breve termine più recenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Tassi di default di breve termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1. Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i tassi di default di breve termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 5.




2. I tassi di default di breve termine di una categoria di rating sono calcolati su un periodo di tempo di 3 anni sotto forma di un rapporto in cui:
- il denominatore è il numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale;
 - il numeratore è il numero di elementi di cui alla lettera a) che hanno dato luogo a default prima della fine dell'orizzonte temporale.
3. Gli elementi ritirati prima della fine dell'orizzonte temporale e non in stato di default contribuiscono soltanto al denominatore dei tassi di default di breve termine di cui al paragrafo 2, lettera a), con una ponderazione pari al 50 %. Qualsiasi elemento per il quale esistono prove che è stato ritirato prima del verificarsi del default è considerato un elemento in stato di default.
4. Gli elementi sono considerati elementi in stato di default da inserire al numeratore di cui al paragrafo 2, lettera b), quando una delle seguenti tipologie di evento ha avuto luogo:
- una procedura di fallimento o altre procedure concorsuali che potrebbero causare in futuro il mancato o ritardato pagamento di oneri relativi al servizio del debito previsti dal contratto;
 - un mancato o ritardato pagamento di interessi o di capitale previsto dal contratto, a meno che i pagamenti siano effettuati entro un periodo di tolleranza consentito per contratto;
 - uno scambio a perdere (*distressed exchange*) se l'offerta implica che l'investitore riceverà un valore inferiore a quello promesso dai titoli originari;
 - l'entità valutata è sottoposta a una forma significativa di vigilanza regolamentare a causa della sua situazione finanziaria.
5. I tassi di default di breve termine sono calcolati per ciascun insieme disponibile di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating per periodi semestrali a partire dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno.

Articolo 5

Tassi di default di lungo termine di una categoria di rating laddove è disponibile un numero sufficiente di rating del credito

1. Se è disponibile un numero sufficiente di rating del credito a norma dell'articolo 3, i tassi di default di lungo termine di cui all'articolo 1 sono calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi da 2 a 4.
2. Il tasso di default di lungo termine è calcolato come la media ponderata di almeno 20 dei tassi di default di breve termine più recenti calcolati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. Se i tassi di default di breve termine disponibili coprono un periodo più lungo e sono pertinenti, per questo periodo più lungo si utilizzano i tassi di default di breve termine. Nel caso in cui siano disponibili meno di 20 tassi di default di breve periodo calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, si procede alla stima dei tassi di default di breve termine che mancano per arrivare ai 20 tassi di default di breve termine.
3. Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, i tassi di default di breve termine calcolati ai sensi dell'articolo 4 comprendono il periodo di recessione più recente. Questo periodo di recessione copre un semestre o più di tassi di crescita negativi dei prodotti interni lordi delle principali aree geografiche di riferimento degli elementi valutati.
4. Per calcolare la media ponderata di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
- i tassi di default di breve termine, calcolati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono ponderati in base al numero di elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
 - i tassi di default di breve termine stimati sono ponderati in base alle stime del numero di elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating presenti all'inizio dell'orizzonte temporale.

Le ponderazioni garantiscono una rappresentazione adeguata degli anni con recessione e senza recessione di un ciclo economico completo.



Sezione 2

Calcolo dei fattori quantitativi di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito*Articolo 6***Elementi utilizzati e tasso di default di lungo termine di una categoria di rating laddove non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito**

Se non è disponibile un numero sufficiente di rating del credito di cui all'articolo 3, il calcolo del tasso di default di lungo termine specificato all'articolo 1 è effettuato secondo le due disposizioni seguenti:

- a) esso si basa sulla stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI, associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) la stima di cui alla lettera a) è completata con il numero di elementi che sono incorsi in un default e di quelli che non sono incorsi in un default cui è stata assegnata una categoria di rating dalla ECAI oggetto della determinazione dell'associazione.

CAPO 2


Fattori qualitativi*Articolo 7***Fattori qualitativi dell'associazione di una categoria di rating**

I fattori qualitativi di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono i seguenti:

- a) la definizione di default considerata dalla ECAI, come descritta all'articolo 8;
- b) l'orizzonte temporale di una categoria di rating considerato dalla ECAI, come descritto all'articolo 9;
- c) il significato di categoria di rating e la sua posizione nella scala di rating stabilita dalla ECAI, come descritto all'articolo 10;
- d) il merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating, come descritto all'articolo 11;
- e) la stima del tasso di default di lungo termine fornita dalla ECAI associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, come descritta all'articolo 12;
- f) la relazione stabilita dalla ECAI («associazione interna»), ove disponibile, tra la categoria di rating che viene attribuita, da un lato e, dall'altro, le altre categorie di rating prodotte dalla stessa ECAI per le quali è già stata determinata un'associazione ai sensi del presente regolamento, come descritta all'articolo 13;
- g) qualsiasi altra informazione pertinente che possa indicare il grado di rischio espresso da una categoria di rating.

*Articolo 8***Definizione di default utilizzata dalla ECAI**

La tipologia di eventi presi in considerazione dalla ECAI per stabilire se un elemento sia in stato di default è confrontata con gli eventi specificati all'articolo 4, paragrafo 4, utilizzando tutte le informazioni disponibili. Quando dal raffronto risulta che non tutte le tipologie di eventi qualificati come default sono state considerate dalla ECAI, i fattori quantitativi di cui all'articolo 1 sono adattati di conseguenza.



*Articolo 9***Orizzonte temporale di una categoria di rating**

L'orizzonte temporale considerato dalla ECAI per l'attribuzione di una categoria di rating fornisce un'indicazione pertinente per sapere se il livello di rischio di tale categoria di rating sia sostenibile nell'orizzonte temporale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

*Articolo 10***Significato e relativa posizione di una categoria di rating**

1. Il significato di una categoria di rating stabilita dalla ECAI è fissato in funzione delle caratteristiche della capacità di rispettare gli impegni finanziari, quali emergono dagli elementi cui è stata assegnata tale categoria di rating, e, più in particolare, in funzione del suo grado di sensibilità al contesto economico e del suo grado di vicinanza alla situazione di default.
2. Il significato di una categoria di rating è comparato a quello stabilito per ciascuna classe di merito di credito di cui all'articolo 15.
3. Il significato di una categoria di rating è preso in considerazione congiuntamente alla sua posizione relativa nella scala di rating stabilita dalla ECAI.

*Articolo 11***Merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating**


1. Il merito creditizio degli elementi cui è assegnata la stessa categoria di rating è determinato tenendo conto almeno delle loro dimensioni e del grado di diversificazione settoriale e geografica delle loro attività.
2. Possono essere utilizzate diverse misure del merito creditizio assegnato a elementi della stessa categoria di rating, nella misura opportuna, per integrare le informazioni fornite dai fattori quantitativi di cui all'articolo 1 quando siano affidabili e pertinenti per l'associazione.

*Articolo 12***Stima fornita dalla ECAI del tasso di default di lungo termine associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating**

La stima fornita dalla ECAI del tasso di default di lungo termine associato a tutti gli elementi cui viene assegnata la stessa categoria di rating è presa in considerazione ai fini dell'associazione, purché sia adeguatamente giustificata.

*Articolo 13***Associazione interna, determinata dalla ECAI, di una categoria di rating**

La corrispondente classe di merito di credito di altre categorie di rating prodotte dalla stessa ECAI per le quali esiste un'associazione interna ai sensi dell'articolo 7, lettera f), è utilizzata come un'indicazione pertinente del livello di rischio della categoria di rating oggetto dell'associazione.



CAPO 3

Parametro di riferimento e relativi riferimenti

Articolo 14

Parametro di riferimento

Il parametro di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si distingue in:

- a) un parametro di riferimento del tasso di default di lungo termine per ciascuna classe di merito di credito di cui alla tabella 1 dell'allegato I;
- b) un parametro di riferimento del tasso di default di breve termine per ciascuna classe di merito di credito di cui alla tabella 2 dell'allegato I.

Articolo 15

Significato di riferimento della categoria di rating per classe di merito di credito

Il significato di riferimento di una categoria di rating corrispondente a ciascuna classe di merito di credito è riportato nell'allegato II.

TITOLO II

TABELLE DI CORRISPONDENZA

Articolo 16

Tabelle di corrispondenza

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI e le classi di merito di credito di cui alla parte terza, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato III.

TITOLO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Parametri di riferimento ai fini dell'articolo 14

Tabella 1

**Parametri di riferimento di lungo termine
(orizzonte temporale di 3 anni)**

Classe di merito di credito	Parametro di riferimento di lungo termine		
	Valore medio	Limite inferiore	Limite superiore
1	0,10 %	0,00 %	0,16 %
2	0,25 %	0,17 %	0,54 %
3	1,00 %	0,55 %	2,39 %
4	7,50 %	2,40 %	10,99 %
5	20,00 %	11,00 %	26,49 %
6	34,00 %	26,50 %	100,00 %

Tabella 2

**Parametri di riferimento di breve termine
(orizzonte temporale di 3 anni)**


Classe di merito di credito	Parametri di riferimento di breve termine	
	Livello di monitoraggio	Livello di intervento
1	0,80 %	1,20 %
2	1,00 %	1,30 %
3	2,40 %	3,00 %
4	11,00 %	12,40 %
5	28,60 %	35,00 %
6	non pertinente	non pertinente



ALLEGATO II

Significato di riferimento della categoria di rating per classe di merito di credito ai fini dell'articolo 15


Classe di merito di credito	Significato della categoria di rating
1	L'entità valutata ha una capacità estremamente/molto forte di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un rischio di credito minimo/molto basso.
2	L'entità valutata ha una forte capacità di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un basso rischio di credito, pur essendo in qualche modo più sensibile agli effetti sfavorevoli di cambiamenti di circostanze e di condizioni economiche rispetto alle entità cui è stata attribuita la classe di merito di credito 1.
3	L'entità valutata ha un'adeguata capacità di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un rischio di credito moderato. Tuttavia, condizioni economiche sfavorevoli o un cambiamento di circostanze hanno una maggiore probabilità di portare a un indebolimento della capacità dell'entità valutata di far fronte agli impegni finanziari.
4	L'entità valutata è capace di onorare gli impegni finanziari ma è soggetta a un rischio di credito sostanziale. Essa deve far fronte a notevoli incertezze e all'esposizione a condizioni commerciali, economiche o finanziarie sfavorevoli che potrebbero portare ad una capacità inadeguata di onorare gli impegni finanziari.
5	L'entità valutata è capace di onorare gli impegni finanziari ma è soggetta a un rischio di credito elevato. Condizioni commerciali, economiche o finanziarie sfavorevoli pregiudicherebbero probabilmente la capacità o la volontà dell'entità valutata di onorare gli impegni finanziari.
6	L'entità valutata è attualmente vulnerabile o molto vulnerabile ed è soggetta a un rischio di credito molto elevato, in stato di default o molto vicina al default. Necessita di condizioni commerciali, economiche e finanziarie favorevoli per onorare gli impegni finanziari.



ALLEGATO III

Tabelle di corrispondenza ai fini dell'articolo 16


Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd.</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, cc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa, aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, cc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria	A++, A+	A, A-	B++, B+	B, B-	C++, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB-4		
<i>ARC Ratings SA.</i>						
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per corporate a breve termine	A++	A		B, C, D		
<i>Axesor SA</i>						
Scala di rating globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>BCRA — Credit Rating Agency AD</i>						
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA, iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Scala di rating per il lungo termine corporate	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (municipality)	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D




Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine banche	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine <i>corporate</i>	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>)	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine emissioni	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Banque de France</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale	3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
<i>Capital Intelligence Ltd</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Cerved Rating Agency SpA.</i>						
Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i>	A1.1, A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
<i>Creditreform Ratings AG</i>						
Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	C, D
<i>CRIF SpA.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
<i>Dagong Europe Credit Rating</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	A-1		A-2, A-3	B, C, D		



<i>DBRS Ratings Limited</i>						
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D		
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri	IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5	D
<i>European Rating Agency, a.s.</i>						
Scala di rating per il lungo termine		AAA, AA, A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine		SI	S2	S3, S4, NS		
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
<i>Euler Hermes Rating GmbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, SD, D
<i>FERI EuroRating Services AG</i>						
Scala di rating FERI EuroRating	AAA, AA	A	BBB, BB		B	CCC, CC, D
<i>Fitch Ratings</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di corporate finance — Scala di rating per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA, AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D		
Scala di rating IFS per il breve termine	F1+	F1	F2, F3	B, C		
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA		A, BBB	BB	B	CCC, CC, C, D



ICAP Group S.A						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H	
<i>Japan Credit Rating Agency Ltd</i>						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA, AA	BBB	BB	B	CCC, CC, C, LD, D	
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA, AA	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D	
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+	J-2	J-3, NJ, LD, D			
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	J-1+	J-2	J-3, NJ, D			
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA, AA	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D	
Scala di rating del credito per il breve termine	K1+	K2, K3	B, C, D			
<i>Moody's Investors Service</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa, Aa	Baa	Ba	B	Caa, Ca, C	
Scala di rating per fondi obbligazionari	Aaa-bf, Aa-bf	Baa-bf	Ba-bf	B-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf	
Scala di rating per il breve termine globale	P-1	P-3	NP			
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA, AA	BBB	BB	B	CCC, CC, R, SD/D	
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA, AA	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D	
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA, AA	BBB	BB	B	CCC, CC, SD/D, R	
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAF, AAF	BBBf	BBf	Bf	CCCF	
Scala di rating riguardante la valutazione <i>mid market</i>	MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD	



Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D
<i>Scope Ratings AG</i>				
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA, AA	A	BBB	B
Scala di rating per il breve termine globale	S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4
<i>Spread Research</i>				
Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA, AA	A	BBB	B
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>				
Scala di fasce di rating per sovrani	AAA, AA	A	BBB	B
				CCC, CC, C, D

16CE2584



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1800 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (nel seguito «l'associazione») deve essere coerente con l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce la metodologia di associazione ai fini dell'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti di capitale per gli enti creditizi e gli enti finanziari, in particolare le regole in materia di corrispondenza tra le pertinenti valutazioni del merito di credito e le sei classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che la scala delle classi di merito di credito cui vanno associate le valutazioni del merito di credito include sette classi di merito di credito invece delle sei classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzate per la metodologia di associazione per gli enti creditizi e gli enti finanziari.
- (4) Al fine di conseguire la coerenza richiesta dall'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione si basa sulla metodologia applicata per gli enti creditizi e gli enti finanziari fatte salve modifiche, se necessarie, tenuto conto dell'ulteriore classe prevista dal sistema di qualità creditizia di pertinenza ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.
- (5) Il presente regolamento istituisce un meccanismo di associazione, tenendo conto di fattori quantitativi e qualitativi. Al fine di conciliare le preoccupazioni prudenziali con le esigenze del mercato, è necessario evitare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI che a causa del loro ingresso più recente sul mercato dispongono di scarse informazioni quantitative. Pertanto, se vi sono scarse informazioni quantitative, la rilevanza dei fattori quantitativi per determinare l'associazione dovrebbe essere attenuata. L'associazione dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta ciò risulti necessario al fine di tener conto di informazioni quantitative raccolte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).



- (6) Le modalità di associazione si applicano alle valutazioni del merito di credito delle ECAI, che sono agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento, nonché alle valutazioni del merito di credito avallate dalle ECAI conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
- (8) Il 29 marzo 2016 la Commissione ha notificato al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di attuazione con modifiche volte a garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la necessità di evitare un'ulteriore concentrazione nel mercato già molto concentrato dei rating del credito, dominato da tre grandi ECAI che detengono una quota di mercato combinata di circa il 90 %. Nella sua notifica la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di evitare l'applicazione automatica, dopo tre anni, di maggiore prudenza nell'associazione per tutte le ECAI che non hanno emesso un numero sufficiente di rating, indipendentemente dalla loro qualità, poiché tale approccio rischierebbe di creare una barriera normativa all'ingresso nel mercato e di pregiudicare la posizione concorrenziale delle ECAI più piccole o più recenti semplicemente perché non producono lo stesso numero di rating delle grandi imprese ben avviate. Nel suo parere formale del 12 maggio 2016 il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato norme tecniche di attuazione modificate in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione.
- (9) Al fine di garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la concorrenza nel mercato dei rating del credito, il progetto di norme tecniche di attuazione dovrebbe essere modificato per quanto riguarda le disposizioni che possono causare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI più piccole o più recenti a causa del loro più recente ingresso nel mercato, in particolare le disposizioni riguardanti l'applicazione di un trattamento più prudente in caso di scarsità di dati, l'entrata in vigore automatica della nuova associazione a decorrere dal 2019, la disposizione relativa al riesame dell'associazione e delle tabelle di associazione a decorrere dal 2019.
- (10) Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito figura nell'allegato.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
<i>AM Best Europe-Rating Services Ltd.</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, cc, ccc-, cc, c, rs
Scala di rating per debito a lungo termine	aaa	aa+, aa, aa-	a+, a, a-	bbb+, bbb, bbb-	bb+, bb, bb-	b+, b, b-	ccc+, cc, ccc-, cc, c, d
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria	A++, A+	A, A-	B+, B	A, A-	B, B-	C+, C+	C, C-, D, E, F, S
Scala di rating per il breve termine	AMB-1+	AMB-1-	AMB-2, AMB-3	AMB-4			
<i>ARC Ratings SA.</i>							
Scala di rating per emittenti a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D			
Scala di rating per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D			
<i>ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC/C, D
Scala di rating per corporate a breve termine		A++	A		B, C, D		
<i>Axesor SA</i>							
Scala di rating globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D, E
<i>BCRA — Credit Rating Agency AD</i>							
Scala di rating per il lungo termine banche	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
Scala di rating per il lungo termine assicurazioni	iAAA	iAA	iA	iBBB	iBB	iB	iC, iD
Scala di rating per il lungo termine corporate	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il lungo termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>)	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D

Scala di rating per il lungo termine emissioni	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per il breve termine banche		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine <i>corporate</i>		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine amministrazioni comunali (<i>municipality</i>)		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per il breve termine emissioni		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Banque de France</i>							
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine globale		3++	3+, 3	4+	4, 5+	5, 6	7, 8, 9, P
<i>Capital Intelligence</i>							
Scala di rating per emittenti a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, RS, SD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
Scala di rating per emissioni a breve termine internazionale		A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		
<i>Cerved Rating Agency SpA.</i>							
Scala di rating per il lungo termine <i>corporate</i>	A1.1	A1.2, A1.3	A2.1, A2.2, A3.1	B1.1, B1.2	B2.1, B2.2	C1.1	C1.2, C2.1
<i>Creditreform Ratings AG</i>							
Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	C, D
<i>CRIF SpA.</i>							
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, D1, D2
<i>Dagong Europe Credit Rating</i>							
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine		A-1		A-2, A-3	B, C, D		




<i>DBRS Ratings Limited</i>						
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B
Scala di rating per debito a breve termine e commercial paper		R-1 H, R-1 M	R-1 L	R-2, R-3	R-4, R-5, D	
Scala di rating riguardante la capacità di indennizzare i sinistri		IC-1	IC-2	IC-3	IC-4	IC-5
						D
<i>European Rating Agency</i>						
Scala di rating per il lungo termine			AAA, AA, A	BBB	BB	B
Scala di rating per il breve termine			S1	S2	S3, S4, NS	
<i>EuroRating Sp. z o.o.</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B
						CCC, CC, C, D
<i>Euler Hermes Rating</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B
						CCC, CC, C, SD, D
<i>FERI EuroRating Services AG</i>						
Scala di rating Feri EuroRating	AAA	AA	A	BBB, BB	BBB, BB	B
						CCC, CC, C, D
<i>Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia SpA, Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited</i>						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B
						CCC, CC, C, RD, D
Obbligazioni di Corporate Finance — Scala di rating per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B
						CCC, CC, C
Scala di rating IFS internazionale per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	B
						CCC, CC, C
Scala di rating per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C, RD, D	
Scala di rating IFS per il breve termine		F1+	F1	F2, F3	B, C	
<i>GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA		A, BBB	BB	B
						CCC, CC, C, D



ICAP Group S.A						
Scala di rating per il lungo termine globale	AA, A	BB, B	C, D	E, F	G, H	
Japan Credit Rating Agency Ltd						
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	CCC, CC, C, LD, D
Scala di rating per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	CCC, CC, C, D
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+	J-1	J-1	J-2	J-3, NJ, LD, D	
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	J-1+	J-1	J-1	J-2	J-3, NJ, D	
Kroll Bond Rating Agency						
Scala di rating del credito per il lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	CCC, CC, C, D
Scala di rating del credito per il breve termine	K1+	K1	K2, K3	B, C, D		
Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service Espatia SA, Moody's Investors Service Ltd						
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	Caa, Ca, C
Scala di rating per fondi obbligazionari	Aaa-bf	Aa-bf	A-bf	Baa-bf	Ba-bf	Caa-bf, Ca-bf, C-bf
Scala di rating per il breve termine globale	P-1	P-2	P-3	NP		
Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited						
Scala di rating del credito per emittenti a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	CCC, CC, R, SD/D
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine	AAA	AA	A	BBB	BB	CCC, CC, C, D
Scala di rating riguardante la solidità finanziaria degli assicuratori	AAA	AA	A	BBB	BB	CCC, CC, SD/D, R
Scala di rating riguardante la qualità creditizia dei fondi	AAAF	AAf	Af	BBBf	BBf	CCCf
Scala di rating riguardante la valutazione mid market		MM1	MM2	MM3, MM4	MM5, MM6	MM7, MM8, MMD
Scala di rating del credito per emittenti a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, R, SD/D		
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine	A-1+	A-1	A-2, A-3	B, C, D		

<i>Scope Rating</i>						
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA	AA	A	BBB	BB	B
Scala di rating per il breve termine globale		S-1+	S-1	S-2	S-3, S-4	
<i>Spread Research</i>						
Scala di rating per il lungo termine internazionale	AAA	AA	A	BBB	BB	B
<i>The Economist Intelligence Unit Ltd</i>						
Scala di fasce di rating per sovrani	AAA	AA	A	BBB	BB	B
						CCC, CC, C, D

16CE2585



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1801 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 270, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede l'associazione, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), tra le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse dall'ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 dello stesso regolamento (nel seguito «l'associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
- (2) Alcuni termini e concetti simili utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. Il termine «valutazione del merito di credito» è utilizzato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distingue però chiaramente tra questi due concetti utilizzando rispettivamente i termini «categoria di rating» e «rating del credito». Al fine di evitare confusione, considerata la necessità di distinguere i due concetti, e data la complementarità dei due regolamenti, nel presente regolamento dovrebbero essere utilizzati i termini di cui e ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (3) L'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 autorizza l'uso dei rating del credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione solo nei casi in cui tale rating del credito sia stato emesso o avallato da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 268, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 subordina l'uso di un rating del credito di un'ECAI alla pubblicazione da parte dell'ECAI delle procedure, delle metodologie, delle ipotesi e degli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 stabilisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati sono differenziate chiaramente dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altre entità. È pertanto opportuno indicare solo la corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le categorie di rating relative alle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano tutte le predette condizioni.
- (4) L'associazione tra i rating del credito per le posizioni verso la cartolarizzazione e le classi di merito di credito dovrebbe prendere in considerazione fattori quantitativi quali i tassi di default e di perdita e i dati storici sulla performance dei rating del credito, nonché fattori qualitativi quali la gamma di operazioni, le metodologie e il significato delle categorie di rating. Tuttavia, è opportuno notare che i rating del credito per le cartolarizzazioni si applicano a un'ampia gamma di operazioni e che hanno registrato storicamente performance considerevolmente eterogenee durante la crisi finanziaria del 2007-2009. Inoltre, in seguito alla crisi sia le metodologie delle ECAI che l'approccio normativo dell'Unione in materia di cartolarizzazione stanno cambiando e la disciplina delle cartolarizzazioni è oggetto di discussioni anche a livello internazionale. Per tener conto di tali sviluppi del quadro regolamentare e della performance eterogenea dei rating di credito delle cartolarizzazioni e per evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni, è necessario porre in evidenza gli aspetti qualitativi dell'analisi dei dati quantitativi disponibili.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).



- (5) Nel contesto di un'analisi qualitativa, al fine di garantire che l'associazione tra i rating del credito e le classi di merito di credito sia obiettiva e coerente e che la transizione sia agevole per il mercato, è necessario affidarsi all'associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito emesse nel 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. All'epoca le associazioni per le ECAI che emettevano rating di cartolarizzazioni non erano basate solo su una metodologia quantitativa ma anche su dati storici relativi alla performance dei rating del credito prima della crisi finanziaria. Esse erano state studiate per garantire l'obiettività e la coerenza globali tra i gradi relativi di rischio espressi dalle diverse classi di rating utilizzate per i rating del credito delle ECAI operanti in quel momento sul mercato delle cartolarizzazioni.
- (6) Le nuove ECAI che sono entrate nel mercato delle cartolarizzazioni dopo le associazioni del 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE non hanno assegnato un numero sufficiente di rating perché se ne possa valutare con affidabilità statistica la performance storica. Tuttavia, è necessario estendere alle nuove ECAI l'associazione valida per le ECAI consolidate, al fine di trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di associare rating del credito e classi di merito di credito in maniera prudente per tutte le ECAI e di evitare notevoli svantaggi concorrenziali.
- (7) Dato che le classi di merito di credito valide per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono diverse da quelle che si applicano alle posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 dello stesso regolamento, dovrebbero essere fornite associazioni diverse per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating.
- (8) Sia l'articolo 251 che l'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 includono riferimenti alle classi di merito di credito per le posizioni verso la ricartolarizzazione. Di conseguenza, la disciplina della cartolarizzazione del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende anche le posizioni verso la ricartolarizzazione. Pertanto le associazioni dovrebbero coprire i rating del credito assegnati sia alle posizioni verso la cartolarizzazione che alle posizioni verso la ricartolarizzazione.
- (9) A seguito del completamento delle riforme in corso in materia di regolamentazione dei requisiti di capitale applicabili alle cartolarizzazioni, e al fine di prendere in considerazione nuovi dati storici che coprano un periodo post-crisi sufficientemente lungo, le associazioni dovrebbero essere aggiornate nei casi in cui le informazioni disponibili possano contribuire alla messa a punto di una metodologia di associazione quantitativa obiettiva e pienamente coerente, in conformità all'articolo 270, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e con crescente presa in considerazione di prove quantitative.
- (10) Data l'attenzione agli aspetti qualitativi dell'analisi della performance dei rating delle cartolarizzazioni, è necessario controllare regolarmente i dati comunicati al fine di valutare l'opportunità di riesaminare le associazioni effettuate in caso di default di posizioni verso la cartolarizzazione, e considerare la possibilità di modificare le associazioni, se del caso, in conformità all'articolo 270, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione.
- (12) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tabella di associazione per il metodo standardizzato

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato e le classi di merito di credito nel quadro del metodo standardizzato di cui alla tabella 1 dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (G.U. L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (G.U. L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



*Articolo 2***Tabella di associazione per il metodo basato sui rating**

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al metodo basato sui rating interni e le classi di merito di credito di cui alla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Tabella di corrispondenza tra le categorie di rating e le classi di merito di credito nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 1

Classe di merito di credito	1	2	3	4	Tutte le altre
ARC Ratings SA.					
Emissioni a medio e lungo termine	da AAA _{SF} a AA _{SF}	da A ⁺ _{SF} a A _{SF}	da BBB ⁺ _{SF} a BBB _{SF}	da BB ⁺ _{SF} a BB _{SF}	al di sotto di BB _{SF}
Emissioni a breve termine	A-1 ⁺ _{SF} , A-1 _{SF}	A-2 _{SF}	A-3 _{SF}		al di sotto di A-3 _{SF}
Axesor SA					
Scala di rating per finanza strutturata	da AAA _(sf) a AA _(sf)	da A ⁺ _(sf) a A _(sf)	da BBB ⁺ _(sf) a BBB _(sf)	da BB ⁺ _(sf) a BB _(sf)	al di sotto di BB _(sf)
Creditreform Ratings AG					
Scala di rating per il lungo termine	AAA _{SF} , AA _{SF}	da A ⁺ _{SF} a A _{SF}	da BBB ⁺ _{SF} a BBB _{SF}	da BB ⁺ _{SF} a BB _{SF}	al di sotto di BB _{SF}
DBRS Ratings Limited					
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	da AAA (sf) a AA (low) (sf)	da A (high) (sf) a A (low) (sf)	da BBB (high) (sf) a BBB (low) (sf)	da BB (high) (sf) a BB (low) (sf)	al di sotto di BB (low) (sf)
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	da R-1 (high) (sf) a R-1 (low) (sf)	da R-2 (high) (sf) a R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)		al di sotto di R-3 (sf)
FERI EuroRating Services AG					
Scala di rating	da AAA _{SF} a AA _{SF}	da A ⁺ _{SF} a A _{SF}	da BBB ⁺ _{SF} a BBB _{SF}	da BB ⁺ _{SF} a BB _{SF}	al di sotto di BB _{SF}
Fitch Ratings					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA _{SF} a AA _{SF}	da A ⁺ _{SF} a A _{SF}	da BBB ⁺ _{SF} a BBB _{SF}	da BB ⁺ _{SF} a BB _{SF}	al di sotto di BB _{SF}
Scala di rating per il breve termine	F1+ _{SF} , F1 _{SF}	F2 _{SF}	F3 _{SF}		al di sotto di F3 _{SF}
Japan Credit Rating Agency Ltd					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA a AA-	da A+ a A-	da BBB+ a BBB-	da BB+ a BB-	al di sotto di BB-
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+, J-1	J-2	J-3		al di sotto di J-3




<i>Kroll Bond Rating Agency</i>			
Credito a lungo termine	da AAA (sf) a AA- (sf) K1+ (sf), K1 (sf)	da A+ (sf) a A- (sf) K2 (sf)	da BB+ (sf) a BB- (sf) K3 (sf)
Credito a breve termine			al di sotto di BB- (sf) al di sotto di K3 (sf)
<i>Moody's Investors Service</i>			
Scala di rating per il lungo termine globale	da Aaa(sf) a Aa3(sf)	da A1(sf) a A3(sf)	da Ba1(sf) a Ba3(sf)
Scala di rating per il breve termine globale	P-1(sf)	P-2(sf)	P-3(sf)
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>			
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA (sf) a AA- (sf) A-1+ (sf), A-1 (sf)	da A+ (sf) a A- (sf) A-2 (sf)	da BB+ (sf) a BB- (sf) A-3 (sf)
Scala di rating per emittenti a breve termine			NP(sf)
<i>Scope Rating AG</i>			
Scala di rating per il lungo termine globale	da AAA _{SF} a AA _{SF}	da A _{SF} ⁺ a A _{SF} ⁻	da BB _{SF} ⁺ a BB _{SF} ⁻
Scala di rating per il breve termine globale	S-1 _{SF} S-1 _{SF}	S-2 _{SF}	S-3 _{SF} S-4 _{SF}



ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza tra le categorie di rating e le classi di merito di credito nel quadro del metodo basato sui rating di cui all'articolo 2

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tutte le altre
ARC Ratings SA.												
Emissioni a medio e lungo termine	AAA _{SF}	da AA ⁺ _{SF} a AA ⁻ _{SF}	A ⁺ _{SF}	A _{SF}	A ⁻ _{SF}	BBB ⁺ _{SF}	BBB _{SF}	BBB ⁻ _{SF}	BB ⁺ _{SF}	BB _{SF}	BB _{SF}	al di sotto di BB ⁻ _{SF}
Emissioni a breve termine	A-1 ^{SP} A-1 _{SF}	A-2 _{SF}	A-3 _{SF}									al di sotto di A-3 _{SF}
Axesor SA												
Scala di rating per finanza strutturata	AAA _(sf)	da AA ⁺ _(sf) a AA ⁻ _(sf)	A ⁺ _(sf)	A _(sf)	A ⁻ _(sf)	BBB ⁺ _(sf)	BBB _(sf)	BBB ⁻ _(sf)	BB ⁺ _(sf)	BB _(sf)	BB _(sf)	al di sotto di BB ⁻ _(sf)
Creditreform Ratings AG												
Scala di rating per il lungo termine	AAA _{sf}	da AA ⁺ _{sf} a AA ⁻ _{sf}	A ⁺ _{sf}	A _{sf}	A ⁻ _{sf}	BBB ⁺ _{sf}	BBB _{sf}	BBB ⁻ _{sf}	BB ⁺ _{sf}	BB _{sf}	BB _{sf}	al di sotto di BB ⁻ _{sf}
DBRS Ratings Limited												
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA (sf)	da AA (high) (sf) a AA (low) (sf)	A (high) (sf)	A (sf)	A (low) (sf)	BBB (high) (sf)	BBB (sf)	BBB (low) (sf)	BB (high) (sf)	BB (sf)	BB (low) (sf)	al di sotto di BB (low) (sf)
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	da R-1 (high) (sf) a R-1 (low) (sf)	da R-2 (high) (sf) a R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)									al di sotto di R-3 (sf)
FERI EuroRating Services AG												
Scala di rating	AAA _{sf}	da AA ⁺ _{sf} a AA ⁻ _{sf}	A ⁺ _{sf}	A _{sf}	A ⁻ _{sf}	BBB ⁺ _{sf}	BBB _{sf}	BBB ⁻ _{sf}	BB ⁺ _{sf}	BB _{sf}	BB _{sf}	al di sotto di BB ⁻ _{sf}



<i>Fitch Ratings</i>											
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA _{Sf}	da AA+ _{Sf} a AA- _{Sf}	A+ _{Sf}	Asf	A- _{Sf}	BBB+ _{Sf}	BBB _{Sf}	BBB- _{Sf}	BB+ _{Sf}	BB _{Sf}	BB- _{Sf} al di sotto di BB- _{Sf}
Scala di rating per il breve termine	F1+ _{Sf} , F1 _{Sf}	F2 _{Sf}	F3 _{Sf}								al di sotto di B _{Sf}
<i>Japan Credit Rating Agency Ltd</i>											
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	da AA+ a AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB- al di sotto di BB-
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+, J-1	J-2	J-3								al di sotto di J-3
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>											
Credito a lungo termine	AAA (sf)	da AA+ (sf) a AA- (sf)	A+ (sf)	A (sf)	A- (sf)	BBB+ (sf)	BBB (sf)	BBB- (sf)	BB+ (sf)	BB (sf)	BB- (sf) al di sotto di BB- (sf)
Credito a breve termine	K1+ (sf), K1 (sf)	K2 (sf)	K3 (sf)								al di sotto di K3 (sf)
<i>Moody's Investors Service</i>											
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa(sf)	da Aa1(sf) a Aa3(sf)	A1(sf)	A2(sf)	A3(sf)	Baa1(sf)	Baa2(sf)	Baa3(sf)	Ba1(sf)	Ba2(sf)	Ba3(sf) al di sotto di Ba3(sf)
Scala di rating per il breve termine globale	P-1(sf)	P-2(sf)	P-3(sf)								NP(sf)
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>											
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA (sf)	da AA+ (sf) a AA- (sf)	A+ (sf)	A (sf)	A- (sf)	BBB+ (sf)	BBB (sf)	BBB- (sf)	BB+ (sf)	BB (sf)	BB- (sf) al di sotto di BB- (sf)
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+ (sf), A-1 (sf)	A-2 (sf)	A-3 (sf)								al di sotto di A-3 (sf)
<i>Scope Rating AG</i>											
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA _{SF}	da AA+ _{SF} a AA- _{SF}	A+ _{SF}	A _{SF}	A- _{SF}	BBB+ _{SF}	BBB _{SF}	BBB- _{SF}	BB+ _{SF}	BB _{SF}	BB- _{SF} al di sotto di BB- _{SF}
Scala di rating per il breve termine globale	S-1+ _{SF} , S-1 _{SF}	S-2 _{SF}	S-3 _{SF}								S-4 _{SF}



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1802 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽²⁾ è necessario chiarire che un determinato prodotto oggetto di un'autorizzazione di un gruppo di biocidi è anche ammissibile come prodotto di riferimento al fine di ottenere un'autorizzazione per uno stesso prodotto.
- (2) I riferimenti alle domande di registrazione sono ormai obsoleti poiché tale procedura non è più applicabile dopo l'abrogazione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dovrebbero pertanto essere soppressi.
- (3) Per rispondere alle esigenze degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 dovrebbe prevedere la possibilità di chiedere l'autorizzazione nazionale dello stesso prodotto nei casi in cui il corrispondente prodotto di riferimento sia stato autorizzato tramite autorizzazione dell'Unione o sia oggetto di una relativa domanda di autorizzazione.
- (4) È necessario individuare chiaramente e specificare ulteriormente la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione di uno stesso prodotto e per l'accettazione di tali domande nei casi in cui il corrispondente prodotto di riferimento sia stato autorizzato secondo la procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 528/2012, o sia oggetto di una relativa domanda di autorizzazione.
- (5) Ai fini di una maggiore prevedibilità, è opportuno che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») elabori orientamenti relativi ai particolari attinenti al trattamento delle domande oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e li aggiorni regolarmente alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso scientifico e tecnico.
- (6) Per rendere il testo più chiaro e privo di ambiguità, la formulazione degli articoli 5 e 6 dovrebbe essere modificata.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro biocida, gruppo di biocidi o biocida appartenente ad un gruppo di biocidi registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**).

(*) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).»

2) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Se il corrispondente prodotto di riferimento è stato autorizzato tramite autorizzazione dell'Unione, o è oggetto di una relativa domanda di autorizzazione, le domande di autorizzazione nazionale di uno stesso prodotto vengono presentate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata presentata la richiesta di autorizzazione nazionale.»

3) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

Presentazione e accettazione delle domande secondo la procedura semplificata

1. Se il corrispondente prodotto di riferimento è stato autorizzato a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, o è oggetto di una relativa domanda di autorizzazione, le domande di autorizzazione di uno stesso prodotto vengono presentate in conformità con l'articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento all'autorità competente che ha concesso o alla quale è stato richiesto di concedere l'autorizzazione per il corrispondente prodotto di riferimento.


2. L'autorità competente accetta la domanda in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 4 ter

Orientamenti sul trattamento delle domande di autorizzazione degli stessi prodotti

1. L'Agenzia, previa consultazione degli Stati membri, della Commissione e delle parti interessate, redige orientamenti relativi ai particolari attinenti al trattamento delle domande che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Ove necessario, gli orientamenti vengono aggiornati tenendo conto dei contributi degli Stati membri e delle parti interessate relativi all'applicazione nonché del progresso scientifico e tecnico.»



- 4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Valutazioni e decisioni in merito a domande di autorizzazione nazionali

In deroga all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità competente destinataria decide se concedere o rifiutare l'autorizzazione di uno stesso prodotto conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 di detto regolamento entro 60 giorni a decorrere dalla convalida della domanda in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento o, se del caso, dalla successiva data di adozione della pertinente decisione in merito al corrispondente prodotto di riferimento.»

- 5) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'Agenzia raccomanda l'autorizzazione dello stesso prodotto, il parere contiene almeno i seguenti due elementi:

- a) una dichiarazione che stabilisce se le condizioni previste all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono soddisfatte e un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
- b) se del caso, i dettagli di eventuali termini e condizioni da imporre alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dello stesso prodotto.»

- 6) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Valutazioni e decisioni in merito a domande secondo la procedura semplificata

1. In deroga all'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità competente destinataria decide se concedere o rifiutare l'autorizzazione di uno stesso prodotto conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 di detto regolamento entro 60 giorni a decorrere dall'accettazione della domanda in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 del presente regolamento o, se del caso, dalla successiva data di adozione della pertinente decisione in merito al corrispondente prodotto di riferimento.

2. La valutazione comprende una verifica volta ad accertare che le informazioni di cui all'articolo 2 siano state fornite e che le differenze proposte tra lo stesso prodotto e il corrispondente prodotto di riferimento riguardino semplicemente informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

3. Se il prodotto autorizzato mediante tale procedura è destinato a essere messo a disposizione sul mercato di altri Stati membri, si applica l'articolo 27 del regolamento (UE) n. 528/2012.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1803 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	173,9
	ZZ	173,9
0707 00 05	TR	132,0
	ZZ	132,0
0709 93 10	TR	131,1
	ZZ	131,1
0805 50 10	AR	92,8
	CL	103,2
	TR	104,3
	UY	51,2
	ZA	104,2
	ZZ	91,1
0806 10 10	BR	285,5
	EG	206,9
	TR	146,1
	US	210,1
	ZZ	212,2
	0808 10 80	AR
BR		100,2
CL		154,6
NZ		142,5
US		141,5
ZA		112,9
ZZ		125,3
0808 30 90		CN
	TR	134,9
	ZZ	118,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1804 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2016

relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

[notificata con il numero C(2016) 6351]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dei termini previsti per lo svolgimento della procedura a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, occorre prevedere che le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 contengano le informazioni necessarie e pertinenti per la valutazione delle stesse. A tal fine, è opportuno elaborare un elenco delle informazioni da includere in tali richieste nonché altre relative modalità pratiche.
- (2) Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza, gli avvisi di ricezione o il ritiro delle richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli avvisi di estensione o di sospensione del termine per l'adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione riguardanti tali richieste e gli avvisi relativi all'applicabilità dell'articolo 34, qualora non sia stato adottato alcun atto di esecuzione entro il termine, dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Occorre inoltre stabilire quali informazioni devono figurare in tali avvisi.
- (3) In particolare per quanto riguarda le informazioni da richiedere e la formulazione degli avvisi, la presente decisione si basa sull'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione 2005/15/CE della Commissione ⁽²⁾, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, poiché le condizioni materiali per esonerare un'attività dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE sono sostanzialmente le stesse di quelle a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.
- (4) È opportuno ricordare che la valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della direttiva 2014/25/EU lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.
- (5) La presente decisione dovrebbe sostituire la decisione 2005/15/CE, adottata sulla base della direttiva 2004/17/CE. La decisione 2005/15/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽²⁾ Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 7 dell'11.1.2005, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE presentate in conformità all'articolo 35 di tale direttiva («richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34») contengono almeno le informazioni di cui all'allegato I della presente decisione e seguono la struttura di detto allegato.
2. Qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione abbia adottato una posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, tale posizione deve accompagnare la richiesta.
3. Fatte salve le particolari circostanze di cui all'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma e qualora l'uso generalizzato di mezzi elettronici di comunicazione sia rinviato a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, le richieste di cui al paragrafo 1 e le posizioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse utilizzando mezzi di comunicazione elettronici all'indirizzo di posta elettronica indicato a tal fine sul sito web della Commissione e comunicate agli Stati membri.
4. Qualora una richiesta di cui al paragrafo 1 o una posizione di cui al paragrafo 2 sia trasmessa utilizzando mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, essa deve essere trasmessa in triplice copia per posta o altro mezzo idoneo all'indirizzo della Commissione pubblicato sul suo sito web e comunicata agli Stati membri.

Articolo 2

1. Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato II della presente decisione.

Qualora la Commissione riceva una richiesta concernente l'applicabilità dell'articolo 34 e il mercato non può essere considerato liberamente accessibile a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato II della presente decisione.

2. Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano prolungati in conformità al paragrafo 1, quarto comma, dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte A dell'allegato III della presente decisione.
3. Qualora i termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE siano sospesi in conformità al paragrafo 2 dell'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte B dell'allegato III della presente decisione. La Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte C dell'allegato III della presente decisione al termine della sospensione.
4. Qualora la richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sia ritirata dal richiedente, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui alla parte D dell'allegato III della presente decisione.
5. Qualora gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una determinata attività e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non siano più soggetti alla direttiva 2014/25/UE, poiché la Commissione non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato IV di tale direttiva, la Commissione pubblica un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato IV della presente decisione.
6. Le informazioni previste negli avvisi di cui agli allegati II, III e IV possono essere modificate e completate ove necessario, ad esempio nei casi in cui una richiesta precedentemente presentata è stata notevolmente modificata in conformità all'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE.
7. Gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Articolo 3


La decisione 2005/15/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

1. Sezione 1 — Identità e status di richiedente

L'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE prevede che le richieste relative all'applicabilità dell'articolo 34 siano effettuate dagli Stati membri o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo preveda, dagli enti aggiudicatori. A seconda dei casi, il termine «richiedente» può riferirsi quindi sia allo Stato membro sia agli enti aggiudicatori. Esso è utilizzato unicamente a fini di semplificazione.

1.1. Nome e indirizzo completo del richiedente:

Qualora l'attività interessata dalla richiesta sia esercitata da imprese collegate⁽¹⁾ al richiedente, il termine «richiedente» designerà tanto l'entità di cui al punto 1.1 quanto le imprese collegate in questione. Nelle sezioni 5 e 6 seguenti sarà opportuno quindi fornire le informazioni richieste per il «richiedente» così come definito.

1.2. Status del richiedente: amministrazione aggiudicatrice⁽²⁾, impresa pubblica⁽³⁾ o impresa privata?

1.3. Per le amministrazioni aggiudicatrici: indicare se la richiesta viene fatta in nome e per conto dello Stato membro.

In caso affermativo, si prega di fornire le informazioni previste per ciascun punto delle sezioni da 2 a 6 incluse. Per quanto riguarda in particolare le sezioni 5 e 6, per ogni punto di tali sezioni si prega di fornire le informazioni richieste per ciascuno degli enti che esercitano l'attività contemplata dalla richiesta. Tuttavia, qualora il loro numero sia rilevante, le informazioni possono limitarsi ai soli enti che detengono almeno il 10 % del mercato geografico in questione⁽⁴⁾. Ove siano simili o identiche per più di un ente, le informazioni possono essere raggruppate, previa precisazione.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, per «impresa collegata» si intende «qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)». L'articolo 29, paragrafo 2, specifica inoltre che «nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

- a) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;
- b) che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; oppure
- c) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.»

⁽²⁾ In conformità all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:


- a) sono istituiti allo scopo specifico di soddisfare le esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- b) sono dotati di personalità giuridica; e
- c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.»

⁽³⁾ In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, «per impresa pubblica» si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.»

⁽⁴⁾ Cfr. la sezione 3.



- 1.4. Per gli enti aggiudicatori (amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche e imprese private che esercitano una delle attività di cui alla direttiva 2014/25/UE ⁽¹⁾): si prega di indicare la disposizione del diritto nazionale che prevede per gli enti aggiudicatori la possibilità di presentare una richiesta ai sensi dell'articolo 35.

2. **Sezione 2 — Descrizione dell'attività contemplata dalla richiesta**

- 2.1. Si prega di descrivere l'attività alla quale, a vostro parere, si applicano le condizioni dell'articolo 34, paragrafo 1 ⁽²⁾. L'attività in questione può costituire parte di un settore più ampio ⁽³⁾ o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.
- 2.2. Se diversa dall'insieme del territorio nazionale, indicare l'area nella quale l'attività che forma oggetto della richiesta viene esercitata. Si prega di indicare unicamente l'area per la quale, a vostro parere, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

3. **Sezione 3 — Mercato interessato**

Il mercato interessato comprende tutti i beni e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, a motivo delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati ⁽⁴⁾.

I seguenti fattori sono di norma considerati pertinenti per la determinazione del mercato interessato e dovrebbero essere presi in considerazione per l'analisi ⁽⁵⁾:

- l'elasticità e l'elasticità incrociata rispetto al prezzo della domanda dei prodotti e/o dei servizi considerati,
- qualsiasi differenza nell'uso finale dei prodotti,

⁽¹⁾ Le attività o settori interessati possono essere ricapitolati come segue:

elettricità (produzione, trasporto, distribuzione); gas (produzione, trasporto, distribuzione); energia termica (produzione, trasporto, distribuzione); idrocarburi (estrazione); carbone e altri combustibili solidi (prospezione ed estrazione); acqua potabile (produzione, trasporto, distribuzione); trasporti urbani (autobus, metropolitana ecc.); trasporti ferroviari (trasporto di persone e merci; messa a disposizione delle infrastrutture e gestione del servizio di trasporto); porti (marittimi o interni, messa a disposizione e gestione delle infrastrutture); aeroporti (messa a disposizione e gestione delle infrastrutture); e servizi postali. Per una definizione precisa delle attività contemplate, si vedano gli articoli da 7 a 14 della direttiva 2014/25/CE.

⁽²⁾ «Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. ...»

⁽³⁾ Un esempio potrebbe essere la produzione di elettricità esclusivamente con metodi tradizionali, che è solo una parte del più ampio settore dell'elettricità.

⁽⁴⁾ Se del caso, occorre precisare se si tratta di prodotti facilmente sostituibili, di sostituti perfetti, di sostituti imperfetti o parziali.

Per qualsiasi prodotto determinato (ai fini di questa definizione, il termine «prodotto» si riferisce a prodotti o a servizi) esistono vari sostituti, vale a dire vari prodotti che, in misura maggiore o minore, soddisferanno le esigenze del consumatore. La gamma dei sostituti va dai sostituti perfetti (prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero immediatamente nell'eventualità, ad esempio, di un lieve aumento di prezzo del prodotto in questione) ai sostituti imperfetti (prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero unicamente nell'eventualità di un aumento molto rilevante del prezzo del prodotto in questione).


Per la definizione di mercato interessato, la Commissione prende in considerazione unicamente i prodotti che possono facilmente sostituire quelli in questione. Questi ultimi sono prodotti verso i quali i consumatori si orienterebbero a seguito di un aumento, modesto ma significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad esempio il 5 %). Ciò consente alla Commissione di valutare la situazione della concorrenza nel contesto di un mercato interessato comprendente tutti i prodotti verso i quali i consumatori dei prodotti in questione si orienterebbero facilmente.

Ciò tuttavia non significa che la Commissione trascuri di tener conto delle limitazioni al comportamento concorrenziale degli enti interessati, derivante dall'esistenza di sostituti imperfetti [quelli verso i quali un consumatore non si orienterebbe a seguito di un aumento, modesto ma significativo, del prezzo del prodotto considerato (ad esempio il 5 %)]. Tali effetti sono presi in considerazione una volta definito il mercato e determinate le quote dello stesso.

È quindi importante per la Commissione disporre di informazioni relative sia ai prodotti che possono facilmente sostituire il prodotto in questione sia ai sostituti imperfetti. [Esempio di sostituto perfetto dal lato della domanda: l'elettricità prodotta dal carbone e quella prodotta da fonti rinnovabili].

Sono considerati sostituti parziali quei prodotti e servizi che possono sostituirsi a vicenda solo all'interno di una certa area geografica, o solo per una parte dell'anno o solo per determinati usi [Esempio: nel settore del trasporto di passeggeri, la ferrovia, la metropolitana, il tram e l'autobus sarebbero solo parzialmente intercambiabili a livello nazionale poiché queste forme di trasporto coesistono soltanto all'interno di una determinata area geografica. Tuttavia, all'interno di tale zona, essi potrebbero invece essere considerati sostituti perfetti.]

⁽⁵⁾ L'elenco non è esaustivo, il richiedente può fare riferimento ad altri fattori.



- le differenze di prezzo tra due prodotti,
- il costo derivante dal passaggio da un prodotto a un altro, ove si tratti di due prodotti potenzialmente concorrenti,
- le preferenze consolidate o radicate dei consumatori per un tipo o una categoria di prodotto,
- le classificazioni dei prodotti (nomenclature delle associazioni professionali ecc.).

Il mercato geografico interessato corrisponde al territorio sul quale gli enti interessati contribuiscono all'offerta e alla domanda di prodotti e di servizi, che presenta condizioni concorrenziali sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori limitrofi dal fatto, in particolare, che le condizioni concorrenziali sono in esso notevolmente diverse ⁽¹⁾.

Fra i fattori pertinenti per la valutazione del mercato geografico interessato figurano ⁽²⁾:

- la natura e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati,
- l'esistenza di barriere all'entrata,
- le preferenze dei consumatori,
- le differenze rilevanti delle quote di mercato oppure le differenze di prezzo sostanziali nei territori limitrofi,
- i costi di trasporto.

- 3.1. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si prega di spiegare la definizione del mercato o dei mercati di prodotti interessati sulla quale, a vostro parere, la Commissione deve basare la sua analisi.

Nella risposta, si prega di motivare le stime o le conclusioni formulate, debitamente comprovate da dati empirici ⁽³⁾, e spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori elencati in precedenza. In particolare, si prega di indicare i prodotti o servizi specifici direttamente o indirettamente interessati dalla richiesta e di identificare le categorie di prodotti considerate sostituibili in base alla vostra definizione di mercato.

Nei quesiti seguenti questa definizione o queste definizioni è/sono designata/e con l'espressione «il mercato geografico interessato/i mercati geografici interessati».

- 3.2. Si prega di spiegare la definizione di mercato geografico interessato/mercati geografici interessati sulla quale, a vostro parere, la Commissione deve basare la sua analisi. Nella risposta, si prega di motivare le stime o le conclusioni formulate, debitamente comprovate da dati empirici ⁽⁴⁾, e spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori elencati in precedenza. In particolare, si prega di identificare l'area geografica nella quale la/le entità interessata/e dalla richiesta è/sono attiva/e sul mercato interessato/sui mercati interessati e, qualora riteniate che il mercato geografico interessato è più ampio di un solo Stato membro, si prega di spiegarne i motivi.

Nei quesiti che seguono, questa definizione o queste definizioni è/sono designata/e con l'espressione «il mercato geografico interessato/i mercati geografici interessati».

⁽¹⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE.

⁽²⁾ L'elenco non è esaustivo, il richiedente può fare riferimento ad altri fattori.

⁽³⁾ Vale a dire i fatti e le prove che possono essere verificati in modo indipendente. Tutte le analisi eseguite devono essere replicabili in modo indipendente. In particolare, nel fornire elementi di prova derivanti da analisi empirica, il richiedente deve fornire le fonti, i dati grezzi e tutte le informazioni sulle specifiche misure tecniche adottate per giungere alle conclusioni finali.

⁽⁴⁾ Vale a dire i fatti e le prove che possono essere verificati in modo indipendente. Tutte le analisi eseguite devono essere replicabili in modo indipendente. In particolare, nel fornire elementi di prova derivanti da analisi empirica, il richiedente deve fornire le fonti, i dati grezzi e tutte le informazioni sulle specifiche misure tecniche adottate per giungere alle conclusioni finali.



4. **Sezione 4 — Applicabilità degli atti legislativi di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE**

- 4.1. L'attività di cui alla richiesta rientra nell'ambito di applicazione di uno degli atti legislativi di cui all'allegato III della direttiva 2014/25/UE ⁽¹⁾? In caso affermativo, si prega di indicare l'atto o gli atti di diritto nazionale che danno attuazione alla legislazione dell'Unione interessata.

5. **Sezione 5 — Informazioni sul mercato interessato e sull'accesso al mercato**

La presente sezione deve essere compilata a prescindere dalla risposta fornita al punto 4.1.

Determinati punti possono non essere pertinenti per alcune attività o per la situazione di fatto di un dato richiedente — in tal caso indicare i punti non pertinenti uno per uno.

Il richiedente può limitarsi a fornire un riferimento preciso, punto per punto, alla parte o alle parti di una posizione motivata e giustificata, di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, in cui si analizza il punto in questione.

- 5.1. Si prega di spiegare i motivi per i quali si ritiene che l'accesso al mercato interessato non sia limitato.
- 5.2. Per ciascun mercato interessato e per ognuno dei tre ultimi esercizi di bilancio ⁽²⁾, si prega di fornire, per ciascuna delle aree seguenti:
- a) il territorio SEE;
 - b) l'UE nel suo insieme;
 - c) il territorio degli Stati dell'EFTA nel suo insieme;
 - d) ogni Stato membro e ogni paese dell'EFTA in cui il richiedente esercita un'attività; e
 - e) il mercato geografico interessato ⁽³⁾, ove il richiedente ritenga che si tratti di un mercato diverso,
- le informazioni di cui ai punti da 5.2.1 a 5.2.9:

- 5.2.1. una stima della rilevanza del mercato in termini di vendite realizzate, in valore (in EUR) e in volume (in unità) ⁽⁴⁾, indicando le basi di calcolo e le fonti utilizzate a tal fine e fornendo, ove disponibili, i documenti necessari a conferma di tale calcolo;

- 5.2.2. le vendite realizzate, in valore e in volume, nonché una stima delle quote di mercato detenute dal richiedente;


⁽¹⁾ L'allegato III recita:

- A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
- B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità
Direttiva 2009/72/CE
- C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
- D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Trasporto ferroviario di merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]
- E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviani e di autobus
[Nessun atto giuridico]
- F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
- G. Estrazione di petrolio o di gas
Direttiva 94/22/CE
- H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
[Nessun atto giuridico]
- I. Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti interni o altri terminali.
[Nessun atto giuridico]
- J. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]

⁽²⁾ Le informazioni richieste alle seguenti rubriche 5.2.1 e 5.2.2 vanno fornite per tutti i territori di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

⁽³⁾ Si veda la sezione 3.

⁽⁴⁾ Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.



- 5.2.3. una stima della quota di mercato in valore (e se del caso in volume) di tutti i concorrenti (compresi gli importatori) che detengono una quota pari almeno al 10 % del mercato geografico in questione. Se disponibili, fornire documenti atti a confermare il calcolo di dette quote di mercato e indicare per tali concorrenti nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi;
- 5.2.4. una stima del valore e del volume totale nonché la fonte delle importazioni provenienti dall'esterno del territorio SEE, precisando:
- a) la quota di tali importazioni imputabile al richiedente;
 - b) una stima della misura in cui contingenti, dazi o ostacoli non tariffari agli scambi costituiscono un ostacolo per tali importazioni; e
 - c) una stima della misura in cui i costi di trasporto e altri costi accessori incidono su tali importazioni;
- 5.2.5. la misura in cui gli scambi tra gli Stati nel territorio SEE sono ostacolati da:
- a) costi di trasporto e altri costi accessori; e
 - b) altri ostacoli non tariffari agli scambi;
- 5.2.6. il modo in cui il richiedente produce e vende prodotti o servizi; ad esempio, se sono fabbricati localmente o se sono commercializzati attraverso reti di distribuzione locali;
- 5.2.7. il confronto tra il livello dei prezzi praticati dal richiedente e dai suoi concorrenti in ciascuno Stato membro e Stato EFTA e il confronto tra il livello dei prezzi praticati nell'UE, negli Stati EFTA e nelle altre zone in cui si producono tali prodotti (per esempio Europa orientale, Stati Uniti, Giappone e altre zone pertinenti);
- 5.2.8. la natura e il grado di integrazione verticale del richiedente rispetto ai principali concorrenti;
- 5.2.9. le informazioni sulla struttura dei costi del richiedente ⁽¹⁾. Si prega inoltre di specificare eventuali beni o infrastrutture utilizzati congiuntamente con altri enti oppure usati per l'esercizio di più di una delle attività contemplate dalla direttiva 2014/25/UE. Si prega di specificare se l'utilizzazione di tali beni o infrastrutture è soggetta a condizioni speciali, quali obblighi di servizio universale o diritti speciali.
- 5.3. Si prega di fornire le informazioni seguenti:
- 5.3.1. negli ultimi cinque anni, si è verificata un'immissione rilevante di prodotti interessati sul mercato geografico interessato/sui mercati geografici interessati ⁽²⁾? In caso affermativo, indicare, se possibile, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax dell'impresa interessata, nominativo della persona cui rivolgersi e una stima delle loro attuali quote di mercato;
- 5.3.2. a giudizio del richiedente, esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo su mercati esterni all'UE o al SEE) di cui sia probabile/possibile l'ingresso sul mercato? In caso affermativo, spiegare perché e indicare per ciascuna di tali imprese nome, indirizzo, numero di telefono o di fax e nominativo della persona cui rivolgersi e una stima dei tempi entro cui è probabile che si verifichi il loro ingresso sul mercato;
- 5.3.3. descrivere i vari fattori che influenzano l'ingresso sui mercati interessati, sotto il profilo geografico e sotto il profilo del prodotto. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:
- a) i costi totali d'ingresso sul mercato (ricerca e sviluppo, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza ecc.) su scala equivalente a un concorrente significativo in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;
 - b) gli eventuali ostacoli legali o normativi all'ingresso, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualche tipo;

⁽¹⁾ Se del caso, occorre tenere conto delle sinergie che possono generarsi (ad esempio in caso di produzione congiunta di vari prodotti o di riutilizzo dei sottoprodotti) e quantificarne l'entità. Inoltre, per quanto possibile, le informazioni devono comprendere una stima della posizione del richiedente sul mercato in termini di efficienza dei costi (ad esempio confrontando la struttura dei costi del richiedente con quella dei concorrenti vicini e/o operanti nello stesso campo o settore industriale).

⁽²⁾ Si veda la sezione 3.



- c) le eventuali restrizioni imposte dall'esistenza di brevetti, know how e di altri diritti di proprietà intellettuale sui mercati interessati nonché da licenze concesse in relazione a detti diritti;
- d) le licenze di brevetto, know how e di altri diritti di proprietà intellettuale per i mercati rilevanti che il richiedente ha concesso o acquisito;
- e) l'importanza delle economie di scala nella produzione dei prodotti nei mercati interessati;
- f) l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime.

RICERCA E SVILUPPO

- 5.3.4. Illustrare l'importanza della ricerca e dello sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa operante sui mercati interessati di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Si prega di indicare la natura dei lavori di ricerca e di sviluppo realizzati dal richiedente sui mercati interessati.

In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

- a) l'andamento e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo ⁽¹⁾ in tali mercati e per il richiedente;
- b) gli sviluppi tecnologici su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (in particolare lo sviluppo di prodotti e/o servizi, di processi di produzione, di sistemi di distribuzione ecc.);
- c) le più importanti innovazioni intervenute sui mercati interessati e le imprese che le hanno introdotte;
- d) il ciclo dell'innovazione sui mercati interessati e la fase di tale ciclo in cui si trovano le parti.

ACCORDI DI COOPERAZIONE

- 5.3.5. Specificare se e in quale misura esistano accordi di cooperazione (orizzontali o verticali) relativi ai mercati interessati.
- 5.3.6. Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dal richiedente per i mercati interessati, per esempio in materia di ricerca e sviluppo, licenze, produzione in comune, specializzazione, distribuzione, fornitura a lungo termine e scambio di informazioni.

6. Sezione 6 — Esposizione alla concorrenza

Determinati punti possono non essere pertinenti per alcune attività o per la situazione di fatto di un dato richiedente — in tal caso indicare i punti non pertinenti uno per uno.

Il richiedente può limitarsi a fornire un riferimento preciso, punto per punto, alla parte o alle parti di una posizione motivata e giustificata, di cui all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, in cui si analizza il punto in questione.

In conformità all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, l'esistenza di prodotti o di servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o dei servizi in questione.


- 6.1. Si prega di spiegare i motivi per i quali si ritiene che l'attività contemplata dalla richiesta sia pienamente esposta alla concorrenza sul mercato geografico interessato o sui mercati geografici interessati. Si prega in particolare di fornire le informazioni seguenti.

CONDIZIONI GENERALI NEL MERCATO INTERESSATO

- 6.1.1. Si prega di indicare i cinque principali fornitori indipendenti ⁽²⁾ del richiedente e la quota rappresentata da ciascuno di essi per gli acquisti (di materie prime o di beni destinati alla fabbricazione dei prodotti interessati) del richiedente. Indicare per ciascuno dei fornitori nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.

⁽¹⁾ Per intensità dell'attività di ricerca e sviluppo si intende l'entità delle spese di ricerca e sviluppo espresse come quota del fatturato.

⁽²⁾ I fornitori indipendenti sono fornitori che non rappresentano imprese collegate al richiedente. Per la definizione di impresa collegata, cfr. nota 1, punto 1.1.



Si prega inoltre di indicare le imprese collegate al richiedente e la quota rappresentata da ciascuna di esse per gli acquisti (di materie prime o di beni destinati alla fabbricazione dei prodotti interessati) del richiedente. Indicare per ciascuna delle imprese collegate nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.

STRUTTURA DELL'OFFERTA NEI MERCATI INTERESSATI

- 6.1.2. Si prega di descrivere i canali di distribuzione e le reti di assistenza esistenti sui mercati interessati. A tal fine si prega, se del caso, di tener conto degli aspetti seguenti:
- sistemi di distribuzione esistenti sul mercato e loro importanza in tali mercati. In che misura la distribuzione è svolta da terzi o da imprese collegate al richiedente?
 - reti di assistenza (ad esempio di manutenzione e riparazione) e loro importanza in tali mercati. In che misura tali servizi sono prestati da terzi o da imprese collegate al richiedente?
- 6.1.3. Se del caso, fornire una stima della capacità produttiva complessiva per l'insieme dell'UE e per l'insieme dell'EFTA negli ultimi tre anni. Durante tale periodo, qual è stata la capacità produttiva del richiedente e quale il tasso di utilizzo degli impianti?
- 6.1.4. Se si ritiene che siano pertinenti anche altri elementi relativi all'offerta, si prega di indicarli.

STRUTTURA DELLA DOMANDA NEI MERCATI INTERESSATI

- 6.1.5. Si prega di indicare i cinque principali clienti indipendenti del richiedente sul mercato interessato e la quota rappresentata da ciascuno di essi nelle vendite complessive dei prodotti interessati da parte del richiedente. Indicare per ciascuno dei clienti nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e nominativo della persona cui rivolgersi.
- 6.1.6. Illustrare la struttura della domanda indicando:
- la fase in cui si trovano i mercati (per esempio decollo, espansione, maturità, declino) e una previsione del tasso di crescita della domanda;
 - l'importanza delle preferenze dei consumatori in termini di fedeltà alla marca, differenziazione dei prodotti e capacità di fornire una gamma completa di prodotti;
 - il grado di concentrazione o di dispersione della domanda;
 - la segmentazione in gruppi dei clienti, fornendo una descrizione del «cliente tipo» per ogni gruppo;
 - l'importanza dei contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine;
 - la misura in cui amministrazioni aggiudicatrici, imprese pubbliche o altri organismi analoghi sono importanti come fonti di domanda.
- 6.1.7. Si prega di fornire delle stime sul grado di attività dei consumatori in termini di cambiamenti di fornitori o di rinegoziazioni di contratti nel corso degli ultimi cinque anni. Si prega inoltre di indicare le fonti utilizzate a tal fine e di fornire, ove disponibili, i documenti necessari a comprovare le stime.



ALLEGATO II

**INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE
ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE**

A Il mercato è considerato liberamente accessibile in conformità all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2014/25/UE

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽¹⁾]

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il [...].

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽³⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di [90 ⁽⁴⁾/105 ⁽⁵⁾] ⁽⁶⁾ giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale richiesta. Il termine scade quindi il [...].

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori richieste relative a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] antecedenti la scadenza del termine previsto per la richiesta, non sono considerate nuove procedure e sono trattate nel quadro della richiesta.

B Non è possibile presumere il libero accesso al mercato sulla base dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽⁷⁾]

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il [...].

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁹⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che «gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione». La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza effettuata nel contesto della direttiva 2014/25/UE lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁴⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera a).

⁽⁵⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il secondo comma di detto paragrafo 1.

⁽⁶⁾ Cancellare la dicitura non pertinente: il termine di 105 giorni lavorativi si applica se la richiesta non è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1.

⁽⁷⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.



La Commissione dispone di un termine di [130 ⁽¹⁾/145 ⁽²⁾] ⁽³⁾ giorni lavorativi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato per prendere una decisione su tale richiesta. Il termine scade quindi il [...].

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE, ulteriori richieste relative a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] antecedenti la scadenza del termine previsto per la richiesta, non sono considerate nuove procedure e sono trattate nel quadro della richiesta.

—

⁽¹⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera b).

⁽²⁾ A norma della direttiva 2014/25/UE, allegato IV, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma di detto paragrafo 1.

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente: il termine di 145 giorni lavorativi si applica se la richiesta non è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1.



ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE — PROROGA O SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE O PER IL RITIRO DELLA RICHIESTA**A Proroga del termine per l'adozione di atti di esecuzione**

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽¹⁾] — proroga dei termini

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽³⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁴⁾ era [...].

A norma dell'allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE, il termine può essere prorogato dalla Commissione con l'accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Dato che breve motivazione delle ragioni per la proroga, con l'assenso di [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁵⁾, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale richiesta è prorogato di [...] giorni lavorativi.

Il termine finale scadrà quindi il [...].

B Sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Il primo giorno lavorativo a decorrere dal ricevimento della richiesta è il [...] e il termine iniziale di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale richiesta era di [90/105/130/145] ⁽⁷⁾ giorni lavorativi.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁸⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁹⁾ era [...].

A norma dell'allegato IV, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessato o all'amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In data [...] la Commissione ha chiesto [...] di fornire informazioni supplementari entro il [...].

In caso di risposte tardive o incomplete ⁽¹⁰⁾, il termine iniziale è sospeso per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

Il termine finale scadrà quindi dopo [...] ⁽¹¹⁾ giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).


⁽⁷⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁸⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la seconda frase del suddetto allegato IV, paragrafo 2.

⁽¹¹⁾ Numero di giorni lavorativi disponibili inizialmente meno il numero di giorni lavorativi tra il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di esenzione e la scadenza del termine per fornire le informazioni supplementari.



C Conclusione della sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽²⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...].

In data [...] la Commissione ha chiesto [...] di fornire informazioni supplementari entro il [...]. Come annunciato nell'avviso pubblicato alla pagina [...] della GU C numero [...] del [...], il termine ultimo è stato prorogato di [...] giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. Le informazioni in forma completa e corretta sono state ricevute il [...].

Il termine finale scadrà quindi il [...].

D Ritiro di una richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽⁴⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁵⁾ era [...].

In data [...] il richiedente ha ritirato la richiesta, che deve essere considerata nulla. Di conseguenza non vi è motivo di stabilire se l'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE si applica a [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione del paese/dello Stato membro interessato]. Si continua quindi ad applicare la direttiva 2014/25/UE in conformità alle sue disposizioni, quando gli enti aggiudicatori si aggiudicano appalti per [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] e quando organizzano concorsi di progettazione per il perseguimento di tale attività in tale zona geografica.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽²⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.



ALLEGATO IV

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DELLE RICHIESTE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE — APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA QUALORA NON SIANO STATI ADOTTATI ATTI DI ESECUZIONE ENTRO I TERMINI

Richiesta [di uno Stato membro/presentata da un ente aggiudicatore ⁽¹⁾]

In data [...] la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

La richiesta, presentata da [nome dello Stato membro interessato/nome dell'ente aggiudicatore pertinente] ⁽³⁾, riguarda [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato]. L'avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina [...] della GU C [...] del [...]. Il termine [iniziale/prorogato] ⁽⁴⁾ era [...].


Poiché il termine per l'adozione di una decisione è scaduto il [...] senza che una decisione sia stata adottata, si applica il disposto di cui all'articolo 34, paragrafo 1, di detta direttiva. Di conseguenza le disposizioni della direttiva 2014/25/UE non si applicano alle aggiudicazioni di appalti per [breve indicazione del settore o dell'attività pertinente] in [indicazione dello Stato membro interessato] né ai concorsi di progettazione per il perseguimento di tale attività in tale zona geografica.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽²⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

⁽⁴⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1805 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carmarthen Ham (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Carmarthen Ham» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Carmarthen Ham» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Carmarthen Ham» (IGP) è registrata.


La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 197 del 3.6.2016, pag. 9.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

16CE2590



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1806 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2016****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dehesa de Extremadura (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Dehesa de Extremadura», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Dehesa de Extremadura» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 207 del 10.6.2016, pag. 17.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1807 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet du Périgord (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Poulet du Périgord» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Poulet du Périgord» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Poulet du Périgord» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 195 del 2.6.2016, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1808 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che fissa, per l'esercizio contabile 2017 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1, e 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ⁽²⁾ prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilitate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di sei mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.
- (3) A norma dell'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.
- (4) Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione fissa tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto.
- (5) A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro è il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse.
- (6) In base alle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014 e al metodo di calcolo di cui all'allegato I di tale regolamento delegato, i tassi di interesse applicabili per l'esercizio contabile 2017 del FEAGA sono tassi di interesse negativi. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.
- (7) È opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2017 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 1).

- (8) Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi, è opportuno che il nuovo tasso si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° ottobre 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2017 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE2593



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1809 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	155,2	
	ZZ	155,2	
0707 00 05	TR	132,0	
	ZZ	132,0	
0709 93 10	TR	131,0	
	ZZ	131,0	
0805 50 10	AR	76,2	
	CL	95,3	
	TR	101,7	
	UY	44,4	
	ZA	85,7	
	ZZ	80,7	
0806 10 10	BR	285,5	
	EG	206,9	
	TR	146,3	
	ZZ	212,9	
0808 10 80	AR	191,8	
	AU	196,9	
	BR	100,2	
	CL	148,4	
	NZ	142,7	
	US	141,5	
	ZA	113,9	
	ZZ	147,9	
	0808 30 90	CN	101,3
		TR	134,9
ZZ		118,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2594



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1810 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce il suddetto limite.
- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 3 al 7 ottobre 2016, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 7 ottobre 2016 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 3 al 7 ottobre 2016 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 33,246381 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 10, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2016 sono respinte.
3. La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dal 17 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2016/2017 (GU L 258 del 24.9.2016, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

16CE2595



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1811 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2016

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

[notificata con il numero C(2016) 6290]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽²⁾ elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. L'articolo 2, punto 14, della direttiva 91/68/CEE definisce il termine «regione» per l'Italia come la parte di tale Stato membro che, tra l'altro, include almeno una provincia.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE ai fini del riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*). A seguito di una valutazione dei documenti presentati dall'Italia è opportuno riconoscere la provincia di Brindisi come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*).
- (4) La voce relativa all'Italia dell'allegato II della decisione 93/52/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GUL 13 del 21.1.1993, pag. 14).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—




ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Provincia di Bolzano,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio,
- Regione Liguria,
- Regione Lombardia,
- Regione Marche,
- Regione Molise,
- Regione Piemonte,
- Regione Puglia: provincia di Brindisi,
- Regione Sardegna,
- Regione Toscana,
- Provincia di Trento,
- Regione Umbria,
- Regione Valle d'Aosta,
- Regione Veneto.»

16CE2596



DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 339/15/COL

del 16 settembre 2015

che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2016/1812]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011 che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE ⁽¹⁾, [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽²⁾, modificato],

visto il punto CAT.POL.A.210, lettera b), paragrafi 2, 4 e 5, dell'allegato IV dell'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE, [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, modificato],

entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 21 agosto 2015,

considerando quanto segue:

- (1) La Norvegia ha chiesto di applicare una deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato la necessità della deroga richiesta e il livello di protezione che ne risulta, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea emessa il 26 giugno 2015 (doc. n. 762327). L'Autorità conclude, sulla base delle misure di mitigazione descritte nella notifica della Norvegia, che la deroga notificata soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, una deroga concessa a uno Stato membro è notificata a tutti gli Stati membri, che hanno anch'essi la facoltà di applicarla.

⁽¹⁾ GU L 76 del 15.3.2012, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1.



- (4) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 163/2011, e dell'adattamento a) di cui al punto 3 del relativo allegato, il senso del termine «Stato(i) membro(i)» è ampliato in modo da fare riferimento anche agli Stati EFTA.
- (5) È auspicabile che la descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, siano tali da consentire agli altri Stati EFTA ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, di applicare la medesima misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA. È tuttavia opportuno che gli Stati EFTA, ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, notificano l'applicazione delle deroghe all'Autorità di vigilanza EFTA, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea e alle autorità aeronautiche nazionali, in quanto dette deroghe possono avere effetti al di fuori del loro territorio nazionale.
- (6) A norma dell'articolo 1 della decisione n. 163/2011 e dell'adattamento e) di cui al punto 3 del relativo allegato, la Commissione europea comunica le informazioni su una decisione adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, ricevuta dall'Autorità di vigilanza EFTA, agli Stati membri dell'UE.
- (7) È quindi opportuno notificare la presente decisione a tutti gli Stati EFTA e alla Commissione europea per comunicazione agli Stati membri dell'UE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Norvegia può concedere approvazioni in deroga a determinate norme attuative a norma del regolamento (CE) n. 216/2008, come specificato nell'allegato della presente decisione, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al capitolo 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Ciascuno Stato EFTA ha la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 1, specificate nell'allegato della presente decisione, subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento, quale adattato.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Articolo 4

La presente decisione è notificata alla Norvegia, all'Islanda, al Liechtenstein e alla Commissione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2015

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR
Membro del Collegio

Markus SCHNEIDER
Direttore ff.



ALLEGATO

DEROGA DELLA NORVEGIA AL REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012 PER QUANTO RIGUARDA LA SEPARAZIONE DAGLI OSTACOLI AL DECOLLO A MO I RANA (ENRA) E ØRSTA-VOLDA (ENOV)**1. Descrizione della deroga**

La Norvegia può, in deroga alla norma CAT.POLA.210, lettera b), paragrafi 2, 4 e 5 (separazione dagli ostacoli al decollo), dell'allegato IV (Parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012⁽¹⁾, quale modificato, consentire al vettore Widerøe Flyveselskap AS di utilizzare un angolo di inclinazione laterale di 25° a un'altezza compresa fra non meno di 100 piedi e 400 piedi con i suoi aeromobili Bombardier Dash 8 per l'esercizio in arrivo negli aeroporti di Mo i Rana (ENRA) e Ørsta-Volda (ENOV).

2. Condizioni cui è subordinata l'applicazione della deroga

La deroga si applica al vettore aereo Widerøe Flyveselskap AS sulla base delle misure supplementari attuate dal vettore per raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative comuni di cui al regolamento (UE) n. 965/2012, modificato. Le misure supplementari sono descritte nella raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 26 giugno 2015 (doc. n. 762327), e sono relative a: addestramento iniziale e periodico dei piloti, requisiti relativi all'addestramento dell'equipaggio, aiuti visivi per orientare le luci di virata e ostacolo, restrizioni meteorologiche, restrizioni relative al liquido antighiaccio, supplemento 47 del manuale di volo⁽²⁾ sulle procedure di esercizio e su questioni relative alle prestazioni, uso di configurazione con flap singolo in posizione di decollo (15 gradi) per evitare configurazioni di decollo non corrette del flap, uso di programma di controllo dei dati relativi al volo per monitorare l'angolo di inclinazione laterale della salita iniziale, uso di programma di monitoraggio della conformità che includa audit annuali delle prestazioni e servizio formazione. Inoltre, il programma di supervisione continua dell'autorità norvegese per l'aviazione civile tiene conto degli elementi di attenuazione e delle condizioni di approvazione del vettore Widerøe Flyveselskap AS.

⁽¹⁾ L'atto di cui al punto 66nf dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 965/2012], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

⁽²⁾ De Havilland Inc. Dash 8 Flight Manual Supplement 47: «Esercizio in virata inclinata a 25 gradi (per i soli vettori norvegesi)».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1813 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2016****che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 104,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽²⁾, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono quelli stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2017. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

⁽¹⁾ G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 549.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (G.U. L 255 del 28.8.2014, pag. 59).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 della Commissione, del 15 settembre 2015, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (G.U. L 240 del 16.9.2015, pag. 13).

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I


TABELLA DELLE X

Esercizio finanziario 2017


2017	AJ	2016	AJ	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502
05020101	1000	05020101	1000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020101	1003	05020101	1003	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020102	1011	05020102	1011																																	
05020102	1013	05020102	1013																																	
05020199	1099	05020199	1090	D	D					D		D	D	D	D	D	D	D	D	D							D	D						D	D	
05020201	1850	05020201	1850	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020300	3010	05020300	3010	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020300	3011	05020300	3011	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020300	3012	05020300	3012	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020300	3013	05020300	3013	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020300	3014	05020300	3014	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020499	3100	05020499	3100	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020501	1100	05020501	1100	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020503	1112	05020503	1112	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020508	0000	05020508	0000																																	
05020599	0000	05020599	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	
05020603	0000	05020603	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X	




2017	AJ	2016	AJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05020101	1000	05020101	1000										X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020101	1003	05020101	1003						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020102	1011	05020102	1011																															
05020102	1013	05020102	1013																															
05020199	1090	05020199	1090																															
05020201	1850	05020201	1850						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020300	3010	05020300	3010						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020300	3011	05020300	3011						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020300	3012	05020300	3012						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020300	3013	05020300	3013						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020300	3014	05020300	3014						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020499	3100	05020499	3100																															
05020501	1100	05020501	1100						X				X												D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05020503	1112	05020503	1112	X					X																									
05020508	0000	05020508	0000																															
05020599	0000	05020599	0000	X																														
05020603	0000	05020603	0000	X																														



2017	AJ	2016	AJ	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F205	F207	F20	F21	F22B	F22C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502					
05020605	1211	05020605	1211	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X													X	X				
05020699	0000	05020699	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X	X			
05020699	1240	05020699	1240	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X		
05020703	0000	05020703	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X		
05020799	1409	05020799	1409	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X		
05020803	0000	05020803	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020803	1502	05020803	1502	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020811	0000	05020811	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020811	1509	05020811	1509	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020812	0000	05020812	0000	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020899	0000	05020899	0000	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020899	1500	05020899	1500	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020899	1510	05020899	1510	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020899	1515	05020899	1515	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020908	0000	05020908	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020999	0000	05020999	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05020999	1600	05020999	1600	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				




2017	AJ	2016	AJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F804	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B		
05020605	1211	05020605	1211	X					X				X																									
05020699	0000	05020699	0000																																			
05020699	1240	05020699	1240						X				X																									
05020703	0000	05020703	0000	X				X	X																													
05020799	1409	05020799	1409																																			
05020803	0000	05020803	0000																																			
05020803	1502	05020803	1502																																			
05020811	0000	05020811	0000																																			
05020811	1509	05020811	1509																																			
05020812	0000	05020812	0000	X				X	X																													
05020899	0000	05020899	0000																																			
05020899	1500	05020899	1500						X				X																									
05020899	1510	05020899	1510						X				X																									
05020899	1515	05020899	1515	X					X																													
05020908	0000	05020908	0000					X	X			X	X																									
05020999	0000	05020999	0000					X	X			X	X																									
05020999	1600	05020999	1600						X				X																									




2017	AJ	2016	AJ	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502		
05020999	1610	05020999	1610	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05020999	1630	05020999	1630	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05020999	1640	05020999	1640	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05020999	1650	05020999	1650	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05020999	1690	05020999	1690	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05021001	3800	05021001	3800	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05021001	3801	05021001	3801	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05021099	0000	05021099	0000	D	D	D				D		D	D	D	D	D	D	D	D	D							D	D	D	D			D	D	D	D	D	
05021103	0000	05021103	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05021104	0000	05021104	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05021199	0000	05021199	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05021199	1300	05021199	1300	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	
05021199	1710	05021199	1710	D	D	D				D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D					D	D	D	D			D	D	D	D	D	
05021201	2000	05021201	2000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
05021201	2001	05021201	2001	D	D	D				D		D	D	D	D	D	D	D	D	D							D	D	D	D			D	D	D	D	D	
05021201	2002	05021201	2002	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
05021201	2003	05021201	2003	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X	X




2017	AJ	2016	AJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707A	F707B	F707C	F800B	F804	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B					
	1610	05020999	1610					X			X	X																											
	1630	05020999	1630					X	X	X	X	X	X																										
	1640	05020999	1640			X		X	X			X	X																										
	1650	05020999	1650		X	X		X	X																														
	1690	05020999	1690																																				
	3800	05021001	3800					X																															
	3801	05021001	3801					X																															
	0000	05021099	0000																																				
	0000	05021103	0000						X																														
	0000	05021104	0000					X	X				A																										
	0000	05021199	0000																																				
	1300	05021199	1300						X				X																										
	1710	05021199	1710					D	D				D																										
	2000	05021201	2000						X				X																										
	2001	05021201	2001						D				D																										
	2002	05021201	2002						X				X																										
	2003	05021201	2003						X				X																										




2017	AJ	2016	AJ	2015	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502		
05021202	0000	05021202	0000		X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X														X	X			
05021202	2011	05021202	2011																																				
05021202	2012	05021202	2012																																				
05021202	2013	05021202	2013																																				
05021204	2030	05021204	2030		X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X														X	X			
05021204	2031	05021204	2031																																				
05021204	2032	05021204	2032																																				
05021204	2033	05021204	2033																																				
05021208	3120	05021208	3120		X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X														X	X			
05021299	0000	05021299	0000																																				
05021299	2050	05021299	2050		D	D	D				D		D	D	D		D	D	D	D	D														D	D			
05021299	2099	05021299	2099		D	D	D				D		D	D	D		D	D	D	D	D															D	D		
05021301	2100	05021301	2100		X	X	X			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X		
05021302	2110	05021302	2110		D	D	D				D		D	D	D		D	D	D	D	D														D	D			
05021304	2101	05021304	2101		X	X	X			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X		
05021399	0000																																						
05021399	2126	05021399	2126		D	D	D				D		D	D	D		D	D	D	D	D																		




2017	AJ	2016	AJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B							
05021202	0000	05021202	0000	X				X																															
05021202	2011	05021202	2011																																				
05021202	2012	05021202	2012																																				
05021202	2013	05021202	2013																																				
05021204	2030	05021204	2030	X				X																															
05021204	2031	05021204	2031																																				
05021204	2032	05021204	2032																																				
05021204	2033	05021204	2033																																				
05021208	3120	05021208	3120	X				X																															
05021299	0000	05021299	0000																																				
05021299	2050	05021299	2050	D																																			
05021299	2099	05021299	2099																																				
05021301	2100	05021301	2100						X				X																										
05021302	2110	05021302	2110	D																																			
05021304	2101	05021304	2101						X																														
05021399	0000																																						
05021399	2126	05021399	2126	D																																			




2017	AJ	2016	AJ		F100	F101	F103	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	
05021399	2129	05021399	2129	AJ	D	X				D		D	D	D		D	D	D	D	D							X	X		D	D			D	D		
05021399	2190	05021399	2190		X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X						X	X		
05021501	2300	05021501	2300		X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X						X	X		
05021502	2301	05021502	2301		X	X	X			X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X						X	X		
05021504	2310	05021504	2310		D	D	D		D	D		D	D	D		D	D	D	D	D							X	X						D	D		
05021505	2311	05021505	2311		X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X						X	X		
05021506	2320	05021506	2320		X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05021599	0000																																				
05021599	2390	05021599	2390		D	D				D		D	D	D		D	D	D	D	D							X	X						D	D		
05030101	0000	05030101	0000		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05030102	0000	05030102	0000		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05030102	0010	05030102	0010		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05030103	0000	05030103	0000		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05030104	0000	05030104	0000		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05030105	0000	05030105	0000		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05030106	0000	05030106	0000		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									
05030107	0000	05030107	0000		X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X									




2017	AJ	2016	AJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B			
05021399	2129	05021399	2129																																	
05021399	2190	05021399	2190																																	
05021501	2300	05021501	2300						X				X																							
05021502	2301	05021502	2301	X				X																												
05021504	2310	05021504	2310						D				D																							
05021505	2311	05021505	2311						X				X																							
05021506	2320	05021506	2320																																	
05021599	0000																																			
05021599	2390	05021599	2390																																	
05030101	0000	05030101	0000										X																							
05030102	0000	05030102	0000										X																							
05030102	0010	05030102	0010																																	
05030103	0000	05030103	0000	X																																
05030104	0000	05030104	0000	X																																
05030105	0000	05030105	0000	X																																
05030106	0000	05030106	0000																																	
05030107	0000	05030107	0000																																	




2017	AJ	2016	AJ	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502				
05030110	0010	05030110	0010	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030111	0000	05030111	0000	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030112	0000	05030112	0000	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030113	0000	05030113	0000	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030199	0000	05030199	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030206	2120	05030206	2120	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030207	2121	05030207	2121	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030213	2220	05030213	2220	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030214	2221	05030214	2221	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030228	1420	05030228	1420	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030240	0000	05030240	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030244	0000	05030244	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030250	0000	05030250	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030252	0000	05030252	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030260	0000	05030260	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030261	0000	05030261	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												
05030299	0000	05030299	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X												




2017	AJ	2016	AJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B			
05030110	0010	05030110	0010									X	X																					X		
05030111	0000	05030111	0000										X																					X		
05030112	0000	05030112	0000										X																					X		
05030113	0000	05030113	0000										X																					X		
05030199	0000	05030199	0000	X	X	X	X	X	X				X	X																				X		
05030206	2120	05030206	2120	X									X																					X		
05030207	2121	05030207	2121	X																															X	
05030213	2220	05030213	2220	X									X																						X	
05030214	2221	05030214	2221	X																																X
05030228	1420	05030228	1420	X						X																										X
05030240	0000	05030240	0000	X	X	X	X	X	X				X	X																					X	
05030244	0000	05030244	0000	X									X																							X
05030250	0000	05030250	0000										X																							X
05030252	0000	05030252	0000										X																							X
05030260	0000	05030260	0000										X																							X
05030261	0000	05030261	0000										X																							X
05030299	0000	05030299	0000	X	X	X	X	X	X				X	X																						X




2017	AJ	2016	AJ	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502			
05030299	0001	05030299	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0004	05030299	0004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0005	05030299	0005	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0008	05030299	0008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0009	05030299	0009	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D		D					D	D		D									
05030299	0010	05030299	0010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0018	05030299	0018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0019	05030299	0019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0021	05030299	0021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0022	05030299	0022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0024	05030299	0024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0025	05030299	0025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0026	05030299	0026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0036	05030299	0036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0039	05030299	0039	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0041	05030299	0041	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0042	05030299	0042	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									
05030299	0043	05030299	0043	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									




2017	AJ	2016	VJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F804	F802B	F802	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B			
05030299	0001	05030299	0001		X	X	X						X																										
05030299	0004	05030299	0004		X	X	X		X				X																										
05030299	0005	05030299	0005	X	X	X	X		X				X																										
05030299	0008	05030299	0008	X									X																										
05030299	0009	05030299	0009	D									D																										
05030299	0010	05030299	0010	X									X																										
05030299	0018	05030299	0018	X					X				X																										
05030299	0019	05030299	0019		X	X	X		X				X																										
05030299	0021	05030299	0021	X	X	X	X		X				X																										
05030299	0022	05030299	0022		X	X	X		X				X																										
05030299	0024	05030299	0024		X	X	X		X				X																										
05030299	0025	05030299	0025		X	X	X		X				X																										
05030299	0026	05030299	0026		X	X	X		X				X																										
05030299	0036	05030299	0036										X																										
05030299	0039	05030299	0039	X									X																										
05030299	0041	05030299	0041	X	X	X	X		X				X																										
05030299	0042	05030299	0042	X	X	X	X		X				X																										
05030299	0043	05030299	0043		X	X	X		X				X																										



2017	AJ	2016	AJ	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502			
05030299	0051	05030299	0051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030299	1310	05030299	1310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030299	2125	05030299	2125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030299	2128	05030299	2128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030299	2222	05030299	2222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030299	3900	05030299	3900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030299	3910	05030299	3910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030300	0000	05030300	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05030900	0000	05030900	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05040114	0000	05040114	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
05040501		05040501		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
05046001		05046001		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05070106		05070106																																					
05070107		05070107																																					
05070200		05070200																																					
67010000	0000	67010000	0000																																				
67020000	0000	67020000	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67030000	2071	67030000	2071	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



2017	AJ	2016	AJ	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F700	F702	F703A	F703B	F703C	F707B	F707C	F800B	F804	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B			
05030299	0051	05030299	0051		X	X	X						X																					
05030299	1310	05030299	1310		X	X	X		X				X																					
05030299	2125	05030299	2125	X									X																					
05030299	2128	05030299	2128	X									X																					
05030299	2222	05030299	2222	X									X																					
05030299	3900	05030299	3900																															
05030299	3910	05030299	3910			X	X						X																					
05030300	0000	05030300	0000																															
05030900	0000	05030900	0000																															
05040114	0000	05040114	0000					X					X																					
05040501		05040501			D	D		D					D																					
05046001		05046001						X					X																					
05070106		05070106																																
05070107		05070107																																
05070200		05070200																																
67010000	0000	67010000	0000																															
67020000	0000	67020000	0000																															
67030000	2071	67030000	2071																															



ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2016, iniziato il 16 ottobre 2015.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere alla Commissione i file e la relativa documentazione tramite il sistema STATEL/eDAMIS. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di «eDAMIS client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS vanno scaricate dal sito web CIRCABC dei fondi agricoli.

2. Struttura dei file

- 2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.
- 2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale (flat file). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Occorre accertare che non si verifichino doppi conteggi ⁽¹⁾.
- 2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad esempio per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).
- 2.4. I file devono presentare le seguenti caratteristiche:

Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.

I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.


I campi sono separati da un punto e virgola («;»). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.

I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0 A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.

Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HR, HU, PL, RO, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

⁽¹⁾ Nota: leggere in primo luogo la premessa concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'allegato III.



Campi numerici:

simbolo del decimale: «.»

segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre; per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo;

numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III);

nessuno spazio intermedio; nessun separatore o altro segno per le migliaia.

Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).

Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il separatore «;».

Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe, nessuno spazio a destra delle stringhe.

Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2014):

F100:F101:F106:F107:F108:F109

BE01;154678;+152.50;EUR;20150715;050201011000016

BE01;024578;-1000.00;EUR;20150905;050208031502013

BE01;154985;9999.20;EUR;20150101;050205011100012

BE01;100078;+152.75;EUR;20150331;050208110000009

BE01;215452;+0.50;EUR;20150615;050201011000016 (NB: +0.50 e non +.50)

ecc.

(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «eDAMIS client»).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («eDAMIS client»). Gli organismi pagatori sono invitati a scaricare il programma di verifica separatamente da CIRCABC a fini di convalida off-line.

3. Dichiarazione annuale

3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR [articolo 29, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014].


3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

- a) F100: codice organismo pagatore
- b) F109: codice bilancio
- c) F106: importo espresso nel codice valuta F107
- d) F107: codice valuta

3.3. Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2014):

F100:F109:F106:F107

BE01;050201021014001;218483644.90;EUR



BE01;050203003010001;29721588.82;EUR

BE01;050203003011001;26099931.75;EUR

BE01;050204013100157;20778423.44;EUR

BE01;050204013100160;16403776.45;EUR

BE01;050207011403031;8123456.45;EUR

ecc. ⁽¹⁾

3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «ANNUAL-DECLARATION».

4. Spiegazione delle differenze

4.1. Qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile o trimestrale o i dati della tabella delle X, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file relativo alla «spiegazione delle differenze» per tutti gli organismi pagatori oppure file relativi alla «spiegazione delle differenze» distinti per ciascun organismo pagatore. Tali file devono spiegare, tramite codici standard, la differenza per codice bilancio tra la dichiarazione annuale e le dichiarazioni mensili (T104); la differenza per codice bilancio e/o aspetto specifico tra la dichiarazione annuale e le dichiarazioni trimestrali (SFC2014 — periodo di programmazione del FEASR 2014-2020) o tra la dichiarazione annuale e la somma dei record (Σ F106) dei dati della tabella delle X.

4.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

- a) F100: codice organismo pagatore
- b) F109: codice bilancio
- c) Exco: codice spiegazione-riconciliazione
- d) F106: importo della differenza spiegata in euro.

4.3. Il codice spiegazione-riconciliazione deve essere espresso da un codice corrispondente all'elenco che figura in appresso. Per differenze relative al FEAGA il codice spiegazione può essere indicato una sola volta per codice bilancio (F109). Per differenze relative al FEASR la presente dichiarazione unica deve essere letta alla luce del codice spiegazione completo, comprese le 2 cifre supplementari per l'aspetto specifico (quali definite in appresso).


Per differenze relative al FEASR il codice spiegazione (quale figura nell'elenco che segue — codici da B01 a B99) deve essere integrato da 2 cifre supplementari corrispondenti alla rispettiva priorità dell'Unione e al rispettivo aspetto specifico di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (p.es.: **4c** per differenze connesse all'aspetto specifico «prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi») ⁽³⁾. Nel caso di aspetti specifici non esplicitamente descritti all'articolo 5 di tale regolamento, le 2 cifre supplementari da utilizzare sono «yy». Le differenze di spesa non connesse ad aspetti specifici vanno identificate mediante l'aggiunta di «zz».

Codice FEAGA	A) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]
A01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)
A02	Errore di arrotondamento
A03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
A04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nel T104)


⁽¹⁾ I codici bilancio per i quali non sono dichiarate spese non devono figurare nel file della dichiarazione annuale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽³⁾ Una combinazione corretta potrebbe essere, ad esempio, **B011a** per differenze connesse ad errori amministrativi in relazione a spese pagate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.



A05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nel T104 ma non nella dichiarazione annuale)
A06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
A07	Rettifica per pagamento tardivo
A08	Errore di massimale (rettifica in quanto la spesa ha superato il massimale)
A09	Compensazione di un importo non recuperabile
A10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
A11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
A12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
A13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
A20	Rettifiche di conformità
A21	Adeguamento dei diritti
A22	Modulazione non dichiarata
A23	Rettifiche del tasso di cambio
A90	Ammasso pubblico (tabelle P-STO — 13° periodo)
A99	Altro errore
Codice FEASR	B) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alle dichiarazioni trimestrali (SFC2014)]
B01	Errore amministrativo (importi in sospeso già recuperati ma non ancora dedotti nelle dichiarazioni trimestrali nel corso del periodo di riferimento e accreditati al FEASR tramite la dichiarazione annuale)
B02	Errore di arrotondamento
B03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio e/o aspetto specifico errato)
B04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella dichiarazione trimestrale)
B05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione trimestrale ma non nella dichiarazione annuale)
B06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
B11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
B12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
B13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
B14	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
B15	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione trimestrale)




B16	Differenza dovuta al tasso di cofinanziamento nella dichiarazione trimestrale
B23	Rettifiche del tasso di cambio
B30	Riassegnazione di aspetto specifico ⁽¹⁾
B99	Altro errore
Codice della tabella delle X	C) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla tabella delle X (FEAGA e FEASR)]
C01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA/FEASR tramite la dichiarazione annuale)
C02	Errore di arrotondamento
C03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
C04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella tabella delle X)
C05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella tabella delle X ma non nella dichiarazione annuale)
C06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
C07	Rettifica per pagamento tardivo nella dichiarazione annuale (DA)
C08	Errore di massimale (rettifica nella DA in quanto la spesa ha superato il massimale)
C09	Compensazione di un importo non recuperabile
C10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
C11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
C12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
C13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
C14	FEASR: Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
C15	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella tabella delle X)
C20	Rettifiche di conformità
C21	Adeguamento dei diritti
C22	Modulazione non dichiarata
C23	Rettifiche del tasso di cambio
C24	FEAGA — Trattenuta del 25 % sugli importi risultanti dalla condizionalità ⁽²⁾
C25	FEAGA — Trattenuta del 20 % sugli importi recuperati a seguito di irregolarità ⁽³⁾
C98	Dati non richiesti della tabella delle X
C99	Altro errore

⁽¹⁾ Il codice B30 viene utilizzato solo per identificare differenze su aspetti specifici che non incidono sul totale delle spese dichiarate per il corrispondente codice di bilancio. Nel caso in cui vi sia anche un effetto sul totale delle spese dichiarate deve essere utilizzato il codice B03.

⁽²⁾ Articolo 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

⁽³⁾ Articolo 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.



4.4. Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2015):

F100;F109;Exco;F106

AT01;050207991403011;A03;+505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 505,90 EUR l'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

AT01;050208120000021;A03;-505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 505,90 EUR all'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

AT01;050302062120054;A01;-125.80

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 125,80 EUR all'importo dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104] a causa della rettifica per «errori amministrativi».

AT01;050302072121141;C04;+31.05

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 31,05 EUR l'importo dichiarato nella tabella delle X a causa di un errore di separazione.

AT01;050460010153201;B014a;-100.00

AT01;050460010153201;B014c;-50.00

A causa di errori amministrativi, l'importo dichiarato per la misura 015 nella dichiarazione annuale è inferiore di 150,00 EUR agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Si sono verificati un errore amministrativo di 100,00 EUR su un'operazione imputata all'aspetto specifico 4a e un secondo errore amministrativo su un pagamento nell'ambito dell'aspetto specifico 4c.

Il codice per indicare gli errori amministrativi è integrato da 2 cifre indicanti l'aspetto specifico.

AT01;050460010153201;B301a;-100.00

AT01;050460010153201;B301b;+100.00

L'importo dichiarato per la misura 15 nella dichiarazione annuale è pari agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Tuttavia, nell'ambito delle dichiarazioni trimestrali un importo di 100,00 EUR è stato erroneamente imputato all'aspetto specifico 1a e viene ora corretto trasferendolo correttamente all'aspetto specifico 1b.

AT01;050302072121142;C05;-81.00

AT01; 050460010153201;B02;+3.04

AT01; 050460010811101;C15;+3075.07

AT01; 050460011211101;C14;-688.23

ecc.

4.5. I file relativi alla «spiegazione delle differenze» vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «DIFFERENCE-EXPLANATION».

5. Documentazione (elenco dei codici)

5.1 Qualora siano utilizzati codici per campi per i quali l'allegato III non impone codici standard, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere tramite STATEL/eDAMIS un elenco di codici per ciascun organismo pagatore al fine di spiegare tutti i codici utilizzati.

5.2 Questo elenco di codici può essere redatto come una comune lettera in cui sono chiaramente indicati l'identità dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

5.3 «eDAMIS client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».



6. Trasmissione dei dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema in fase di trasmissione, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo quindi alla Commissione di sopprimerli. In seguito, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.




ALLEGATO III

«Promemoria»

Esercizio finanziario 2017

INDICE

1.	Dati relativi ai pagamenti	
1.1.	F100: nome dell'organismo pagatore	
1.2.	F101: numero di riferimento del pagamento	
1.3.	F103: tipo di pagamento	
1.4.	F105: pagamento soggetto a sanzione	
1.5.	F105B: condizionalità: applicazione della sanzione amministrativa	
1.6.	F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco	
1.7.	F106: importo in euro	
1.8.	F106: spesa pubblica in euro	
1.9.	F107: unità monetaria	
1.10.	F108: data del pagamento	
1.11.	F109: codice bilancio	
1.12.	F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo	
2.	Dati relativi al beneficiario (richiedente)	
2.1.	F200: codice di identificazione	
2.2.	F201: nome	
2.3.	F202 A: indirizzo del richiedente (via e numero)	
2.4.	F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale)	
2.5.	F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)	
2.6.	F207: regione e sottoregione dello Stato membro	
2.7.	F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio	
2.8.	F221: nome dell'organismo intermedio	
2.9.	F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)	
2.10.	F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)	
3.	Dati relativi alle domande di aiuto/domande di pagamento	
3.1.	F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento	
3.2.	F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento	
3.3.	F301: numero di contratto/progetto (se del caso)	



3.4.	F304: ufficio responsabile
3.5.	F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi
4.	Dati relativi al prodotto
4.1.	F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale
4.2.	F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di ettari ecc.)
4.3.	F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)
4.4.	F508 A: superficie indicata nella domanda di pagamento
4.5.	F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento
4.6.	F509 A: superficie erroneamente dichiarata
4.7.	F510: numero di regolamento (UE) ed articolo
4.8.	F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in euro)
4.9.	F531: titolo alcolometrico volumico totale
4.10.	F532: titolo alcolometrico volumico naturale
4.11.	F533: zona viticola
5.	Dati relativi ai controlli in loco
5.1.	F600: controlli in loco

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532.

«A» = dato da aggiungere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

«D» = dato da sopprimere rispetto al medesimo regolamento di esecuzione.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV, o il valore zero (0.00).

1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Osservazione preliminare: in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.


1.1. F100: nome dell'organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

1.2. F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico il campo F101 non va compilato.



1.3. F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice	Significato
0	Aiuto alimentare
1	Anticipo
2	Pagamento finale (primo e unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo, pagamento parziale)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
6	Nessuna operazione finanziaria
7	Pagamento parziale

1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

1.5. F105B: condizionalità: applicazione della sanzione amministrativa

Per il FEAGA e il FEASR, il campo F105B deve essere utilizzato per indicare l'importo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Questo importo negativo (in euro), derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario in base ai corrispondenti codici bilancio.

Formato richiesto: +99... 99.99 o — 99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.6. F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco

Il campo deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse sulla base di controlli amministrativi e/o in loco a norma della regolamentazione nel settore di cui trattasi.

L'importo derivante dalla condizionalità deve essere indicato nel campo F105B e di conseguenza non deve far parte dell'importo (negativo) da indicare nel campo F105C.

Formato richiesto: +99... 99.99 o — 99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.7. F106: importo in euro


Importo di ciascun singolo elemento del pagamento in euro.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi dichiarati nella tabella 104.

Per il FEASR, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi calcolati nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99... 99.99 o — 99... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.



1.8. F106: spesa pubblica in euro

Importo di qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato membro, di enti pubblici regionali e locali o dell'Unione europea, e qualsiasi spesa analoga.

La somma di tali importi (F106 A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere, in linea di principio, agli importi dichiarati come spese pubbliche nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99...99.99 o — 99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.9. F107: unità monetaria

Formato richiesto: EUR

1.10. F108: data del pagamento

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

1.11. F109: codice bilancio

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la voce di bilancio 05046001 del FEASR, le sottovoci devono essere indicate come descritto nella sezione 1.2 dell'allegato IV.

Formato ABB richiesto senza spazi: «99999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.12. F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo

Per i prodotti in regime di intervento, la campagna a cui appartengono o il periodo contingente al quale vanno attribuiti.

Per le misure del FEASR non connesse alla superficie né agli animali, si tratta dell'anno civile di presentazione della prima domanda di sostegno finanziario. Per gli impegni pluriennali, relativi, ad esempio, a misure basate sulla superficie o sugli animali, si tratta dell'anno civile in cui ha inizio l'impegno.

2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)


Osservazione preliminare: i campi F200, F201, F202 A, F202B e F202C devono essere sempre utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C possono essere utilizzati soltanto se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

2.1. F200: codice di identificazione

Il codice di identificazione unico e individuale è garantito nei sistemi informatici dell'organismo pagatore per ciascun richiedente a livello di Stato membro per tutti i pagamenti.

2.2. F201: nome

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

2.3. F202 A: indirizzo del richiedente (via e numero)**2.4. F202B: indirizzo del richiedente (codice postale nazionale)****2.5. F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)**

2.6. F207: regione e sottoregione dello Stato membro

Il codice della regione e della sottoregione (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Si deve indicare il codice «regione extra» (MSZZZ) solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED: <https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

2.7. F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro. Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

2.8. F221: nome dell'organismo intermedio

Nome dell'organismo.

2.9. F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)**2.10. F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)****3. DATI RELATIVI ALLE DOMANDE DI AIUTO/DOMANDE DI PAGAMENTO****3.1. F300: numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento**

Serve per rintracciare la domanda di aiuto/domanda di pagamento negli archivi degli Stati membri. Deve trattarsi di un numero unico per interventi sui mercati agricoli, aiuti diretti e sviluppo rurale che garantisca l'identificazione chiara del numero della domanda di aiuto/domanda di pagamento nei sistemi informatici dell'organismo pagatore.

3.2. F300B: data della domanda di aiuto/domanda di pagamento

Data di ricevimento della domanda di aiuto/domanda di pagamento da parte dell'organismo pagatore o di uno dei suoi organismi delegati (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Nel caso di pagamenti effettuati nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data di presentazione della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Nel caso delle misure di sviluppo rurale, la data della dichiarazione si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ⁽²⁾.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.3. F301: numero di contratto/progetto (se del caso)


Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

3.4. F304: ufficio responsabile

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GUL 170 del 30.6.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 48).



3.5. **F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi**

Solo se diverso da quello sub F304.

4. DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Premessa concernente le quantità: di norma le quantità (per esempio le superfici ecc.) vanno comunicate solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Le modifiche delle quantità vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità inesatte, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

4.1. **F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale**

Gli Stati membri devono redigere i loro specifici elenchi di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), l'indicazione della sottomisura deve essere conforme alla tabella fornita nella parte 5 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

4.2. **F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di ettari ecc.)**

Cfr. la premessa alla sezione 4 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99...99.99 o — 99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

4.3. **F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)**

Formato richiesto: +99...99.99 o — 99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

4.4. **F508 A: superficie indicata nella domanda di pagamento**

La superficie cui si riferisce la domanda.

Formato richiesto: +99...99.99 o — 99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.5. **F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento**

Cfr. la premessa alla sezione 4 (dati relativi al prodotto).

la superficie per cui è effettuato il pagamento.


Formato richiesto: +99...99.99 o — 99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.6. **F509 A: superficie erroneamente dichiarata**

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99...99.99 o — 99...99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 18).



4.7. F510: numero di regolamento (UE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), deve essere eventualmente indicato un codice per la rispettiva priorità dell'Unione (aspetto specifico) in materia di sviluppo rurale ⁽¹⁾ selezionata.

4.8. F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in euro)

Si deve utilizzare il campo F511 se figurano dati in uno dei campi quantitativi richiesti F502 e F508B. Il tasso dell'aiuto deve essere espresso nella stessa unità di misura della quantità indicata.

Formato richiesto: 9...9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.9. F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.10. F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

4.11. F533: zona viticola

Zona viticola quale definita nell'allegato VII, appendice I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CHIA, CIIB.

5. DATI RELATIVI AI CONTROLLI IN LOCO

Si tratta delle ispezioni effettuate con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente.

5.1. F600: controlli in loco

I «controlli in loco» qui menzionati sono quelli previsti dai pertinenti regolamenti ⁽³⁾ con riguardo all'anno di domanda/anno civile corrispondente. Essi comprendono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C») e/o controlli mediante telerilevamento (codice «T»).

⁽¹⁾ I codici vanno indicati in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ad esempio: codice **1a** per spese destinate a «promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali».

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 (GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32).




Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato nel campo F600.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità, «T» = ispezione mediante telerilevamento.

Se l'ispezione nell'azienda è associata a un controllo sulla condizionalità e/o a un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

—



ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)

1. FEASR, PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

1.1. Introduzione

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica voce di bilancio per il FEASR (periodo di programmazione 2014-2020): «05046001».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre possono essere utilizzate per identificare ulteriormente la spesa. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di *diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma*.

1.2. Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la struttura «05046001 MM RRR PP». Le prime 8 cifre sono invariabili «05046001». Le 2 cifre successive «MM» designano la misura.

Codice	Misura (¹)
01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)
02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)
03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)
04	Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)
05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)
07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)
08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)
11	Agricoltura biologica (articolo 29)
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30)
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32)
14	Benessere degli animali (articolo 33)
15	Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34)
16	Cooperazione (articolo 35)
17	Gestione del rischio (articoli da 36 a 39)
18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)



Codice	Misura ⁽¹⁾
19	Sostegno ai gruppi di azione locale Leader (CLLD — sviluppo locale di tipo partecipativo) (articoli 42, 43 e 44)
20	Assistenza tecnica (articolo 51)
97	113 — Prepensionamento ⁽²⁾
98	131 — Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione ⁽²⁾
99	341 — Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale ⁽²⁾

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Misura sospesa relativa al periodo 2007-2013.

Le tre cifre successive «RRR» indicano la combinazione di articoli utilizzati per stabilire l'aliquota massima di sostegno del FEASR:

- la prima cifra sta per «Categoria di aliquote di sostegno»;
- la seconda cifra sta per «Deroghe/Altre dotazioni»;
- la terza cifra indica l'applicabilità dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) ⁽¹⁾, dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) ⁽¹⁾ e dell'articolo 24, paragrafo 1 ⁽²⁾.


Prima cifra	Articolo ⁽¹⁾	Categoria di aliquote di sostegno
1	59, paragrafo 3, lettera a)	Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 229/2013.
2	59, paragrafo 3, lettera b)	Regioni il cui PIL pro capite per il periodo di programmazione 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 27.
3	59, paragrafo 3, lettera c)	Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4	59, paragrafo 3, lettera d)	Altre regioni
5	—	Misura sospesa

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Seconda cifra	Articolo ⁽¹⁾	Deroghe/Altre dotazioni
1	—	Misure generali
2	59, paragrafo 4, lettera a)	Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per lo sviluppo locale Leader di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3	59, paragrafo 4, lettera b)	Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1303/2013.



Seconda cifra	Articolo ⁽¹⁾	Deroghe/Altre dotazioni
4	59, paragrafo 4, lettera c)	Strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
5	59, paragrafo 4, lettera e)	Interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
6	59, paragrafo 4, lettera f)	Dotazione supplementare per il Portogallo e Cipro.
7	—	Aggiustamento volontario secondo gli articoli 10 <i>ter</i> e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Terza cifra	Strumenti finanziari a livello di Stato membro — articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	Assistenza finanziaria — articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013	Temporanee difficoltà di bilancio — articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
1	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
2	Applicabile	Non applicabile	Non applicabile
3	Non applicabile	Applicabile	Non applicabile
4	Applicabile	Applicabile	Non applicabile
5	Non applicabile	Non applicabile	Applicabile
6	Applicabile	Non applicabile	Applicabile
7	Non applicabile	Applicabile	Applicabile
8	Applicabile	Applicabile	Applicabile

Le ultime 2 cifre «PP» designano il numero del programma (sono ammesse cifre tra «00» e «99»), in cui:

00	designa un programma nazionale
da 01 a 98	designano programmi regionali
99	designa un programma di rete rurale

Esempio

F109 = 05046001 01 431 01 sta per:

05046001: linea di bilancio «FEASR» periodo di programmazione 2014-2020;


01: Misura «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)»;

4: «Articolo 59, paragrafo 3, lettera d) — Altre regioni»;

3: «Articolo 59, paragrafo 4, lettera b) — Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi»;

1: L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), l'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) e l'articolo 24, paragrafo 1, non sono applicabili;

01: Programma regionale numero «01».



REGOLAMENTO (UE) 2016/1814 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2016****che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 13 novembre 2013 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell'additivo alimentare glicosidi dello steviolo (E 960). La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Secondo le specifiche vigenti le preparazioni di glicosidi dello steviolo (E 960) contengono, sulla sostanza secca, non meno del 95 % dei seguenti dieci glicosidi dello steviolo: stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E e F, steviolbioside, rubusoside e dulcoside. Secondo le specifiche inoltre le preparazioni/il prodotto finale sono costituiti principalmente (almeno per il 75 %) da stevioside e/o rebaudioside A.
- (5) Il richiedente chiede che il rebaudioside M sia aggiunto all'elenco dei glicosidi dello steviolo autorizzati come ulteriore glicoside che può essere incluso nel tenore non inferiore al 95 % (contenuto totale di glicosidi dello steviolo). Il richiedente chiede inoltre che la quantità minima del 75 % di stevioside e/o rebaudioside A sia soppressa, ossia che venga modificata la «definizione» di glicosidi dello steviolo.
- (6) Il richiedente chiede anche che vengano ampliati gli elenchi dei nomi chimici, dei pesi molecolari e dei numeri CAS al fine di includervi, oltre allo stevioside e al rebaudioside A, gli altri nove glicosidi dello steviolo. Il rebaudioside M dovrebbe inoltre essere aggiunto all'elenco delle formule molecolari. Per tenere conto del maggiore potere dolcificante del rebaudioside M, la «Descrizione» dei glicosidi dello steviolo dovrebbe essere modificata.
- (7) Poiché lo stevioside e il rebaudioside A non necessariamente sono i principali glicosidi dello steviolo, il criterio relativo allo stevioside e al rebaudioside A nella «Identificazione» dei glicosidi dello steviolo dovrebbe essere eliminato dalle specifiche.
- (8) Secondo le informazioni fornite dal richiedente, è stato messo a punto un processo di produzione che consente l'isolamento selettivo del rebaudioside M che permette la produzione di preparazioni di glicosidi dello steviolo

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

arricchite specificamente di rebaudioside M, a varie concentrazioni (dal 50 % a quasi il 100 %). Secondo il richiedente il materiale di partenza per la produzione di estratti di glicosidi dello steviolo contenenti almeno il 50 % di rebaudioside M è costituito unicamente da foglie della pianta *Stevia rebaudiana* Bertoni. Il processo di fabbricazione è simile al metodo generale di estrazione dei glicosidi dello steviolo di *S. rebaudiana* già esaminato dall'EFSA nel 2010 ⁽¹⁾.

- (9) Nel nuovo processo di produzione le foglie di stevia frantumate vengono sottoposte a estrazione con acqua calda e l'estratto ottenuto viene sottoposto a isolamento e purificazione (mediante cromatografia a scambio ionico). A questa prima fase seguono ulteriori fasi di purificazione, comprese ulteriori e ripetute fasi di ricristallizzazione e separazione. Manipolando tali fasi di purificazione (vale a dire il numero specifico delle fasi di cristallizzazione, la concentrazione del solvente e la temperatura e la durata del processo), il produttore è in grado di cristallizzare selettivamente una preparazione ricca di rebaudioside M. Il processo di produzione comporta inoltre l'uso di solventi (etanolo e metanolo) il cui uso è attualmente ammesso nella fabbricazione di preparazioni di glicosidi dello steviolo.
- (10) Tale processo di produzione dà luogo a una preparazione che contiene il 95 % di glicosidi dello steviolo e in cui il rebaudioside M rappresenta più del 50 % del prodotto finito, mentre il resto è costituito dai seguenti dieci glicosidi dello steviolo in qualsiasi combinazione e rapporto: stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E e F, dulcoside, steviolbioside e rubusoside. Mentre gli estratti caratterizzati da un contenuto di rebaudioside M ≥ 95 % contengono < 5 % di rebaudiosidi D, A e B combinati, gli estratti con un contenuto di rebaudioside M inferiore (circa il 50 %) possono contenere quasi il 40 % di rebaudioside D e il 7 % di rebaudioside A.
- (11) Nel parere ⁽²⁾ dell'8 dicembre 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che estendere le specifiche vigenti per includere i rebaudiosidi D e M come alternative al rebaudioside A nei componenti prevalenti dei glicosidi dello steviolo non desta preoccupazioni per la sicurezza. L'Autorità ha altresì concluso che, purché la quantità complessiva di glicosidi dello steviolo (stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M, steviolbioside, rubusoside e dulcoside), tutti convertiti in steviolo, sia superiore al 95 % e data l'inesistenza di prove dell'assorbimento dei glicosidi intatti a livelli d'uso realistici, la composizione specifica dei glicosidi dello steviolo (E 960) non desta preoccupazioni per la sicurezza. Si è inoltre ritenuto che la dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 4 mg/kg di peso corporeo/giorno (espressa in equivalenti steviolici) possa applicarsi anche qualora il totale dei glicosidi dello steviolo (stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M, steviolbioside, rubusoside e dulcoside) costituisca più del 95 % del materiale.
- (12) Considerate la domanda presentata e la valutazione dell'Autorità, è opportuno modificare le specifiche dell'additivo alimentare E 960.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), Scientific Opinion on safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. EFSA Journal 2010;8(4):1537. [85 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1537.

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2015, Scientific opinion on the safety of the proposed amendment of the specifications for steviol glycosides (E 960) as a food additive. EFSA Journal 2015;13(12):4316, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4316




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, la voce relativa a E 960 Glicosidi dello steviolo è sostituita dalla seguente:

«E 960 GLICOSIDI DELLO STEVILOLO

Sinonimi**Definizione**

Il processo di fabbricazione comprende due fasi principali: la prima consiste nell'estrazione acquosa delle foglie di *Stevia rebaudiana* Bertoni e nella purificazione preliminare dell'estratto mediante cromatografia a scambio ionico per ottenere un estratto primario di glicoside steviolico; la seconda consiste nella ricristallizzazione dei glicosidi steviolici da metanolo o etanolo acquoso, da cui risulta un prodotto finale contenente non meno del 95 % degli 11 glicosidi dello steviolo di seguito identificati, in qualsiasi combinazione e rapporto.

L'additivo può contenere residui di resine a scambio ionico utilizzate nel processo di fabbricazione. Sono stati individuati in piccole quantità (0,10-0,37 % p/p) vari altri glicosidi steviolici che possono generarsi per effetto del processo di produzione, ma non sono naturalmente presenti nella *Stevia rebaudiana*.

Denominazione chimica

Steviolbioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rubusoside: 13-β-D-glucopyranosyloxykaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Dulcoside A: 13-[(2-O-α-L-rhamnopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Stevioside: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside A: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside B: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid

Rebaudioside C: 13-[(2-O-α-L-rhamnopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside D: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester


Rebaudioside E: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside F: 13[(2-O-β-D-xylofuranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, β-D-glucopyranosyl ester

Rebaudioside M: 13-[(2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-oic acid, 2-O-β-D-glucopyranosyl-3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester


Formula molecolare

Nome comune	Formula	Fattore di conversione
Steviololo	C ₂₀ H ₃₀ O ₃	1,00
Steviolbioside	C ₃₂ H ₅₀ O ₁₃	0,50
Rubusoside	C ₃₂ H ₅₀ O ₁₃	0,50
Dulcoside A	C ₃₈ H ₆₀ O ₁₇	0,40
Stevioside	C ₃₈ H ₆₀ O ₁₈	0,40
Rebaudioside A	C ₄₄ H ₇₀ O ₂₃	0,33
Rebaudioside B	C ₃₈ H ₆₀ O ₁₈	0,40
Rebaudioside C	C ₄₄ H ₇₀ O ₂₂	0,34
Rebaudioside D	C ₅₀ H ₈₀ O ₂₈	0,29



	Rebaudioside E	$C_{44}H_{70}O_{23}$	0,33
	Rebaudioside F	$C_{43}H_{68}O_{22}$	0,34
	Rebaudioside M	$C_{56}H_{90}O_{33}$	0,25
Peso molecolare e n. CAS	Nome comune	Numero CAS	Peso molecolare (g/mol)
	Steviolo		318,46
	Steviolbioside	41093-60-1	642,73
	Rubusoside	64849-39-4	642,73
	Dulcoside A	64432-06-0	788,87
	Stevioside	57817-89-7	804,88
	Rebaudioside A	58543-16-1	967,01
	Rebaudioside B	58543-17-2	804,88
	Rebaudioside C	63550-99-2	951,02
	Rebaudioside D	63279-13-0	1 129,15
	Rebaudioside E	63279-14-1	967,01
	Rebaudioside F	438045-89-7	936,99
	Rebaudioside M	1220616-44-3	1 291,30
Tenore	Non meno del 95 % di steviolbioside, rubusoside, dulcoside A, stevioside, rebaudiosidi A, B, C, D, E, F e M sulla sostanza secca, in qualsiasi combinazione e rapporto.		
Descrizione	Polvere bianco-giallina. Potere dolcificante da 200 a 350 volte superiore a quello del saccarosio (saccarosio equivalente al 5 %).		
Identificazione			
Solubilità	Da solubile a debolmente solubile in acqua		
pH	Tra 4,5 e 7,0 (soluzione 1 a 100)		
Purezza			
Ceneri totali	Non più dell'1 %		
Perdita all'essiccazione	Non più del 6 % (105 °C, 2 ore)		
Solventi residui	Non più di 200 mg/kg metanolo		
	Non più di 5 000 mg/kg etanolo		
Arsenico	Non più di 1 mg/kg		
Piombo	Non più di 1 mg/kg»		

16CE2599



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1815 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	128,9
	ZZ	128,9
0707 00 05	TR	132,0
	ZZ	132,0
0709 93 10	TR	127,3
	ZZ	127,3
0805 50 10	AR	95,3
	CL	89,0
	TR	104,7
	UY	44,4
	ZA	82,3
	ZZ	83,1
	ZZ	83,1
0806 10 10	BR	285,5
	EG	197,8
	TR	147,0
	ZZ	210,1
0808 10 80	AR	191,8
	AU	196,9
	BR	100,2
	CL	126,8
	NZ	144,5
	US	141,5
	ZA	115,7
	ZZ	145,3
	ZZ	145,3
	ZZ	145,3
0808 30 90	CN	101,3
	TR	134,9
	ZZ	118,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/1816 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. R.E. (Ralph) DE VRIES è stato sostituito dal sig. J.A. (John) JORRITSMA in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. J.A. (John) JORRITSMA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. K. (Klaas) KIELSTRA, *Gedeputeerde in de Provincie Fryslân*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*


M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).



DECISIONE (UE) 2016/1817 DEL CONSIGLIO**del 7 ottobre 2016****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA è stata sostituita dalla sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Elena CEBRIÁN CALVO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Joan CALABUIG RULL, *Delegado para la Unión europea y Relaciones Externas de la Generalidad Valenciana*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2016

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1818 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Repubblica di Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (2) Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce la procedura per l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN e prevede l'elaborazione di un elenco di tali paesi terzi.
- (3) Con la decisione del 15 novembre 2012 ⁽²⁾ la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e le considerazioni alla base di tale eventuale identificazione e ha notificato a otto paesi terzi, tra cui la Repubblica di Guinea («Guinea») la possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera paesi terzi non cooperanti.
- (4) Con la decisione di esecuzione del 26 novembre 2013 ⁽³⁾ la Commissione ha identificato la Guinea come paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. In tale decisione la Commissione ha illustrato i motivi per cui riteneva che la Guinea non avesse adempiuto all'obbligo a essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
- (5) Con la decisione di esecuzione 2014/170/UE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha adottato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti, che includeva la Guinea.
- (6) A seguito dell'inclusione nell'elenco la Guinea si è adoperata per sanare la situazione che ne ha causato l'inserimento e per adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune identificate.
- (7) Le informazioni pervenute alla Commissione indicano che la Guinea ha adempiuto ai propri obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. La Guinea ha predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo. Ha inoltre istituito un sistema di monitoraggio, controllo e ispezione adeguato ed efficiente: ha infatti elaborato un piano nazionale d'ispezione, ha introdotto un sistema di sorveglianza aerea e ha dotato il proprio centro nazionale di controllo della pesca di un sistema di controllo dei pescherecci pienamente operativo. La Guinea ha inoltre riesaminato i suoi sistemi di registrazione e rilascio delle

⁽¹⁾ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2013, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).



licenze e ha introdotto misure tecniche, di conservazione e di gestione volte a garantire un giusto equilibrio tra le licenze di pesca rilasciate, le risorse disponibili e le sue capacità di controllo e di esecuzione. La Guinea ha inoltre riconsiderato la sua partecipazione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), ha migliorato la conformità ai suoi obblighi internazionali derivanti da raccomandazioni e risoluzioni adottate da tali organizzazioni e ha preso opportuni provvedimenti nei confronti delle proprie navi INN iscritte negli elenchi INN delle ORGP.

- (8) Si può inoltre ritenere che, grazie alle azioni adottate, la Guinea non sia più inadempiente agli obblighi a essa imposti dal diritto internazionale, in particolare alla luce degli articoli 61, 62, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli articoli 18, 19 e 20 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.
- (9) Si può pertanto concludere che la situazione che ha causato l'inserimento della Guinea nell'elenco è stata sanata e che tale paese ha adottato misure concrete atte a conseguire un miglioramento durevole della situazione.
- (10) È opportuno di conseguenza modificare la decisione di esecuzione 2014/170/UE al fine di rimuovere la Guinea dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN.
- (11) La presente decisione non preclude eventuali successive misure che potrebbero essere adottate dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che la Guinea non ha adempiuto agli obblighi a essa imposti dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.
- (12) Alla luce delle conseguenze negative provocate dall'inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, è opportuno conferire effetto immediato alla rimozione della Guinea da detto elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Guinea è rimossa dall'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ

16CE2603



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1819 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che modifica la decisione di esecuzione 2012/294/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012***[notificata con il numero C(2016) 6466]***(I testi nelle lingue bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2012, in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2012/294/UE ⁽³⁾ la Commissione ha stabilito l'importo massimo per progetto e il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e ha definito le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.
- (3) L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dispone che tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016 e che i pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non siano ammissibili al rimborso.
- (4) Nel primo semestre del 2016 diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà incontrate nel rispettare tale scadenza nel contesto della crisi finanziaria e delle difficoltà tecniche.
- (5) Onde garantire che gli Stati membri siano in grado di procedere nell'esecuzione di tali progetti e non li abbandonino in conseguenza dell'interruzione dei rimborsi da parte della Commissione durante il secondo semestre del 2016, la scadenza di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE dovrebbe essere prorogata al 31 marzo 2017 con effetto retroattivo dal 1° luglio 2016.

⁽¹⁾ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/294/UE della Commissione, del 25 maggio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 (GU L 150 del 9.6.2012, pag. 86).

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/294/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/294/UE, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 31 marzo 2017.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.


Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

16CE2604



DECISIONE N. 4/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE**del 30 settembre 2016****recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) [2016/1820]**

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾ e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato III,

vista la decisione n. 5/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 7 novembre 2013, relativa allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto del CTA prevede che i membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) siano nominati dal Comitato degli ambasciatori ACP-UE, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio.
- (2) Conformemente alla decisione n. 1/2015 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 ottobre 2015, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) ⁽⁵⁾, il 6 novembre 2016 scadrà il mandato di un membro del consiglio di amministrazione.
- (3) L'accordo di partenariato ACP-UE scadrà il 29 febbraio 2020, conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo stesso. È pertanto necessario nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione per il periodo restante prima della scadenza dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del consiglio di amministrazione del CTA:

— la signora Frederike PRAASTERINK.

Articolo 2

Fatte salve le decisioni successive che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, il consiglio di amministrazione del CTA è così composto:

— sig.ra Frederike PRAASTERINK


⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

⁽³⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUL 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽⁴⁾ GUL 309 del 19.11.2013, pag. 50.

⁽⁵⁾ GUL 278 del 23.10.2015, pag. 26.



il cui mandato scadrà il 29 febbraio 2020, nonché

— prof. Baba Y. ABUBAKAR,

— prof. Augusto Manuel CORREIA,

— sig.ra Helena JOHANSSON,

— dr. Faustin R. KAMUZORA, e

— prof. Clement K. SANKAT,

il cui mandato scadrà il 6 novembre 2018.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

L.M. ISHMAEL

16CE2605



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2016/841 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 28 maggio 2016)

Pagina 43, articolo 1, punto 11:

anziché: «11. è inserito il seguente articolo:

“Articolo 9 quater ...»

leggasi: «11. l'articolo 9 quater è sostituito dal seguente:

“Articolo 9 quater ...».

16CE2607



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 17 febbraio 2015)

Pagina 3, capo I, articolo 2, punto 1:

anziché: «“dispositivo di traino”: componente installato sul trattore, concepito come collegamento meccanico fra il trattore e il veicolo rimorchiato per trainare il trattore quando questo non possa disporre di una propulsione propria;»

leggasi: «“dispositivo di traino”: componente installato sul trattore, concepito come collegamento meccanico fra il trattore e un veicolo traente per trainare il trattore quando questo non possa disporre di una propulsione propria;».

Pagina 3, capo I, articolo 2, punto 3:

anziché: «“organo di comando”: l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore;»

leggasi: «“comando dello sterzo”: l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore;».

Pagina 8, capo III, articolo 40, lettera d):

anziché: «cartelli e fogli di segnalazione, di cui all'articolo 16, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.»

leggasi: «pannelli e fogli di segnalazione, di cui all'articolo 16, dei veicoli di categoria S con larghezza superiore a 2,55 m.»

Pagina 21, allegato V, punto 3.1.3, primo capoverso, seconda frase:

anziché: «La forza sul comando va rilevata fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde a un cerchio di 12 m di raggio.»

leggasi: «La forza sul comando dello sterzo va rilevata fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde a un cerchio di 12 m di raggio.»


Pagina 34, allegato XII, punto 1.31, prima frase:

anziché: «la “superficie illuminante” di un catadiottro, di un cartello di segnalazione o di un foglio di segnalazione indicata dal richiedente nella procedura di omologazione del componente applicata per i catadiottri si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse.»

leggasi: «la “superficie illuminante” di un catadiottro, di un pannello di segnalazione o di un foglio di segnalazione indicata dal richiedente nella procedura di omologazione del componente applicata per i catadiottri si intende la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse.»

Pagina 36, allegato XII, punto 1.47:

anziché: «“targa di segnalazione posteriore destinata a veicoli lenti (VL)” si intende una targa triangolare con angoli tronchi e dai contorni caratteristici cui è stato applicato un materiale retroriflettente e fluorescente o dei dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1); oppure soltanto materiale retroriflettente (classe 2) (cfr. ad esempio il regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I);»



leggasi: «“pannello di segnalazione posteriore destinato a veicoli lenti (VL)” si intende un pannello triangolare con angoli tronchi e dai contorni caratteristici cui è stato applicato un materiale retroriflettente e fluorescente o dei dispositivi retroriflettenti e fluorescenti (classe 1); oppure soltanto materiale retroriflettente (classe 2) (cfr. ad esempio il regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I);».

Pagina 37, allegato XII, punto 5.2, prima frase:

anziché: «I veicoli devono essere provvisti dello zoccolo fisso raccomandato dalla norma ISO 1724:2003 (collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) o di quello di cui alla norma ISO 1185:2003 (collegamenti elettrici tra trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24 V per trasporti commerciali internazionali) o di entrambi, se hanno un collegamento per fissare veicoli rimorchiati o macchinari installati.»

leggasi: «I veicoli devono essere provvisti del connettore fisso raccomandato dalla norma ISO 1724:2003 (collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) o di quello di cui alla norma ISO 1185:2003 (collegamenti elettrici tra trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24 V per trasporti commerciali internazionali) o di entrambi, se hanno un collegamento per fissare veicoli rimorchiati o macchinari installati.»

Pagina 61, allegato XII, punto 6.22:

anziché: «Targa di segnalazione posteriore destinata a veicoli lenti (VL) (regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I)»

leggasi: «Pannello di segnalazione posteriore destinato a veicoli lenti (VL) (regolamento UNECE n. 69, di cui all'allegato I)».

Pagina 64, allegato XII, punto 6.26:

anziché: «Cartelli e fogli di segnalazione»

leggasi: «Pannelli e fogli di segnalazione».

Pagina 64, allegato XII, punto 6.26.3, secondo capoverso:

anziché: «cartelli e fogli devono essere disposti in modo che le loro bande formino un angolo di 45° verso l'esterno e verso il basso.»

leggasi: «pannelli e fogli devono essere disposti in modo che le loro bande formino un angolo di 45° verso l'esterno e verso il basso.»

Pagina 68, allegato XII, appendice 3, titolo:

anziché: «**Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura di cartelli e fogli di segnalazione per i veicoli della categoria S con larghezza superiore a 2,55 m**»

leggasi: «**Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura di pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli della categoria S con larghezza superiore a 2,55 m**».

Pagina 68, allegato XII, appendice 3, punto 1.1:

anziché: «Cartelli e fogli di segnalazione devono avere le seguenti dimensioni:»

leggasi: «Pannelli e fogli di segnalazione devono avere le seguenti dimensioni:».

Pagina 68, allegato XII, appendice 3, figura 1, titolo:

anziché: «**Cartello o foglio di segnalazione**»

leggasi: «**Pannello o foglio di segnalazione**».



Pagina 68, allegato XII, appendice 3, tabella 1, prima riga, prima colonna:

anziché: «Cartello o foglio di segnalazione»

leggasi: «Pannello o foglio di segnalazione».

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, tabella 1, didascalia, seconda frase:

anziché: «Il numero di cartelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva verso la parte anteriore e verso quella posteriore sono indicati nella tabella 2.»

leggasi: «Il numero di pannelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva verso la parte anteriore e verso quella posteriore sono indicati nella tabella 2.»

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, titolo:

anziché: «**Numero di cartelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva**»

leggasi: «**Numero di pannelli o fogli di segnalazione per ogni direzione effettiva**».

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, prima riga, prima colonna:

anziché: «Cartello o foglio di segnalazione»

leggasi: «Pannello o foglio di segnalazione».

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 1.2, tabella 2, didascalia:

anziché: «I cartelli o fogli di segnalazione del formato A possono essere combinati con luci se la superficie occupata dalle luci non supera i 150 cm².»

leggasi: «I pannelli o fogli di segnalazione del formato A possono essere combinati con luci se la superficie occupata dalle luci non supera i 150 cm².»

Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 2, quinto capoverso:

anziché: «I cartelli e i fogli del formato B devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 104, classe C.»

leggasi: «I pannelli e i fogli del formato B devono essere conformi alle disposizioni dell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 104, classe C.»


Pagina 69, allegato XII, appendice 3, punto 3, secondo capoverso:

anziché: «I cartelli di segnalazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento sono contrassegnati con il numero del presente regolamento e il nome del fabbricante.»

leggasi: «I pannelli di segnalazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento sono contrassegnati con il numero del presente regolamento e il nome del fabbricante.»

Pagina 76, allegato XIV, punto 2.1.1:

anziché: «ai lati e ad un'altezza inferiore a 0,75 m; così come, considerato l'insieme delle ruote e dei cingoli (pneumatici, cerchioni, masse di zavorrata, mozzi delle ruote e assi), le parti che costituiscono l'estremità della larghezza fuori tutto in ciascun piano verticale perpendicolare all'asse della lunghezza del veicolo, ad eccezione delle parti situate a una distanza superiore a 200 mm da ciascuna delle estremità (destra e sinistra) della larghezza fuori tutto del veicolo e nel senso del suo asse longitudinale, quando il veicolo monta i pneumatici o i cingoli con la carreggiata più stretta per i quali è omologato;»



leggasi: «ai lati e ad un'altezza inferiore a 0,75 m, così come per l'insieme delle ruote e dei cingoli (pneumatici, cerchioni, masse di zavoratura, mozzi delle ruote e assi), le parti che costituiscono l'estremità della larghezza fuori tutto in ciascun piano verticale perpendicolare all'asse della lunghezza del veicolo, ad eccezione delle parti situate a una distanza superiore a 200 mm da ciascuna delle estremità (destra e sinistra) della larghezza fuori tutto del veicolo e nel senso del suo asse longitudinale, quando il veicolo monta i pneumatici o i cingoli con la carreggiata più stretta per i quali è omologato;».

Pagina 125, allegato XVIII, punto 1.1.1, quinto trattino:

anziché: «un interruttore a chiave di scollegamento della batteria.»

leggasi: «un interruttore che possa essere chiuso a chiave di scollegamento della batteria.».

Pagina 128, allegato XX, punto 4.1:

anziché: «va apposto sulla targa regolamentare, nonché sul telaio o su una struttura analoga del veicolo, quando il veicolo lascia la linea di produzione;»

leggasi: «va apposto sulla targhetta regolamentare, nonché sul telaio o su una struttura analoga del veicolo, quando il veicolo lascia la linea di produzione;».

Pagina 146, allegato XXIX, punto 1:

anziché: «Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra o un cavo per rimorchi.»

leggasi: «Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra o un cavo per rimorchiare.»

Pagina 164, allegato XXXIV, appendice 1, Tipi di dispositivi meccanici di accoppiamento sui veicoli rimorchiati, terzo capoverso:

anziché: «Anelli di aggancio a tornello» a norma ISO 5692-3:2011.»

leggasi: «Anelli di aggancio girevoli» a norma ISO 5692-3:2011.»

Pagina 171, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, seconda riga, seconda colonna, terzo capoverso:

anziché: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)»

leggasi: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)».

Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, terza riga, seconda colonna:

anziché: «Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello)»

leggasi: «Corrispondente alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli)».

Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, quinta riga, prima colonna:

anziché: «Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (timone),»

leggasi: «Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (barra di traino)».

Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, quinta riga, seconda colonna:

anziché: «fissaggio ai timoni del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.»

leggasi: «fissaggio alla barra di traino del trattore in base alla norma ISO 21244:2008.»



Pagina 172, allegato XXXIV, appendice 1, tabella 2, settima riga, seconda colonna, secondo capoverso:

anziché: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio a tornello; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)»,

leggasi: «o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm)».

16CE2608

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17 del 23 gennaio 2015)

Pagina 2, considerando 7, secondo capoverso:

anziché: «Gli Stati membri non dovrebbero, ai fini dell'omologazione nazionale, per motivi relativi alla sicurezza funzionale rispetto alle prestazioni di frenatura, rifiutare di omologare i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto. Il presente regolamento dovrebbe introdurre prescrizioni armonizzate per i raccordi idraulici del tipo a un condotto ai fini dell'accettazione di tali raccordi per l'omologazione UE per un periodo di tempo limitato. Poiché tuttavia alcuni Stati membri disponevano di prescrizioni più rigorose a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il rilascio di omologazioni nazionali a tipi di veicoli muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto già dalla data di applicazione del presente regolamento, se ritengono che ciò sia in linea con le esigenze di sicurezza a livello nazionale.»

leggasi: «Gli Stati membri non dovrebbero, ai fini dell'omologazione nazionale, per motivi relativi alla sicurezza funzionale rispetto alle prestazioni di frenatura, rifiutare di omologare i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto. Il presente regolamento dovrebbe introdurre prescrizioni armonizzate per i collegamenti idraulici del tipo a un condotto ai fini dell'accettazione di tali collegamenti per l'omologazione UE per un periodo di tempo limitato. Poiché tuttavia alcuni Stati membri disponevano di prescrizioni più rigorose a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il rilascio di omologazioni nazionali a tipi di veicoli muniti di collegamenti idraulici del tipo a un condotto già dalla data di applicazione del presente regolamento, se ritengono che ciò sia in linea con le esigenze di sicurezza a livello nazionale.»

Pagina 4, capo I, articolo 2, punto 23, prima parte:

anziché: «veicolo rimorchiato con barra di trazione»

leggasi: «veicolo rimorchiato con timone».

Pagina 4, capo I, articolo 2, punto 25:

anziché: «veicolo rimorchiato con barra di trazione rigida»: un veicolo rimorchiato delle categorie R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di una barra di trazione che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Il dispositivo di traino da usare per un complesso di veicoli non deve essere costituito da un perno di accoppiamento e da una ralla. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza di una barra di trazione rigida. Una barra di trazione snodata regolabile idraulicamente è considerata una barra di trazione rigida;»

leggasi: «veicolo rimorchiato con timone rigido»: un veicolo rimorchiato delle categorie R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Il dispositivo di traino



da usare per un complesso di veicoli non deve essere costituito da un perno di accoppiamento e da una ralla. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza di un timone rigido. Un timone snodato regolabile idraulicamente è considerato un timone rigido;»

Pagina 5, capo I, articolo 2, punto 36:

anziché: «“raccordo idraulico del tipo a un condotto”: il collegamento dei freni tra il trattore e il veicolo rimorchiato attraverso un unico condotto di fluido idraulico.»

leggasi: «“collegamento idraulico del tipo a un condotto”: il collegamento dei freni tra il trattore e il veicolo rimorchiato attraverso un unico condotto di fluido idraulico.»

Pagina 7, capo II, articolo 16, titolo:

anziché: «Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati»

leggasi: «Prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati.»

Pagina 7, capo II, articolo 16, paragrafo 1:

anziché: «Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai veicoli su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII.»

leggasi: «Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai veicoli su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII.»

Pagina 7, capo II, articolo 16, paragrafo 2:

anziché: «I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto su nuovi tipi di veicoli delle categorie T e C dopo il 31 dicembre 2019 e su nuovi veicoli di tali categorie dopo il 31 dicembre 2020.»

leggasi: «I costruttori di veicoli non montano collegamenti idraulici del tipo a un condotto su nuovi tipi di veicoli delle categorie T e C dopo il 31 dicembre 2019 e su nuovi veicoli di tali categorie dopo il 31 dicembre 2020.»

Pagina 7, capo III, articolo 17, secondo comma:

anziché: «Con effetto dal 1° gennaio 2020 e in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 16 del presente regolamento, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione ai tipi di veicoli delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto.»

leggasi: «Con effetto dal 1° gennaio 2020 e in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 16 del presente regolamento, le autorità di omologazione rifiutano di rilasciare l'omologazione ai tipi di veicoli delle categorie T e C muniti di collegamenti idraulici del tipo a un condotto.»


Pagina 7, capo III, articolo 17, quarto comma:

anziché: «Con effetto dal 1° gennaio 2021, per i veicoli nuovi delle categorie T e C muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto di cui all'articolo 16, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli.»

leggasi: «Con effetto dal 1° gennaio 2021, per i veicoli nuovi delle categorie T e C muniti di collegamenti idraulici del tipo a un condotto di cui all'articolo 16, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di tali veicoli.»

Pagina 7, capo III, articolo 18:

anziché: «Le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente per motivi riguardanti la sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura se tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto.»



leggasi: «Le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente per motivi riguardanti la sicurezza funzionale relativamente alle prestazioni di frenatura se tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto.».

Pagina 9, Elenco degli allegati, allegato XIII:

anziché: «Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a 1 condotto e ai veicoli su cui sono montati»

leggasi: «Prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati.».

Pagina 10, allegato I, punto 1.3:

anziché: «“rulli portanti”, il sistema che trasmette il peso del veicolo e del treno di rotolamento al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;»

leggasi: «“rulli portanti”, il sistema che trasmette il peso del veicolo e del sottocarro cingolato al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;»

Pagina 10, allegato I, punto 1.4:

anziché: «“treno di rotolamento”, un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;»

leggasi: «“sottocarro cingolato”, un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;»

Pagina 12, allegato I, punto 2.1.5.4:

anziché: «Con il motore acceso e nessun dispositivo di comando del freno sul trattore azionato (condizione di guida o di attesa), la pressione fornita alla testa di accoppiamento della condotta di comando deve quella contemplata al punto 2.2.1.18.2.»

leggasi: «Con il motore acceso e nessun dispositivo di comando del freno sul trattore azionato (condizione di guida o di attesa), la pressione fornita alla testa di accoppiamento della condotta di comando deve essere quella contemplata al punto 2.2.1.18.2.»

Pagina 17, allegato I, punto 2.2.1.16.2, prima frase:

anziché: «quando si attiva il sistema di frenatura di soccorso del trattore deve essere esercitata un'azione frenante modulabile anche nel veicolo rimorchiato.»

leggasi: «quando si attiva il sistema di frenatura di soccorso del trattore deve essere esercitata un'azione frenante anche nel veicolo rimorchiato.»

Pagina 18, allegato I, punto 2.2.1.19, prima frase:

anziché: «Nel caso dei trattori autorizzati a trainare un rimorchio appartenente alle categorie R3, R4 o S2, il sistema di frenatura di servizio del veicolo rimorchiato deve poter essere azionato unicamente insieme ai sistemi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del trattore.»

leggasi: «Nel caso dei trattori autorizzati a trainare un veicolo appartenente alle categorie R3, R4 o S2, il sistema di frenatura di servizio del veicolo rimorchiato deve poter essere azionato unicamente insieme ai sistemi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del trattore.»

Pagina 35, allegato II, punto 3.1.1.1, tabella, quarta riga, seconda colonna,

anziché: « $\leq 3,55 \text{ m/s}^2$ »

leggasi: « $\geq 3,55 \text{ m/s}^2$ ».



Pagina 35, allegato II, punto 3.1.1.1, tabella, quarta riga, terza colonna:

anziché: « $\leq 5 \text{ m/s}^2$ »

leggasi: « $\geq 5 \text{ m/s}^2$ ».

Pagina 68, allegato V, punto 2.2.3, prima frase:

anziché: «I freni a molla devono essere concepiti in modo da non subire avarie dovute a logoramento.»

leggasi: «I freni a molla devono essere concepiti in modo da non subire rotture per sollecitazioni cicliche.»

Pagina 87, allegato VIII, punto 4.4:

anziché: «Lo sforzo massimo di compressione D_1 non deve essere superiore a $0,10 \text{ g} \cdot G'_A$ per i veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a $0,067 \text{ g} \cdot G'_A$ per i veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione.»

leggasi: «Lo sforzo massimo di compressione D_1 non deve essere superiore a $0,10 \text{ g} \cdot G'_A$ per i veicoli rimorchiati con timone rigido e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a $0,067 \text{ g} \cdot G'_A$ per i veicoli rimorchiati a più assi con timone.»

Pagina 88, allegato VIII, punto 5.3.2, prima parte:

anziché: «la forza P' all'uscita del dispositivo di comando in funzione della spinta D sulla barra di trazione;»

leggasi: «la forza P' all'uscita del dispositivo di comando in funzione della spinta D sul timone;»

Pagina 88, allegato VIII, punto 5.4.2, prima parte:

anziché: «la pressione p all'uscita della pompa freni in funzione della spinta D sulla barra di trazione e dell'area F_{HZ} del pistone della pompa, dichiarata dal costruttore;»

leggasi: «la pressione p all'uscita della pompa freni in funzione della spinta D sul timone e dell'area F_{HZ} del pistone della pompa, dichiarata dal costruttore;»

Pagina 88, allegato VIII, punto 5.5:

anziché: «Per i sistemi di frenatura a inerzia su veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione deve essere misurata la perdita di corsa s_0 riportata nel verbale di prova.»

leggasi: «Per i sistemi di frenatura a inerzia su veicoli rimorchiati a più assi con timone deve essere misurata la perdita di corsa s_0 riportata nel verbale di prova.»

Pagina 91, allegato VIII, punto 10.2.3.2:

anziché: «Lo sforzo massimo di compressione D_1 non deve essere superiore a $0,10 \text{ g} \cdot G_A$ per i veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a $0,067 \text{ g} \cdot G_A$ per i veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione.»

leggasi: «Lo sforzo massimo di compressione D_1 non deve essere superiore a $0,10 \text{ g} \cdot G_A$ per i veicoli rimorchiati con timone rigido e i veicoli rimorchiati ad asse centrale e a $0,067 \text{ g} \cdot G_A$ per i veicoli rimorchiati a più assi con timone.»

Pagina 91, allegato VIII, punto 10.3.1, secondo comma:

anziché: « $D^* = 0,067 \text{ g} \cdot G_A$ nel caso di veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione;»

leggasi: « $D^* = 0,067 \text{ g} \cdot G_A$ nel caso di veicoli rimorchiati a più assi con timone;»



Pagina 91, allegato VIII, punto 10.3.1, quarto comma:

anziché: « $D^* = 0,10 g \cdot G_A$ nel caso di veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e di veicoli rimorchiati ad asse centrale.»

leggasi: « $D^* = 0,10 g \cdot G_A$ nel caso di veicoli rimorchiati con timone rigido e di veicoli rimorchiati ad asse centrale.»

Pagina 92, allegato VIII, punto 10.4.1, prima frase:

anziché: «Nei dispositivi di comando per veicoli rimorchiati a più assi con barra di trazione, in cui la tiranteria dei freni è influenzata dalla posizione del dispositivo di traino, la corsa s del dispositivo di comando deve essere più lunga della corsa efficace (utile) s' del dispositivo di comando; la differenza di lunghezza deve essere almeno pari alla perdita di corsa s_0 .»

leggasi: «Nei dispositivi di comando per veicoli rimorchiati a più assi con timone, in cui la tiranteria dei freni è influenzata dalla posizione del dispositivo di traino, la corsa s del dispositivo di comando deve essere più lunga della corsa efficace (utile) s' del dispositivo di comando; la differenza di lunghezza deve essere almeno pari alla perdita di corsa s_0 .»

Pagina 102, allegato IX, punto 6.4.2, prima frase:

anziché: «In alternativa, la prova può essere effettuata su strada piana con il rimorchio trainato da un trattore; durante la prova, la forza applicata sul dispositivo di comando deve essere tale da mantenere costante la resistenza del veicolo rimorchiato (7 per cento del carico massimo totale per asse a rimorchio fermo del trattore sottoposto a prova).»

leggasi: «In alternativa, la prova può essere effettuata su strada piana con il trattore trainato da un trattore; durante la prova, la forza applicata sul dispositivo di comando deve essere tale da mantenere costante la resistenza del veicolo rimorchiato (7 per cento del carico massimo totale per asse a rimorchio fermo del trattore sottoposto a prova).»

Pagina 106, allegato XI, punto 3.2, seconda frase, prima parte:

anziché: «Nel caso dei veicoli rimorchiati con barra di trazione, devono essere direttamente controllate almeno due ruote su un asse anteriore e due su un asse posteriore;»

leggasi: «Nel caso dei veicoli rimorchiati con timone, devono essere direttamente controllate almeno due ruote su un asse anteriore e due su un asse posteriore;».

Pagina 112, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo E_R , seconda colonna, prima parte:

anziché: «distanza tra il punto di aggancio e il centro dell'asse o degli assi del veicolo rimorchiato con barra di trazione rigida»

leggasi: «distanza tra il punto di aggancio e il centro dell'asse o degli assi del veicolo rimorchiato con timone rigido.»

Pagina 112, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo F_{dyn} , seconda colonna:

anziché: « F_{dyn} sull'asse i in caso di trattori o di veicoli rimorchiati con barra di trazione»

leggasi: « F_{dyn} sull'asse i in caso di trattori o di veicoli rimorchiati con timone.»

Pagina 112, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo F_{Rdyn} , seconda colonna:

anziché: «reazione dinamica normale totale della superficie stradale sull'asse o sugli assi del veicolo rimorchiato con barra di trazione rigida o del veicolo rimorchiato ad asse centrale»

leggasi: «reazione dinamica normale totale della superficie stradale sull'asse o sugli assi del veicolo rimorchiato con timone rigido o del veicolo rimorchiato ad asse centrale.»



Pagina 113, allegato XI, appendice 1, tabella, simbolo h_D , seconda colonna:

anziché: «altezza della barra di trazione (punto di articolazione sul veicolo rimorchiato)»

leggasi: «altezza del timone (punto di articolazione sul veicolo rimorchiato)».

Pagina 117, allegato XI, appendice 2, punto 2.1.4, secondo paragrafo:

anziché: «Il valore di k deve essere determinato in conformità al punto 2.2.3. in caso di veicoli rimorchiati con barra di trazione e del punto 2.3.1. in caso di veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e di veicoli rimorchiati ad asse centrale, rispettivamente»

leggasi: «Il valore di k deve essere determinato in conformità al punto 2.2.3. in caso di veicoli rimorchiati con timone e del punto 2.3.1. in caso di veicoli rimorchiati con timone rigido e di veicoli rimorchiati ad asse centrale, rispettivamente».

Pagina 117, allegato XI, appendice 2, punto 2.2:

anziché: «Veicoli rimorchiati con barra di trazione»

leggasi: «Veicoli rimorchiati con timone».

Pagina 118, allegato XI, appendice 2, punto 2.3:

anziché: «Veicoli rimorchiati con barra di trazione rigida e veicoli rimorchiati ad asse centrale»

leggasi: «Veicoli rimorchiati con timone rigido e veicoli rimorchiati ad asse centrale».

Pagina 136, allegato XIII, titolo:

anziché: «**Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati**»

leggasi: «**Prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati**».

Pagina 136, allegato XIII, punto 1.1:

anziché: «Oltre ad almeno un tipo di connessione quale definito al punto 2.1.4. dell'allegato I o ai punti da 2.1.5.1.1. a 2.1.5.1.3. di tale allegato, è possibile installare sul trattore un raccordo idraulico del tipo a un condotto.»

leggasi: «Oltre ad almeno un tipo di connessione quale definito al punto 2.1.4. dell'allegato I o ai punti da 2.1.5.1.1. a 2.1.5.1.3. di tale allegato, è possibile installare sul trattore un collegamento idraulico del tipo a un condotto.»

Pagina 136, allegato XIII, punto 1.2:


anziché: «I raccordi idraulici del tipo a un condotto devono essere progettati in modo da garantire che il loro funzionamento o una loro avaria non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di frenatura che rientrano nelle disposizioni degli allegati da I a XII.»

leggasi: «I collegamenti idraulici del tipo a un condotto devono essere progettati in modo da garantire che il loro funzionamento o una loro avaria non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di frenatura che rientrano nelle disposizioni degli allegati da I a XII.»

Pagina 136, allegato XIII, punto 2:

anziché: «**I raccordi idraulici del tipo a un condotto tra trattori e veicoli rimorchiati dotati di sistemi di frenatura idraulici devono soddisfare le seguenti prescrizioni:**»

leggasi: «**I collegamenti idraulici del tipo a un condotto tra trattori e veicoli rimorchiati dotati di sistemi di frenatura idraulici devono soddisfare le seguenti prescrizioni:**»



Pagina 136, allegato XIII, punto 3, primo capoverso:

anziché: «In alternativa alle prescrizioni di cui ai punti 1. e 2., i raccordi idraulici del tipo a un condotto installati sui trattori devono soddisfare tutte le prescrizioni del presente punto, oltre alle disposizioni dei punti 1.2. e 2.1.»

leggasi: «In alternativa alle prescrizioni di cui ai punti 1. e 2., i collegamenti idraulici del tipo a un condotto installati sui trattori devono soddisfare tutte le prescrizioni del presente punto, oltre alle disposizioni dei punti 1.2. e 2.1.»

16CE2609

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-093) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 1 2 0 5 *

€ 21,00

